



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

LEGGE DI STABILITÀ 2016

Profili finanziari

A.C. 3444

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

Novembre 2015

DOSSIER





SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - sbilanciocu@senato.it -  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 113



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – *Servizio responsabile*

 06 6760-2174/06 6760-9455 –  bs_segreteria@camera.it

Dossier di Analisi di Finanza Pubblica n. 9

Il presente dossier è articolato in tre volumi:

- ***Quadro di sintesi degli interventi e Schede di lettura*** redatti dal Servizio Studi della Camera e dai Servizi Studi e Bilancio del Senato;
- ***Profili finanziari*** curati dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera e, per la parte riguardante il conto risorse e impieghi e il quadro di copertura, dal Servizio del Bilancio del Senato.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	- 13 -
EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA	- 15 -
COPERTURA DEGLI ONERI CORRENTI.....	- 19 -
IL PARERE DELLA COMMISSIONE SUL DPB 2016	- 21 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	- 25 -
Articolo 1, comma 1 (<i>Risultati differenziali del bilancio dello Stato</i>).....	- 25 -
Articolo 1, commi 2 e 3 (<i>Gestioni previdenziali</i>)	- 25 -
Articolo 1, commi da 4 a 6 (<i>Riduzioni accise e IVA</i>)	- 28 -
Articolo 1, comma 7 (<i>Proroga di contratti di lavoro di personale pubblico</i>)..	- 30 -
Articolo 1, comma 8, lett. a), comma 12, lett. a), b) e d), comma 13 (<i>Esenzione IMU/TASI per l'abitazione principale</i>).....	- 30 -
Articolo 1, comma 8, lettere b) e c), e comma 11 (<i>IMU terreni agricoli</i>).....	- 34 -
Articolo 1, commi 8, lett. d), 9, 12, lettere c) ed e), 22, 23 e 24 (<i>Altre disposizioni IMU e TASI</i>).....	- 37 -
Articolo 1, comma 10 (<i>Immobili nelle province di Trento e Bolzano</i>).....	- 38 -
Articolo 1, comma 14 (<i>Esenzione IVIE per l'abitazione principale</i>)	- 39 -
Articolo 1, commi da 15 a 17 (<i>Fondo di solidarietà comunale e rapporti finanziari con i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta</i>)..	- 40 -
Articolo 1, commi da 18 a 21 (<i>IMU sui macchinari imbullonati</i>)	- 45 -
Articolo 1, commi da 25 a 27 (<i>Esenzione borse di studio</i>).....	- 47 -
Articolo 1, commi 28 e 29 (<i>Riduzione IMU TASI per immobili locati a canone concordato</i>).....	- 49 -

Articolo 1, comma 30 (<i>Imposta di registro agevolata</i>)	- 50 -
Articolo 1, comma 31 (<i>Ricomposizione fondiaria</i>)	- 51 -
Articolo 1, comma 32 (<i>Modificazioni in materia di contratti di locazione residenziale</i>).....	- 52 -
Articolo 1, commi da 33 a 37 (<i>Riduzione IRES</i>).....	- 52 -
Articolo 1, commi da 38 a 40 (<i>Esenzione IRAP in agricoltura e pesca</i>).....	- 56 -
Articolo 1, commi da 41 a 43 (<i>Detrazioni ristrutturazione, e acquisto mobili</i>)-	58 -
Articolo 1, commi 44 e 45 (<i>Disposizioni in materia di edilizia popolare</i>).....	- 65 -
Articolo 1, commi 46-52 (<i>Ammortamenti</i>)	- 66 -
Articolo 1, commi 53-55 (<i>Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni</i>).....	- 71 -
Articolo 1, commi 56-62 (<i>Assegnazione agevolata di beni ai soci</i>).....	- 74 -
Articolo 1, comma 63 (<i>Volontari Vigili del fuoco</i>).....	- 82 -
Articolo 1, commi 64 e 65 (<i>Aumento deduzione IRAP</i>)	- 83 -
Articolo 1, commi 66 e 67 (<i>Regime IVA in caso di procedure concorsuali</i>) ...	- 85 -
Articolo 1, comma 68 (<i>Regime sanzionatorio</i>).....	- 87 -
Articolo 1, commi 69 e 70 (<i>Fondo garanzia e assicurazione del notariato</i>) ..	- 88 -
Articolo 1, commi 71-79 (<i>Riduzione canone RAI</i>)	- 89 -
Articolo 1, commi 80-82 (<i>Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione</i>).....	- 91 -
Articolo 1, commi 83-86 (<i>Proroga esonero contributivo</i>)	- 93 -
Articolo 1, commi 87-93 (<i>Detassazione premi di produttività</i>)	- 96 -
Articolo 1, comma 94 (<i>Welfare aziendale</i>).....	- 99 -

Articolo 1, comma 95 (<i>Fondo sgravi contributivi</i>).....	- 100 -
Articolo 1, commi da 96 a 98 (<i>Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</i>)	- 102 -
Articolo 1, commi da 99 a 102 (<i>Fondo per le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata</i>)	- 103 -
Articolo 1, commi 103-106 (<i>Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti</i>)	- 105 -
Articolo 1, commi 107 e 108 (<i>Misure per lavoratori autonomi</i>).....	- 106 -
Articolo 1, comma 109 (<i>Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale</i>).....	- 107 -
Articolo 1, commi 110-115 (<i>Merito</i>)	- 109 -
Articolo 1, comma 116 (<i>Ufficio scolastico provinciale di Palermo</i>)	- 113 -
Articolo 1, commi da 117 a 121 e comma 123 (<i>Dotazioni organiche dei dirigenti pubblici</i>).....	- 113 -
Articolo 1, comma 122 (<i>Comandi e distacchi del personale scolastico</i>)	- 116 -
Articolo 1, comma 124 (<i>Contrattazione integrativa degli enti territoriali</i>)... -	117 -
Articolo 1, comma 125 (<i>Turn over nella P.A. - Amministrazioni statali</i>)	- 118 -
Articolo 1, comma 126 (<i>Turn over nelle Amministrazioni/Enti territoriali</i>).. -	120 -
Articolo 1, comma 127 (<i>Compensi dei dipendenti nominati nei CDA di società partecipate</i>).....	- 121 -
Articolo 1, comma 128 (<i>Trattamento accessorio nella P.A.</i>).....	- 122 -
Articolo 1, comma 129 (<i>Finanziamento Parchi nazionali</i>).....	- 124 -

Articolo 1, comma 130 (<i>Riduzione spese uffici di diretta collaborazione dei Ministri</i>)	- 124 -
Articolo 1, comma 131 (<i>Concorso diplomatico</i>)	- 125 -
Articolo 1, comma 132 (<i>Assunzioni di magistrati</i>).....	- 127 -
Articolo 1, commi 133-138 (<i>Università e ricerca</i>).....	- 128 -
Articolo 1, comma 139 (<i>Fondo integrativo per concessione borse di studio</i>)-	134 -
Articolo 1, comma 140 (<i>Scuole paritarie</i>).....	- 135 -
Articolo 1, comma 141 (<i>Fondo per l'acquisto di libri di testo</i>)	- 136 -
Articolo 1, comma 142 (<i>Regime speciale per i lavoratori rimpatriati</i>)	- 136 -
Articolo 1, comma 143 (<i>Disposizioni in merito al sostegno delle attività di ricerca</i>).....	- 137 -
Articolo 1, comma 144 (<i>Fondo di finanziamento ordinario delle università</i>)-	138 -
Articolo 1, commi 145-154 (<i>Salvaguardia dall'incremento dei requisiti pensionistici</i>).....	- 139 -
Articolo 1, comma 155 (<i>Opzione donna</i>)	- 151 -
Articolo 1, comma 156 (<i>Misure di sostegno alla genitorialità</i>).....	- 154 -
Articolo 1, comma 157 (<i>Invecchiamento attivo</i>)	- 156 -
Articolo 1, comma 158 (<i>Indicizzazione delle pensioni</i>)	- 160 -
Articolo 1, comma 159 (<i>Fondo salvaguardati e Fondo lavori usuranti</i>).....	- 162 -
Articolo 1, commi 160 e 161 (<i>Rimodulazione detrazione IRPEF pensionati</i>)-	163 -
Articolo 1, commi 162 e 163 (<i>Prestazioni economiche accessorie ai beneficiari di cure termali</i>)	- 166 -
Articolo 1, commi 164-166 (<i>Ammortizzatori sociali in deroga</i>)	- 167 -

Articolo 1, commi 167-171 (<i>Copertura assicurativa volontariato</i>).....	- 170 -
Articolo 1, commi 172 e 173 (<i>Agevolazioni fiscali nel settore della cultura</i>)-	171 -
Articolo 1, commi 174-177 (<i>Disposizioni in materia di cultura</i>).....	- 174 -
Articolo 1, commi 178-180 (<i>Credito d'imposta cinema</i>)	- 176 -
Articolo 1, comma 181 (<i>Piano strategico "Grandi progetti beni culturali"</i>)-	178 -
Articolo 1, comma 182 (<i>Ricostruzione di edifici di culto in Abruzzo</i>)	- 179 -
Articolo 1, comma 183 (<i>Gran Premio d'Italia di Formula 1</i>)	- 179 -
Articolo 1, comma 184-186 (<i>Nuova sede della Scuola europea di Parma</i>)...-	180 -
Articolo 1, commi 187-192 (<i>Interventi per il turismo e gli istituti culturali</i>).	- 181 -
Articolo 1, comma 193 (<i>Semplificazioni procedurali nei siti di importanza comunitaria</i>).....	- 184 -
Articolo 1, comma 194 (<i>IVA strutture ricettive unità da diporto ormeggiate - Marina resort</i>).....	- 184 -
Articolo 1, comma 195 (<i>Istituti superiori di studi musicali</i>)	- 185 -
Articolo 1, commi 196 e 197 (<i>Italia nel mondo</i>)	- 186 -
Articolo 1 commi da 198 a 206 (<i>Società benefit</i>)	- 188 -
Articolo 1, comma 207 (<i>Italiani nel mondo</i>)	- 189 -
Articolo 1, commi 208-212 (<i>Lotta alla povertà e all'esclusione sociale</i>).....	- 190 -
Articolo 1, commi 213-216 (<i>Credito d'imposta per finanziamenti contro la povertà</i>).....	- 192 -
Articolo 1, comma 217 (<i>Cessione di beni ad enti no profit</i>)	- 193 -
Articolo 1, commi 218-222 (<i>Sostegno per le non autosufficienze</i>)	- 193 -
Articolo 1, comma 223 (<i>Sperimentazione clinica pazienti affetti da SLA</i>)	- 195 -

Articolo 1, commi 224-226 (<i>Misure in materia di adozioni internazionali</i>)..	- 195 -
Articolo 1, comma 227 (<i>Contributo all'Unione italiana ciechi</i>).....	- 196 -
Articolo 1, commi 228 e 229 (<i>Disposizioni per i non vedenti</i>).....	- 197 -
Articolo 1, commi 230-238 (<i>Esigenze di ricostruzione connesse agli stati di emergenza</i>).....	- 197 -
Articolo 1, commi da 239 a 242 (<i>Personale degli Uffici speciali per la ricostruzione</i>).....	- 201 -
Articolo 1, commi 243-245 (<i>Sisma del 20 e 29 maggio del 2012</i>).....	- 203 -
Articolo 1, commi da 246 a 249 (<i>Rinnovi contrattuali</i>)	- 205 -
Articolo 1, comma 250 (<i>Parco Nazionale dello Stelvio</i>).....	- 207 -
Articolo 1, commi 251 e 252 (<i>Operazione strade sicure</i>)	- 208 -
Articolo 1, comma 253 (<i>Fondo interventi terra dei fuochi</i>).....	- 212 -
Articolo 27, comma 254 (<i>Federazioni sportive nazionali</i>).....	- 213 -
Articolo 1, comma 255 (<i>Fondo Arbitrati Internazionali</i>).....	- 214 -
Articolo 1, comma 256 (<i>70° anniversario Repubblica italiana</i>).....	- 214 -
Articolo 1, comma 257 (<i>Interventi in favore di istituzioni culturali</i>)	- 215 -
Articolo 1, comma 258 (<i>Prosecuzione dell'attività di Saremar SpA</i>)	- 216 -
Articolo 1, comma 259 (<i>Proroga Commissario liquidatore giochi olimpici Torino 2006</i>).....	- 217 -
Articolo 1, comma 260 (<i>Fondo produzione bieticolo-saccarifera</i>).....	- 218 -
Articolo 1, comma 261 (<i>Raggruppamento subacquei e incursori della Marina Militare</i>).....	- 219 -

Articolo 1, commi da 262 a 267 e commi da 269 a 278 (<i>Acquisizione centralizzata dei beni e dei servizi</i>)	- 220 -
Articolo 1, comma 268 (<i>Canoni di locazione di caserme</i>)	- 226 -
Articolo 1, commi da 279 a 286 (<i>Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività</i>)	- 227 -
Articolo 1, commi 289-306 (<i>Piani di rientro degli enti del SSN</i>).....	- 228 -
Articolo 1, commi 307-311 (<i>Acquisizione di beni e servizi enti del SSN</i>).....	- 230 -
Articolo 1, commi 312-324 (<i>Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria</i>).....	- 231 -
Articolo 1, comma 325 (<i>Livello di finanziamento del SSN</i>)	- 235 -
Articolo 1, commi 326 e 327 (<i>Misure in materia di farmaci innovativi</i>)	- 238 -
Articolo 1, commi 328-330 (<i>Revisione dell'uso dei medicinali</i>).....	- 239 -
Articolo 1, commi 331 e 332 (<i>Fondo nazionale genomi Italia</i>)	- 239 -
Articolo 1, comma 333 (<i>Riduzione dotazioni di bilancio dei Ministeri</i>)	- 240 -
Articolo 1, comma 334 (<i>Riduzione stanziamenti Presidenza del Consiglio</i>) ..	- 242 -
Articolo 1, comma 335 (<i>Riduzione stanziamenti Ministero dell'economia</i>) ..	- 242 -
Articolo 1, comma 336 (<i>Otto per mille IRPEF</i>)	- 243 -
Articolo 1, comma 337 (<i>Carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine</i>) ..	- 244 -
Articolo 1, comma 338 (<i>Rimborso oneri usura strade</i>).....	- 244 -
Articolo 1, comma 339 (<i>Spese enti locali accoglienza profughi in Sicilia</i>) ...	- 245 -
Articolo 1, comma 340 (<i>Fondo per la riduzione pressione fiscale</i>).....	- 245 -
Articolo 1, comma 341 (<i>Due per mille IRPEF ai partiti politici</i>)	- 247 -
Articolo 1, commi 342 e 343 (<i>Zone franche urbane</i>)	- 247 -

Articolo 1, comma 344 (<i>Riduzione finanziamento istituti di patronato</i>).....	- 248 -
Articolo 1, comma 345 (<i>Spese funzionamento enti previdenziali</i>)	- 250 -
Articolo 1, commi da 346 e 349 (<i>Giudici di pace</i>)	- 251 -
Articolo 1, comma 350 (<i>Mutui della Cassa depositi e prestiti</i>).....	- 254 -
Articolo 1, comma 351 (<i>Commissario del Palazzo di giustizia di Palermo</i>) .	- 255 -
Articolo 1, comma 352 (<i>Proroga spese funzionamento uffici giudiziari</i>)	- 256 -
Articolo 1, comma 353 (<i>Riduzione contributi ad enti del MAECI</i>).....	- 257 -
Articolo 1, commi 354 e 355 (<i>Incremento di tariffe consolari</i>)	- 258 -
Articolo 1, comma 356 (<i>Dismissioni immobiliari Ministero affari esteri</i>).....	- 261 -
Articolo 1, comma 357 (<i>Supplenti scuole estere</i>).....	- 261 -
Articolo 1, comma 358 (<i>Fondo supplenze brevi</i>)	- 263 -
Articolo 1, comma 359 (<i>Acquisizione all'erario di risorse ex IRRE</i>)	- 264 -
Articolo 1, commi 360-362 (<i>Edilizia universitaria</i>).....	- 265 -
Articolo 1, comma 363 (<i>Contratto di servizio Caremar</i>)	- 266 -
Articolo 1, comma 364 (<i>Sistemi informativi Ministero delle infrastrutture</i>) .	- 267 -
Articolo 1, comma 365 (<i>Trasporto pubblico locale</i>).....	- 268 -
Articolo 1, comma 366 (<i>Riduzione contributi alle imprese armatoriali</i>).....	- 269 -
Articolo 1, comma 367 (<i>Dismissione immobili della difesa</i>)	- 270 -
Articolo 1, comma 368 (<i>Aliquota IVA prodotti editoriali</i>).....	- 271 -
Articolo 1, comma 369 (<i>Fondo interventi strutturali di politica economica</i>)	- 272 -
Articolo 1, comma 370 (<i>Fondo per esigenze indifferibili</i>)	- 274 -
Articolo 1, commi 371 e 372 (<i>Ciclovie</i>)	- 275 -
Articolo 1, comma 373 (<i>Scuola nazionale dell'amministrazione</i>)	- 277 -

Articolo 1, comma 374 (<i>Riversamento di risorse all'entrata del Ministero dell'interno</i>)	- 278 -
Articolo 1, commi da 375 a 380 (<i>Riordino di società pubbliche nel settore agroalimentare</i>)	- 279 -
Articolo 1, comma 381 (<i>FORMEZ PA</i>)	- 283 -
Articolo 1, comma 382 (<i>Cassa per i servizi energetici e ambientali</i>)	- 284 -
Articolo 1, commi da 383 a 387 (<i>Spese delle società pubbliche partecipate</i>)	- 286 -
Articolo 1, commi da 388 a 390 (<i>Concorso alla finanza pubblica di Regioni e Province autonome</i>)	- 287 -
Articolo 1, commi 391 e 392 (<i>Riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario</i>)	- 289 -
Articolo 1, commi da 393 a 402 (<i>Contabilizzazione di anticipazioni di liquidità erogate alle regioni</i>)	- 290 -
Articolo 1, commi 403 - 406 (<i>Misure in materia di spesa farmaceutica</i>)	- 291 -
Articolo 1, commi 407 -412 e 415 -429 (<i>Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali</i>)	- 295 -
Articolo 1, commi 413-414 (<i>Investimenti INAIL per le scuole innovative</i>) ...	- 301 -
Articolo 1, commi da 430 a 434 (<i>Passaggio alla tesoreria unica delle autorità indipendenti</i>)	- 303 -
Articolo 1, commi 435-437 (<i>Università ed enti di ricerca</i>)	- 306 -
Articolo 1, comma 438 (<i>Museo nazionale della Shoah</i>)	- 308 -
Articolo 1, comma 439 (<i>Contributo per province e città metropolitane</i>)	- 308 -
Articolo 1, comma 440 (<i>Personale soprannumerario enti di area vasta</i>)	- 309 -

Articolo 1, commi 441, 442 e 443 (<i>Riordino funzioni trasferite dagli enti di area vasta</i>).....	- 310 -
Articolo 1, comma da 444 a 448 (<i>Inquadramento del personale degli enti di area vasta</i>).....	- 311 -
Articolo 1, commi da 449 a 451 (<i>Ragionevole durata del processo</i>).....	- 312 -
Articolo 1, comma 452 (<i>Contenzioso in materia di recupero accise</i>).....	- 317 -
Articolo 1, commi da 453 a 464 (<i>Interventi cofinanziati UE</i>).....	- 318 -
Articolo 1, commi 465 - 468 (<i>Interventi UE - programmazione 2007-2013</i>)	- 323 -
Articolo 1, commi 469 e 470 (<i>Fondo recepimento normativa europea</i>).....	- 325 -
Articolo 1, comma 471 (<i>Sentenze della Corte di Giustizia UE</i>).....	- 326 -
Articolo 1, comma 472 (<i>Risorse proprie bilancio UE</i>).....	- 326 -
Articolo 1, comma 474 (<i>Accesso di liberi professionisti ai Fondi strutturali europei</i>).....	- 327 -
Articolo 1, commi da 475 a 482 (<i>Investimenti europei</i>).....	- 328 -
Articolo 1, commi 483-488 (<i>Fondo di garanzia presso TERNA</i>).....	- 331 -
Articolo 1, commi da 489 a 491 (<i>Investimenti ambientali e amministrazioni straordinarie</i>).....	- 332 -
Articolo 1, commi 492-496 (<i>Fondo progetti di innovazione tecnologica</i>)....	- 334 -
Articolo 1, commi da 497 a 499 (<i>Garanzie pubbliche e fondi di garanzia</i>)...	- 337 -
Articolo 1, commi 500 e 501 (<i>Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni</i>).....	- 339 -
Articolo 1, commi 502-510 (<i>Rivalutazione dei beni d'impresa</i>).....	- 341 -
Articolo 1, commi 511-514 (<i>Circolazione del contante</i>).....	- 345 -

Articolo 1, commi da 515 a 520 (<i>Modifiche alla disciplina fiscale del settore agricolo</i>).....	- 346 -
Articolo 1, commi da 521 a 523 (<i>Norme di copertura finanziaria</i>)	- 350 -
Articolo 1, commi da 524 a 535 (<i>Disposizioni in materia di giochi</i>)	- 352 -
Articolo 1, commi da 536 a 542 (<i>Semplificazione per la dichiarazione precompilata</i>).....	- 358 -
Articolo 1, commi 543 e 544 (<i>Voluntary disclosure</i>)	- 359 -
Articolo 1, commi da 545 a 547 (<i>IVA cooperative sociali</i>)	- 361 -
Articolo 1, comma 548 (<i>Contrasto all'evasione settore autoveicoli</i>)	- 363 -
Articolo 1, comma 549 (<i>Clausola salvaguardia regioni a statuto speciale</i>)..	- 363 -

PREMESSA

Il disegno di legge in esame (A.C. 3444 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016”) è stato esaminato dal Senato e trasmesso alla Camera in data 21.11.2015.

Ai fini della predisposizione del presente dossier è stata utilizzata la seguente documentazione:

- relazione tecnica riferita al testo iniziale (v. A.S. 2111);
- relazione tecnica riferita al maxiemendamento sul quale è stata posta la questione di fiducia.
Si tratta dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge, che incorpora le modifiche approvate dalla Commissione Bilancio in sede referente¹;
- prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato n. 3) riferito al testo iniziale (v. S. 2111), come rettificato a seguito di alcune correzioni emerse nel corso dell'esame presso il Senato ed evidenziate nella documentazione tecnica a corredo del maxiemendamento;
- prospetto riepilogativo allegato all'emendamento 1.9000 (testo corretto).
Tale prospetto riporta gli effetti delle singole modifiche introdotte dal Senato. Non risulta invece pervenuto, al momento della predisposizione del presente dossier, il prospetto riepilogativo che espone gli effetti finanziari del testo iniziale integrati con quelli derivanti dalle modifiche approvate dal Senato;
- documentazione tecnica trasmessa dal Governo alla Commissione Bilancio del Senato in risposta ai rilievi formulati nel corso dell'esame e relazioni annesse ad emendamenti governativi esaminati presso il Senato.

Il dossier si compone delle seguenti parti:

- una sezione introduttiva dà conto degli effetti delle misure approvate in prima lettura dal Senato della Repubblica in termini di variazione dei saldi e di copertura degli oneri correnti - offrendo un'analisi del conto risorse e impieghi e dello schema di copertura (ex art. 11, comma 6, legge n. 196 del 2009) - nonché del parere formulato dalla Commissione europea al documento programmatico di bilancio 2016 dell'Italia;
- sono quindi riportate le schede contenenti la verifica delle quantificazioni, riferite alle singole disposizioni del disegno di legge di stabilità, nel testo trasmesso dal Senato.

¹ L'emendamento è stato approvato dal Senato nella seduta antimeridiana del 20 novembre 2015.

EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Nel corso dell'esame parlamentare, il Governo ha comunicato un nuovo prospetto riepilogativo degli effetti del testo iniziale provvedimento, con annesso un nuovo quadro di copertura degli oneri correnti, per tenere conto di alcuni errori materiali. I valori, riportati nella successiva Tabella 1, in corrispondenza della colonna riferita al "testo iniziale", recepiscono tali correzioni.

Nelle tabelle che seguono sono indicati gli effetti del disegno di legge di stabilità 2016 sui tre diversi saldi di finanza pubblica, con separata evidenziazione delle modifiche derivanti dalle proposte emendative approvate dal Senato.

L'esposizione dei dati è effettuata sia sulla base della distinzione tra entrate e spese (maggiori e minori - cfr. Tabella 1) sia con riferimento al rapporto tra risorse (maggiori entrate e minori spese) ed impieghi (minori entrate e maggiori spese) (cfr. Tabella 2).

Dal momento che gli emendamenti approvati in prima lettura non modificano la sezione del prospetto recante gli effetti finanziari relativi alle misure conseguenti all'eventuale riconoscimento in sede europea della cosiddetta "clausola migranti", tutte le considerazioni di seguito formulate si riferiscono allo scenario "senza clausola migranti". Per un maggior approfondimento degli effetti dell'inclusione della clausola, si veda in particolare il dossier dei Servizi Bilancio di Camera e Senato ("Conto risorse impieghi e Prospetto di copertura"²).

Le modifiche al disegno di legge di Stabilità conseguenti alle proposte emendative approvate dalla Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato hanno migliorato, seppure in misura minimale, i principali saldi di finanza pubblica.

Più precisamente si può osservare un leggero miglioramento dell'indebitamento netto nei tre anni dell'orizzonte di programmazione, pari a 10,8 milioni di euro nel 2016, 11,6 milioni di euro nel 2017 e a 10 milioni di euro nel 2018. Il saldo netto da finanziare migliora nel primo anno di 3 milioni di euro e resta invariato negli anni successivi. Il fabbisogno mostra invece un lieve miglioramento sia nel 2016 (800 mila euro) sia nel 2017 (1,6 milioni di euro) e si mantiene invariato nel 2018.

La Tabella 1 mostra, secondo la composizione entrate/spese, gli effetti sui saldi delle proposte emendative approvate.

² Cfr. il Dossier n. 11 dei Servizi Bilancio di Camera e Senato di ottobre 2015.

Complessivamente per effetto delle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso il Senato la variazione netta delle spese è sempre compensata dalla variazione netta delle entrate. Come si può osservare, le modifiche parlamentari, pur interessando il lato delle entrate, hanno riguardato in misura più significativa le spese; in particolare in termini di indebitamento netto, la "movimentazione" delle entrate è quantificabile nell'ordine di circa 315 milioni di euro, in ciascun anno del triennio, a fronte di una "movimentazione" delle spese pari a oltre 1,2 miliardi di euro nel 2016 e a circa 650 milioni di euro negli anni 2017-2018.

Passando all'analisi delle modifiche al disegno di legge di stabilità in termini di risorse e impieghi (cfr. Tabella 2), si può osservare che le risorse sono reperite prevalentemente dal lato delle minori spese, con un peso che tuttavia si riduce nel triennio passando da poco meno del 75 per cento del totale nel 2016, a circa i due terzi nel biennio 2017-18. La destinazione prevalente degli impieghi è rappresentata dalle maggiori spese, il cui peso sul totale degli impieghi è pari all'85 per cento nel 2016 a poco più dei due terzi degli impieghi nei due anni successivi.

In termini di macro aggregati l'insieme delle misure approvate in Senato rappresenta il 2,6 per cento del totale degli impieghi e oltre il 5,2 per cento delle risorse individuate dal ddl di stabilità per l'esercizio 2016, tali percentuali scendono nel biennio successivo, attestandosi rispettivamente a circa l'1,5 per cento e al 3,7 per cento con riferimento al 2017, e a circa l'1,5 per cento e al 3,3 per cento con riferimento al 2018.

Tabella 1 - Effetti sui saldi di finanza pubblica - Composizione entrate/spese

(milioni di euro)

SALDO NETTO DA FINANZIARE	2016			2017			2018		
	Iniziale*	Emen.	Totale	Iniziale*	Emen.	Totale	Iniziale*	Emen.	Totale
Maggiori entrate	5.949,6	199,6	6.149,2	7.260,8	166,4	7.427,2	7.476,9	160,0	7.636,9
Minori entrate	20.330,9	45,5	20.376,4	21.607,3	85,1	21.692,4	20.640,8	83,6	20.724,4
Variazione netta entrate	-14.381,3	154,1	-14.227,2	-14.346,5	81,3	-14.265,2	-13.163,9	76,4	-13.087,5
Maggiori spese	14.938,3	734,4	15.672,6	16.439,8	410,9	16.850,6	16.023,6	396,3	16.419,9
Minori spese	9.028,1	583,3	9.611,4	6.027,5	329,6	6.357,1	5.030,5	319,9	5.350,4
Variazione netta spese	5.910,1	151,1	6.061,2	10.412,3	81,3	10.493,6	10.993,1	76,4	11.069,5
Totale manovra netta	-20.291,4	3,0	-20.288,4	-24.758,7	0,0	-24.758,7	-24.157,0	0,0	-24.157,0
FABBISOGNO	2016			2017			2018		
	Iniziale*	Emen.	Totale	Iniziale*	Emen.	Totale	Iniziale*	Emen.	Totale
Maggiori entrate	6.010,4	200,4	6.210,8	4.521,7	168,0	4.689,8	3.223,1	160,0	3.383,1
Minori entrate	23.776,2	115,2	23.891,4	26.905,4	155,0	27.060,4	25.064,6	155,0	25.219,6
Totale entrate	-17.765,8	85,3	-17.680,5	-22.383,7	13,1	-22.370,6	-21.841,5	5,0	-21.836,5
Maggiori spese	4.925,4	661,7	5.587,1	5.409,4	341,0	5.750,4	5.136,4	324,9	5.461,3
Minori spese	8.168,6	577,3	8.745,9	8.608,4	329,6	8.937,9	10.790,2	319,9	11.110,1
Variazione netta spese	-3.243,3	84,4	-3.158,8	-3.198,9	11,4	-3.187,5	-5.653,8	5,0	-5.648,8
Totale manovra netta	-14.522,5	0,8	-14.521,7	-19.184,7	1,6	-19.183,1	-16.187,7	0,0	-16.187,7
INDEBITAMENTO NETTO	2016			2017			2018		
	Iniziale*	Emen.	Totale	Iniziale*	Emen.	Totale	Iniziale*	Emen.	Totale
Maggiori entrate	5.740,4	200,4	5.940,8	4.511,7	168,0	4.679,8	3.213,1	160,0	3.373,1
Minori entrate	23.776,2	115,2	23.891,4	26.905,4	155,0	27.060,4	25.064,6	155,0	25.219,6
Variazione netta entrate	-18.035,8	85,3	-17.950,5	-22.393,7	13,1	-22.380,6	-21.851,5	5,0	-21.846,5
Maggiori spese	4.921,4	651,7	5.573,1	5.405,4	331,0	5.736,4	5.132,4	314,9	5.447,3
Minori spese	8.388,6	577,3	8.965,9	8.618,4	329,6	8.947,9	10.800,2	319,9	11.120,1
Variazione netta spese	-3.467,3	74,4	-3.392,8	-3.212,9	1,4	-3.211,5	-5.667,8	-5,0	-5.672,8
Totale manovra netta	-14.568,5	10,8	-14.557,7	-19.180,7	11,6	-19.169,1	-16.183,7	10,0	-16.173,7

* I valori riportati recepiscono le correzioni comunicate dal Governo nel corso dell'esame parlamentare.

Note: Il segno "-" indica un peggioramento del saldo

Tabella 2 - Effetti sui saldi di finanza pubblica - Composizione impieghi/risorse

(milioni di euro)

SALDO NETTO DA FINANZIARE	2016			2017			2018		
	Iniziale*	Emen.	Totale	Iniziale*	Emen.	Totale	Iniziale*	Emen.	Totale
Minori spese	9.028,1	583,3	9.611,4	6.027,5	329,6	6.357,1	5.030,5	319,9	5.350,4
Maggiori entrate	5.949,6	199,6	6.149,2	7.260,8	166,4	7.427,2	7.476,9	160,0	7.636,9
Totale risorse	14.977,7	782,9	15.760,6	13.288,3	496,0	13.784,3	12.507,4	479,9	12.987,3
Maggiori spese	14.938,3	734,4	15.672,6	16.439,8	410,9	16.850,6	16.023,6	396,3	16.419,9
Minori entrate	20.330,9	45,5	20.376,4	21.607,3	85,1	21.692,4	20.640,8	83,6	20.724,4
Totale impieghi	35.269,2	779,9	36.049,1	38.047,0	496,0	38.543,0	36.664,4	479,9	37.144,3
Totale manovra netta	-20.291,4	3,0	-20.288,4	-24.758,7	0,0	-24.758,7	-24.157,0	0,0	-24.157,0
FABBISOGNO	2016			2017			2018		
	Iniziale*	Emen.	Totale	Iniziale*	Emen.	Totale	Iniziale*	Emen.	Totale
Minori spese	8.168,6	577,3	8.745,9	8.608,4	329,6	8.937,9	10.790,2	319,9	11.110,1
Maggiori entrate	6.010,4	200,4	6.210,8	4.521,7	168,0	4.689,8	3.223,1	160,0	3.383,1
Totale risorse	14.179,0	777,7	14.956,7	13.130,1	497,6	13.627,7	14.013,3	479,9	14.493,2
Maggiori spese	4.925,4	661,7	5.587,1	5.409,4	341,0	5.750,4	5.136,4	324,9	5.461,3
Minori entrate	23.776,2	115,2	23.891,4	26.905,4	155,0	27.060,4	25.064,6	155,0	25.219,6
Totale impieghi	28.701,5	776,9	29.478,4	32.314,8	496,0	32.810,8	30.201,0	479,9	30.680,9
Totale manovra netta	-14.522,5	0,8	-14.521,7	-19.184,7	1,6	-19.183,1	-16.187,7	0,0	-16.187,7
INDEBITAMENTO NETTO	2016			2017			2018		
	Iniziale*	Emen.	Totale	Iniziale*	Emen.	Totale	Iniziale*	Emen.	Totale
Minori spese	8.388,6	577,3	8.965,9	8.618,4	329,6	8.947,9	10.800,2	319,9	11.120,1
Maggiori entrate	5.740,4	200,4	5.940,8	4.511,7	168,0	4.679,8	3.213,1	160,0	3.373,1
Totale risorse	14.129,0	777,7	14.906,7	13.130,1	497,6	13.627,7	14.013,3	479,9	14.493,2
Maggiori spese	4.921,4	651,7	5.573,1	5.405,4	331,0	5.736,4	5.132,4	314,9	5.447,3
Minori entrate	23.776,2	115,2	23.891,4	26.905,4	155,0	27.060,4	25.064,6	155,0	25.219,6
Totale impieghi	28.697,5	766,9	29.464,4	32.310,8	486,0	32.796,8	30.197,0	469,9	30.666,9
Totale manovra netta	-14.568,5	10,8	-14.557,7	-19.180,7	11,6	-19.169,1	-16.183,7	10,0	-16.173,7

* I valori riportati recepiscono le correzioni comunicate dal Governo nel corso dell'esame parlamentare.

Note: Il segno "-" indica un peggioramento del saldo

COPERTURA DEGLI ONERI CORRENTI **(art. 11, comma 6, legge n. 196 del 2009)³**

Come già segnalato il nuovo quadro di copertura degli oneri correnti, presentato nel corso dell'esame presso il Senato e riferito al testo iniziale del provvedimento, ha introdotto modifiche per tenere conto di alcuni errori materiali. Pertanto sono imputabili a tali rettifiche le differenze tra il prospetto di copertura analizzato nel dossier dei Servizi Bilancio di Camera e Senato n. 11 ("Conto risorse impieghi e Prospetto di copertura") e quello qui esaminato (cfr. Tabella 1 – "testo iniziale").

Al fine di fornire una più corretta evidenza degli effetti dovuti alle modifiche introdotte durante l'esame in prima lettura, tali effetti sono qui esaminati per differenza, ponendo a confronto gli importi indicati nel prospetto allegato al testo trasmesso alla Camera (C. 3444) e quelli contenuti nel prospetto riferito al testo iniziale, come rettificato nel corso dell'esame⁴.

Si evidenzia preliminarmente che nel testo all'esame della Camera il totale dei mezzi di copertura, verosimilmente a causa di un refuso, reca per ciascun anno del triennio importi (13.918 mln nel 2016, 13.017 nel 2017 e 14.063 nel 2018) non coerenti con le altre voci del prospetto, in quanto identici a quelli indicati nel testo iniziale (A. S. 2111). Ai fini della presente analisi si tiene conto degli importi corretti (pari, rispettivamente, a 13.980, 12.994 e 14.027 mln)

Dall'analisi del nuovo prospetto di copertura (cfr. Tabella 3) si evidenzia un leggero peggioramento della differenza fra il totale dei mezzi di copertura e il totale degli oneri correnti con riferimento ai tre anni di programmazione: inferiore allo 0,1 in termini percentuali e pari, in termini assoluti, a circa 3 milioni di euro nel 2016, 7 milioni di euro nel 2017, 13 milioni di euro nel 2018.

L'entità finanziaria delle misure approvate dal Senato, infatti, non è tale da alterare quanto evidenziato con riferimento al testo iniziale presentato dal Governo. I mezzi di copertura forniti dalle risorse individuate dallo stesso disegno di legge di stabilità continuano a non compensare gli oneri di natura corrente per ciascuno degli anni di riferimento, con un andamento che denota un picco in relazione al secondo anno del triennio: la differenza fra il totale dei mezzi di copertura e l'insieme degli oneri correnti è infatti pari a -17.776 milioni di euro per l'anno 2016 (-17.773 nel prospetto originario), -21.107 milioni per l'anno 2017 (-21.100 nel prospetto originario) e -17.711 milioni per il 2018 (-17.698 nel prospetto originario).

Più in dettaglio, con riferimento al 2016, le misure approvate dal Senato determinano maggiori spese per circa 162 milioni di euro e una riduzione delle minori

³ "In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di previsione a legislazione vigente rispetto all'assessamento relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati per la copertura finanziaria delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico." comma 6, dell'articolo 11 "Manovra di finanza pubblica" del L. 31/12/2009, n. 196. Legge di contabilità e finanza pubblica. GU 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

⁴ Tali rettifiche sono state evidenziate nella documentazione trasmessa a corredo del maxi emendamento presentato al Senato.

entrate per circa 51 milioni di euro (dunque una riduzione delle entrate inferiore a quanto previsto nel testo iniziale), a fronte di maggiori entrate per circa 103 milioni di euro e di maggiori risparmi correnti per 4 milioni di euro. Per quanto riguarda il 2017 le maggiori spese crescono di circa 69 milioni di euro, mentre le minori entrate si riducono di circa 11 milioni di euro. Sul fronte dei mezzi di copertura si registrano maggiori entrate per circa 70 milioni di euro e minori tagli alle spese correnti per circa 21 milioni di euro. Infine per il 2018 gli effetti delle misure approvate sono tali da far registrare dal lato degli oneri maggiori spese correnti per circa 62 milioni di euro ed entrate in contrazione per circa 13 milioni di euro. Per quanto attiene ai mezzi di copertura, si registrano maggiori entrate per circa 64 milioni di euro e minori tagli alle spese correnti per circa 28 milioni di euro.

L'effetto netto delle variazioni relative alle tabelle A, C e D è sostanzialmente trascurabile.

Complessivamente si osserva che le misure approvate dal Senato, seppure per importi non particolarmente rilevanti in relazione all'insieme delle misure contenute nel disegno di legge di stabilità, hanno l'effetto di determinare, dal lato delle uscite, un incremento delle nuove o maggiori spese e una riduzione delle minori spese. Dal lato delle entrate si registra un incremento delle maggiori entrate e una contrazione delle minori entrate rispetto a quanto previsto nel testo iniziale del disegno di legge di stabilità.

Tabella 3 – Copertura degli oneri di natura corrente previsti dalla Legge di stabilità (articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)⁵

(milioni di euro)

	2016			2017			2018		
	Iniziale	A.C. 3444	diff	Iniziale	A.C. 3444	diff	Iniziale	A.C. 3444	diff
1) ONERI DI NATURA CORRENTE									
Nuove o maggiori spese correnti									
Articolato:	11.257	11.419	162	12.332	12.401	69	10.922	10.984	62
Minori entrate									
Articolato:	20.331	20.280	-51	21.607	21.596	-11	20.641	20.628	-13
Tabella A	54	50	-4	107	104	-3	127	124	-3
Tabella C	6	7	1	0	1	1	1	1	0
Totale oneri da coprire	31.648	31.756	108	34.046	34.102	56	31.691	31.738	47
2) MEZZI DI COPERTURA									
Nuove o maggiori entrate									
Articolato:	5.730	5.833	103	7.251	7.321	70	7.467	7.531	64
Riduzione spese correnti									
Articolato:	7.902	7.906	4	5.466	5.445	-21	6.248	6.220	-28
Tabella D	243	241	-2	230	228	-2	278	276	-2
Totale mezzi di copertura	13.875	13.980	105	12.947	12.994	47	13.993	14.027	34
DIFFERENZA	-17.773	-17.776	-3	-21.100	-21.107	-7	-17.698	-17.711	-13

Fonte: elaborazioni su testo iniziale (A.S. 2111) e testo approvato dal Senato (A.C. 3444).

⁵ Si segnala che gli importi indicati in tabella, riferiti al testo iniziale, sono stati corretti per tener conto delle rettifiche contenute nel prospetto trasmesso unitamente al maxi emendamento.

IL PARERE DELLA COMMISSIONE SUL DPB 2016

Il 16 novembre 2015 la Commissione europea ha pubblicato i pareri, ex art. 7 del regolamento (UE) n. 473 del 2013, sui documenti programmatici di bilancio (DPB) che gli Stati membri della zona euro hanno presentato entro il 15 ottobre, ai sensi dell'art. 6 del regolamento citato.

Con particolare riferimento all'Italia⁶ la Commissione europea ha innanzitutto ricordato che il nostro Paese è soggetto al braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita e dovrebbe, pertanto, conseguire un aggiustamento fiscale pari ad almeno lo 0,25 per cento del PIL nel 2015 a livello di deficit strutturale e dello 0,1 per cento nel 2016, tenuto conto della deviazione consentita per l'implementazione di importanti riforme strutturali.

Il giudizio complessivo della Commissione è che l'Italia rischia di non rispettare le disposizioni del patto di stabilità e crescita. In particolare, secondo le previsioni del pubblicate lo scorso 5 novembre, la Commissione prevede un rischio di deviazione significativa dal percorso di aggiustamento richiesto nel 2016 verso l'OMT. La Commissione quindi si riserva di continuare a monitorare il rispetto degli obblighi previsti dal PSC, anche e soprattutto in sede di valutazione del prossimo Programma di stabilità.

Conseguentemente, sarà solo in quella sede e nel contesto della "valutazione globale" di un'eventuale deviazione dal percorso di aggiustamento verso l'OMT che la Commissione considererà le valutazioni esposte dal Governo in merito all'eventuale ammissibilità del nostro Paese a poter beneficiare dei margini di flessibilità nell'ambito del PSC, valutando nello specifico se l'eventuale deviazione è stata impiegata per aumentare il volume di investimenti, esistono piani credibili nel solco di un percorso di aggiustamento verso l'OMT, e se il programma di riforme strutturali, alla luce delle raccomandazioni del Consiglio, ha fatto registrare progressi apprezzabili.

Di seguito si analizza in maniera più dettagliata il parere della Commissione.

Per quanto riguarda la cornice previsiva, la Commissione ritiene che le previsioni macroeconomiche del DPB relative al biennio 2016-17 e certificate dall'Ufficio parlamentare del Bilancio siano attendibili. In particolare, la Commissione prevede un tasso di crescita del PIL reale nel 2015 pari allo 0,9%, identico a quello previsto dal Governo e un tasso di crescita dell'1,5% per il 2016, di poco inferiore all'1,6% stimato dal Governo. Viene segnalato a riguardo che, come osservato dall'UPB, mentre le previsioni di crescita per il 2015 si collocano "nell'intervallo accettabile allo stato delle informazioni attualmente disponibili", per il 2016 le stime, collocandosi in prossimità del limite superiore della forcella di previsione, sono esposte a rischi di revisione al ribasso.

Con riferimento all'indebitamento netto, la Commissione prevede nel 2016 un disavanzo nominale pari al 2,3% del PIL, più elevato di 0,1 punti di Pil rispetto alle valutazioni del Governo. La Commissione chiarisce che valori per il 2016 di disavanzo nominale e strutturale più elevati rispetto a quelli previsti dal Governo sono il risultato di una valutazione più prudente dell'andamento delle entrate e di alcune misure

⁶ Parere della Commissione sul Documento Programmatico di Bilancio dell'Italia, Bruxelles, 16.11.2015, C(2015) 8105 final

prospettate nel DPB (leggasi in particolare le maggiori entrate derivanti dai giochi), compensata solo in parte dalla minore spesa per interessi.

Sempre secondo le proiezioni, per il 2015 si prevede un aggiustamento strutturale dello 0,1%, a fronte di un peggioramento dello 0,5% per il 2016. A riguardo si osservano degli scostamenti tra quanto indicato nel DPB e le valutazioni della Commissione che vengono motivate sulla scorta di una differente valutazione delle *una tantum*; in particolare il Governo esclude le spese aggiuntive connesse all'afflusso di migranti rispetto alla media del periodo 2011-2013.

Per quanto riguarda il rapporto debito/Pil, nel 2015 le stime del Governo e della Commissione coincidono (picco al 132,8%), nel 2016 la riduzione stimata in sede europea è più contenuta a causa di un avanzo primario inferiore, un effetto *snow-ball* marginalmente superiore e una valutazione più prudente dei proventi delle privatizzazioni in programma. Il rispetto della regola del debito è messo in forse dalla Commissione che nel suo parere osserva quanto segue. In primo luogo l'aggiustamento lineare strutturale minimo necessario nel 2015 sarebbe del 2% del Pil (anziché l'1,3% indicato nel DPB), ben al di sopra dello 0,1% del PIL raccomandato dal Consiglio e dello sforzo strutturale dello 0,2% previsto dall'Italia. In secondo luogo, la circostanza per la quale, secondo il DPB, nel 2016 verrebbe rispettata la regola del debito (*forward-looking*) non trova conferma nelle previsioni della Commissione.

Il Documento programmatico di bilancio, sulla base di quanto prospettato nella Nota di aggiornamento del DEF, formula la richiesta di utilizzare pienamente i margini di flessibilità in materia di riforme strutturali con riferimento al 2016 (ulteriore 0,1 punti percentuali di PIL in aggiunta agli 0,4 punti accordati nella valutazione dell'ultimo Programma di stabilità) e di chiedere l'applicazione della clausola per gli investimenti per 0,3 punti percentuali di PIL, per un margine di flessibilità complessivo pari a 0,8 punti percentuali di PIL.

Al riguardo la Commissione precisa che <<la concessione in questa fase degli ulteriori margini di flessibilità richiesti esulerebbe dal ciclo ordinario del semestre europeo e costituirebbe uno scostamento dal processo previsto nella comunicazione sulla flessibilità nell'ambito del patto di stabilità e crescita>>. Viene osservato ad ogni modo che i criteri di ammissibilità alla clausola sugli investimenti sono soddisfatti e che la valutazione di ulteriori margini di flessibilità connessi con la clausola delle riforme saranno valutati in occasione della presentazione dei prossimi PSC e PNR.

Per quanto riguarda la cd. "clausola migranti", si ricorda che il DPB formula richiesta di un ulteriore margine di manovra pari a 0,2 punti percentuali di PIL per far fronte ai costi relativi all'accoglienza degli immigrati. A riguardo la Commissione rileva che, sebbene tale fenomeno sia configurabile come un evento eccezionale non soggetto al controllo del governo ai sensi dell'art. 5, para. 1, e dell'art. 6, para. 3, del regolamento (CE) n. 1466/97, ad oggi non sono previsti costi aggiuntivi per il 2016 rispetto al 2015. La valutazione dell'impatto sul bilancio sarà pertanto effettuata basandosi sui dati di osservazione trasmessi dalle autorità italiane.

In ultima analisi la Commissione osserva che per il 2016 esiste il rischio di una deviazione significativa dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo a medio termine e che tale valutazione non cambierebbe se si escludesse l'impatto finanziario dell'emergenza migranti.

Per quanto concerne il percorso di riforme strutturali avviato dal Governo e i progressi realizzati nell'implementazione delle Raccomandazioni formulate nell'ambito del Semestre, la Commissione ritiene che l'Italia abbia realizzato alcuni progressi ed invita le autorità italiane a proseguire nel processo avviato. Più in particolare, il paragrafo 16 del parere evidenzia come siano stati compiuti alcuni passi per ridurre il cuneo fiscale e per riformare il sistema di tassazione nel suo insieme; tuttavia, la relativa legge delega è stata implementata parzialmente (sono in attesa di attuazione le raccomandazioni in materia di riforma dei valori catastali, del sistema delle agevolazioni fiscali e di razionalizzazione della tassazione ambientale). Inoltre viene osservato che <<le recenti decisioni sulla tassazione degli immobili>> previste dal disegno di legge di stabilità <<non appaiono in linea con l'obiettivo di raggiungere una distribuzione delle tasse più efficiente e meno gravante sui fattori produttivi>>. Infine, la *spending review* dovrebbe essere integrata nel processo di bilancio, a tutti i livelli di governo.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La norma rinvia all'allegato 1 per l'indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2016, 2017 e 2018.

In particolare, il livello massimo del SNF, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 4,15 mld di euro per il 2016, 5,15 mld per il 2017 e 3,15 mld per il 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, è stabilito in 32 mld per il 2016, 20 mld per il 2017 e 11 mld per il 2018.

Nell'allegato 1 viene altresì evidenziato che, ove fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità relativi alle spese correlate all'emergenza immigrazione, il valore del saldo netto da finanziare programmatico è rideterminato in meno 35,4 miliardi di euro nel 2016.

Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato in 275 mld per il 2016, 295 mld per il 2017 e 260 mld per il 2018 e si intende al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La **relazione tecnica** non considera la norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato appaiono coerenti con i valori indicati nella risoluzione parlamentare relativa alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza nonché con gli effetti del provvedimento in esame, come indicati negli allegati tecnici (allegati 3 e 4) al disegno di legge di stabilità.

In particolare, dalla Nota di variazione risulta che il saldo netto da finanziare, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, risulta pari a 31,725 miliardi di euro per il 2016 (in miglioramento di 3 milioni di euro rispetto al testo presentato dal Governo alle Camere), 19,403 miliardi di euro per il 2017 e 10,499 miliardi di euro per il 2018 (valori identici a quelli del testo iniziale).

Nel caso di riconoscimento della c.d. clausola migranti, per il solo anno 2016 si determinerebbe un ulteriore peggioramento per minori entrate tributarie di 2.612,5 milioni, con conseguente aumento del saldo netto da finanziare a circa 34,4 miliardi.

Articolo 1, commi 2 e 3 (Gestioni previdenziali)

Le norme indicano, mediante rinvio all'allegato n. 2 annesso al provvedimento in esame, l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS e relativi alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS).

Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, già iscritti al soppresso ENPALS (comma 2).

Tali importi, e quelli dovuti dallo Stato e non ripartiti tra le gestioni con conferenza dei servizi, sono riportati nella seguente tabella:

<i>(milioni di euro)</i>			
	2016	2017	2018
Adeguamento trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; alle gestioni dei lavoratori autonomi; alla gestione speciale minatori; alla gestione ex-ENPALS (art. 37, co. 3, lett. e) della L. 88/1989)	207,28	207,28	207,28
Adeguamento trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a integrazione dei trasferimenti, della gestione artigiani (art. 59, comma 34, della L. 449/1997)	51,22	51,22	51,22
Adeguamento trasferimenti alla gestione ex-INPDAP	23,44	23,44	23,44
Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:			
Gestione previdenziale speciale minatori	3,14	3,14	3,14
Gestione ex-ENPALS	72,82	72,82	72,82
Integrazione annuale oneri pensioni per coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 2009	551,40	551,40	551,40
Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex-INPDAP	2.366,35	2.366,35	2.366,35

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Importi dovuti dallo Stato per adeguamento trasferimenti e gestioni previdenziali	281,9	281,9	281,9						
Minori spese correnti									
Importi dovuti dallo Stato per adeguamento trasferimenti e gestioni previdenziali – Anticipazioni di bilancio	281,9	281,9	281,9						

La relazione tecnica evidenzia che l'articolo 3, comma 2, della legge 335/1995 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della L. 88/1989, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale. Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34, della legge 449/1997 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 222/1984, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della L. 183/2011, per l'anno 2015.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2015 dall'art. 1, commi 2 e 3 della L. 190/2014, in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2015, nella misura dello 0,2% per il 2015 e dello 0,2% per il 2016.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2016 un incremento pari a 207,28 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/1989, a 51,22 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 34 della legge 449/1997, e a 23,44 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della L. 183/2011.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 551,40 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ex-ENPALS, pari rispettivamente a 3,13 e 72,68 milioni di euro.

Si segnala che nell'Allegato 2 le somme attribuite a fondo minatori ed ex-ENPALS, risultano pari, rispettivamente, a 3,14 e 72,82 milioni di euro.

(milioni di euro)

	SNF		Fabbisogno		Indebitamento netto	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	2016	281,94	2016	0	2016	0
	2017	281,94	2017	0	2017	0
	2018	281,94	2018	0	2018	0

I predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui ai commi 2 e 3 determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.

Pertanto, l'effetto complessivo sui saldi di spesa pubblica è indicato come neutrale.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi da 4 a 6 (Riduzioni accise e IVA)

Le norme intervengono sulla disciplina vigente relativa alle c.d. "clausole di salvaguardia" disponendo:

- l'abrogazione del comma 430 della legge di stabilità 2014, che prevede tagli alle agevolazioni fiscali in modo tale da assicurare effetti positivi per la finanza pubblica pari a 3.272 milioni per il 2016 e a 6.272 milioni dal 2017⁷ (comma 4);
- la modifica del comma 718 della legge di stabilità 2015, che ha disposto l'incremento graduale delle aliquote IVA (ordinaria e ridotta) a decorrere dal 2016 e l'incremento delle accise sui carburanti dal 2018. Nella seguente tabella si evidenzia la rimodulazione delle aliquote IVA prevista dalle norme in esame.

2015	Normativa vigente			Ddl stabilità 2016		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
10%	12%	13%	13%	10%	13%	13%
22%	24%	25%	25,5%	22%	24%	25%

Inoltre, viene ridotto da 700 milioni a 350 milioni l'obiettivo di maggior gettito da realizzare dal 2018 mediante aumento delle accise sui carburanti (comma 5);

- la soppressione della clausola di salvaguardia prevista dal comma 632 della legge di stabilità 2015, in base alla quale, in caso di mancata autorizzazione comunitaria all'applicazione del *reverse charge* alla grande distribuzione, gli effetti positivi ascritti (728 mln annui dal 2015) debbono realizzarsi mediante incremento delle accise sui carburanti⁸ (comma 6).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁷ La norma prevede, altresì, che i medesimi obiettivi possano essere raggiunti anche attraverso risparmi di spesa.

⁸ Poiché la Commissione europea non ha autorizzato la richiamata disciplina, la compensazione del mancato gettito per l'anno 2015 è disposta mediante utilizzo delle entrate derivanti dalla *voluntary disclosure* (cfr D.L. n. 153/2015 attualmente all'esame parlamentare per la conversione in legge).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Abrogazione tagli agevolazioni fiscali (comma 4)	3.272	6.272	6.272	3.272	6.272	6.272	3.272	6.272	6.272
Rimodulazione aumenti IVA e accise (comma 5)	12.814	4.088	2.394	12.814	4.088	2.394	12.814	4.088	2.394
Abrogazione incremento accise (comma 6)	728	728	728	728	728	728	728	728	728

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Abrogazione dei tagli alle agevolazioni fiscali – comma 4

Viene abrogata la norma (c.430 della legge di stabilità 2014) che individua gli obiettivi di maggiori entrate (o minori spese) da realizzare, fissandoli in **3.272 milioni per il 2016** e in **6.272 milioni dal 2017**.

Rimodulazione aumenti IVA e accise carburanti - comma 5

La RT quantifica gli effetti recati dalla rimodulazione degli incrementi di aliquote IVA utilizzando le stime della RT originaria (1 punto percentuale di IVA ordinaria determina effetti pari a 4.088 milioni e 1 punto percentuale di IVA ridotta determina effetti pari a 2.319 milioni annui). Pertanto:

- per il 2016, la soppressione di due punti percentuali determina effetti pari a $(4.088 \times 2 + 2.319 \times 2 = \mathbf{12.814}$ milioni);
- per il 2017, si conferma l'aliquota ridotta prevista (13%) mentre l'incremento dell'aliquota ordinaria viene ridotto di 1 punto percentuale, determinando effetti pari a **4.088** milioni;
- dal 2018, si conferma l'aliquota ridotta (13%) mentre l'incremento dell'aliquota ordinaria viene ridotto di mezzo punto, determinando una riduzione del maggior gettito atteso pari a $4.088:2 = 2.044$ milioni. Inoltre viene ridotto di 350 mln annui l'obiettivo di maggior gettito atteso dagli incrementi delle accise sui carburanti. Nel complesso, gli effetti di riduzione del maggior gettito atteso ammontano a $2.044+350=\mathbf{2.394}$ mln.

Abrogazione incremento accise carburanti – comma 6

La RT ricorda che la Commissione europea non ha riconosciuto la deroga per l'applicazione del *reverse charge* alla grande distribuzione, alla quale erano ascritti **728** milioni di euro annui a decorrere dal 2015. In proposito, la RT afferma:

- per il 2015, sono utilizzate, in luogo della maggiorazione delle accise, le maggiori entrate derivanti dalla *voluntary disclosure*, attestate dall'Agenzia delle entrate sulla base delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria acquisite;
- a decorrere dal 2016, la soppressione del previsto incremento delle accise sui carburanti comporta effetti negativi pari a 728 milioni annui.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**⁹, rispondendo a richieste di chiarimenti in merito al riferimento all'anno 2013 in luogo di un dato più aggiornato che consideri l'incremento del gettito IVA registrato, ha precisato che la valutazione degli effetti finanziari contenuta nella relazione tecnica è stata effettuata tenendo conto di quanto è scontato in bilancio. In particolare, ha affermato che la precedente clausola

⁹ Cfr. Nota MEF del 9 novembre 2015.

di salvaguardia non ha trovato applicazione e, pertanto, non ha esplicato i propri effetti finanziari.

Inoltre, ha evidenziato che la scelta di utilizzare gli stessi importi anche per la valutazione della nuova clausola di salvaguardia è supportata da un intervento di maggiore prudenzialità, considerando che la stima è effettuata a quadro legislativo e macroeconomico invariato.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che gli effetti ascritti alle norme in esame appaiono coerenti con quelli individuati nella RT riferita alle norme originarie. Non si hanno quindi osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che detti importi coincidano con quelli effettivamente scontati nelle previsioni tendenziali più aggiornate.*

Articolo 1, comma 7 ***(Proroga di contratti di lavoro di personale pubblico)***

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, prevedono che ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro¹⁰ continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

La relazione tecnica allegata al **maxiemendamento** afferma che, dal punto di vista finanziario, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il personale in questione già oggi percepisce il trattamento economico della terza area, corrispondente alle funzioni attribuitegli a seguito del superamento della procedura concorsuale, e i relativi oneri sono posti a valere sulle facoltà assunzionali a tempo indeterminato dell'amministrazione economico finanziaria.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno rilievi da formulare.*

Articolo 1, comma 8, lett. a), comma 12, lett. a), b) e d), comma 13 ***(Esenzione IMU/TASI per l'abitazione principale)***

Le norme, modificate dal Senato, dispongono l'esenzione dalla TASI in relazione alle unità immobiliari – diverse da quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 – utilizzate dal possessore come abitazione principale (**comma 12, lettere a) e b)**).

¹⁰ Si tratta di contratti individuali a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001.

L'esenzione si applica anche nel caso di unità immobiliare locata (non accatastate in A/1, A/8 e A/9), limitatamente alla quota inquilini, se l'abitazione è utilizzata come prima casa. Il possessore è tenuto al versamento della TASI nella percentuale stabilita dal comune per l'anno 2015 ovvero, in caso di mancato invio della delibera comunale entro il 30 settembre 2014, la quota a carico del possessore è fissata in misura pari al 90% (comma 12, lettera d).

Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte modifiche dirette ad ampliare l'ambito di esenzione dall'IMU/TASI (comma 8, lettera a).

In particolare, è disposta l'esenzione dall'IMU per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado (figli e genitori) che la destinano ad abitazione principale e ai parenti disabili entro il secondo grado sia in linea retta che in linea collaterale¹¹. L'esenzione opera in presenza dei seguenti requisiti:

- i comodanti non devono possedere un altro immobile ad uso abitativo in Italia;
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
- i comodanti devono aver adibito ad abitazione principale l'immobile anche nel 2015;
- l'immobile non risulta iscritto nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Il soggetto passivo IMU deve attestare nel relativo modello dichiarativo il possesso dei requisiti che danno diritto al beneficio.

Inoltre, è stata introdotta l'esenzione IMU per l'abitazione principale per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari anche in assenza del requisito di residenza anagrafica (comma 13).

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario, come modificato dal prospetto allegato al maxiemendamento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹¹ La normativa vigente (art.13, c.2, DL n. 201/2011) consente ai comuni di qualificare come abitazione principale l'immobile concessa in comodato del soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Tale agevolazione, peraltro, opera entro limiti di rendita catastale (valore 500 euro) oppure limiti di valore ISEE (15.000 euro).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Abolizione TASI prima casa (comma 12, lett. a) e b))				3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575
Esenzione TASI inquilini (comma 12, lett. d))				16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Esenzione IMU coop edilizie studenti (comma 13)				0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Minori entrate extratributarie									
Abolizione TASI prima casa – minore accantonamento Friuli e Valle d’Aosta (comma 12, lett. a) e b))	74,9	74,9	74,9						
Esenzione TASI inquilini Friuli e Valle d’Aosta – incremento Fondo solidarietà (comma 12, lett. d))	0,4	0,4	0,4						
Maggiori spese									
Abolizione TASI prima casa RSO, Sicilia e Sardegna – incremento Fondo solidarietà (comma 12, lett. a) e b))	3.500,1	3.500,1	3.500,1						
Esenzione TASI inquilini RSO, Sicilia e Sardegna – incremento Fondo solidarietà (comma 12, lett. d))	15,6	15,6	15,6						
Esenzione IMU coop edilizie studenti (comma 13)	0,26	0,26	0,26						

L’emendamento con cui è stato introdotto il comma 13, concernente l’esenzione IMU/TASI degli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari soci assegnatari non residenti, prevedeva una copertura in una corrispondente riduzione del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma quanto di seguito indicato.

Abitazione principale del proprietario

In base ai dati di versamento (codice tributo 3958 – TASI su abitazioni principali e relative pertinenze), escludendo i comuni delle province autonome di Trento e Bolzano che hanno istituito autonomi tributi sugli immobili in sostituzione di IMU e TASI, il gettito complessivo è stimato in misura pari a 3.535 milioni di euro (poiché i versamenti in acconto 2015 riflettono le aliquote deliberate nell’anno precedente, la RT ha assunto il valore massimo tra il gettito 2014 e il gettito “teorico” 2015). Tale importo è stato incrementato di 50 milioni per tenere conto delle variazioni di aliquote deliberate nel 2015 ed è stato ridotto di 10 milioni per escludere le abitazioni principali iscritte nel catasto A/1, A/8 e A/9 (cd. “case di lusso”). Pertanto, il minor gettito TASI relativo alle abitazioni principali, con esclusione delle case di lusso, viene stimato in **3.575 mln** di euro annui.

Tale importo viene attribuito:

- ai comuni delle RSO, Sicilia e Sardegna per un valore pari a 3.500,09 mln. Il ristoro delle risorse è effettuato tramite il Fondo di solidarietà comunale;
- ai comuni del Friuli e della Valle d’Aosta per un valore pari a 74,91 mln. Il ristoro avviene mediante un minor accantonamento di cui al comma 17 dell’articolo 13 del DL n. 201/2011.

Abitazione principale inquilini

La RT ricorda che, a normativa vigente, la quota TASI a carico dell’inquilino è stabilita dal comune in una misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento.

Da elaborazioni sulla banca dati catastale integrata (anno 2012) la RT rileva che le abitazioni locate rappresentano circa il 10% della base imponibile complessiva dei

fabbricati di persone fisiche e società, diversi da abitazione principale e relative pertinenze. Applicando tale percentuale al gettito relativo alla TASI - altri fabbricati (codice tributo 376E e 3961), che complessivamente ammonta a 1.097 mln annui, l'imposta versata in relazione alle abitazioni locate risulta pari a 101 milioni di cui circa 20,2 a carico degli inquilini. Inoltre, al fine di individuare la quota relativa agli affitti come abitazione principale, la RT utilizza la banca dati degli atti del registro, da cui risulta che circa l'80% delle rendite degli immobili ad uso abitativo locati siano imputabili a inquilini con residenza nel medesimo comune degli immobili. In assenza di ulteriori indicazioni, la RT stima la perdita di gettito in misura pari a **16 milioni annui** (20,2 x 80%).

Tale effetto è attribuito per 15,6 mln ai comuni delle RSO, Sicilia e Sardegna (Fondo solidarietà comunale) e per 0,4 ai comuni del Friuli e della Valle d'Aosta (minore accantonamento ai sensi dell'art.13, c.17, del DL n. 201/2011).

La relazione tecnica riferita al **maxiemendamento** afferma quanto di seguito indicato.

Assimilazione alla prima casa delle abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado o a parenti disabili entro il secondo grado

La RT evidenzia che l'applicazione dell'agevolazione comporta, a decorrere dal 2016, l'esenzione, ai fini IMU e TASI, di immobili ad uso abitativo che nel 2015 sono stati adibiti dai comodanti come abitazioni principali e, pertanto, gli effetti connessi all'esenzione TASI risultano già di fatto inclusi nella complessiva perdita di gettito che dispone l'esenzione per la prima casa. Per quanto riguarda l'IMU, tali immobili risultano già di fatto esenti in quanto adibiti nel 2015 ad abitazione principale da parte dei comodanti.

Esenzione IMU TASI degli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari soci assegnatari non residenti

La RT afferma che, sulla base di informazioni fornite da operatori del settore e considerando la ridotta diffusione di assegnazioni di alloggi di cooperative a proprietà indivisa a studenti universitari, la perdita di gettito è stimata in circa 130 mila euro. Prudenzialmente tale stima viene raddoppiata per tenere conto di eventuali casi non puntualmente monitorabili, prevedendo una perdita di gettito complessiva pari a 260 mila euro su base annua. Al ristoro ai comuni del mancato gettito IMU/TASI si provvede con le modalità indicate nei commi 15 e 16.

In merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne la disciplina IMU/TASI per le abitazioni concesse in comodato, si evidenzia che l'assenza di effetti finanziari indicata dalla relazione tecnica appare corretta, con riferimento all'immobile oggetto di comodato, in quanto quest'ultimo, in base alla disposizione, deve già essere stato utilizzato nel 2015 come "prima casa" del comodante.

Peraltro, poiché il comodante potrebbe, verosimilmente, a seguito della concessione in comodato della propria abitazione, utilizzarne un'altra come residenza propria o del proprio nucleo familiare, andrebbe chiarito come debba essere qualificato, ai fini IMU/TASI, quest'ultimo immobile. Ciò al fine di escludere un potenziale incremento del numero di unità abitative sottoposte al regime della prima casa.

Si consideri, a titolo esemplificativo, l'ipotesi in cui il comodante (genitore) ceda in comodato al figlio l'appartamento in cui risiede nel 2015. Dal 2016 il comodante - che non deve possedere, in base alla norma, altri immobili - e il coniuge potrebbero trasferire la residenza in un immobile, già qualificato come seconda casa, di proprietà dello stesso coniuge o di altro componente del nucleo familiare. Andrebbe chiarito se tale seconda unità abitativa segua o meno il regime della prima abitazione: nella prima ipotesi si determinerebbe un incremento del numero complessivo di immobili soggetti ai benefici della prima abitazione.

In ordine a tale profilo appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 1, comma 8, lettere b) e c), e comma 11 (IMU terreni agricoli)

Normativa vigente Il D. Lgs. 504/1992 dispone l'esenzione dall'IMU¹² dei "terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984".

L'art. 4, comma 5-*bis* del DL 16/2012 (ora abrogato dal DL n. 4/2015, *cfr infra*) ha ridotto l'ambito applicativo in maniera tale da assicurare un **maggior gettito annuo pari a 350 milioni annui a decorrere dal 2014**. Complessivamente, l'individuazione dei comuni¹³ ha evidenziato un effetto positivo di gettito pari a **359.540.308 euro**.

L'art.1 del DL n. 4/2015 ha ulteriormente definito, ampliandolo dal 2015, l'ambito di applicazione dell'esenzione IMU per i terreni agricoli. Il nuovo ambito ha determinato la riduzione a **268.652.847,44 euro** del maggior gettito atteso. Pertanto, la RT riferita al DL 4/2015 ha quantificato effetti negativi di gettito pari a circa 91 mln annui (359-268) dal 2015 e non ha scontato effetti positivi in termini di recupero IRPEF per la minore esenzione IMU sui terreni.

Le norme intervengono sulla disciplina IMU relativa ai terreni agricoli, disponendo:

- l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali (IAP) ovunque ubicati.
A tal fine sono soppressi il secondo periodo del comma 5 e il comma 8-*bis* dell'art. 13 del decreto legge n. 201/2011 che prevedono le modalità di determinazione dell'imponibile IMU per i suddetti terreni (comma 8, lettere c) e d) e comma 11, lettera a));
- per gli altri terreni agricoli sono sostituiti i criteri da applicare per individuare l'ambito di esenzione. In particolare, in luogo di quelli individuati dai commi da 1 a 9-*bis* dell'art.1 del DL n. 4/2015 (che vengono abrogati), si applicano quelli previgenti (di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993) (comma 11, alinea e ultimo periodo);
- si conferma l'esenzione già vigente per i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori e per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile (comma 11 lettere b) e c)).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹² Il decreto legislativo n. 504/1992 disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e la norma che dispone l'esenzione dei terreni è contenuta nell'art.7, c.1, lett. h). Tale imposta è stata sostituita dall'Imposta Municipale sugli immobili (IMU) la cui disciplina rinvia, in materia di esenzioni, alla disposizione richiamata.

¹³ Effettuata con decreto MEF del 28 novembre 2014.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Esenzione IMU terreni agricoli (comma 11)				404,8	404,8	404,8	404,8	404,8	404,8
Minori entrate extratributarie									
Esenzione IMU terreni agricoli Friuli e Valle d'Aosta (commi 11)	3,2	3,2	3,2						
Esenzione IMU terreni agricoli Friuli e Valle d'Aosta – minore accantonamento (commi 11)	4,2	4,2	4,2						
Maggiori entrate tributarie									
Abolizione IMU terreni- recupero IRPEF (comma 11)		153,1	87,5		153,1	87,5		153,1	87,5
Abolizione IMU terreni- recupero add. reg. IRPEF (comma 11)					5,6	5,6		5,6	5,6
Abolizione IMU terreni- recupero add.com. IRPEF (comma 11)					2,8	2,1		2,8	2,1
Maggiori spese									
Esenzione IMU terreni agricoli RSO, Sicilia e Sardegna (comma 11)	244,9	244,9	244,9						
Esenzione IMU terreni agricoli RSO, Sicilia e Sardegna – incremento Fondo solidarietà (commi 11)	152,4	152,4	152,4						
Minori spese									
Abolizione IMU terreni- recupero add. reg. IRPEF (comma 11)		5,6	5,6						
Abolizione IMU terreni- recupero add.com. IRPEF (comma 11)		2,8	2,1						

La relazione tecnica evidenzia che, rispetto alla normativa vigente, la modifica comporta una perdita di gettito correlata a:

- esenzione dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP ubicati nei comuni non interessati dall'esenzione già disposta ai sensi dell'art. 4 del DL n. 4/2015;
- esenzione per gli IAP relativamente ai terreni ubicati in comuni non considerati montani in base alla classificazione Istat;
- ampliamento del perimetro territoriale dell'agevolazione dei terreni agricoli conseguente all'applicazione dei criteri precedenti il DL n. 4/2015 (ossia dei criteri contenuti nella circolare n. 9 del 1993).

La norma, invece, non determina effetti finanziari in relazione all'esenzione dei terreni delle isole minori, a quelli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, in quanto già disposta a normativa vigente, e dei terreni esenti in applicazione dei criteri della circolare e dell'articolo 1 del D. n. 4/2015.

Ai fini della stima la RT considera, in primo luogo, gli effetti derivanti dall'esenzione relativa ai soggetti CD e IAP per i terreni situati nei comuni che risultavano comunque imponibili (sia prima sia dopo il decreto-legge n. 4/2015); in base ai dati aggiornati relativi alle annualità 2014 e 2015 la RT stima effetti negativi pari a 120 mln di euro.

Per quantificare invece la perdita di gettito relativa ai terreni ubicati nei comuni interessati dai criteri del decreto-legge n. 4/2015 la RT considera sia i dati riguardanti

il gettito delle annualità 2014 e 2015 sia gli effetti stimati nel citato decreto-legge n. 4/2015. In particolare, per i comuni parzialmente montani in base alla classificazione ISTAT (circa 650), la RT valuta i soli effetti derivanti dal ripristino dell'esenzione per i soggetti non CD o IAP (cd *rentiers*); tale impostazione è seguita anche per i comuni attualmente classificati come non montani (circa 1.628) per i quali si determina il ritorno ad un regime di totale o parziale esenzione.

La RT stima anche limitati effetti positivi di gettito (0,2 mln) dovuti ad un numero limitato di Comuni (27 casi) che passano da un regime di esenzione ad un regime di parziale o totale imponibilità. In relazione alle fattispecie richiamate, la RT stima un onere pari a 284,77 mln di euro.

L'onere complessivo delle modifiche alla disciplina IMU sui terreni agricoli risulta quindi pari a $(120+284,77 = \mathbf{404,77 \text{ mln di euro}})$ distinto come segue:

- d) 248,153 mln di euro correlati all'abrogazione dell'articolo 1, commi da 1 a 9-bis del D.L. n. 4 del 2015 con le conseguenti variazioni compensative di risorse, di cui 3,213 mln riferiti ai comuni del Friuli Venezia Giulia e della Valle D'Aosta;
- e) 156,615 mln di euro, da erogare ai comuni delle RSO e delle regioni Sicilia e Sardegna per l'importo di 152,4 mln di euro, mediante il fondo di solidarietà comunale, ed ai comuni del Friuli Venezia Giulia e della Valle D'Aosta mediante un minor accantonamento di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011 determinato in 4,215 mln di euro.

La RT, inoltre, considera gli effetti positivi in termini di imposte dirette (IRPEF ed addizionali) che si determinano in virtù del passaggio al regime di esenzione IMU. In particolare sono interessati:

- a) i terreni degli IAP e CD divenuti esenti ai sensi della norma in esame;
- b) i terreni agricoli del DL n. 4/2015 divenuti esenti.

Per la stima, la RT utilizza un modello di microsimulazione elaborato sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014 ed indica:

- a) con riferimento ai redditi dei terreni dichiarati dagli IAP, in termini di competenza, un maggior gettito IRPEF pari a **24 mln** ed un maggior gettito in termini di addizionali regionali e comunali IRPEF pari, rispettivamente, a **1,8 mln** e **0,7 mln**;
- b) con riferimento ai terreni esenti ai sensi del DL n. 4/2015, la RT afferma che, sulla base di elaborazioni effettuate sui dati IMU, la stima dei redditi interessati ammonta a circa 254 milioni. Applicando un'aliquota media del 25%, e stima un incremento IRPEF di **63,5 mln**, addizionale regionale IRPEF di **3,8 mln** e addizionale comunale IRPEF di **1,4 milioni**.

Pertanto, in termini di competenza, gli effetti positivi complessivamente stimati dalla RT risultano pari a **87,5 mln** di IRPEF, **5,6 mln** di addizionale regionale IRPEF e **2,1 mln** di addizionale comunale IRPEF.

La RT non indica i criteri utilizzati per la stima degli effetti di cassa. Dagli importi indicati nel prospetto riepilogativo, tuttavia, si desume che si è ipotizzato che i contribuenti adottino il criterio storico e, pertanto, non si hanno effetti nel primo anno di applicazione (2016).

Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo¹⁴ ha fornito chiarimenti in merito al fatto che la valutazione degli effetti positivi IRPEF operata dalla relazione tecnica (a

¹⁴ Cfr. Nota MEF del 9 novembre 2015.

seguito del passaggio dal regime di imponibilità alla esenzione IMU) non era stata effettuata in sede di valutazione del DL n. 4/2015 (la cui RT non esponeva effetti relativi al gettito IRPEF). Sul punto il Governo ha precisato che le previsioni di bilancio a legislazione vigente, basate anche sui dati attuali di gettito, includono gli effetti IRPEF connessi all'applicazione dei criteri di esenzione IMU di cui al DL n. 4/2015. Pertanto, la relazione tecnica stima la variazione del gettito IRPEF rispetto ai tendenziali di bilancio.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la relazione tecnica, pur illustrando le procedure adottate per la stima, non fornisce tutti i dati ed i parametri necessari alla ricostruzione del procedimento di quantificazione svolto, riferiti ad esempio alle basi imponibili, differenziate per categorie di soggetti interessati, e alle aliquote medie utilizzate. In assenza di tali elementi non risulta quindi possibile procedere ad una puntuale verifica di tali stime.*

Articolo 1, commi 8, lett. d), 9, 12, lettere c) ed e), 22, 23 e 24 (Altre disposizioni IMU e TASI)

Le norme dispongono:

- l'applicazione, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd. "immobili merce"), dell'aliquota ridotta TASI dell'1 per mille fino a che rimane tale destinazione e purché nel frattempo non sia locata. I Comuni possono aumentare tale aliquota fino allo 2,5 per mille e possono ridurla fino ad azzerarla (comma 12, lettera c));
- l'anticipo, dal 21 ottobre al 14 ottobre di ciascun anno, del termine entro il quale, in via perentoria, il Comune deve effettuare l'invio telematico al Portale del federalismo fiscale della delibera comunale di approvazione delle aliquote e delle detrazioni da applicare nel medesimo anno (comma 8, lettera d) e comma 12, lettera e));
- il blocco delle aliquote per il 2016 rispetto a quelle deliberate entro il 30 luglio 2015 per l'anno 2015. La disposizione non si applica nelle ipotesi di risanamento dei piani sanitari, di manovre incrementative effettuate per l'accesso alle anticipazioni di liquidità¹⁵, alla tassa sui rifiuti (TARI), agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto¹⁶. Inoltre, i comuni che hanno deliberato la maggiorazione TASI di cui al comma 677 della legge di stabilità 2014 entro il 30 settembre 2015 possono, limitatamente agli immobili non esentati, continuare ad applicarla anche per l'anno 2016. Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito un nuovo periodo in base al quale le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015 sono valide per il 2015 purché i comuni abbiano provveduto all'invio telematico entro i termini previsti (commi 23 e 24);
- l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, che consentiva alle province autonome di Trento e Bolzano di assoggettare ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale entro i limiti di aliquote fissati dalla

¹⁵ Di cui agli artt. 2 e 3 del DL n. 35/2013 (pagamento dei debiti della PA).

¹⁶ Secondo le definizioni contenute nel D.lgs. n. 267 – TUEL.

normativa generale, ferma restando la facoltà di introdurre detrazioni, deduzioni o esenzioni dall'imposta (comma 9);

- l'abrogazione dell'articolo 11 del d.lgs. n. 23/2011 (c.d. federalismo municipale), che prevede l'introduzione dell'imposta municipale secondaria¹⁷ (comma 22).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica non ascrive effetti alle norme.

In particolare, per quanto concerne gli immobili delle imprese costruttrici destinate alla vendita afferma che la normativa vigente già prevede il limite del 2,5 per mille all'aliquota TASI e, pertanto, non ascrive effetti alla disposizione.

In riferimento alla disciplina IMU sui fabbricati rurali nelle province autonome di Trento e Bolzano, la RT afferma che si tratta di un mero coordinamento normativo considerato che le province autonome di Trento e Bolzano hanno istituito l'IMI e l'IMIS in sostituzione dell'IMU. Pertanto a tale disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

In merito all'abrogazione dell'IMUS la RT, evidenziando che l'imposta avrebbe dovuto sostituire i tributi comunali indicati nel comma 1 dell'art.11, del d.lgs. n. 23/2011, afferma che alla modifica non si ascrivono effetti finanziari.

Relativamente al divieto di deliberare aumenti di tributi regionali e comunali rispetto alle aliquote deliberate per il 2015, la RT non ascrive effetti rispetto a quanto considerato nei tendenziali a legislazione vigente.

In merito alla conferma della maggiorazione TASI per i comuni che l'hanno deliberata nel 2015 la RT non ascrive effetti.

Per quanto concerne la disposizione che rende valide le delibere adottate entro il 30 settembre 2015 (in luogo del termine del 30 luglio) la RT non attribuisce effetti finanziari.

La RT non ascrive effetti alla disposizione che considera valide le delibere adottate entro il 30 settembre 2015.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, comma 10

(Immobili nelle province di Trento e Bolzano)

La norma, introdotta dal Senato, estende – a decorrere dal periodo d'imposta 2014 - il regime di esenzione dall'IRPEF e relative addizionali, già previsto per gli immobili soggetti ad IMU, agli immobili ubicati nei comuni delle province autonome di Trento e Bolzano soggetti, rispettivamente, ad IMI (imposta municipale immobiliare) e ad IIS (imposta immobiliare semplice).

Il prospetto riepilogativo allegato al maxi emendamento non considera le norme.

¹⁷ L'introduzione dell'IMUS, in sostituzione di altri tributi locali vigenti (TOSAP, COSAP, imposta pubblicità e canone per installazione di mezzi pubblicitari) era originariamente prevista a decorrere dal 2014. La decorrenza è stata oggetto di modifiche e, da ultimo, è prevista la decorrenza dal 2016.

La relazione tecnica riferita al **maxiemendamento**, precisa che la norma ha carattere chiarificativo e risulta in linea con l'attuale interpretazione della vigente normativa da parte del MEF. Peraltro la RT non ascrive alla norma effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica circa l'attuale interpretazione adottata dai competenti uffici, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che le previsioni di entrata non scontino effetti di gettito IRPEF in relazione al pagamento di IMI e IMIS.

Articolo 1, comma 14 **(Esenzione IVIE per l'abitazione principale)**

La norma, non modificata dal Senato, dispone l'esenzione dall'IVIE per gli immobili esteri utilizzati come abitazione principale e come casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale. L'esenzione non si applica agli immobili iscritti in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9, ai quali si applica l'aliquota ridotta fissata in misura pari allo 0,4 per cento e la detrazione forfetaria fissata in misura pari a 200 euro annui per ciascuna unità immobiliare.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
IVIE esenzione prima casa		1,6	0,8		1,6	0,8		1,6	0,8

La relazione tecnica afferma che la modifica è diretta ad escludere l'applicazione dell'IVIE in relazione agli immobili situati all'estero adibiti ad abitazione principale e per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale. Sono esclusi dal beneficio gli immobili iscritti nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Per la stima degli effetti finanziari, la RT utilizza il dato di versamento dell'imposta nel 2014, che risulta pari a 76,9 milioni. Inoltre, sulla base di elaborazioni condotte sui dati dichiarativi del quadro RW delle dichiarazioni presentate nel 2014 (periodo d'imposta 2013), la RT stima che la quota di imposta riferita ad abitazioni principali è di circa lo 0,5%. Tale percentuale viene incrementata all'1% per considerare anche le ipotesi di case coniugali assegnate al coniuge separato. Pertanto, la stima del minor gettito risulta pari a **0,8 mln** (76,9 x 1%).

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹⁸ ha fornito precisazioni in merito al possibile effetto incentivante della nuova disciplina sui contribuenti che potrebbero porre in essere condotte finalizzate ad evitare l'imposizione fiscale attraverso la creazione fittizia di situazioni giuridico-patrimoniali idonee ad evitare il pagamento dell'imposta. Sul punto il Governo ha precisato che l'ammontare dell'imposta è da considerarsi, in media, di non rilevante entità e, pertanto, non si ritiene possano adottarsi comportamenti elusivi da parte dei contribuenti.

¹⁸ Cfr. Nota MEF del 9 novembre 2015.

In merito agli effetti di cassa, il Governo ha chiarito che è stata utilizzata la metodologia in base alla quale gli acconti sono versati tenendo conto del criterio storico in luogo di quello previsionale.

***In merito ai profili di quantificazione**, pur considerando quanto affermato dalla Nota tecnica depositata presso il Senato, si segnala che, in merito al profilo di cassa, sarebbe opportuno considerare effetti anche in sede di acconto; ciò in quanto appare verosimile ipotizzare che i contribuenti non versino imposte in sede di acconto, tenuto conto che la disposizione introduce un'esenzione. Si segnala in proposito che, per la stima degli effetti di gettito delle disposizioni che hanno introdotto l'esenzione IRAP per i soggetti che esercitano attività agricole (co. 38 del testo in esame), la RT ha applicato il metodo previsionale in luogo di quello storico.*

Articolo 1, commi da 15 a 17

(Fondo di solidarietà comunale e rapporti finanziari con i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta)

Le norme disciplinano i rapporti finanziari tra Stato e comuni in relazione alle modifiche alla disciplina IMU introdotte dal provvedimento in esame (commi da 8 a 14, da 18 a 24 e da 28 a 29).

Con riferimento al Fondo di solidarietà comunale si dispone (comma 15):

- l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per un ammontare pari a 3.746,75 milioni annui a decorrere dal 2016. La ripartizione tra i comuni del predetto ammontare è effettuato sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo al 2015 (lettera a), primo periodo e lettera e), cpv 380-sexies);
- la riduzione della quota parte del Fondo finanziata con il gettito IMU comunale (per un valore pari a 1.949,1 mln) e la corrispondente riduzione, dal 2016, della dotazione del Fondo di solidarietà. In particolare, a decorrere dal 2016, il finanziamento con l'imposta comunale si riduce da 4.717,9 mln a 2.768,8 milioni (lettera a) secondo e terzo periodo);
- la modifica del termine entro il quale deve essere emanato il DPCM che stabilisce i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà. In particolare, l'attuale termine, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente, viene prorogato al 30 aprile per l'anno 2016 e al 30 novembre dell'anno precedente a decorrere dal 2017 (lettera b));
- la sostituzione della lettera d) del comma 380-ter al fine di prevedere la possibilità di variare (in luogo di incrementare) con DPCM la quota di IMU comunale destinata al finanziamento del Fondo. In tal caso, viene conseguente prevista la rideterminazione della dotazione del Fondo medesimo (lettera c));
- ai fini della ripartizione tra i comuni delle RSO del Fondo di solidarietà viene incrementata la quota del Fondo che deve essere accantonata e ripartita tra i comuni sulla base di criteri determinati in funzione della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard* (per tali quote non si applicano quindi i criteri generali di ripartizione). In particolare, la quota viene elevata dal 20% (previsto a normativa vigente) al 30% per l'anno 2016, al 40% per l'anno 2017 e

al 55% per l'anno 2018. Per l'anno 2016 sono assunti a riferimento i fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale entro il 31 marzo 2016 e, per le capacità fiscali dei comuni, si applicano i criteri già individuati per il 2015 (lettera d);

- a decorrere dal 2016, sono indicati i criteri in base ai quali l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale, al netto delle quote riservate o di quelle per le quali sono indicati specifici criteri, è determinato (lettera e), cpv 380-septies):
 - per ciascun comune delle Regioni Sicilia e Sardegna, in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del Fondo 2015;
 - per i comuni delle RSO, in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015.

A tal fine, viene precisato che per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-*sexies* (ossia la maggiorazione del fondo determinata dalla esenzione IMU e TASI delle abitazioni principali e dei terreni agricoli) per ciascun comune, e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune (lettera e), cpv 380-octies).

Per i comuni del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, al fine di compensare il minor gettito IMU e TASI relativo agli immobili adibiti ad abitazione principale, nonché quello IMU relativo ai terreni agricoli si prevede un minore accantonamento di 85,478 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI realizzato sui predetti immobili nell'anno 2015 (comma 16).

Inoltre, per l'anno 2016 è riconosciuto ai comuni un contributo di complessivi 390 mln di euro da ripartire, con apposito decreto, tenendo conto dei gettiti effettivi standard di IMU e TASI¹⁹. Le risorse assegnate non sono considerate entrate valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio previsto dal ddl in esame. Per la compensazione finanziaria si utilizzano le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa per il pagamento dei debiti della PA di cui al DL n. 35/2013 (comma 17).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁹ Il criterio è stato adottato dal DM 6/11/2014 (richiamato dalla norma in esame) per la ripartizione di un contributo di 625 milioni.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate extratributarie									
Minore versamento all'entrata di quota IMU comunale per alimentare Fondo solidarietà (comma 15)	1.949,1	1.949,1	1.949,1						
Contributo ai comuni – minori interessi attivi su anticipazioni di liquidità (comma 17)		2,7	2,6						
Maggiori entrate extratributarie									
Contributo ai comuni – versamento in entrata dei residui (comma 17)	390								
Maggiori spese correnti									
Contributo ai Comuni (comma 17)	390								
Contributo ai comuni – minori interessi attivi su anticipazioni di liquidità (comma 17)					2,7	2,6		2,7	2,6
Minori spese correnti									
Minore dotazione Fondo solidarietà per minore quota IMU comunale (comma 17)	1.949,1	1.949,1	1.949,1						

Gli effetti relativi all'incremento della dotazione del Fondo sono ascritti alle disposizioni che introducono le singole agevolazioni IMU/TASI, per le quali si rinvia alla relativa scheda. In particolare, tali effetti sono qualificati come maggiore spesa corrente ai fini del SNF e come minore entrata tributaria ai fini del fabbisogno e indebitamento.

La relazione tecnica, in riferimento al comma 15, afferma:

- l'incremento della dotazione del Fondo determina un onere di ammontare corrispondente (3.746,75 mln). Tale incremento è finalizzato al ristoro del minor gettito derivanti ai comuni delle RSO, Sicilia e Sardegna dalle disposizioni recate dai commi da 11 a 13 e dai commi 28 e 29 (lettera a));
- la riduzione della quota a carico dei comuni destinata ad alimentare il Fondo non determina effetti in quanto si prevede la corrispondente riduzione della dotazione del Fondo stesso (lettera a));
- la modifica dei termini per l'adozione dei decreti non determina effetti finanziari (lettera b));
- la possibilità di stabilire con DPCM la quota a carico dei comuni destinata ad alimentare il Fondo non determina effetti in quanto viene prevista, corrispondentemente, la variazione della dotazione del Fondo stesso (lettera c));
- le lettere d) ed e) intervengono sui criteri di ripartizione tra i comuni del Fondo, prevedendo in primo luogo l'incremento della quota del Fondo distribuita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard*. Viene precisato quindi che l'ammontare della capacità fiscale dei comuni delle RSO sia determinata, per l'anno 2016, in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di IMU e di TASI, ad aliquota *standard*, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto; risulta pertanto confermato il *target* perequativo pari al 45,8% dell'ammontare complessivo della capacità fiscale;
- con l'introduzione dei nuovi commi da 380-sexies a 380-octies si dispone che:
 - l'incremento di 3.746,75 milioni sia ripartito in base al gettito effettivo derivante dagli immobili esentati;

- per i comuni delle RSO, la quota del Fondo non distribuita secondo il criterio perequativo e al netto del ristoro del mancato gettito, sia determinata in misura tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale 2015. Tale disposizione è valida per l'intero ammontare del Fondo relativamente ai comuni di Sicilia e Sardegna per i quali non si applica il criterio della perequazione basato sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard.

In riferimento al comma 16 la RT, oltre a ribadire quanto indicato nel testo normativo, segnala che la compensazione del minor gettito IMU e TASI derivante dalle disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 28 e 29 avviene attraverso un minore accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ai sensi dell'art. 13, c.17, del DL 201/2011. L'onere complessivo ammonta a 85,478 milioni di cui 7,428 milioni alle disposizioni del precedente comma 11 del testo in esame (IMU terreni).

Compensazioni ai comuni per perdita di gettito IMU/TASI	Comuni RSO e Sicilia e Sardegna	Comuni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta	Totale
Esenzione IMU terreni	152,40	7,428	159,83
Esenzione TASI prime case	3.500,09	74,910	3.575,00
Esenzione TASI inquilini prime case	15,60	0,4	16,00
Esenzione IMU/TASI immobili locati a canone concordato e alloggi studenti universitari	78,66	2,74	81,4
Totale compensazioni	3.746,75	85,478	3.832,23

Per quanto riguarda il contributo concesso ai comuni ai sensi del comma 17, la RT afferma che la disposizione determina oneri per la finanza pubblica, derivanti dal venir meno degli interessi attivi dovuti allo Stato dagli enti beneficiari delle anticipazioni di liquidità previste dal DL n. 35/2013 e successive modificazioni. Tali interessi sono indicati in misura pari a 2,76 mln per l'anno 2017, 2,648 mln per il 2018 e 2,565 mln a decorrere dal 2019.

Afferma, inoltre, che non vi sono ulteriori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, atteso che il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**²⁰ ha fornito valutazioni in merito al possibile irrigidimento dei bilanci comunali determinato dalla sostituzione del gettito TASI (con possibilità di effettuare manovre sulle aliquote) con l'assegnazione di risorse mediante il Fondo di solidarietà. Sul punto il Governo ha chiarito che la stima considera il gettito acquisito nel 2015 e non quello tendenzialmente acquisibile con aliquota fissata al massimo livello legislativamente consentito. Peraltro un ristoro delle entrate sulla base delle aliquote massime potenzialmente delineabile avrebbe necessitato di una copertura significativamente superiore a quella prevista nel provvedimento in esame (la TASI per abitazione principale ad aliquota massima del 6 per mille avrebbe comportato un gettito indicato nella Nota in circa 10 miliardi). Il ddl stabilità assicura invece ai comuni l'invarianza delle risorse finanziarie rispetto al 2015.

Inoltre, prosegue la Nota, la riduzione della quota comunale per il finanziamento del Fondo comporta effetti positivi in termini di maggiore liquidità per i comuni interessati.

²⁰ Cfr. Nota MEF del 9 novembre 2015.

In relazione al contributo ai comuni di cui al comma 17, viene precisato che l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative al "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" per 390 milioni non determina l'alterazione di effetti d'impatto già scontati nei tendenziali di spesa, trattandosi di risorse non attribuite agli enti per il pagamento dei debiti. In merito agli effetti in termini di minori interessi attivi per lo Stato derivanti dalla concessione del contributo ai comuni, pur rinviando al Dipartimento del Tesoro, la Nota precisa che le anticipazioni di liquidità che, in base alla norma in esame, sono sostituite da un trasferimento a fondo perduto, sarebbero state concesse ad un tasso pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni (art.1, c.13, del DL n. 35/2013).

Con riferimento alle disponibilità in conto residui utilizzate per finanziare il contributo, la Nota conferma che queste sono relative a residui di stanziamento.

***In merito ai profili di quantificazione**, prendendo atto dei chiarimenti già intervenuti presso il Senato, si segnala che l'incremento del Fondo di solidarietà comunale (3.746,75 mln) compensa interamente il minor gettito TASI per abitazione principale (comma 12), gli effetti di gettito per le agevolazioni per gli immobili delle cooperative date a studenti (comma 13), le agevolazioni per gli immobili locati a canone concordato (commi 28 e 29). Viene invece compensata in misura parziale la perdita di gettito IMU sui terreni recata dal comma 11 (152,4 mln).*

L'ammontare dell'incremento del Fondo (3.746,75 milioni) risulta infatti pari agli effetti del comma 12 (3.500,9 mln+74,91mln), ai parziali effetti del comma 11 (152,4 milioni) e agli effetti dei commi 28 e 29 (78,4 milioni).

In riferimento al comma 11 la RT afferma che gli effetti negativi per il bilancio dello Stato (404,768 milioni) sono distinti in:

- una quota correlata all'abrogazione dell'articolo 1, commi da 1 a 9-bis del DL n. 4/2015, con le conseguenti variazioni compensative, pari a 248,153 mln, di cui 3,213 mln riferiti ai comuni del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta;
- la differenza, pari a 156,615 milioni, da erogare ai comuni delle RSO, Sicilia e Sardegna per l'importo di 152,4 mln per il tramite del Fondo di solidarietà comunale e ai comuni del Friuli e della Valle d'Aosta mediante un minor accantonamento ai sensi dell'art.13, c.17, del DL n. 201/2011 per l'importo di 4,215 mln.

La norma²¹ stabilisce inoltre che la ripartizione tra i comuni del valore dell'incremento è effettuata in base al gettito effettivo IMU e TASI 2015 derivante dagli immobili di cui ai commi da 8 a 14 e 28 e 29.

Andrebbe quindi chiarito se, ai fini della ripartizione, rilevi interamente il minor gettito attribuito al comma 11 (terreni agricoli) ovvero solo la quota parte che contribuisce all'incremento del Fondo medesimo.

Andrebbero altresì forniti chiarimenti in merito alla ripartizione tra i comuni della restante quota di minor gettito IMU sui terreni agricoli (244,94 mln) rispetto alla quale la RT, nel rilevare che gli stessi sono correlati all'abrogazione dell'articolo 1, commi da 1 a 9-bis, del DL n. 4/2015, rinvia alle conseguenti variazioni compensative.

²¹ Comma 15, lettera e) cpv. 380-sexies.

Articolo 1, commi da 18 a 21 **(IMU sui macchinari imbullonati)**

La norma prevede la rideterminazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare iscritti nelle categorie catastali D ed E (cd. “imbullonati”), al fine di escludere dalla stessa il valore dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (comma 18). I contribuenti interessati possono presentare apposita documentazione aggiornata (comma 19); per il solo anno 2016, gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 determinano modifiche della rendita catastale con decorrenza 1° gennaio 2016 (comma 20). Con apposito decreto, da adottare entro il 31 ottobre 2016, è effettuata la ripartizione del contributo annuo di 155 milioni riconosciuto complessivamente ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l’anno 2016. A decorrere dal 2017, il medesimo contributo di 155 milioni annui è ripartito tra i comuni con apposito decreto da emanare entro il 30 giugno 2017 sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate al MEF (comma 21).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Esenzione IMU imbullonati – quota Stato (commi 18-21)	375	375	375	375	375	375	375	375	375
Esenzione IMU imbullonati – quota Comuni (commi 18-21)				155	155	155	155	155	155
Maggiori spese									
Esenzione IMU imbullonati – quota Comuni (commi 18-21)	155	155	155						

La relazione tecnica afferma che ai fini della valutazione degli effetti finanziari sono stati utilizzati i dati e le informazioni forniti dall’Agenzia delle entrate.

Per quanto concerne i fabbricati delle categorie D1 (opifici) e D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale) si considerano solo quelli con rendita superiore a 10.000 euro. La RT stima una potenziale riduzione delle rendite catastali delle categorie D1 e D7 pari, complessivamente, a 766 milioni di cui 455.454.111 euro per la categoria D1 e 310.709.053 euro per la categoria D7. La RT afferma che tali valori corrispondono, rispettivamente, al 16,5% e all’11,1% della rendita complessiva di ciascuna categoria.

Pertanto, pur non essendo indicato esplicitamente dalla RT, sembra desumersi che la rendita catastale complessiva della categoria D1 risulta pari a 2.760,3 mln e la rendita catastale complessiva della categoria D7 risulta pari a 2.799,2 mln, per un valore complessivo delle due categorie pari a 5.560 mln.

La RT afferma, inoltre, che il sopraindicato valore di 766 milioni corrisponde a circa il 18% della rendita catastale complessiva delle unità immobiliari interessate (unità con valore superiore a 10.000 euro censite nelle categorie D1 e D7, la cui rendita complessiva è infatti pari a 4,2 miliardi di euro).

Sulla base di quanto indicato dalla RT e di quanto è desumibile dalle informazioni fornite, risulterebbe quindi che la rendita complessiva delle unità immobiliari con rendita catastale pari o inferiore a 10.000 euro (non considerate dalla RT) sia pari a 1,3 mld (5,56-4,2).

Per le altre categorie del gruppo D, la RT afferma che l’Agenzia delle entrate indica in circa 95 milioni la minore rendita stimabile (circa il 2% dell’ammontare attuale di rendita).

Pertanto, il valore complessivo delle rendite catastali della categoria D (diverse da D1 e da D7) risulterebbe pari a circa 4.750 milioni. Complessivamente, in base ai dati forniti, il totale delle rendite catastali attribuite alla categoria D risulta pari a 10.310 milioni di euro (5.560 + 4.750).

I fabbricati delle categorie E non sono considerati ai fini IMU/TASI in quanto esenti.

La RT indica quindi in **861 milioni** (766+95) il valore della potenziale riduzione delle **rendite catastali**, precisando che:

- la stima è effettuata considerando che la norma prefigura l’eliminazione delle componenti impiantistiche dalla stima catastale con eccezione di quelle correlate ai requisiti di utilità trasversale dell’unità immobiliare, che continuano, invece, ad essere oggetto di stima catastale;

- la quota parte di componenti impiantistiche che soddisfano i predetti requisiti indicati dalla norma è differente per ciascuna macro-categoria produttiva.

Per la stima del minor gettito la RT fornisce le seguenti informazioni:

- l’aliquota media effettiva IMU sui fabbricati D risulta pari a 9,353 per mille stimata sulla base del gettito imputabile ai fabbricati di categoria D, e l’aliquota media complessiva IMU/TASI è pari al 10,5 per mille;

- il gettito effettivo sulle categorie in esame risulta inferiore a quello potenziale ricavabile dalla base imponibile delle rendite catastali;

- ai comuni delle province autonome di Trento e Bolzano spetta il riconoscimento del minor gettito dell’imposta introdotta in sostituzione dell’IMU (IMI o IMIS);

- si ipotizza che tutti i contribuenti interessati presentino la documentazione entro il 15 giugno 2016, usufruendo del beneficio sin dal 2016.

In base a quanto sopra illustrato la RT quantifica una perdita di gettito, su base annua, ai fini delle imposte locali immobiliari di circa **530 milioni** di euro, di cui 375 milioni come quota Stato e 155 milioni di euro di spettanza dei comuni.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il **Governo**²², rispondendo a richieste di chiarimenti, ha affermato che l’Agenzia delle entrate ha consegnato una dettagliata illustrazione della metodologia utilizzata per la quantificazione. Tale allegato, tuttavia, non risulta pervenuto.

Per quanto riguarda la stima del minor gettito, la Nota afferma che la stima è stata effettuata tenendo conto del gettito effettivo riferito a tali categorie di immobili, inferiore a quello potenziale ricavabile dalla base imponibile delle rendite catastali. In particolare la Nota segnala che il gettito IMU su fabbricati D (quota Stato) riscosso per l’anno 2014 si attesta a un importo annuo di circa 3,8 miliardi di euro a fronte di una previsione di bilancio di circa 4,5 miliardi di euro. Pertanto, per la stima del gettito, è stata utilizzata l’aliquota di 9,353 per mille relativa alla sola IMU ed è stato considerato l’andamento del gettito effettivo come sopra indicato.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica fornisce dati parziali nonché talune ipotesi utilizzati ai fini della stima. Non sono peraltro compiutamente evidenziate le ricorrenze statistiche sottostanti tali ipotesi. In

²² Cfr. Nota MEF del 9 novembre 2015.

proposito, andrebbero in particolare chiarite le ragioni per le quali gli immobili iscritti nelle categorie D1 e D7 con valore catastale inferiore o pari a 10.000 euro non siano stati considerati ai fini della stima del minor gettito e andrebbe altresì precisato in base a quale ipotesi, per tutti gli altri immobili iscritti nella categoria D, sia stato considerato un valore catastale pari al 2%.

Tali chiarimenti appaiono necessari tenuto conto che sulla base di una ricostruzione effettuata a partire dalle informazioni della RT e di quelle fornite al Senato, il valore catastale complessivo attribuibile agli immobili D1 e D7 con valore unitario inferiore a 10.000 euro, non considerati ai fini della stima, potrebbe risultare pari a circa 1,3 miliardi di euro (v. sopra per la ricostruzione puntuale), con un non trascurabile gettito IMU/TASI.

Per quanto riguarda il valore catastale considerato – non esplicitato dalla RT - si fa presente che, in base ai dati indicati nella pubblicazione dell’Agenzia delle entrate “Gli immobili in Italia, 2015”, l’ammontare complessivo delle rendite catastali incluse nella categoria D risulta pari a 10,450 miliardi. Andrebbe chiarito se i dati utilizzati dalla relazione tecnica siano in linea con quelli contenuti nella citata pubblicazione.

Sempre in base alla ricostruzione sopra effettuata, il totale del valore catastale iscritto nella categoria D considerato dalla relazione tecnica sembrerebbe invece pari a 10,3 miliardi (di cui 5,56 mld per le categorie D1 e D7, e 4,75 mld per le altre).

Con riferimento alla stima della minore imposta, secondo quanto affermato nella Nota del Governo presentata al Senato, la perdita di gettito stimata sulla base delle aliquote indicate sembrerebbe ridotta di un 15 per cento circa per tenere conto dello scostamento tra gettito statale previsto e gettito statale realizzato (3,8/4,5=85% circa). Sul punto appaiono opportuni ulteriori chiarimenti diretti a precisare le ragioni di tale scostamento, tenuto conto che i calcoli della RT sembrano basarsi su aliquote medie effettive [(9,353 per mille (IMU) e 10,5 per mille (IMU e TASI)].

In proposito, si segnala che il calcolo IMU/TASI riferito ad una rendita catastale di 861 mln (considerando il coefficiente più basso pari a 65) risulta pari, applicando l’aliquota di 10,5 per mille, a 617 milioni annui; applicando a tale valore un abbattimento di circa 15%, si ottiene l’importo di 530 milioni indicato dalla RT.

Si segnala, infine, che la modifica della rendita catastale sembrerebbe suscettibile di determinare effetti negativi anche ai fini delle altre imposte immobiliari, quali le imposte di registro e le imposte ipotecarie e catastali. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Articolo 1, commi da 25 a 27 **(Esenzione borse di studio)**

Le norme, introdotte dal Senato, dispongono:

- l’esonazione dalle imposte dirette, dall’IRAP e dagli obblighi contributivi delle borse di studio relative al programma “Erasmus plus”²³ (comma 25);
- l’esonazione dall’IRPEF delle borse di studio percepite per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano. La

²³ Borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento UE n. 1288/2013.

disposizione si applica per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente (commi 26 e 27).

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Esenzione borse di studio erogate dalla Provincia Bolzano- IRPEF commi 26-27	0,16	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17
Esenzione borse di studio erogate dalla Provincia Bolzano- Add. reg. IRPEF commi 26-27				0	0,015	0,015	0	0,015	0,015
Esenzione borse di studio erogate dalla Provincia Bolzano- Add. com. IRPEF commi 26-27				0	0,01	0,01	0	0,01	0,01
Maggiori spese									
Esenzione borse di studio erogate dalla Provincia Bolzano- Add. reg. IRPEF commi 26-27	0	0,015	0,015						
Esenzione borse di studio erogate dalla Provincia Bolzano- Add. com. IRPEF commi 26-27	0	0,01	0,01						

L'emendamento introduttivo dei commi 26 e 27 prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, ricordando che in base alla normativa vigente, le borse di studio, salvo i casi di esplicita esenzione, sono equiparate, ai fini fiscali, ai redditi di lavoro dipendente. Inoltre, se la borsa di studio è erogata per merito, la detrazione IRPEF per lavoro dipendente spetta per l'intero anno; se, invece, è corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, le detrazioni spettano per il periodo di frequenza del corso.

Per effetto delle detrazioni, quindi, la RT ritiene che sono esenti da imposte le borse di studio di importo non superiore a 8.145 euro annui (nel caso di frequenza di un corso viene rapportato all'anno).

Rispetto alle singole tipologie di esenzione, la RT afferma quanto di seguito indicato.

Esenzione borse di studio programma Erasmus plus (AFAM)

Secondo la RT, tenuto conto che le borse di studio sono, di fatto, esenti fino a 8.145 euro annui, sono presumibili importi medi delle borse di studio in oggetto non rilevanti. Si stima quindi che la disposizione, nella sostanza, non determini effetti in termini di gettito.

Esenzione borse di studio erogate dalla Provincia di Bolzano

La RT afferma di aver effettuato elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi modello 770 presentate nel 2014 individuando i beneficiari di borse di studio erogate dalla provincia autonoma di Bolzano. Dalla elaborazione, risulta stimato in circa 248.000 euro l'ammontare delle ritenute complessivamente operate (comprehensive delle addizionali locali). Escludendo da tale importo il valore degli assegni e delle borse di studio diverse da quelle in oggetto, l'ammontare delle ritenute (e quindi della perdita

di gettito in termini di competenza) viene stimato in **190.000 euro** annui (di cui 170.000 euro a titolo di IRPEF, 15.000 euro a titolo di addizionale regionale e 5.000 euro a titolo di addizionale comunale IRPEF).

Gli effetti di cassa sono indicati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018
IRPEF	-0,16	-0,17	-0,17
Add.le regionale IRPEF	0	0,015	0,015
Add.-le comunale IRPEF	0	0,005	0,005

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla esenzione delle borse di studio del programma Erasmus plus, si segnala che la relazione tecnica presume importi medi non rilevanti. In proposito, andrebbe valutato se, ai fini della stima, sia più opportuno considerare, in luogo dell'importo medio, le borse di studio il cui ammontare sia superiore alla soglia che determina, di fatto, una esenzione dall'IRPEF (8.145 euro annui). Andrebbero pertanto acquisite informazioni in merito a tali tipologie di borse di studio, rispetto alle quali si determina la perdita di gettito tributario.

Per quanto riguarda le borse di studio erogate dalla provincia di Bolzano, si segnala che la relazione tecnica ha stimato gli effetti finanziari mediante modello di micro-simulazione e che, pertanto, non risulta possibile effettuare una verifica puntuale della quantificazione.

Articolo 1, commi 28 e 29

(Riduzione IMU TASI per immobili locati a canone concordato)

Le norme, introdotte dal Senato, dispongono la riduzione al 75% dell'aliquota IMU e TASI stabilita dai comuni in relazione agli immobili locati a canone concordato.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Riduzione aliquota contratti a canone concordato IMU+TASI (commi 28-29)				81,14	81,14	81,14	81,14	81,14	81,14
Maggiori spese									
Riduzione aliquota contratti a canone concordato IMU+TASI (commi 28-29)	78,4	78,4	78,4						
Riduzione aliquota contratti a canone concordato IMU+TASI –Friuli e Valle d'Aosta (commi 28-29)	2,74	2,74	2,74						

L'emendamento introduttivo delle norme, gli oneri, quantificati in 81,140 milioni di euro, prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al **maxiemendamento** effettua la valutazione sulla base della banca dati catastale integrata con le dichiarazioni dei redditi anno 2012, individuando gli immobili in esame mediante il codice 8 indicato in dichiarazione dai proprietari. La base imponibile risulta pari a circa 30 miliardi di euro e applicando le aliquote medie effettive deliberate dai comuni per IMU/TASI “altri fabbricati” ottiene una stima di perdita di gettito complessiva pari a 81,14 milioni riferita all’esenzione del solo 25%.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che, in base ai dati forniti dalla relazione tecnica, l’aliquota media IMU+TASI considerata risulta pari a 10,82 per mille²⁴. Tenuto conto di tale parametro, la procedura seguita dalla RT sembra quindi incorporare nella base di calcolo anche la quota di gettito tributario relativa alle variazioni deliberate rispetto all’aliquota standard. Tale procedura appare coerente con il disposto normativo che fa espressamente riferimento alla “aliquota stabilita dal comune”. In proposito appare comunque utile una conferma.

Articolo 1, comma 30 **(Imposta di registro agevolata)**

La norma, introdotta dal Senato - modificando l’articolo 1, nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986 - dispone l’estensione dell’aliquota ridotta dell’imposta di registro (aliquota 2%) alle ipotesi in cui l’acquirente sia proprietario di altre abitazioni per le quali abbia già fruito delle agevolazioni per la prima casa (requisito richiesto dalla lettera c) del richiamato articolo 1) purché quest’ultima sia ceduta entro un anno dalla data dell’atto notarile.

Viene quindi precisato che, ai fini del possesso dei requisiti indicati nelle lettere a) e b) del richiamato articolo 1 (ossia che l’acquirente stabilisca la residenza nell’immobile entro 18 mesi dalla data di acquisto e che non sia proprietario di altri immobili nello stesso comune), non rileva l’immobile di cui alla lettera c) purché lo stesso sia alienato entro un anno dalla data dell’atto notarile.

In caso di mancata alienazione, si applica l’aliquota ordinaria dell’imposta di registro e le sanzioni previste dal comma 4 del richiamato articolo 1.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento non considera la norma.

La relazione tecnica riferita al **maxiemendamento** afferma che, sotto l’aspetto strettamente finanziario e considerato che la norma ha la sola finalità di rendere più elastica la fruizione dell’agevolazione in parola senza determinare variazioni nel numero dei soggetti beneficiari, si stima che non comporti sostanziali effetti in termini di gettito.

In merito ai profili di quantificazione si segnala che la disposizione, introducendo una ulteriore fattispecie cui applicare l’aliquota ridotta dell’imposta di registro, potrebbe determinare effetti negativi di gettito. Infatti, nell’ipotesi in cui, trascorso un anno, non sia ceduto il primo immobile rispetto al quale è stata fruita l’agevolazione fiscale, il recupero della maggiore imposta dovuta richiederebbe una fase di

²⁴ Infatti, considerando la base imponibile indicata dalla RT si ha: $30.000 \times 10,82/1000 \times 25\% = 81,15$ mln).

accertamento da parte degli uffici e determinerebbe, in ogni caso, uno slittamento degli effetti di cassa. Nella diversa ipotesi in cui il primo immobile sia effettivamente ceduto entro un anno, l'imposta pagata sulla vendita risulterebbe certamente inferiore rispetto a quella prevista in base alla vigente normativa.

Peraltro i relativi effetti di gettito complessivi dipendono dalle ipotesi che possono formularsi in merito al numero e al valore degli immobili oggetto di tali compravendite rispetto al trend in atto. In ordine a quanto indicato, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 1, comma 31 **(Ricomposizione fondiaria)**

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevede che tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxi emendamento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minore entrata tributaria									
Esenzione da imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo	14	14	14	14	14	14	14	14	14

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento afferma che per individuare i possibili atti interessati dalla norma, si è partiti dagli archivi del Registro per l'anno 2013 (ultimo anno in cui era presente una agevolazione analoga a quella richiesta).

Sono stati individuati tutti quei negozi caratterizzati dall'essere esenti da imposte di registro, ipotecaria, catastale e bollo, e dall'aver trasferito terreni (siano essi fabbricabili che non) verso soggetti diversi dalle persone fisiche, e dall'essere classificati nei codici agevolativi tipici del negozio in parola.

La RT afferma che sono risultati trasferimenti per 153 milioni di euro ed applicato a questi l'imposta attuale del 9%. In via prudenziale vengono considerati tutti, anche per tener conto dei trasferimenti che sono classificati in altre tipologie di agevolazione, da un lato, e dei trasferimenti a soggetti con imposizione diversa dall'altro.

Ne deriva una perdita di gettito pari a 14 milioni di euro su base annua.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica sembra quantificare il minor gettito con esclusivo riferimento all'imposta di registro,

applicando all'ammontare dei trasferimenti l'aliquota del 9 per cento²⁵. In proposito, tenuto conto che i piani di ricomposizione fondiaria già beneficiano a legislazione vigente di agevolazioni fiscali relative alle imposte in esame (cfr. articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994 e risoluzione dell'Agenzia delle entrate 1/E del 4 gennaio 2012), appare opportuno acquisire chiarimenti volti a precisare se, in ragione delle vigenti disposizioni e dei relativi criteri interpretativi, debbano essere altresì considerati gli effetti connessi alle imposte ipotecarie, catastali e di bollo.

Articolo 1, comma 32 **(Modificazioni in materia di contratti di locazione residenziale)**

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, sostituisce l'attuale articolo 13 della legge n. 431 del 1998, recante disposizioni in materia di nullità dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo.

È posto a carico del locatore l'obbligo di provvedere alla registrazione del contratto di locazione e di dare documentata comunicazione al conduttore e all'amministratore del condominio, entro i termini previsti dalla norma.

Il mancato adempimento del predetto obbligo consente al conduttore di agire in giudizio per chiedere che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dalla medesima legge n. 431.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, afferma che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi da 33 a 37 **(Riduzione IRES)**

La norma dispone la riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24,5% per l'anno 2016 e al 24% a decorrere dal 2017 (comma 33). Proporzionalmente viene ridotta - dall'attuale 1,375% al 1,225% nel 2016 e al 1,2% dal 2017 - l'aliquota sostitutiva applicata a titolo d'imposta²⁶ sugli utili corrisposti alle società dell'UE o dello spazio economico europeo (SEE) nonché ai contratti di associazione in partecipazione non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato (comma 34).

Per l'anno 2016 la disposizione è subordinata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza migranti²⁷ (comma 35). In caso di esito negativo, la riduzione delle aliquote opera a decorrere dal 2017 e:

²⁵ In proposito si rileva che a normativa vigente i trasferimenti di terreni sono soggetti ad imposta proporzionale di registro in misura pari al 9% (si evidenzia, inoltre che nel caso di trasferimento di terreni agricoli ed edificabili l'aliquota è pari al 12%) e ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.

²⁶ Di cui all'art. 27, c. 3-ter del DPR n. 600/1973.

²⁷ L'obiettivo di indebitamento programmatico è fissato in misura superiore al 2,2% in considerazione dell'emergenza derivante dai flussi di immigrazione.

- gli effetti negativi relativi alla riduzione nel 2016 che sono imputati, per cassa, nel 2017 confluiscono nel Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, della legge di stabilità 2015;

- ai maggiori oneri relativi al 2017 che, per effetto del meccanismo di saldo e acconto, si determinano nel 2018, pari a 171,7 milioni, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di spesa corrente dei ministeri (comma 36).

Con decreto del MEF sono proporzionalmente rideterminate le percentuali previste dall'art. 47, co. 1, dall'art. 58, co. 2, dall'art. 59 e dall'art. 68, c. 3 del TUIR i quali stabiliscono, in relazione a specifici dividendi, utili e plusvalenze realizzati dai soggetti passivi IRPEF, la parziale esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile (comma 37).

Il prospetto riepilogativo distingue le due ipotesi in cui, rispettivamente, non viene riconosciuta la cd “clausola migranti” (quindi decorrenza 2017) e quella nella quale la predetta clausola viene riconosciuta e, pertanto, la disposizione si applica con decorrenza 2016. La prima ipotesi è contenuta nel primo prospetto generale mentre la seconda viene riportata alla fine del prospetto, in apposito riquadro relativo agli “interventi condizionali al riconoscimento clausola migranti”. Si riportano, di seguito, gli effetti ascritti sui saldi di finanza pubblica in entrambe le ipotesi (alternative fra loro).

(milioni di euro)

IPOTESI DECORRENZA 2017 (mancato riconoscimento clausola migranti)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Riduzione IRES dal 27,5% al 24% dal 2017		2.977,5	3.970,0		2.977,5	3.970,0		2.977,5	3.970,0
Maggiori spese correnti/capitale									
Fondo per le esigenze indifferibili		870,9			870,9			870,9	
Minori spese correnti									
Riduzione stanziamenti correnti Ministeri			171,7			171,7			171,7

IPOTESI DECORRENZA 2016 (con riconoscimento clausola migranti)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Riduzione IRES dal 2016	2.612,5	3.848,4	3.970,0	2.612,5	3.848,4	3.970,0	2.612,5	3.848,4	3.970,0
Maggiori entrate tributarie									
Recupero IRPEF da maggiore concorrenza dividendi e plusvalenze –IRPEF			166,3			166,3			166,3
Recupero IRPEF da maggiore concorrenza dividendi e plusvalenze –add.le reg. IRPEF						3,6			3,6
Recupero IRPEF da maggiore concorrenza dividendi e plusvalenze –add.le com. IRPEF						1,8			1,8
Minori spese correnti									
Recupero IRPEF da maggiore concorrenza dividendi e plusvalenze –add.le reg. IRPEF			3,6						
Recupero IRPEF da maggiore concorrenza dividendi e plusvalenze –add.le com. IRPEF			1,8						

La relazione tecnica afferma che la stima è stata effettuata mediante modello di microsimulazione IRES riferito alle dichiarazioni UNICO 2014 (periodo d'imposta 2013). In base alle elaborazioni effettuate, la RT fornisce le seguenti informazioni:

- nel 2016, l'imposta netta IRES a legislazione vigente risulta pari a circa 32 mld nel 2016; la riduzione dell'aliquota determina un effetto stimato in misura pari a 3.424,3 mln, riferito a circa 620 mila contribuenti;
- nel 2017, l'imposta netta IRES a legislazione vigente risulta pari a circa 31 mld; la riduzione dell'aliquota determina un effetto stimato in misura pari a 3.901,2 milioni riferito a circa 624 mila contribuenti;
- per gli enti non commerciali, il gettito a legislazione vigente risulta pari a circa 540 mln di euro riferito a circa 93 mila soggetti; la riduzione dell'aliquota determina effetti stimati in misura pari a 59 milioni per il 2016 e a 68,8 milioni dal 2017.

La RT considera quindi le due ipotesi di riconoscimento della clausola migranti (decorrenza 2016) o mancato riconoscimento della stessa (decorrenza 2017).

Ipotesi di riconoscimento della clausola migranti (decorrenza 2016)

In termini di competenza, gli effetti relativi alla riduzione dell'aliquota ordinaria IRES sono indicati in misura pari a 3.483,3 mln nel 2016 e a 3.970 mln annui a decorrere dal 2017.

Per la stima degli effetti di cassa la RT considera un acconto pari al 75% e riporta i valori indicati nella seguente tabella.

Riduzione aliquota ordinaria (mln. euro)	2016	2017	2018
IRES	-2.612,5	-3.848,4	-3.970,0

La norma prevede inoltre, la rideterminazione della quota di dividendi, utili e plusvalenze che non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF. In

proposito, la RT ritiene che la neutralità per il contribuente che percepisce tali redditi (che hanno beneficiato, a monte, della riduzione IRES) si ha incrementando la percentuale di concorrenza dei redditi di capitale e plusvalenze al 57% per il 2016 e al 58% a decorrere dall'anno 2017, in luogo dell'attuale 49,72%.

Gli effetti di competenza ai fini IRPEF decorrono dall'anno in cui le somme in esame, calcolate sulla base della nuova aliquota IRES, vengono erogate: gli effetti iniziali, quindi, si verificano a decorrere dal 2017 (ipotesi decorrenza modifica aliquote IRES dal 2016).

Per la stima, la RT afferma che, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società di persone, risulta un ammontare di redditi in esame di circa 3.263 mln. Considerando l'incremento della base imponibile (dal 49,72% al 57% nel 2016 e al 58% dal 2017) ed applicando un'aliquota marginale media del 40%, si stima il seguente recupero di gettito di competenza:

- per il 2017, maggiore IRPEF per 95 mln ($3.263 \times 7,28\% \times 40\%$), e maggiori addizionali regionali e comunali IRPEF pari, rispettivamente, a 3,6 mln e a 1,4 mln;
- a decorrere dal 2018, maggiore IRPEF per 108,1 mln ($3.263 \times 8,28\% \times 40\%$), e maggiori addizionali regionali e comunali IRPEF pari, rispettivamente, a 4,1 mln e a 1,5 mln.

Pur non essendo indicato dalla RT, per la determinazione degli effetti in termini di addizionali regionali e comunali IRPEF sembrerebbero utilizzate le aliquote, rispettivamente, dell'1,5% e dello 0,57%.

Pertanto, nell'ipotesi di decorrenza 2016 gli effetti di cassa sono indicati nella seguente tabella.

(milioni di euro)

Variazione esenzione dividendi, utili e plusvalenze distribuiti	2016	2017	2018	2019	dal 2020
IRPEF	0	0	+166,3	+117,9	+108,1
Add.le regionale	0	0	+3,6	+4,1	+4,1
Add.le comunale	0	0	+1,8	+1,6	+1,5
TOTALE	0	0	+171,7	+123,6	113,7

Pur non essendo indicato esplicitamente dalla relazione tecnica, per gli effetti di cassa sembrerebbe considerato un acconto del 75% ai fini IRPEF e un acconto del 30% per l'addizionale comunale IRPEF.

In caso di decorrenza dell'IRES dal 2017 (per mancato riconoscimento della clausola migranti), gli effetti IRPEF e relative addizionali indicati nella precedente tabella si intendono a partire dal 2019.

Ipotesi di mancato riconoscimento della clausola migranti (decorrenza 2017)

Rispetto alla stima precedente, devono essere estrapolati gli effetti relativi all'anno 2016 (in competenza pari a 3.483,3 mln) i cui effetti di cassa sono valutati:

- nel 2016 per 2.612,5 mln, corrispondente alla stima dell'acconto 2016 (75%);
- nel 2017, per 870,9 mln, corrispondente alla stima del saldo 2016 (3.483,3-2.612,5).

Inoltre, sempre rispetto alla stima precedente, non si producono gli effetti positivi nel 2018 (171,7 mln) relativi alla rideterminazione ai fini IRPEF della base imponibile in caso di concorrenza di dividendi, utili o plusvalenze. Viene pertanto prevista una riduzione delle dotazioni dei ministeri di importo corrispondente.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**²⁸ - rispondendo a richiesta di chiarimenti in merito all'andamento del gettito IRES considerato dalla RT (in riduzione per gli anni 2016 e 2017, per poi stabilizzarsi) - ha precisato che la flessione dell'andamento IRES nel 2017 è conseguenza di importanti effetti inseriti nel modello IRES, come la maggiore deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni introdotta con DL n. 83/2015 (gli effetti di tale modifica non risultano nei dati del bollettino delle entrate). La Nota ricorda che la stima è realizzata a quadro macroeconomico invariato, quindi non considera la variazione comportamentale specificatamente indotta dalla modifica in parola.

Per quanto concerne la rideterminazione della quota imponibile dei dividendi, utili e plusvalenze nonché l'utilizzo dell'aliquota media marginale IRPEF 40%, il Governo - rispondendo a richieste di chiarimenti - ha precisato che per la stima sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società di persone, sulla base dei quali è stata stimata la variazione di base imponibile applicando la differenza della percentuale di reddito da assoggettare ad IRPEF. Tale differenza percentuale tiene conto della massima aliquota a cui i redditi in parola risultano assoggettabili. La Nota afferma inoltre che i redditi interessati sono mediamente superiori ai redditi dell'ultimo scaglione e che pertanto l'utilizzo dell'aliquota del 40% appare prudentiale ai fini della stima.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva in via preliminare che l'utilizzo del modello di microsimulazione non consente una verifica puntuale degli effetti stimati.*

Con riferimento agli effetti di cassa, la RT considera l'applicazione da parte di tutti i contribuenti del metodo previsionale in luogo del metodo storico (normalmente considerato nelle quantificazioni che interessano la disciplina in esame). In proposito, pur considerando che i contribuenti hanno interesse ad applicare il metodo previsionale in quanto anticipano il risparmio d'imposta, si segnala che l'applicazione di tale criterio determina - rispetto ai risultati dell'applicazione del metodo storico - effetti di gettito di ammontare superiore nel primo anno di applicazione e di ammontare inferiore nel secondo anno. Andrebbero pertanto precisate le ragioni della scelta di tale metodo previsionale, tenuto conto che in caso di utilizzo da parte dei contribuenti del metodo storico, si determinerebbe un maggior onere nel 2018 rispetto a quello scontato nel prospetto (in caso di mancato riconoscimento della flessibilità connessa alla c.d. "clausola migranti") e un maggior onere nel 2017 (nel caso opposto).

Articolo 1, commi da 38 a 40 ***(Esenzione IRAP in agricoltura e pesca)***

Le norme dispongono l'esenzione dall'IRAP in favore dei soggetti esercenti attività di agricoltura e pesca, nonché delle attività ad esse equiparate, tra le quali le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore silvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali (**commi 38 e 39**).

²⁸ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione si applica con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (comma 40).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Abolizione IRAP agricoltura e pesca				166,9	196,4	196,4	166,9	196,4	196,4
Maggiore spesa corrente									
Abolizione IRAP agricoltura e pesca	166,9	196,4	196,4						

La relazione tecnica afferma che per la determinazione degli effetti finanziari è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRAP (base dati anno d'imposta 2013) estrapolando i dati reddituali al 2015 ed integrando le modifiche normative successive all'anno d'imposta di riferimento della base dati.

In base al modello di microsimulazione è stata stimata una perdita di gettito di competenza a partire dal 2016 pari a 196,4 milioni riferita a circa 250 mila contribuenti.

La RT segnala inoltre che la modifica potrebbe determinare effetti positivi ai fini IRES/IRPEF recati dalla minore deducibilità dell'IRAP pagata. Tuttavia, considerando che la maggior parte dei contribuenti interessati determina il reddito agrario secondo criteri catastali e, quindi, non può dedurre analiticamente la quota IRAP versata, la RT ritiene prudentiale non ascrivere effetti positivi.

In termini di cassa, considerando un acconto IRAP dell'85% già dal primo anno di applicazione, gli effetti sono stimati in misura pari a 166,9 mln nel 2016 (196,4x85%) e 196,4 mln a decorrere dal 2017.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**²⁹ - rispondendo a richieste di chiarimenti in merito all'ipotesi di invarianza di gettito assunta dalla relazione tecnica – ha affermato che l'analisi della serie temporale dell'imposta afferente alle imprese in oggetto evidenzia una sostanziale stabilità dell'IRAP agricola nei vari anni di imposizione. La Nota, inoltre, segnala che la mancata iscrizione degli effetti positivi in termini di IRPEF/IRES appare opportuna per compensare eventuali variazioni dovute a contingenti condizioni al momento non ipotizzabili.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva in via preliminare che l'utilizzo del modello di microsimulazione non consente una verifica puntuale degli effetti stimati.

In base alle informazioni disponibili, si segnala peraltro che la relazione tecnica quantifica gli effetti di cassa considerando l'applicazione da parte di tutti i contribuenti del metodo previsionale in luogo del metodo storico (normalmente considerato nelle quantificazioni che interessano la disciplina in esame). Pertanto, la modulazione temporale degli effetti di cassa evidenzia, rispetto al criterio normalmente utilizzato, maggiori effetti negativi nel 2016 e minori effetti negativi nel 2017. Tale criterio – che appare in questo caso condivisibile in considerazione

²⁹ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

dell'introduzione di un regime di esenzione – non risulta tuttavia in linea con la stima relativa alla esenzione IVIE, introdotta dal precedente comma 14 (cfr. relativa scheda), in relazione alla quale la RT continua invece ad applicare il metodo storico. Sul punto appare opportuno l'avviso del Governo.

Articolo 1, commi da 41 a 43 ***(Detrazioni ristrutturazione, e acquisto mobili)***

La norma, modificata dal Senato, dispone la proroga della maggiore detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione edilizia e della detrazione per riqualificazione energetica, estendendone l'applicazione anche agli immobili degli IACP, ed introduce una detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili da parte delle giovani coppie.

Più in particolare:

- è prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale le spese per interventi di riqualificazione energetica degli appartamenti e dei condomini, le spese per le schermature solari e quelle per acquisto di generatori di calore alimentati a biomasse, le spese antisismiche beneficiano della detrazione in misura del 65%. Il beneficio si applica anche agli interventi eseguiti, nell'anno 2016, sugli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati (comma 41, lettere a), b), e comma 43);
- è prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale le spese di ristrutturazione edilizia, le spese per acquisto di mobili e per acquisto di grandi elettrodomestici beneficiano della detrazione del 50%. Il tetto massimo di spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici sul quale calcolare la detrazione rimane fissato in 10.000 euro (comma 41, lettera c));
- è introdotta una detrazione IRPEF in favore delle giovani coppie (coniugate o conviventi da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni di età) acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è stabilita in misura pari al 50% delle spese sostenute, nel 2016, per acquisto di mobili e arredi per la medesima unità abitativa e comunque entro il tetto massimo di spesa fissato in 16.000 euro (tale importo sostituisce il valore indicato nel ddl originario in 8.000 euro). Il beneficio è fruibile in 10 quote annuali costanti e non è cumulabile con quello previsto dalla precedente lettera c) del comma 41 (comma 42).

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario come integrato dal prospetto allegato al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Detr.ristrutt.edilizia - IRPEF	53,8	574,2	358,9	53,8	574,2	358,9	53,8	574,2	358,9
Detr.ristr.edilizia-IRPEF/IRES			123,0			123,0			123,0
Detr.ristrutt.edilizia – IRAP						18,9			18,9
Detr.acquisto mobili proroga – IRPEF	12,8	136,0	85,0	12,8	136,0	85,0	12,8	136,0	85,0
Detr.acquisto mobili proroga – IRPEF/IRES			13,6			13,6			13,6
Detr.acquisto mobili proroga – IRAP						2,1			2,1
Detr.riqualficazione energ. - IRPEF	39,0	348,2	221,3	39,0	348,2	221,3	39,0	348,2	221,3
Detr.riqualficazione energ. – IRPEF/IRES			99,7			99,7			99,7
Detr.riqualficazione energ. – IRAP						15,4			15,4
Bonus mobili giovani coppie prima casa - IRPEF	7,6	18,9	15,1	7,6	18,9	15,1	7,6	18,9	15,1
Bonus mobili giovani coppie prima casa –IRPEF (tetto raddoppiato dal Senato)	7,6	18,9	15,1	7,6	18,9	15,1	7,6	18,9	15,1
Maggiori spese correnti									
Detr.ristrutt.edilizia – IRAP			18,9						
Detr.acquisto mobili proroga – IRAP			2,1						
Detr.riqualficazione energ. – IRAP			15,4						
Maggiori entrate tributarie									
Detr.ristrutt.edilizia – IRPEF/IRES		287,0			287,0			287,0	
Detr.ristrutt.edilizia – IRAP					44,1			44,1	
Detr.ristr.edilizia - IVA	63,0			63,0			63,0		
Detr.acquisto mobili proroga – IRPEF/IRES		31,7			31,7			31,7	
Detr.acquisto mobili proroga – IRAP					4,9			4,9	
Detr.acquisto mobili proroga – IVA	30,7			30,7			30,7		
Detr.riqualficazione energ. – IRPEF/IRES		232,7			232,7			232,7	
Detr.riqualficazione energ. – IRAP					35,8			35,8	
Detr.riqualficazione energ. – IVA	51,1			51,1			51,1		
Minori spese correnti									
Detr.ristrutt.edilizia – IRAP		44,1							
Detr.acquisto mobili proroga – IRAP		4,9							
Detr.riqualficazione energ. – IRAP		35,8							

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma quanto segue.

1. Proroga per interventi di ristrutturazione edilizia (incremento aliquota da 36% a 50% per le spese sostenute nel 2016)

La norma proroga l'incremento al 50% della misura della detrazione IRPEF per le spese sostenute nel 2016. La RT afferma che la stima è stata ottenuta applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nell'ultima proroga (legge di stabilità 2015).

Onere detrazione IRPEF

La RT utilizza i dati relativi al versamento delle ritenute operato da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i dati di competenza per le spese sostenute nel 2015 considerando i versamenti eseguiti fino alla data di redazione della RT in oggetto, la spesa 2016 annua viene indicata in 18.500 milioni di euro. La RT ipotizza che circa il 15% corrisponda alla spesa determinata dall'effetto incentivante dell'agevolazione (2.775 mln). Pertanto, l'onere della detrazione IRPEF risulta pari, considerando la rateazione in 10 anni, a 358,9 mln ($15.725 \times 14\% + 2.775 \times 50\%$).

Maggiori entrate per effetto indotto

La RT ritiene che la norma proposta, come evidenziato nelle precedenti RT, è suscettibile di determinare un effetto indotto stimato, applicando percentuali analoghe

a quelle delle precedenti quantificazioni (25% dell'effetto incentivante), in circa 693,8 mln IVA compresa (imponibile pari 630,7 mln ed IVA al 10% pari a 63,1 mln). Applicando un'aliquota media di imposte dirette del 30% (di cui 26% per IRPEF/IRES e 4% per IRAP) si stima un maggior gettito di imposte dirette pari a 189,2 mln.

In termini di cassa, gli effetti sono indicati nella seguente tabella (i totali possono risentire degli arrotondamenti decimali).

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	Da 2019 a 2026	2027	Dal 2028
IRPEF	-53,8	-574,2	-358,9	-358,9	+269,2	0
IRPEF/IRES	0	+287,0	-123,0	0	0	0
IRAP	0	+44,1	-18,9	0	0	0
IVA	+63,0	0	0	0	0	0
TOTALE	+9,2	-243,1	-500,8	-358,9	+269,2	0

2. Proroga per spese acquisto mobili e grandi elettrodomestici (detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2016)

Onere detrazione IRPEF

La RT stima la spesa per acquisto mobili in 1.700 mln considerando che la corrispondente spesa per il periodo 6/6/2013-31/12/2013 indicata nella dichiarazione dei redditi è di circa 800 milioni.

Pertanto, l'onere per detrazione IRPEF, in termini di competenza risulta pari a: 1.700 mln x 50% = 850 milioni, da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 85 milioni).

Maggiori entrate per effetto indotto

La RT ritiene, analogamente alla RT relativa alla legge di stabilità 2015, che la norma è suscettibile di determinare un effetto indotto stimato in misura pari al 10%. L'incremento degli investimenti nel settore (170 mln IVA compresa) determina un maggiore gettito di IVA pari a 30,7 mln (aliquota IVA 22%) e un incremento di IRPEF/IRES/IRAP indicato in 20,9 milioni, in termini di competenza.

Gli effetti di cassa sono riportati nel seguente prospetto.

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	Da 2019 a 2026	2027	Dal 2028
IRPEF	-12,8	-136,0	-85	-85	+63,8	0
IRPEF/IRES	0	+31,7	-13,6	0	0	0
IRAP	0	+4,9	-2,1	0	0	0
IVA	+30,7	0	0	0	0	0
TOTALE	+17,9	-99,4	-100,7	-85,0	+63,8	0

3. Proroga per spese riqualificazione energetica (detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2016)

Onere detrazione IRPEF

La spesa considerata è stimata in 4.500 milioni di euro per l'anno 2016 (stessa stima della precedente RT), alla quale si aggiungono 150 milioni di spesa relativa agli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica (IACP).

La legge di stabilità 2015 precisava che una quota parte di 4.500 milioni (225 mln, pari al 5%) era riferita alla spesa relativa alle parti condominiali.

La RT considera che metà della spesa (al netto degli IACP) avrebbe comunque beneficiato della detrazione per spese di ristrutturazione (aliquota 36%), mentre la parte restante (compresa la quota IACP) rappresenta una nuova spesa agevolabile.

Complessivamente, l'onere per detrazione, in termini di competenza, risulta quindi pari a 2.212,5 mln $[4.500/2 \times 29\% + (4.500/2 + 150) \times 65\%]$ da ripartire in 10 quote costante, per cui l'onere annuo di competenza risulta pari a 221,3 mln.

Maggiori entrate per effetto indotto

La RT ritiene, analogamente alla RT relativa alla legge di stabilità 2015, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto stimato in 562,5 mln di euro IVA compresa (di cui imponibile 511,4 mln ed IVA al 10% pari a 51,1 mln. Applicando un'aliquota media di imposte dirette del 30% (di cui 26% per IRPEF/IRES e 4% per IRAP) si stima un maggior gettito di imposte dirette pari a 153,4 mln.

In termini di cassa, gli effetti sono indicati nella seguente tabella (i totali possono risentire degli arrotondamenti decimali).

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	Da 2019 a 2026	2027	Dal 2028
IRPEF	-39,0	-348,2	-221,3	-221,3	+165,9	0
IRPEF/IRES	0	+232,7	-99,7	0	0	0
IRAP	0	+35,8	-15,4	0	0	0
IVA	+51,1	0	0	0	0	0
TOTALE	+12,1	-79,7	-336,4	-221,3	+165,9	0

Riepilogo effetti delle proroghe

(relativi alle tre stime sopra indicate)

La RT riporta il seguente prospetto riferito agli effetti complessivi delle tre sopra illustrate quantificazioni.

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	Da 2019 a 2026	2027	Dal 2028
IRPEF	-105,6	-1.058,4	-665,2	-665,2	+498,9	0
IRPEF/IRES	0	+551,4	-236,3	0	0	0
IRAP	0	+84,8	-36,4	0	0	0
IVA	+144,8	0	0	0	0	0
TOTALE	+39,2	-422,2	-937,9	-665,2	+498,9	0

4. Spese acquisto mobili giovani coppie (detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2016) – tetto spesa 8.000 euro

Onere detrazione IRPEF

La RT, sulla base di elaborazioni effettuate sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (UNICO 2014, periodo d'imposta 2013) sui contribuenti che non hanno dichiarato immobili nel quadro RB e sui dati dell'imposta di registro relativi alle compravendite di abitazioni principali effettuate nel 2014 da soggetti di età non superiore a 35 anni, stima un numero di immobili acquistato da tali soggetti di circa 113.500 unità. Al fine di tener conto delle condizioni stabilite dalla norma per poter accedere all'agevolazione in esame, viene preso in considerazione un terzo di tale numero, per un totale di circa 37.833 unità.

Considerando la spesa massima ammessa pari a 302,7 mln (8.000 x 37.833), la RT determina l'onere per detrazione IRPEF, in termini di competenza, risulta pari a: 302,7 mln x 50% = 151,3 milioni, da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 15,1 milioni).

Gli effetti di cassa sono riportati nel seguente prospetto.

	2016	2017	2018	Da 2019 a 2026	2027	Dal 2028
IRPEF	-7,6	-18,9	-15,1	-15,1	+11,4	0

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento integra la relazione tecnica iniziale limitatamente alla detrazione per le giovani coppie. Infatti, nel corso dell'esame al Senato, il tetto massimo di spesa agevolabile è stato elevato da 8.000 euro a 16.000 euro.

Per la stima della modifica, la RT utilizza gli stessi dati e le stesse procedure indicate nella RT iniziale modificando la spesa agevolabile da 8.000 euro a 16.000 euro. Pertanto, i nuovi effetti di cassa (comprensivi di quelli originariamente valutati) sono riportati nel seguente prospetto.

	2016	2017	2018	Da 2019 a 2026	2027	Dal 2028
IRPEF	-15,2	-37,8	-30,2	-30,2	+22,8	0

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**³⁰, in risposta a richieste di chiarimento formulate, ha affermato quanto segue:

- in merito agli effetti indotti (la cui stima registra un incremento rispetto alla quantificazione della precedente legge di stabilità 2015) è stato precisato che, in base ai risultati di alcune ricerche in materia (tra cui quelle del Centro ricerche economiche e sociali del mercato edilizio - CRESME), la quota di spesa indotta è correlata positivamente rispetto all'incremento di aliquota di detrazione: nel 2015 il differenziale era del 10% (aliquota incrementata dal 40% al 50%) mentre nel 2016 il differenziale è del 14% (aliquota incrementata dal 36% al 50%). La Nota afferma che si è ritenuto opportuno considerare un incremento dell'effetto indotto precisando – anche in risposta alle indicazioni della Corte dei conti che invita ad adottare cautela nel ricorrere a quote di effetti indotti nella valutazione dell'onere netto – che lo stesso effetto indotto, oltre a determinare effetti positivi, comporta oneri calcolati ad aliquota piena di detrazione e non come differenziale rispetto all'aliquota vigente;
- in riferimento al confronto tra la stima degli effetti indotti per le spese di ristrutturazione e per quelle di riqualificazione, il Governo ha precisato che la misura proporzionalmente maggiore attribuita alle detrazioni per riqualificazione è determinata dal differenziale di aliquota rispetto alla legislazione vigente. La Nota ritiene pertanto ragionevole (anche sulla base di apposite indagini condotte dal CRESME) il valore utilizzato per la stima;
- rispetto alla detrazione per le schermature solari, gli interventi di climatizzazione invernale e quelli antisismici e messa in sicurezza, il Governo afferma che tali tipologie di spese sono comprese nella spesa considerata per la quantificazione;
- per quanto concerne l'inclusione nell'ambito applicativo degli immobili degli IACP (rispetto ai quali è stato chiesto di fornire maggiori elementi diretti a suffragare l'attendibilità dell'ipotesi di 150 milioni di spesa annua, anche in considerazione del fatto che uno studio di Federcase afferma che oltre la metà

³⁰ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

degli alloggi IACP necessita di interventi in ambito energetico) il Governo afferma che l'ammontare utilizzato per la stima è in linea con una analoga stima effettuata dal CRESME (Paragrafo 7 dello studio della Camera dei deputati e del CRESME citato dalla Commissione) che ipotizza un ammontare di spesa pari a 107 milioni di euro;

- in merito alla misura dell'aliquota IRPEF/IRES, rispondendo ai rilievi formulati circa l'utilizzo di un'aliquota media (26%) superiore a quella utilizzata in altre disposizioni del ddl in esame (20%), il Governo ha affermato che potrebbe risultare non corretto utilizzare la stessa aliquota media per la quantificazione di disposizioni diverse poiché essa è strettamente correlata al contesto normativo cui si fa riferimento. Nella fattispecie, evidenzia il Governo, l'aliquota risulta più elevata in quanto risulta maggiore la quota di soggetti IRPEF, i quali scontano un'aliquota media marginale significativamente più elevata rispetto ai soggetti IRES;
- con riferimento alla detrazione in favore delle giovani coppie, il Governo ha precisato che la valutazione effettuata si basa sull'ipotesi che non ci sia sovrapposizione con l'agevolazione relativa all'acquisto di mobili legati ad un intervento di ristrutturazione. Pertanto, afferma la Nota, la stima considera ulteriori spese per l'acquisto di mobili e appare connotata da un ampio margine di prudenzialità;
- in riferimento alla stima dell'ammontare della spesa, il Governo afferma che non è stato utilizzato il dato relativo alle ritenute operate sui bonifici bancari eseguiti dai contribuenti in quanto tale informazione non consente di conoscere la ripartizione tra spese di ristrutturazione e spese di riqualificazione né l'anno di competenza nella quale la spesa è effettuata. Per tali motivi, sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi che, invece, forniscono tutte le informazioni necessarie. Il valore utilizzato (complessivamente 24,7 miliardi) risulta prudenziale anche rispetto alla stima del CRESME (23,5 mld per il 2015).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le metodologie adottate per la stima degli effetti della proroga del beneficio sono in linea con quelle adottate per le quantificazioni contenute nella relazione tecnica riferita al disegno di legge stabilità 2015 (che ha previsto la proroga della misura per le spese sostenute nel 2015).

Sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica e tenuto anche conto delle risposte fornite dal Governo, si segnala quanto segue:

- si prende atto che, in base ai predetti chiarimenti, le spese per gli impianti di climatizzazione e per le schermature solari sono incluse nella stima considerata dalla RT. In proposito, si fa presente che il valore considerato (4.500 mln) corrisponde esattamente alla spesa utilizzata ai fini della quantificazione della precedente proroga (legge di stabilità 2015), al netto tuttavia delle spese per i predetti impianti e schermature (inserite nel corso dell'esame parlamentare della legge di stabilità 2015 e non considerate quindi dalla RT riferita al testo originario ³¹).

³¹ Le spese per schermature solari e impianti di climatizzazioni sono state inserite nell'ambito di applicazione della detrazione per spese di riqualificazione nel corso dell'iter parlamentare della precedente legge di stabilità 2015. Per la quantificazione degli effetti finanziari, con emendamento, sono state inserite anche: pur

Andrebbe pertanto chiarito per quale ragione sia stato utilizzato lo stesso valore complessivo di spesa per la stima degli effetti della fattispecie in esame, che comprende invece gli impianti di climatizzazione, le schermature e gli interventi antisismici.

L'utilizzo del medesimo valore della spesa considerato dalla precedente legge di stabilità potrebbe essere dovuto ad una previsione di andamento decrescente della complessiva spesa per riqualificazione energetica;

- *per quanto riguarda la stima degli effetti indotti, che risulta superiore a quella inclusa nella quantificazione riferita alla precedente proroga, si concorda con quanto indicato dal Governo circa la natura, sia positiva che negativa ai fini dei saldi, di tali effetti. Tuttavia, poiché, in termini di cassa, gli effetti positivi si realizzano nei primi due anni del periodo considerato mentre quelli negativi si distribuiscono in un arco di 10 anni, la disposizione di proroga in esame determina, nel suo complesso, effetti netti di valore positivo soltanto nei primi due anni, imputabili all'operare dei predetti effetti indotti. Appare quindi opportuno che sia verificata la prudenzialità delle ipotesi adottate dalla RT in merito a detti effetti.*

Per quanto riguarda le spese di ristrutturazione, la RT pur confermando nel 2016 l'ammontare complessivo di spesa considerato per il 2015 (18.500 mln), attribuisce una maggiore quota parte della stessa all'effetto incentivo (infatti, nel 2015 era stimata in 1.850 mln mentre nell'attuale RT riferita al 2016 è indicata in misura pari 2.775 mln) e, conseguentemente un maggiore ammontare di effetto indotto (che è considerato sempre pari al 25% dell'effetto incentivo, ma per l'incremento dell'effetto incerto, il valore assoluto è incrementato da 462,5 mln nel 2015 a 693 mln nel 2016). In maniera analoga, le spese di riqualificazione energetica rimangono confermate in 4.500 mln complessivi annui (al netto delle spese IACP, introdotte per il solo 2016 stimate in ulteriori 150 mln). Per tali spese l'effetto indotto passa da 250 mln stimati per il 2015 a 562,5 mln per il 2016. Tale incremento risulta solo in parte giustificato dall'estensione del beneficio agli immobili IACP, mentre per la parte restante sembrerebbe imputabile all'applicazione di diversi criteri rispetto allo scorso anno che determinano, proporzionalmente, maggiori effetti positivi nei primi due anni di applicazione.

Infine, per quanto riguarda la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili da parte delle giovani coppie, – tenuto conto che il Governo, nella Nota di risposta, ha affermato che la stima è prudenziale in quanto non considera l'eventuale sovrapposizione con l'agevolazione per acquisto mobili legati alla ristrutturazione – andrebbe chiarito il periodo nel quale deve essere effettuato “l'acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale”. Infatti la RT, in base a specifiche elaborazioni, stima in 113.500 unità il numero degli acquisti dei suddetti immobili

considerando che il Governo ha affermato che tali spese siano incluse nell'ammontare stimato, nel corso dell'iter parlamentare relativo al ddl stabilità 2015, la detrazione IRPEF era stata estesa alle spese sostenute per le schermature solari (di cui all'art. 14, c.2, lettera a), del decreto legge n. 63/2013) e quelle sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (di cui all'art. 14, c.2-bis, del DL n. 63/2014). Tali fattispecie, che rientrano nell'ambito della proroga disposta dalla norma in esame, non risultano considerate nella stima riportata dalla relazione tecnica.

In proposito si fa presente che, per le tipologie di spese sopra indicate sostenute nel 2015, la relazione tecnica ha stimato effetti onerosi, complessivamente pari a 0,8 mln nel 2015 (primo anno di applicazione), 16,2 mln nel 2016, 12,6 mln nel 2017, 11,6 mln annui dal 2018 al 2025 nonché effetti positivi pari a 8,7 mln annui nel 2026;

effettuati in un anno da parte di soggetti di età non superiore a 35 anni e pone alla base della quantificazione il relativo dato annuo. Tuttavia la norma dispone che l'acquisto dei mobili deve essere effettuato nel 2016, ma non indica espressamente il periodo nel quale deve essere acquistato l'immobile per poter accedere al beneficio. Appare pertanto opportuno un chiarimento al fine di escludere una interpretazione più ampia di quella posta alla base delle stime della RT, con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, commi 44 e 45 **(Disposizioni in materia di edilizia popolare)**

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, applica agli enti aventi le stesse finalità sociali degli Istituti autonomi per le case popolari, istituiti nella forma di società - che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013 - le seguenti agevolazioni fiscali, riconosciute, a legislazione vigente, a favore degli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi:

- riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 6 del DPR n. 601 del 1973;
- non considerazione come sopravvenienza attiva dei finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 3, lett. b), dell'articolo 88 del DPR n 917 del 1986.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxi emendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Esenzione da reddito di esercizio di finanziamenti erogati agli enti con le medesime finalità degli Istituti delle case popolari		9,10	5,60		9,10	5,60		9,10	5,60

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento precisa che la disposizione interviene sul regime fiscale IRES dei soggetti IACP ed ex IACP, prevedendo che la riduzione al 50% della aliquota IRES, attualmente prevista per gli IACP e loro consorzi, spetti anche nei confronti degli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, che abbiano i requisiti di società *in house*, costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013. Interviene, inoltre, nel trattamento fiscale delle sopravvenienze attive, ampliando la già prevista esenzione per i finanziamenti pubblici per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli IACP, anche

agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, che abbiano i requisiti di società *in house*, purché costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

Ai fini della stima, la RT afferma che è stata fatta una specifica elaborazione degli archivi provvisori UNICO2014 società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, abbinando gli stessi con l'archivio degli IACP/ATER ultimo esistente di fonte Federcasa, integrato da informazioni ricavate dai comuni (125 soggetti).

È stato ricavato l'eventuale reddito imponibile IRES ad aliquota ordinaria nonché le eventuali sopravvenienze attive, assoggettate a tassazione in cinque quote. Al termine della elaborazione sono risultati 17 soggetti con reddito ad aliquota ordinaria per circa 41,6 milioni di euro e quindi una perdita di gettito, se assoggettato ad aliquota ridotta al 50% (12%), per circa 5 milioni di euro.

Inoltre, sono emerse circa 4,66 milioni di sopravvenienze attive da parte di 7 soggetti; la perdita di gettito (al 12%) sulla quota annua imponibile è di circa 0,2 milioni di euro, crescente di 0,2 milioni di euro l'anno (-1 milione di euro a regime).

Si indicano, nella tabella seguente, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, considerando l'entrata in vigore a partire dal periodo di imposta 2016:

(milioni di euro)

2017	2018	Dal 2019
-9,1	-5,6	-5,8

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare stante la correttezza della stima effettuata, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica.*

Articolo 1, commi 46-52 **(Ammortamenti)**

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, prevedono le seguenti agevolazioni:

- ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, la maggiorazione del costo di acquisizione del 40 per cento. Tale agevolazione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono stati stabiliti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato 3 della legge in esame (comma 46).

In proposito si rileva che, con una modifica introdotta durante l'esame al Senato, è stato ridotto l'ambito delle esclusioni di cui al citato allegato 3;

- fermo restando quanto previsto al comma precedente e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR³² (veicoli aziendali) (comma 47);

³² Di cui al DPR n. 917 del 1986.

- la deduzione³³ del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un quinto anziché un decimo per le sole operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (commi 50 e 51).

Si stabilisce infine che le disposizioni dei commi 46 e 47 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle medesime disposizioni.

Con una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato è stato, inoltre, previsto che le disposizioni relative alla maggiorazione delle quote di ammortamento di cui ai commi 46 e 47 in esame non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore (comma 52).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Maggiorazione ammortamenti beni strumentali 40% (commi 46-47)	170	943	1.258	170	943	1.258	170	943	1.258

La relazione tecnica, con riferimento ai commi da 46 a 49, precisa che nei confronti degli investimenti effettuati (anche in leasing), a partire dal 15 ottobre 2015 e per l'intero anno 2016, in beni strumentali nuovi in impianti e macchinari ad esclusione dei beni con aliquota di ammortamento inferiore a 6,5% (rif. D.M. 31 dicembre 1988) e di tutte le tipologie di costruzioni e fabbricati, è concessa la possibilità di ammortizzare in via extracontabile un maggior valore del 40% degli stessi.

La RT afferma che per la stima sono stati utilizzati i dati delle tavole della contabilità nazionale Istat Investimenti fissi lordi per tipo di investimento e branca proprietaria, dalle quali si stima - nel 2014 - l'ammontare degli investimenti, a prezzi correnti, in circa 268 miliardi di euro, di cui 138 miliardi in costruzioni, 42 miliardi in prodotti della proprietà intellettuale e circa 87 miliardi in impianti macchinari ed armamenti (aggiornamento settembre 2015). Al netto degli investimenti effettuati dalla PA, stimati sulla base dei dati consolidati del 2013 nell'ordine dell'8,3%, ossia 7 miliardi di euro, vengono complessivamente attribuiti al settore privato circa 80 miliardi di investimenti così ripartiti: 10,1 miliardi in mezzi di trasporto, 10,3 miliardi di euro nel comparto ICT, i restanti 59,6 miliardi assegnati al generico comparto degli altri investimenti in impianti, macchinari e armamenti. La RT precisa che la suddivisione ISTAT, rispetto ai comparti di interesse, pare sostanzialmente corrispondere alle limitazioni indicate nella norma con riferimento al periodo di

³³ Di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

ammortamento di oltre 15 anni (all'incirca il coefficiente di ammortamento del 6,5% che è applicato essenzialmente a fabbricati e costruzioni, i quali infatti generalmente scontano coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%). La RT aggiunge che il dato di riferimento di 80 miliardi di euro di investimenti si ritiene rivesta carattere di prudenzialità, in quanto comprensivo di talune tipologie di beni non interessate dalla norma agevolativa, e tale da ricomprendere anche eventuali quote di investimento specificamente indotte dall'introduzione dell'agevolazione.

La RT afferma che tale importo di 80 miliardi di euro rappresenta gli investimenti stimati per l'intero anno 2016. La quota degli investimenti relativi al periodo di riferimento del 2015 è proporzionalmente stimata in circa 17 miliardi di euro. Pertanto, nell'ipotesi di concessione a tutti i soggetti che effettuano nel 2016 gli investimenti nelle tipologie contemplate dalla norma, si avrebbe un maggior valore ammortizzabile in via extracontabile di 32 miliardi di euro (40% di 80 mld), mentre per quelli effettuati negli ultimi mesi del 2015 il maggior importo ammortizzabile risulta pari a 6,8 miliardi di euro (40% di 17 mld).

La RT afferma che, considerata la natura dei beni ammortizzabili di cui si tratta, per la stima è adottato un periodo medio di ammortamento di 7 anni. Inoltre, le stime del gettito effettuate rispecchiano l'esigenza di coordinamento nel contesto della Legge di Stabilità in esame la quale prevede una riduzione dell'aliquota IRES, dunque arrivando a considerare una aliquota media IIDD del 17,8% per il 2016 e del 17,45% a partire dal 2017. Nei confronti della competenza dell'anno di imposta 2015 l'aliquota media utilizzata è pari al 20%. Di seguito sono indicati gli effetti di competenza e di cassa:

(milioni di euro)

COMPETENZA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ires/Irpef	-97	-580	-967	-967	-967	-967	-967	-883	-399

(milioni di euro)

CASSA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ires/Irpef	-170	-943	-1.258	-967	-967	-967	-967	-819	-36

Con riferimento ai commi 50 e 51, la RT precisa che la normativa vigente prevede che la deduzione del valore dell'avviamento, in decimi, possa essere effettuata a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva, a prescindere dall'imputazione al conto economico per quanto riguarda avviamento e marchi d'impresa; per le altre immobilizzazioni immateriali invece la deduzione può essere effettuata nel limite della quota imputata a conto economico. La proposta prevede che l'ammortamento possa essere effettuato in 5 anni.

La RT afferma che dall'analisi dei modelli F24 si è rilevato che l'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata nel 2014 (ultimo anno completo) è risultata pari a circa 516 milioni di euro. Posta l'aliquota sostitutiva del 16%, si desume un importo affrancato di 3,225 miliardi di euro. Considerata la natura straordinaria delle operazioni in oggetto si assume tale importo come riferimento per le valutazioni inerenti le successive annualità.

La RT riporta quindi i seguenti effetti finanziari relativi al minor periodo di ammortamento per i valori affrancati relativi alle operazioni straordinarie effettuate a partire dal 2016:

(milioni di euro)

CASSA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
II.DD. e IRAP	0	0	0	-128,5	-201,1	-273,8	-346,4	-419,1	-234,8

Infine, la **relazione tecnica** riferita al maxiemendamento, con riferimento al comma 52, che esclude che disposizioni di cui ai commi 46 e 47 producano effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore, la RT afferma che alla disposizione in esame non si ascrivono effetti.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**³⁴ ha fornito i seguenti chiarimenti:

- con riferimento all'aliquota IRES utilizzata per la stima degli effetti di competenza 2016 (nominale 24,5%), essendo la stessa soggetta ad autorizzazione europea e considerata come acquisita, la Nota governativa precisa che gli effetti della mancata autorizzazione comporterebbero eventualmente una contenuta variazione di cassa con segno negativo nel 2017 e un conseguente parziale rimbalzo positivo nel 2018, lasciando invariati i saldi degli anni successivi. Considerato che, come rilevato nella RT originaria, il dato di riferimento di 80 miliardi di euro di investimenti riveste carattere di prudenzialità in quanto comprensivo anche di talune tipologie di beni non interessate dalla norma agevolativa, viene ribadita l'attendibilità della stima prodotta anche in caso di ritorno per il 2016 ad un'aliquota nominale IRES del 27,5%, in quanto la variazione rientrerebbe comunque entro i margini di tolleranza insiti nella metodologia della stima;
- con riferimento ai beni acquistati in leasing, il Governo ha evidenziato che il dato della contabilità nazionale utilizzato, pari a 80 miliardi di euro, è comprensivo del valore complessivo di tutti i beni appartenenti alle categorie interessate alla norma agevolativa;
- con riferimento ai mezzi di trasporto a motore, è stato precisato che la RT ha considerato la massima perdita generabile dal maggiore ammortamento, avendo compreso nel calcolo il 40% dell'intero valore degli investimenti in mezzi di trasporto pari a 10,1 miliardi di euro, quale maggior ammontare ammortizzabile;
- con riferimento all'aspetto patrimoniale nei confronti delle componenti di bilancio, si evidenzia che, essendo concessa la possibilità di ammortizzare in via extracontabile un maggior valore del 40% degli stessi, gli effetti si andrebbero a configurare solo nei confronti degli ammortamenti stessi. In proposito si evidenzia che la disposizione esplica i suoi effetti esclusivamente sotto il profilo fiscale. L'art. 7, infatti, utilizza quale parametro per la determinazione dei c.d. maxi-ammortamenti il costo fiscalmente riconosciuto, ossia il costo rilevante ai fini fiscali, senza effettuare alcun richiamo a nozioni di tipo civilistico quale è quella del costo storico. La disposizione in commento, dunque, non è destinata a produrre alcun effetto in tale ultimo ambito;
- infine, con riferimento alla determinazione delle eventuali plus/minusvalenze, si afferma che la disposizione espressamente specifica che la maggiorazione del 40% è finalizzata alla determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRPEF. Tale maggiorazione non influenza,

³⁴ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

pertanto, il calcolo di eventuali plus/minusvalenze che dovranno essere determinate, come prevede l'art. 86, comma 2, del TUIR, quale differenza fra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest'ultimo determinato senza tener conto della maggiorazione in parola. Il costo non ammortizzato, cioè, è dato dalla differenza fra costo fiscalmente riconosciuto e ammortamenti effettuati senza tener conto, per entrambi i valori, della maggiorazione del 40%. In caso contrario, infatti, l'eventuale cessione del bene agevolato subito dopo l'acquisto determinerebbe l'emersione di una minusvalenza, cioè di un componente negativo di reddito deducibile che consentirebbe l'immediata monetizzazione di un beneficio che, invece, la disposizione in esame distribuisce lungo l'intero periodo di ammortamento e, quindi, lungo la presunta vita utile del cespite di riferimento;

- infine, si precisa che la modifica della quota massima deducibile degli *asset* di cui all'articolo 15, comma 10, per come formulata, avrebbe effetto anche ai fini del regime opzionale di riallineamento di cui ai commi 10-bis e 10-ter del medesimo articolo 15. I commi 10-bis e 10-ter dispongono, infatti, che le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio, a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, a seguito, rispettivamente, delle operazioni straordinarie e delle operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai commi da 46 a 49, si rileva che la RT, ai fini della stima degli effetti di gettito, utilizza un'aliquota media IRES/IRPEF pari al 20% nel 2015, 17,8 nel 2016 e 17,45 nel 2017, tenendo espressamente conto – con riferimento al 2016 e al 2017 - della riduzione delle aliquote IRES, che il provvedimento in esame subordina peraltro all'autorizzazione europea collegata alla c.d. "clausola migranti".

In proposito, tenuto conto di quanto evidenziato dal Governo in risposta a richieste di chiarimenti formulate presso il Senato, si osserva, preliminarmente, che l'utilizzo di un'aliquota media pari al 20 per cento anche nel 2016 (in luogo di quella del 17,80 indicata dalla RT) comporterebbe una minore entrata aggiuntiva nel 2017 nell'ordine di circa 100 milioni di euro. Appare quindi opportuno che sia confermato la prudenzialità del ricorso alle predette aliquote sulla base del complesso dei parametri utilizzati.

Allo stesso modo andrebbero esplicitati gli elementi alla base della scelta di un'aliquota media per il 2015 pari al 20 per cento (a fronte di un'aliquota IRES nominale del 27,5 per cento).

Inoltre, con riferimento alla modifica apportata dal Senato all'allegato 3 richiamato dal comma 48, appare opportuno che il Governo chiarisca se l'estensione dell'ambito applicativo dell'agevolazione possa incidere sugli effetti di gettito ascritti alla disposizione.

Con riferimento ai commi 50 e 51, si rileva, in via preliminare, che la RT non fornisce i dati e gli elementi necessari alla verifica della quantificazione dell'onere. In proposito, appare quindi opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi, con particolare riferimento all'aliquota media utilizzata nonché agli effetti in termini di competenza della misura disposta. In particolare, con riguardo all'aliquota media IRES/IRPEF/IRAP utilizzata, si rileva che, sulla base dei dati forniti dalla RT, la stessa dovrebbe risultare pari a circa il 22%. Premessa la

necessità di una conferma di tale ricostruzione, si richiama quanto già osservato con riferimento ai commi da 46 a 49, in merito, in particolare, all'aliquota IRES considerata.

Inoltre, con riferimento all'ammontare del maggior valore affrancato utilizzato ai fini della stima, si fa presente che lo stesso viene desunto dalla RT a partire dall'imposta pagata nel 2014, pari a 516 milioni di euro. Tenuto conto anche dei chiarimenti forniti dal Governo presso il Senato, circa l'inclusione ai fini dell'agevolazione in esame anche dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a titolo di avviamento, di marchi d'impresa ed altre attività immateriali di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del DL n. 185/2008, andrebbe chiarito se l'ammontare utilizzato ai fini della stima degli effetti di gettito comprenda anche i suddetti valori.

Articolo 1, commi 53-55

(Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni)

La norma modifica, a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2016, il regime forfetario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare:

- viene eliminata la previsione di cui alla lettera d) del citato comma 54 che non consente l'accesso al regime forfetario nel caso in cui siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: l'importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, eventualmente percepiti nell'anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime, è pari o superiore alla misura dei redditi d'impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno; la somma delle diverse fattispecie reddituali eccede l'importo di 20.000 euro (comma 53, lettera a));
- viene contestualmente prevista l'esclusione all'accesso al regime forfetario nei confronti dei contribuenti che abbiano conseguito, nel corso dell'anno precedente a quello in cui intendono avvalersi del "forfait", redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro; il rispetto di tale limite non rileva laddove il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato (comma 53, lettera b)).

La relazione illustrativa precisa che la finalità della norma è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilata nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d'impresa, arti o professioni esercitate. La relazione evidenzia, inoltre, come la causa di esclusione, introdotta ex novo, di cui al comma 53 lett. b) in esame risulti indubbiamente meno penalizzante, ai fini dell'accesso al regime, rispetto alla disposizione abrogata dal comma 53, lettera a);

- viene ridotta dal 15 al 5 per cento la misura ordinaria dell'aliquota d'imposta, per i primi cinque anni di attività (comma 53, lett. c)).

La relazione illustrativa chiarisce che in ragione di ciò, potranno avvalersi di detta disposizione non solo i soggetti che, a decorrere dal 2016, intraprendono, in regime forfetario, attività d'impresa o di lavoro autonomo, ma anche i soggetti che, nel corso del 2015, hanno intrapreso le suddette attività avvalendosi del medesimo regime. In tale ultimo caso, l'agevolazione risulta limitata alle sole ultime quattro annualità del quinquennio

agevolato, in quanto gli stessi hanno già beneficiato nel corso del 2015 della riduzione di un terzo del reddito imponibile; ciò significa che, per questi soggetti, l'aliquota ridotta al 5 per cento può essere fruita dall'anno d'imposta 2016 all'anno d'imposta 2019;

- viene ampliato l'ambito soggettivo di applicazione del regime agevolato, prevedendo l'innalzamento generalizzato dei limiti di ricavi e compensi, indicati nell'allegato n. 4, annesso alla legge n. 190 del 2014, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti. A tal riguardo, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, le soglie di ricavi e compensi sono generalmente incrementate di euro 10.000, mentre per quanto concerne le attività svolte dagli esercenti arti e professioni e altre attività detta soglia è aumentata di euro 15.000 (comma 54);
- viene prevista l'applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al 35 per cento degli oneri contributivi (comma 55).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
IRPEF		1.329,8	784,8		1329,8	784,8		1329,8	784,8
Addizionale regionale					60,9	62,3		60,9	62,3
Addizionale comunale					27,8	21,9		27,8	21,9
IRAP					68,8	37,2		68,8	37,2
Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio		45,3	12,4		45,3	12,4		45,3	12,4
Imposta sostitutiva l. 388/2000		3	2,6		3	2,6		3	2,6
IVA	186	188,9	191,8	186	188,9	191,8	186	188,9	191,8
Maggiori entrate tributarie									
Imposta sostitutiva regime forfetario		938,7	545,7		938,7	545,7		938,7	545,7
Rettifica della detrazione IVA	138,8			138,8			138,8		
Maggiori entrate contributive									
Contributi previdenziali				329,8	273,7	274,8	329,8	273,7	274,8
Maggiori spese correnti									
Addizionale regionale		60,9	62,3						
Addizionale comunale		27,8	21,9						
IRAP		68,8	37,2						
Minori spese correnti									
Contributi previdenziali	329,8	273,7	274,8						

La relazione tecnica precisa che la norma in esame modifica, a partite dall'anno 2016, le disposizioni relative al nuovo regime fiscale forfetario agevolato stabilite dalla Legge di stabilità 2015. In particolare dispone l'innalzamento della soglia dei compensi di 15.000 euro per i professionisti e di ricavi di 10.000 euro per i restanti settori, l'eliminazione del vincolo di ingresso al nuovo regime per i lavoratori dipendenti e per i pensionati con reddito di specie non superiore a 30 mila euro annui. Nel caso di nuove attività, l'aliquota relativa all'imposta è pari al 5 per cento e l'agevolazione si estende per i primi 5 anni in luogo dei 3 anni stabiliti dalla normativa vigente. Inoltre, la norma stabilisce la reintroduzione del minimale contributivo con riduzione delle aliquote del 35 per cento.

La RT afferma che, sulla base della metodologia adottata in sede di RT di introduzione del nuovo regime fiscale, mediante elaborazioni condotte sui dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi ed elaborazioni INPS per la parte contributiva, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2016, si stimano le seguenti variazioni degli effetti finanziari e contributivi:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Dal 2024
IRPEF	0	-1.329,8	-748,8	-798,8	-835,6	-862,6	-867	-856,4	-856,4
Addizionale regionale	0	-60,9	-62,3	-63,6	-66,2	-68,9	-70,2	-70,2	-70,2
Addizionale comunale	0	-27,8	-21,9	-22,5	-23,3	-24,4	-24,8	-24,6	-24,6
IRAP	0	-68,8	-37,2	-37,4	-37,3	-37,5	-37,4	-37,4	-37,4
Imposta sostitutiva regime forfetario	0	938,7	545,7	551	552,3	554,9	562,3	558,2	558,2
Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio	0	-45,3	-12,4	-4,6	16,4	31,7	33,7	27,9	27,9
Imposta sostitutiva l.388/2000	0	-1,8	-1,7	-2,1	-3	-3,4	-3,9	-3,5	-3,5
Imposta sostitutiva l.388/2000	0	-1,2	-0,9	-1	-1,3	-1,6	-1,6	-1,5	-1,5
IVA	-186	-188,9	-191,8	-197	-202,3	-205,2	-205,2	-205,2	-205,2
Rettifica della detrazione IVA	138,8	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi previdenziali	329,8	273,7	274,8	302,7	309,6	279,5	246,1	235,7	198,8
Totale	282,6	-512,1	-292,5	-273,3	-290,7	-337,5	-368	-377	-413,9

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**³⁵ ha precisato che la stima contenuta nella RT in esame utilizza la medesima metodologia adottata in sede di relazione tecnica relativa al nuovo regime fiscale forfetario introdotto con la Legge di stabilità 2015. Relativamente alla fornitura di dati di consuntivo circa l'adesione al

³⁵ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

regime in esame, si evidenzia che i dati al momento disponibili sono quelli relativi alle "Comunicazioni di inizio/variazione di attività" che i contribuenti hanno inviato alla data di settembre 2015 e che pertanto risultano parziali. I dati rilevati sono inoltre fortemente influenzati dalla presenza della proroga per il 2015 del regime fiscale di vantaggio. Pertanto non si ha al momento indicazione del fenomeno in esame.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la relazione tecnica si limita ad illustrare la metodologia adottata e a fornire i risultati ottenuti, senza precisare i dati ed i parametri utilizzati ai fini della stima. In proposito appare necessario acquisire tali elementi, relativi alla platea dei soggetti e all'entità dei redditi interessati, nonché alle ipotesi utilizzate ai fini della stima.*

Andrebbero, inoltre, forniti chiarimenti in merito alla valutazione degli effetti di versamento IVA per rettifica della detrazione nel passaggio al regime forfettario in esame. In particolare, andrebbero precisati i criteri e le procedure adottate per tale stima, tenuto conto che i destinatari delle norme sono lavoratori autonomi e imprese di dimensione contenuta, per i quali l'entità degli importi a debito, in conseguenza della rettifica della detrazione IVA, non dovrebbe assumere grande rilievo.

Articolo 1, commi 56-62 ***(Assegnazione agevolata di beni ai soci)***

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, disciplinano l'assegnazione di beni ai soci da parte delle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci³⁶ beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa³⁷. In particolare, si dispone che sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

Si stabilisce, inoltre, che per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori determinati secondo l'articolo 52 del DPR n. 131/1986³⁸ all'ammontare delle rendite risultanti in catasto. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR (valore di mercato), è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori. Il costo fiscalmente riconosciuto

³⁶ I soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero venire iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

³⁷ Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

³⁸ Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari in materia di utili di partecipazione di cui all'articolo 47 del TUIR, tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Inoltre, per le assegnazioni e le cessioni ai soci soggette all'imposta di registro in misura proporzionale, le relative aliquote applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Inoltre, si stabilisce che le società che si avvalgono delle disposizioni in esame devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017.

Infine, con una modifica introdotta al Senato è stato previsto che l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si dispone, inoltre, che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 in esame (comma 62).

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario, come integrato da quello **riferito al maxi emendamento** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
Assegnazione agevolata di beni ai soci - Imposta sostitutiva (commi 56-61)	30,8	20,5		30,8	20,5		30,8	20,5	
Assegnazione agevolata di beni ai soci - Imposta di registro (commi 56-61)	18,6			18,6			18,6		
Opzione esclusione beni strumentali da patrimonio impresa individuale- Imposta sostitutiva (comma 62)	9,6	6,4		9,6	6,4		9,6	6,4	
Minori entrate tributarie									
Assegnazione agevolata di beni ai soci - Imposta di registro (commi 56-61)		1,4	1,4		1,4	1,4		1,4	1,4
Assegnazione agevolata di beni ai soci - IRES/IRPEF (commi 56-61)		61,5	39,6		61,5	39,6		61,5	39,6
Assegnazione agevolata di beni ai soci - IRAP (commi 56-61)					14	7,6		14	7,6
Opzione esclusione beni strumentali da patrimonio impresa individuale- IRPEF (comma 62)		1	1,6		1	1,6		1	1,6
Opzione esclusione beni strumentali da patrimonio impresa individuale- IRAP (comma 62)					0,2	0,3		0,2	0,3
Maggiori spese correnti									
Assegnazione agevolata di beni ai soci - IRAP (commi 56-61)		14	7,6						
Opzione esclusione beni strumentali da patrimonio impresa individuale- IRAP (comma 62)		0,2	0,3						

Nel testo dell'emendamento introduttivo del comma 62, gli effetti finanziari positivi per il 2016 (9,6 mln euro) e per il 2017 (5,2 mln euro) sono stati posti a incremento del Fondo ISPE, e gli oneri per l'anno 2018 (1,9 mln euro) hanno trovato copertura in una corrispondente riduzione del Fondo medesimo (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, con riferimento ai commi da 56 a 61, effettua preliminarmente alcune considerazioni in merito alla normativa proposta. In particolare, la RT evidenzia quanto segue:

- in sede di Finanziaria 2007 (art. 1 commi 111 - 118) era stata disposta la possibilità di procedere ad uno scioglimento agevolato ovvero alla trasformazione per le società non operative, in conseguenza dell'inasprimento dei parametri e delle aliquote disposta dal DL n. 223/06;
- successivamente, con la Finanziaria 2008 è stata prevista un'analogia riapertura per le società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 riducendo le aliquote previste per la imposta sostitutiva al 10% sul reddito ed al 10%-5% su riserve etc.;
- dai dati F24 risulta un gettito da imposta sostitutiva (codici tributo 1666 e 1667) in linea con quanto stimato in sede di RT originaria alla Finanziaria 2008 pari a circa 60 milioni nel 2008, 36 nel 2009 e 7 nel 2010, di cui circa 27 milioni di euro attribuibili alle riserve;
- a differenza delle due precedenti occasioni la norma proposta dispone la possibilità di assegnare beni ai soci — dietro pagamento di una imposta sostitutiva - anche senza scioglimento ed anche se la società non è di comodo: questo fatto, a parità di condizioni, aumenta la platea dei soggetti potenzialmente interessati;

- per quanto riguarda la determinazione della base imponibile ai fini della imposta sostitutiva secondo la proposta essa è pari alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto: tuttavia per gli immobili il valore normale può essere determinato — a richiesta — in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori;
- secondo quanto disposto dalla Finanziaria 2007 — che prevedeva anche lo scioglimento - essa era così determinata: sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva;
- inoltre sempre secondo la normativa di allora ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali.

La RT afferma che ai fini della stima degli effetti di gettito della normativa proposta sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi U2014 società di capitali e società di persone, ricavati dal prospetto per la verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo. A tale riguardo in via prudenziale si è ritenuto che secondo la normativa proposta tale nuova base sia pari ad un decimo del valore di bilancio degli immobili ivi dichiarati. La stima è costituita dalla somma degli effetti in capo a due distinte tipologie di soggetti: soggetti non di comodo e società considerate non operative. La RT afferma, inoltre, che in coerenza con quanto operato in sede di RT originaria alla Finanziaria 2007, è stata calcolata la maggiore imposta di registro ad aliquota ridotta del 50%, ricorrendone le condizioni, sulle operazioni imponibili poste in essere in virtù della norma agevolativa.

- *Soggetti non di comodo*

Per la prima categoria di soggetti (non previsti nelle precedenti due occasioni) la RT afferma che dagli archivi U2014 società di capitali e società di persone sono stati selezionati i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- natura giuridica prevista (SPA, SAA, SRL, SNC, SAS);
- non hanno determinato reddito minimo in quanto non operative;
- non si trovano nelle condizioni di esclusione / non applicazione / esenzione della suddetta normativa;
- abbiano dichiarato attività immobiliare;
- abbiano reddito nullo o negativo;
- non facciano parte di un consolidato nazionale.

Di questi soggetti sono stati considerati i valori di bilancio del prospetto relativo alle società di comodo relativi agli immobili (immobili, immobili A10, immobili abitativi). La RT afferma, quindi, che ai fini della quota di adesione, in analogia a

quanto operato in sede di Finanziaria 2007 si è ipotizzato che i soggetti in questione sarebbero stati interessati a assegnare/cedere nel complesso un decimo di tali valori risultanti. L'imposta sostitutiva risultante è pertanto pari al 8% (aliquota) applicato ai valori di bilancio a titolo di immobili interessati alla assegnazione, (10% società di capitali e 7,5% per le società di persone), per la quota (un decimo) che si ritiene essere imponibile (differenza tra valore catastale e costo fiscalmente riconosciuto). Nello specifico, dato un valore di bilancio di immobili per tutti i soggetti selezionati pari rispettivamente a circa 17,7 miliardi ed a circa 4,6 miliardi di euro, la RT stima un importo di imposta sostitutiva pari a circa $8\% \times (17,7 \text{ mld} \times 10\% + 4,6 \text{ mld.} \times 7,5\%) \times 10\% = 17$ milioni di euro. Per quanto riguarda la imposta sostitutiva sul saldo attivo (riserve) la RT afferma che la stessa è stata stimata in proporzione a quanto è emerso con riferimento alla Finanziaria 2008 (circa 51%), riducendo successivamente l'ipotesi di adesione del 50% per tenere conto dell'aumento della aliquota (dal 5% al 13%) e applicando poi la nuova aliquota, la RT stima un gettito pari a circa $(17 / 8\% \times 51\% \times 50\% \times 13\%) = 7,1$ milioni di euro. Ai fini della stima del gettito da imposta di registro, in via prudenziale, la RT calcola un maggiore gettito in misura pari al 50% della aliquota ordinaria (il 9%) applicata al valore catastale relativamente ai soli immobili abitativi. Inoltre, sempre in via prudenziale è stata tolta nei vari anni — come minore gettito — la imposta di registro ad aliquota piena che si stima sarebbe stata pagata sulla quota di cessioni / assegnazioni ordinarie annue — il 10% l'anno. Nello specifico il gettito nel primo anno è stimato pari a circa $9\% \times 50\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) - 9\% \times 10\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) = 5,7$ milioni di euro ed a circa $- 9\% \times 10\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) - 1,4$ milioni di euro negli anni successivi.

A fronte di tali gettiti *una tantum*, la RT stima un minor gettito IRES/IRPEF ed IRAP derivante dalle mancate plusvalenze imponibili, in misura pari ad un decimo (ipotesi di cessione ordinaria annua), a sua volta imponibile per un quinto annuo. Tale importo, con una aliquota netta media IRES/IRPEF del 20% ed una quota di plusvalenze (differenza tra valore normale di mercato e di bilancio) del 30%, nel primo anno — primo quinto - è pari a circa $10\% \times 15\% \times 20\% \times 30\% \times (17,7 \text{ mld} \times 10\% + 4,6 \text{ mld.} \times 7,5\%) = -2,5$ milioni di euro. Tali quinti si sommano negli anni successivi (ad esempio nel secondo anno si ha il secondo quinto del primo anno + il primo quinto del secondo anno). Ai fini IRAP tale minore gettito, senza la possibilità di ripartire in 5 quote la plusvalenza, ma con aliquota media di 3,9%, è stimato pari a circa -2,5 milioni di euro l'anno.

- *Soggetti di comodo*

Per la seconda categoria di soggetti (di comodo) la RT afferma che si è operato nel seguente modo:

- la possibilità di cedere/assegnare immobili senza dovere sciogliere la società rispetto alla normativa precedente — Finanziaria 2008— comporta una minore riduzione del gettito IRES/IRPEF sul reddito rideterminato per le società di comodo, in quanto resta una parte di reddito minimo, commisurato sugli altri beni;
- ai fini della selezione dei beni (immobili) da cedere / assegnare è stata fatta una elaborazione sul prospetto relativo alle società di comodo relativi agli

immobili (immobili, immobili A10, immobili abitativi) dei soggetti di comodo immobiliari.

Nello specifico, dato un valore di bilancio di immobili per tutti i soggetti di comodo selezionati pari rispettivamente a circa 1,23 miliardi ed a circa 0,74 miliardi di euro, la RT stima un importo di imposta sostitutiva pari a circa $10,5\% \times 10\% \times (1,23 \text{ mld} + 0,74 \text{ mld.}) = 20,7$ milioni di euro. L'imposta sostitutiva sul saldo attivo (riserve) è stimata in proporzione a quanto è emerso con riferimento alla Finanziaria 2008 (circa 51%), riducendo successivamente l'ipotesi di adesione del 50% per tenere conto dell'aumento della aliquota (dal 5% al 13%) e applicando poi la nuova aliquota: il gettito risulta pari a circa $(20,7 / 10,5\% \times 51\% \times 50\% \times 13\%) = 6,6$ milioni di euro. Il gettito da imposta di registro, in via prudenziale, viene stimato dalla RT in misura pari al 50% della aliquota ordinaria (il 9%) applicata al valore catastale relativamente ai soli immobili abitativi assegnati / ceduti. Nello specifico il gettito da registro nell'anno di adesione è stimato pertanto pari a circa $9\% \times 50\% \times (0,17 \text{ mld} + 0,12 \text{ mld.}) = 12,9$ milioni di euro. Inoltre, la RT afferma che la normativa proposta determinerebbe la rinuncia - sulla quota di reddito riferibile ai beni assegnati - ad un gettito IRES/IRPEF - al 10,5% per la addizionale di comodo sul reddito imponibile ed al 27,5% sul maggiore reddito ai fini IRES e al 24% (valore medio) sul maggiore reddito IRPEF. A tale riguardo, la RT considera come maggiormente interessate le società di comodo immobiliari. Rapportando il differenziale di reddito rilevato tra l'anno di imposta 2006 e l'anno di imposta 2007, la RT afferma che è emersa una rilevante riduzione del reddito minimo, attribuibile alla norma sullo scioglimento agevolato di cui alla Legge Finanziaria 2008: tale riduzione emersa (quasi il 64% comprese le società di persone) è stata applicata ai beni immobili per stimare la riduzione di imposta conseguente al minore reddito minimo. La RT afferma che poiché il reddito minimo è calcolato sui valori di bilancio esiste un legame diretto tra le due poste. La RT afferma, quindi, che dai dati dichiarativi provvisori ultimi disponibili (UNICO2014) emerge a carico delle società di comodo immobiliari (ad esclusione delle imprese in perdita sistemica in quanto la fattispecie è stata depotenziata dall'estensione del periodo di perdita da tre a cinque esercizi) quanto segue:

- un maggiore reddito IRES (quadri RN + GN) pari a circa 97,9 milioni di euro e IRPEF (società di persone) pari a circa 55,8 milioni di euro, cui consegue una maggiore IRES effettivamente pagata al 27,5% pari a circa 26,9 milioni di euro ed una maggiore IRPEF pari a circa 13,4 milioni di euro;
- un reddito imponibile IRES complessivo pari a circa 98 milioni di euro ed una addizionale IRES al 10,5% pari a circa 10,3 milioni di euro

Per stimare la corrispondente imposta destinata a venire meno in conseguenza della nuova adesione alla assegnazione/trasformazione agevolata la RT procede nel seguente modo: applica la medesima riduzione percentuale (circa il 64%) ai dati effettivi sulle società non operative immobiliari emersi in UNICO2014 stimando una perdita IRES/IRPEF (rinuncia ad un gettito) annua pari a circa $(26,9 + 13,4 + 10,3) \times 64\% = -32,6$ milioni di euro; ai fini IRAP il reddito minimo rilevato di circa 203 milioni di euro (118,6 contribuenti IRES + 84,3 contribuenti IRPEF) produce un minor gettito ordinaria pari a circa $203 \times 64\% \times 3,9\% = -5,1$ milioni di euro.

Con le decorrenze previste dalla norma, con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85% ed il pagamento della imposta sostitutiva in due rate (il 60% nel 2016, il restante nel 2017), la RT stima il seguente andamento di gettito:

(milioni di euro)

COMPETENZA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva non di comodo	24					
<i>di cui sui beni immobili</i>	17					
<i>di cui sulle riserve</i>	7,1					
Imposta di registro non di comodo	5,7	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
IRES/IRPEF minori plusvalenze	-2,5	-5,1	-7,6	-10,2	-12,7	-12,7
IRAP minori plusvalenze	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Imposta sostitutiva di comodo	27,2					
<i>di cui sui beni immobili</i>	20,7					
<i>di cui sulle riserve</i>	6,6					
Imposta di registro di comodo	12,9					
Minore imposta IRES/IRPEF	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6
Minore imposta IRAP	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
TOTALE	27,2	-46,7	-49,2	-51,8	-54,3	-54,3

(milioni di euro)

CASSA	2016	2017	2018	2019	2020	Dal 2021
Imposta sostitutiva	30,8	20,5	0	0	0	0
Registro	18,6	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
IRES/IRPEF	0	-61,5	-39,6	-42,1	-44,7	-47,2
IRAP	0	-14	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
TOTALE	49,4	-56,4	-48,6	-51,1	-53,7	-56,2

Con riferimento al comma 62, la RT precisa che la disposizione in esame riprende quanto da ultimo previsto all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concedendo, agli imprenditori individuali, la facoltà di estromettere l'immobile strumentale di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR, siano essi strumentali per natura che per destinazione, dal patrimonio dell'impresa (posseduti alla data del 31/10/2015), al fine di inserirlo nel patrimonio personale, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'8% sulla differenza tra il valore normale e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto.

Ai fini della stima, sono stati utilizzati i dati F24 relativi alla autotassazione (codice tributo 1673 - imposta sostitutiva per estromissioni beni immobili strumentali della impresa individuale) sia con riferimento a quanto avvenuto in sede di Finanziaria 2002 (art. 3 commi 4-6 Legge n. 448/01) che con riferimento alla riproposizione delle norme in sede di Finanziaria 2008 (art. 1 comma 37 Legge n. 244/2007).

In particolare, in primo luogo, è stata assunta un'adesione analoga a quanto avvenuto in sede di Finanziaria 2008; tenuto conto della minore aliquota di imposta sostitutiva (8% invece di 10%), il gettito di competenza da imposta sostitutiva è calcolato in proporzione rispetto a quanto avvenuto nel 2008/2009 con riferimento agli immobili posseduti al 30 novembre 2007 (quindi 16 milioni di euro in luogo dei 15 milioni di euro versati nel 2008 + 5 milioni di euro nel 2009, anche in quel caso rispetto ad un periodo di potenziale interesse di sei anni).

Per quanto concerne la scadenza del versamento, si fa riferimento a quanto previsto ai commi da 56 a 61 del ddl in esame, con riferimento alla assegnazione dei beni ai soci delle società.

Sulla base dei dati ricavati dal modello U2008 PF è stata ricavata la quota dei beni immobili strumentali soggetti ad IVA in caso di assegnazione (circa il 38%) estromessa in base all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In analogia a quanto avvenuto in sede di RT originaria alla Finanziaria 2008 è stata stimata una perdita di gettito derivante dalla mancata imponibilità ai fini IIDD delle plusvalenze emergenti dalla assegnazione ordinaria dei beni immobili strumentali non soggetti ad IVA in caso di assegnazione, ipotizzando una assegnazione in misura pari al 10% l'anno e l'assoggettamento comunque della plusvalenza emergente alla tassazione rateizzata in 5 anni, con aliquota netta del 23% ai fini IRPEF (pari quindi a circa $16 / 8\% \times 10\% / 5 \times -23\% \times (1 - 38\%) = -0,6$ milioni di euro nel 1° anno) e del 4% ai fini IRAP (pari quindi a circa $16 / 8\% \times 10\% / 5 \times -4\% \times (1 - 38\%) = -0,1$ milioni di euro nel 1° anno).

Considerando ai fini del versamento della imposta sostitutiva che il 60% dovrà essere versato entro il 30 novembre 2016 mentre il restante 40% entro il 16 giugno 2017, si indicano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019
Imposta sostitutiva	9,6	6,4	0	0
Minore IRPEF	0	-1,0	-1,6	-2,1
Minore IRAP	0	-0,2	-0,3	-0,4
TOTALE	9,6	5,2	-1,9	-2,5

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**³⁹ ha fornito i seguenti chiarimenti:

- in via generale, è stata evidenziata la necessità di fare ricorso ad alcune ipotesi ed assunzioni per fare una descrizione realistica del nuovo scenario. Alcune di queste ipotesi storicamente sono già state utilizzate in analoghe, precedenti circostanze: è il caso, ad esempio, della ipotesi dell'assegnazione di beni per un importo pari ad un decimo dei valori risultanti da bilancio oppure della stima di mancate plusvalenze imponibili correlate ad un'ipotesi di cessione ordinaria annua pari ad un decimo;
- con riferimento alla quantificazione del maggior gettito derivante dall'imposta sostitutiva, viene evidenziato come la stessa sia stata effettuata secondo quanto disposto dalla normativa: come indicato nella relazione tecnica, "tuttavia il valore normale può essere determinato - a richiesta - in

³⁹ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite dei moltiplicatori risultanti in catasto". La base imponibile di riferimento è infatti costituita dai "valori di bilancio a titolo di immobili interessati alla assegnazione, (10% società di capitali e 7,5% per le società di persone), per la quota (un decimo) che si ritiene essere imponibile (differenza tra valore catastale e costo fiscalmente riconosciuto)". Tale differenza, infatti, in via prudenziale è stata, per la maggior parte dei casi, la metodologia prescelta, dato che il valore catastale generalmente si presenta inferiore rispetto a quello di mercato. Tale differenza è stata ritenuta, in pratica, essere pari ad un terzo della differenza tra valore normale – di mercato- e costo fiscalmente riconosciuto;

- per quanto riguarda la stima della imposta sostitutiva sui saldi attivi, si evidenzia come la stessa sia stata commisurata rispetto al dato effettivamente riscontrato con riferimento a quanto disposto in sede di Finanziaria 2008. In particolare, in virtù del sensibile incremento della aliquota (dal 5% al 13%) la riduzione del tasso di adesione del 50% non appare irragionevole: inoltre il dato del 51% si riferisce all'importo di saldo attivo effettivamente affrancato rispetto alla base imponibile della imposta sostitutiva sui beni assegnati.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva, in via preliminare, che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi posti alla base della stessa. Si evidenzia peraltro come la quantificazione si basi su una serie di ipotesi, espressamente indicate, per le quali non sono esplicitati gli elementi statistici e le valutazioni che ne giustifichino l'adozione. In proposito si prende atto di quanto evidenziato dal Governo in sede di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame svolto prima lettura.*

Con riferimento all'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali, prevista dal comma 60 in esame, andrebbe fornito un chiarimento in merito ai relativi effetti di gettito, che non sembrano considerati dalla relazione tecnica.

Articolo 1, comma 63 **(Volontari Vigili del fuoco)**

Normativa vigente: l'art. 4, comma 14, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) ha posto a carico degli interessati - e non più dell'amministrazione - gli oneri per gli accertamenti di idoneità richiesti per il reclutamento del personale volontario del Corpo dei Vigili del fuoco. Il prospetto riepilogativo allegato alla legge di stabilità 2012 non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica allegata alla medesima legge, con riguardo alla disposizione in riferimento, evidenzia che gli effetti di risparmio derivanti dalla stessa potranno essere determinati soltanto a consuntivo.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che gli oneri previsti dall'art. 4, comma 14, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento di personale volontario dei Vigili del fuoco, nel caso di richiamo in servizio di detto personale per esigenze connesse al soccorso siano a carico dell'amministrazione medesima.

Il prospetto riepilogativo, allegato al maxi emendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Oneri a carico dell'Amministrazione per verifica requisiti idoneità reclutamento volontari CNVFF	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura a valere su corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica, relativa al maxi emendamento, ribadisce il contenuto della norma ed afferma che il costo del protocollo sanitario, relativo agli accertamenti sanitari è pari a 434,17 euro a persona, comprensivo di IVA. Sulla base dei dati sul reclutamento dell'ultimo triennio, che indicano un numero di 1.833 unità di personale annue oggetto di accertamenti clinico strumentali, si prevede un onere complessivo annuo quantificato prudenzialmente in euro 800.000. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione pone le spese relative agli accertamenti psico-fisici per il reclutamento di personale volontario dei Vigili del fuoco, a carico dell'amministrazione preposta ai medesimi accertamenti, mentre in base alla vigente normativa tali spese sono dovute dai candidati. Sul punto non si formulano osservazioni preso atto dei dati e degli elementi evidenziati nella relazione tecnica, che quantifica l'onere derivante dalla disposizione in euro 800.000 a decorrere dal 2016.

Articolo 1, commi 64 e 65 (Aumento deduzione IRAP)

La norma raddoppia la misura della "ulteriore deduzione" IRAP spettante alle persone fisiche e alle società di persone con base imponibile fino a 180.999,91 euro, come risulta dalla seguente tabella (comma 1).

Valore imponibile (in euro)	Deduzione forfetaria base (non modificata)	Ulteriore deduzione vigente	Ulteriore deduzione ddl stabilità
fino a 180.759,91	8.000	2.500	5.000
da 180.759,91 a 180.839,91	6.000	1.875	3.750
da 180.839,91 a 180.919,91	4.000	1.250	2.500
da 180.919,91 a 180.999,91	2.000	625	1.250
oltre 180.999,91	0	0	0

La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Aumento deduzione IRAP					338,6	183,0		338,6	183,0
Maggiori spese correnti									
Aumento deduzione IRAP		338,6	183,0						
Maggiori entrate correnti									
Aumento deduzione IRAP- effetti IRPEF			6,0			6,0			6,0

La relazione tecnica afferma che la proposta prevede l'incremento da 2.500 euro a 5.000 euro della ulteriore deduzione IRAP prevista in favore delle persone fisiche e delle società di persone che dichiarano una base imponibile non superiore a 180.759,91 euro. La RT afferma inoltre che in base ad un'elaborazione effettuata tramite il modello di microsimulazione IRAP, dalle dichiarazioni presentate nel 2014 (periodo d'imposta 2013) estrapolate all'anno 2015, è stata stimata una perdita di gettito di competenza annua pari a **183 milioni** annui a decorrere dal 2016.

Ai fini IRPEF, la RT stima la minore deducibilità forfetaria dell'IRAP pagata dai contribuenti che hanno interessi passivi netti in misura pari a 3,4 milioni in termini di competenza, ottenuta applicando una aliquota IRPEF media pari a 18,6% (183x10%x18,6%).

Per gli effetti di cassa, indicati nella seguente tabella, sono stati considerati gli acconti dell'85% ai fini IRAP e del 75% ai fini IRPEF.

(milioni di euro)

Cassa	2016	2017	2018	dal 2019
IRAP	0	-338,6	-183,0	-183,0
IRPEF	0	0	+6,0	+3,4
TOTALE	0	-338,6	-177,0	-179,6

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**⁴⁰, rispondendo a richieste di chiarimenti in merito all'utilizzo del criterio storico in luogo del criterio previsionale per la determinazione degli effetti di cassa, ha precisato che, in via generale, la tendenza è quella di non attribuire effetti anticipati dovuti ad un maggiore ricorso alla determinazione dell'acconto con il metodo previsionale a meno di non essere di fronte ad una chiara e generalizzata riduzione del carico fiscale. Nel caso in esame, trattandosi di un vantaggio medio relativamente contenuto, la Nota considera assolutamente marginale l'utilizzo del metodo previsionale tenuto conto del rischio di sanzione conseguente ad un versamento di acconto insufficiente o mancante.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la quantificazione è stata effettuata utilizzando un modello di microsimulazione; non risulta possibile quindi procedere ad una verifica puntuale della stima stessa.

La relazione tecnica ai fini della quantificazione, fa esclusivo riferimento all'incremento della deduzione da 2.500 a 5.000 euro (relativa ai soggetti che

⁴⁰ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Minisetro dell'economia e delle finanze.

dichiarano un valore imponibile fino a 180.759,91 euro). Andrebbe peraltro chiarito se siano stati considerati anche gli ulteriori scaglioni - superiori al predetto importo, fino al limite di 180.999,91 euro - ovvero se gli stessi non siano stati considerati per la probabile esiguità dei relativi effetti di gettito, stante la contiguità dei limiti di valore imponibile indicati.

Articolo 1, commi 66 e 67 **(Regime IVA in caso di procedure concorsuali)**

La norma, modificata dal Senato, sostituendo l'articolo 26 del DPR n. 633/1972, interviene sulla disciplina IVA con particolare riferimento alle ipotesi di fatture emesse nei confronti di soggetti in crisi finanziaria.

Tra le modifiche introdotte (comma 66), si consente al fornitore di anticipare la detrazione dell'IVA relativa a fatture già emesse nei confronti di clienti interessati da procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione dei debiti⁴¹ o piani di risanamento o di riequilibrio⁴². In particolare, mentre la vigente normativa prevede che il recupero dell'IVA avvenga nel momento in cui è verificata la infruttuosità della procedura, la norma in esame obbliga il recupero al momento dell'avvio della procedura concorsuale o del decreto per l'accordo che omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti o della pubblicazione nel registro delle imprese del piano di risanamento o di riequilibrio (comma 4, lettera a), del nuovo articolo 26).

Nell'ipotesi sopra indicata viene escluso l'obbligo, per il cessionario, di effettuare la variazione IVA corrispondente a quella del cedente (comma 5 del nuovo articolo 26).

A seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, le norme in esame trovano applicazione nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (il testo originario del ddl prevedeva l'applicazione "dalle operazioni effettuate dal 2017") (comma 67).

Per quanto riguarda, invece, le ulteriori modifiche apportate all'art. 26 del DPR n. 633/1972, il medesimo comma 67 afferma che si tratta di disposizioni volte a chiarire l'applicazione delle stesse e quindi con carattere interpretativo. Peraltro, la norma precisa che le norme si applicano in via retroattiva anche alle "operazioni" effettuate anteriormente alla data del 31 dicembre 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
IVA per crediti non riscossi in procedure fallimentari		340	340		340	340		340	340

La relazione tecnica evidenzia che la proposta consente alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l'emissione della nota di variazione in diminuzione, di cui all'art.

⁴¹ Di cui art. 182-bis della legge fallimentare.

⁴² Di cui all'art. 67 della legge fallimentare.

26, secondo comma, del DPR n. 633/1972, in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura medesima, come attualmente accade. La modifica entra in vigore dalle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2017.

La RT afferma quindi che, da fonte Istat, risulta che la durata media del procedimento fallimentare è di circa 8 anni e che il valore complessivo (passivo meno attivo) individuato dal curatore fallimentare ammonta a circa 10.300 milioni di euro.

La RT considera rilevante l'incidenza dei debiti verso istituti di credito (esenti da IVA) e stima che solo ¼ del passivo (circa 2.600 milioni) sia imponibile ai fini IVA.

Utilizzando quindi un'aliquota media del 15%, l'anticipo dell'effetto negativo erariale di cassa viene determinato in circa **340 milioni** annui (2.600-2.600/1.15).

Tale effetto si produce dal 2017 fino al 2023 in quanto dal 2024 (considerata l'ipotesi di durata media dei processi costante pari a 8 anni) la normativa proposta e la normativa vigente sono comunque a regime e i due effetti si compensano. A tal riguardo, la RT effettua un confronto tra le due discipline come di seguito indicato.

Normativa vigente

Il fornitore è tenuto a versare l'IVA (si considera l'importo complessivo di 340 mln) e intanto chiede il rimborso dell'imposta a credito (anche questa considerata pari a 340 milioni).

La RT ipotizza che il fornitore recuperi per intero il proprio credito IVA entro l'anno successivo.

(milioni di euro)

Normativa vigente	2017	2018-2023	2024 e ss
Versamento IVA	+340	+340	+340
Rimborso richiesto		-340	-340
Nota di Variazione			-340
Totale	+340	0	-340

Normativa variata

Il fornitore emette la nota di variazione IVA nello stesso periodo d'imposta nel quale ha emesso la fattura. Pertanto si avrà un versamento IVA pari a 340 milioni (relativo alla fattura emessa) e una emissione di nota di variazione di pari importo. La RT evidenzia che, per prassi, il curatore fallimentare presenta un modello per il rimborso del credito IVA, rimborso che viene corrisposto dallo Stato presumibilmente l'annualità successiva, comportando una perdita, per gli anni successivi al primo, pari a 340 milioni di euro annui.

(milioni di euro)

Normativa variata	2017	2018-2023	2024 e ss
Versamento IVA	+340	+340	+340
Rimborso richiesto		-340	-340
Nota di Variazione	-340	-340	-340
Totale	0	-340	-340

Confronto normativa vigente-normativa variata

(milioni di euro)

	2017	2018-2023	2024 e ss
Normativa vigente	+340	0	-340
Normativa variata	0	-340	-340
Effetto netto (variata-vigente)	-340	-340	0

La relazione tecnica riferita al **maxiemendamento** riporta, nella parte illustrativa, la modifica introdotta dal Senato evidenziando che la modifica relativa all'emissione della nota di variazione in diminuzione entra in vigore nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

Si fa presente che l'emendamento che ha introdotto la modifica in Commissione presso il Senato⁴³ era accompagnato da una relazione illustrativa nella quale si osservava che la relazione tecnica basa le stime non già con riguardo alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017, ma con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 1° gennaio 2017.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica utilizza i dati dell'indagine ISTAT del 2007 ai fini dell'acquisizione del dato relativo al valore complessivo di netto fallimentare, che viene assunto come dato costante. Peraltro, come già evidenziato nel corso dell'esame presso il Senato, sono disponibili dati aggiornati che mostrano che negli ultimi anni, l'andamento del ciclo economico in Italia ha determinato un rilevante incremento delle procedure fallimentari⁴⁴. Pertanto, al fine di escludere una sottostima dell'onere, appare opportuno acquisire dal Governo indicazioni circa la base documentale considerata ai fini della stima nonché una valutazione riguardo alla coerenza della stessa rispetto alle tendenze segnalate.

Inoltre, al fine di escludere possibili ricadute negative per l'Erario in relazione alle ulteriori modifiche introdotte all'articolo 26 del DPR n. 633/1972, alle quali viene espressamente attribuita una valenza interpretativa, andrebbe chiarito se siano configurabili effetti retroattivi.

In proposito si segnala che il secondo periodo del comma 67, nell'individuare gli effetti connessi a talune delle disposizioni in esame, fa riferimento all'applicazione alle "operazioni" effettuate anteriormente al 31 dicembre 2016. Il primo periodo invece, nel definire l'ambito di applicazione delle ulteriori modifiche introdotte, fa riferimento all'"assoggettamento" a procedure concorsuali successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2016. Andrebbe verificato il coordinamento normativo tra le due disposizioni al fine di evitare incertezze applicative con conseguenti effetti finanziari.

Articolo 1, comma 68 **(Regime sanzionatorio)**

La norma, anticipa dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 158 del 2015 recante *Revisione del sistema sanzionatorio* adottato in attuazione della legge di delega fiscale n. 23 del 2014.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁴³ Emm. 9.47 e 9.48.

⁴⁴http://www.cervedgroup.com/documents/10156/105548/OsservatorioFallimentiProcedureChiusureImprese_Sett2013.pdf

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate extratributarie									
Anticipo decorrenza revisione del sistema sanzionatorio	40			40			40		

La relazione tecnica afferma che gli oneri recati dal d.lgs. n. 158/2015 sono stati valutati in 40 milioni annui a decorrere dal 2017.

Poiché la norma in esame anticipa la predetta decorrenza al 1° gennaio 2016, si determina un onere di 40 milioni per l'anno 2016.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi 69 e 70 ***(Fondo garanzia e assicurazione del notariato)***

Normativa vigente: l'art. 21, comma 1, della legge, n. 89/1913 prevede che il consiglio nazionale del notariato istituisca, regolamenti e gestisca, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative. Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi dei notai, dalle somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarietà, già istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo (articolo 22, comma 1). I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione (articolo 22, comma 2).

Le norme, introdotte dal Senato, apportano modifiche alla legge n. 89/1913, disciplinante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, nel caso di mancato versamento da parte degli stessi dei tributi riscossi in relazione agli atti soggetti a rogito notarile. In particolare viene previsto che, nel caso in cui il notaio non provveda al versamento delle imposte dovute all'erario, qualora il danno non sia coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione possa richiederne il pagamento direttamente al Fondo di cui all'art. 22 della legge 89/1913, come sostituito dall'art. 4 della legge 182/2006.

Vengono, inoltre, apportate modifiche ed integrazioni di natura regolamentare circa l'utilizzo del predetto Fondo, disponendo altresì che la stipula della polizza obbligatoria collettiva di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile debba essere sostenuta mediante separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versare al Consiglio nazionale del notariato entro il 28 febbraio di ciascun anno (comma 69).

Le disposizioni di cui al comma 69 entrano in vigore il 1° gennaio 2016 (comma 70).

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica**, riferita al **maxiemendamento**, ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che queste non determinano nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, ma, al contrario, consentono una accelerazione delle procedure di riscossione dei tributi dovuti all'Erario, non versati dai notai in relazione agli atti rogati o autenticati.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi 71-79 (Riduzione canone RAI)

Le norme, modificate durante l'esame al Senato, dispongono quanto segue:

- la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato viene fissata, per l'anno 2016, in euro 100, in luogo dell'importo di 113,50 euro dovuto per il 2015 (comma 71);
- mediante novelle al RDL 246/1938⁴⁵, viene stabilito che la detenzione o l'utilizzo di un apparecchio sono presunti, nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica (comma 72, lett. a));
- il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, aventi scadenza per il pagamento successiva a quelle delle rate. Le somme riscosse sono versate direttamente all'erario, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre (comma 72, lett. b));
- si demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione di termini, criteri, modalità per il riversamento all'erario dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica e per le conseguenze di eventuali ritardi (comma 73);
- vengono stabilite le sanzioni da applicare in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni (comma 74);
- viene autorizzato lo scambio e l'utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione nonché ai soggetti esenti, da parte dell'Anagrafe tributaria, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, dell'Acquirente Unico Spa, del Ministero dell'Interno, dei Comuni, nonché di altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità (comma 75);
- si prevede che, per l'anno 2016, le rate scadute del canone siano cumulativamente addebitate secondo le nuove modalità sulla prima fattura successiva al 1° luglio 2016 (comma 78, lett. a));
- si dispone che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso l'Acquirente unico, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti e fornisca ogni dato utile ad individuare i soggetti obbligati (comma 78, lett. b));

⁴⁵ Recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni

- viene disposto che, con riferimento agli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016, siano riversate all'erario per essere destinate prioritariamente all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni, nonché al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge di stabilità 2014 (147/2013). Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero, dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016 (comma 79).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica riferita al **maxiemendamento** ricorda che la disposizione prevede per l'anno 2016 la riduzione del canone RAI da 113,50 a 100 euro rispetto all'importo dovuto per l'anno 2015 e che la detenzione o l'utenza dell'apparecchio è presunta altresì dall'esistenza della titolarità di una utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura.

La RT specifica altresì che il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene previo addebito del medesimo sulle relative fatture emesse dalle aziende di distribuzione di energia elettrica. Tale addebito avviene in forma rateizzata: sono previste dieci rate mensili, scadenti nei primi 10 mesi dell'anno (da gennaio ad ottobre), che sono addebitate nelle fatture aventi data di scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

La RT ribadisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dei canoni incassati dalle aziende di distribuzione dell'energia elettrica, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, nonché per le comunicazioni dei dati utili ai fini del controllo, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della norma in esame.

La RT specifica, inoltre, che gli organismi interessati dalle norme in esame sono autorizzati allo scambio ed all'utilizzo dei dati concernenti le famiglie anagrafiche, le utenze elettriche, i soggetti tenuti al pagamento del canone, i soggetti beneficiari di agevolazioni, nonché i soggetti esenti da pagamento dello stesso. La RT afferma che **da tale previsione non derivano oneri per la finanza pubblica.**

La RT evidenzia che il complesso di disposizioni recate dalle norme in esame è finalizzato ad ampliare la platea dei contribuenti rispetto a quelli che attualmente versano il canone di abbonamento, tenuto anche conto del beneficio della rateizzazione in 10 mesi, che stimola comportamenti conformi agli obblighi di legge, in ragione dell'esiguità della rata mensile.

La RT afferma che, pur essendo la norma suscettibile di generare maggiori entrate, a fini prudenziali si stima che il gettito derivante dalla nuova forma di versamento possa essere almeno pari a quello che attualmente viene introitato come canone, tassa di concessione governativa e IVA.

Con riferimento al comma 79, la RT ricorda che per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'erario per essere destinate, prioritariamente, all'ampliamento fino ad euro 8.000 della soglia reddituale, prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 244 del 2007, ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni, nonché al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

***In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto che, secondo quanto evidenziato dalla RT, la norma è volta ad ampliare il numero dei contribuenti rispetto a quelli che attualmente pagano il canone RAI e che, prudenzialmente, le maggiori entrate attese, non quantificate, non sono state contabilizzate ai fini dei saldi di finanza pubblica.*

D'altra parte l'ampliamento della predetta platea è condizione essenziale per l'invarianza finanziaria delle disposizioni, atteso che queste ultime prevedono una riduzione dell'importo del canone.

Si rileva inoltre che, in base alle nuove modalità di riscossione, le entrate derivanti dal versamento del canone cominceranno ad affluire successivamente al mese di luglio 2016, mentre, in base alla normativa vigente, l'acquisizione delle somme sarebbe avvenuta nel corso dei primi due mesi dell'anno. Andrebbe quindi chiarito se possano determinarsi effetti negativi in termini di cassa, sia pur di carattere infrannuale, per lo sfasamento temporale tra il versamento alla RAI delle somme già appostate in bilancio e l'effettivo incasso delle rate dei canoni.

Si ricorda che in base al contratto di servizio vigente (DM 27.4.2011) le quote dei canoni di abbonamento vengono corrisposte alla RAI mediante acconti trimestrali posticipati.

Articolo 1, commi 80-82

(Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione)

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato:

- autorizzano la spesa di 2,724 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 per dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010. A tal fine viene disposta una procedura di gara a ribasso per l'individuazione di un operatore di rete (comma 80);
- dispongono la costituzione di un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 276.000 euro annui, per il riassetto dello Spettro Radio, al fine di realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi (comma 82).

Il prospetto riepilogativo allegato al maxi emendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione comma 80	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
Fondo per il riassetto dello spettro radio comma 82	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

La relazione tecnica, riferita al maxi emendamento, afferma che la norma consente di dare attuazione all'Accordo bilaterale tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora, perfezionato con scambio di Note verbali del 14 e 15 giugno 2010. Si tratta pertanto di dare seguito, con urgenza, ad impegni assunti in sede internazionale, che non sono più rinviabili, atteso che la proroga è scaduta il 31 dicembre 2013.

La RT ricorda che, per il settore televisivo detto Accordo prevede la concessione in uso all'Italia di un certo numero di canali televisivi assegnati internazionalmente alla Città del Vaticano a fronte della messa a disposizione gratuita per lo Stato estero della capacità trasmissiva pari a 4Mbit/s su un multiplex televisivo preferibilmente isocanale. A tal fine, si dispone l'avvio di una procedura di gara per l'individuazione di un operatore di rete, già titolare di diritto d'uso, che metta a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano, per un periodo pari alla durata dell'Accordo, la suddetta capacità trasmissiva.

La RT specifica che, al fine di minimizzare i costi, si prevede una gara con offerte economiche al ribasso partendo dalla tariffa annuale massima per ogni Mbit/s stabilita per abitante dall'art. 27, comma 3, della delibera n. 353/11/Cons dell'Autorità per le Garanzie per le Comunicazioni.

Considerando che secondo quanto stabilito dall'Agcom nella delibera 353/11/Cons il valore annuo massimo per ogni Mbit/s stabilito per abitante è pari a €0,016 e che il valore di copertura da assicurare è stimato al 70% della popolazione, la base d'asta è pari a €2.724.000.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe indicata la proiezione temporale dell'onere oltre il triennio 2016-2018, al fine di verificare se si tratti o meno di un onere permanente.

Si evidenzia inoltre, ai fini della verifica della quantificazione dell'onere per l'individuazione, mediante gara, dell'operatore di rete, la necessità di disporre di una ricostruzione più puntuale della procedura di calcolo seguita dalla relazione tecnica.

In merito infine al comma 82, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che il relativo onere è configurato come limite massimo di spesa.

Articolo 1, commi 83-86 **(Proroga esonero contributivo)**

Normativa vigente L'articolo 1, comma 118, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha riconosciuto ai datori di lavoro, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. In proposito, la RT prevedeva le seguenti minori entrate contributive:

	<i>(milioni di euro)</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 e segg.
Lordo effetti fiscali	1.886	4.885	5.030	2.902	387	0
Netto effetti fiscali	1.886	3.691	3.908	2.105	130	0

L'incentivo per il settore agricolo, ai sensi dei successivi commi 119 e 120, è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019.

Le norme dispongono che ai datori di lavoro privati sia riconosciuto, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. Sono altresì esclusi i contratti relativi al settore agricolo, i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico. Il beneficio è riconosciuto ai contratti decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia (comma 83).

Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni si applicano:

a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro per l'anno 2018, 0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;

b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8 milione di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) decorrenti dal 1° gennaio 2016 e riferite a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016. Sono esclusi i lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e i lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015. L'esonero contributivo è riconosciuto in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche

attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro, al Ministero delle politiche agricole e al Ministero dell'economia (commi 84 e 85).

Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo, conserva il diritto alla fruizione dell'esonero nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante (comma 86).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (comma 83)	831,0	2.082,0	1.328,0						
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nel settore agricolo (commi 84-85)	2,7	11,6	9,0						
Minori entrate contributive									
Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (comma 83)				831,0	2.082,0	1.328,0	831,0	2.082,0	1.328,0
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nel settore agricolo (commi 84-85)				2,7	11,6	9,0	2,7	11,6	9,0
Maggiori entrate tributarie									
Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato – Effetti fiscali (comma 83)	0	550,0	349,0	0	550,0	349,0	0	550,0	349,0

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che ai fini della quantificazione degli oneri relativi al comma 83 si è tenuto conto:

- a) dei dati di monitoraggio disponibili relativamente all'anno 2015 che evidenzerebbero una possibile stima su intero anno di assunzioni a tempo indeterminato con beneficio di cui all'articolo 1, comma 118, legge n. 190/2014 in circa 1,2 mln;
- b) della crescita prevista per l'occupazione per l'anno 2016 sulla base del quadro macroeconomico relativo alla Nota di Aggiornamento al DEF 2015;
- c) di un possibile minor utilizzo dell'istituto nell'anno 2016 attesa la riduzione della durata del beneficio (da 2 anni a 3 anni) e dell'intensità dello stesso (l'esonero contributivo è ridotto al 40% e, parimenti, ridotto il tetto massimo del beneficio annuale su base annua).

Ciò premesso, la RT stima che possano accedere al beneficio previsto dalla disposizione in esame circa 1 mln di assunzioni agevolate, cui conseguono le seguenti minori entrate contributive:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019
Al lordo effetti fiscali	831,0	2.082,0	1.328,0	100,0
Al netto effetti fiscali	831,0	1.532,0	979,0	6,0

Per quanto attiene ai commi 84 e 85, la RT nel descrivere le disposizioni, evidenzia che dalle stesse, tenuto conto dell'operare dei limiti di spesa, conseguono i seguenti effetti finanziari;

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019
	-2,7	-11,6	-9,0	-0,9

Con riferimento al comma 86, la RT precisa che gli effetti della previsione sono inglobati nelle valutazioni di cui al comma 83 e nel limite di spesa di cui al comma 86.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**⁴⁶ ha confermato che l'ipotesi numerica di contratti a tempo indeterminato beneficiari dell'incentivo per il 2016 (circa 1.000.000) può essere considerata in ogni caso prudenziale. Ciò in considerazione della riduzione contenuta operata nell'assunzione a base della relazione tecnica, rispetto a quanto desumibile per l'anno 2015 sulla base dei più recenti elementi di monitoraggio e in considerazione di una riduzione complessiva del beneficio - tenendo conto sia dell'intensità e sia della durata - di circa il 70 %.

Circa, poi, l'importo dello sgravio contributivo medio unitario implicito nel calcolo delle minori entrate contributive, lo stesso risulta pari a circa 2.150 euro, in base ai seguenti parametri:

- a) minori entrate contributive lorde stimate 2016-2019: 4.356 mln. di euro;
- b) anni di beneficio: 2
- c) minori entrate contributive su base annua:
 lettera a)/2 = 2.178 mln di euro, per un numero di contratti pari a circa 1.000.000.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame confermano, al comma 83, lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 118, della Legge di stabilità 2015 per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 gennaio 2016. Rispetto al beneficio previsto dalla legge di stabilità 2015, la proroga viene concessa con un tetto massimo pro capite ridotto da 8.060 euro a 3.250 euro, nel limite del 40% dei contributi dovuti e per un periodo di 24 mesi anziché di 36 mesi.

Ciò premesso, si rileva che la RT non riporta tutti i parametri utilizzati per quantificare le minori entrate contributive stimate; elementi ulteriori sono contenuti nella Nota depositata durante l'esame al Senato. Quest'ultima evidenzia peraltro un procedimento di calcolo diverso da quello riportato nella RT riferita alla legge di stabilità 2015: tale relazione basava infatti il calcolo sul numero di assunzioni previste e sull'importo medio per tipologia di contratto, mentre la predetta Nota tecnica si limita ad evidenziare l'onere medio annuo stimato, senza esplicitare i dati

⁴⁶ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

alla base della medesima stima, fatto salvo il numero delle assunzioni. In proposito appare utile acquisire gli ulteriori elementi necessari ai fini della verifica della stima. In ogni caso la quantificazione, preso atto della prudenzialità, confermata dal Governo, circa il numero complessivo di contratti riferiti all'anno solare 2016, appare in linea con quella di cui all'articolo 1, comma 118, della legge di stabilità 2015, ove si consideri che la concessione dell'esonero è stabilita dalle norme in esame nella misura del 40% dei contributi dovuti.

Per quanto attiene alla stima del maggior gettito fiscale, si osserva che la stessa sembrerebbe effettuata utilizzando un'aliquota media, costante nel periodo considerato, del 23% e l'adozione del criterio previsionale in luogo di quello storico per la determinazione degli acconti versati dai datori di lavoro. In proposito, si fa presente che il provvedimento in esame prevede la riduzione dell'aliquota IRES (dall'attuale 27,5% al 24%) a decorrere dal 2017 ovvero la riduzione graduale dal 2016 in caso di riconoscimento della c.d. "clausola migranti". Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 1, commi 87-93 **(Detassazione premi di produttività)**

La norma prevede che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa sono assoggettati, entro il limite complessivo di 2.000 euro lordi, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, in misura pari al 10 per cento (comma 87). Il predetto limite è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con le modalità specificate con successivo decreto (comma 93).

Viene specificato (comma 88) inoltre, che le somme e i valori⁴⁷ di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del TUIR⁴⁸ non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al precedente comma 87.

La relazione illustrativa chiarisce che il lavoratore può scegliere di non ricevere, in tutto o in parte, le somme di cui al comma 1, e di fruire, in alternativa, di somme e di valori di cui al citato articolo 51 del TUIR, comma 2 e comma 3, ultimo periodo. Tali ultimi valori e somme non concorrerebbero alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto dei limiti massimi individuati nelle disposizioni richiamate. A titolo meramente esemplificativo, le somme di cui al comma 1 potrebbero essere fruiti, in tutto o in parte, sotto forma di contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale oppure sotto forma di contributi versati al fondo di previdenza complementare. Resta fermo in tali evenienze, che detti contributi non concorrerebbero

⁴⁷ Si tratta delle somme e dei valori che non concorrono a formare il reddito, quali ad esempio i contributi previdenziali, le somministrazioni di vitto, i compensi reversibili, le borse di studio, le azioni ai dipendenti, le mance ecc..

⁴⁸ approvato con DPR n. 917/1986.

alla formazione del reddito di lavoro dipendente nei limiti massimi individuati dalle disposizioni richiamate.

Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette (comma 89).

La disciplina in esame si applica limitatamente al settore privato e con esclusivo riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1 in esame, a euro 50.000. Inoltre ai fini dell'applicazione delle disposizioni in commento, le medesime somme devono essere erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali⁴⁹ (commi 90 e 91).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, vengono individuati i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché la definizione delle modalità attuative delle previsioni in esame, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro (comma 92).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
IRPEF	433,8	520,6	520,6	433,8	520,6	520,6	433,8	520,6	520,6
Addizionale regionale					45,9	45,9		45,9	45,9
Addizionale comunale					22,7	17,5		22,7	17,5
Maggiori spese correnti									
Addizionale regionale		45,9	45,9						
Addizionale comunale		22,7	17,5						

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima, sono state effettuate elaborazioni di simulazione sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014, prendendo in considerazione le somme correlate ad incrementi di produttività dichiarate per l'anno di imposta 2013 ed applicando i nuovi limiti reddituali e di somma agevolabile disposti dalla normativa in esame. La RT precisa, inoltre, che poiché i suddetti dati dichiarativi sono relativi alle somme correlate ad incrementi di produttività con il limite di reddito di 40.000 euro, al fine di considerare il nuovo limite di reddito di 50.000 mila euro, sono state condotte analisi sui dati delle suddette dichiarazioni estrapolando i redditi al 2016 e ne risulta che la platea in esame si incrementa di circa il 3,6%. Ai fini prudenziali tale percentuale viene incrementata al 4% al fine di considerare le eventuali variazioni di gettito relativo all'aumento del limite fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono

⁴⁹ Di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, stimate comunque di impatto non significativo.

In base a tali elaborazioni, la RT stima un ammontare annuale di somme agevolabili pari a 3.062,2 milioni di euro. Utilizzando la suddetta base imponibile, applicando la differenza tra l'aliquota marginale media per i redditi di lavoro dipendente in oggetto, stimata pari al 27%, e l'aliquota del 10% prevista dalla norma in esame, si stima una perdita di gettito di competenza annua di circa -520,6 milioni di euro. Si stima, inoltre, una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -45,9 e -17,5 milioni di euro.

Considerando la decorrenza dal 2016, la RT indica i seguenti effetti finanziari:

	<i>(milioni di euro)</i>		
	2016	2017	2018
IRPEF	-433,8	-520,6	-520,6
Addizionale regionale	0	-45,9	-45,9
Addizionale comunale	0	-22,7	-17,5
Totale	-433,8	-589,2	-584

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**⁵⁰ ha precisato che ai fini della determinazione delle addizionali ai fini IRPEF regionali e comunali l'ammontare dovuto è calcolato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno di riferimento e le ritenute versate dai sostituti durante l'anno sono riferite alla base imponibile dell'anno precedente. Conseguentemente gli effetti di gettito sulle addizionali regionali e comunali, risultanti dall'agevolazione normativa in esame, sono ascrivibili in termini di cassa a decorrere dall'anno 2017.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la relazione tecnica utilizza, ai fini della stima, le somme correlate ad incrementi di produttività per contribuenti con redditi fino a 40.000 euro, dichiarate per l'anno di imposta 2013, incrementate del 4 per cento al fine di considerare il previsto limite di reddito di 50.000 euro e l'aumento del limite complessivo fino a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. In proposito andrebbe valutata la prudenzialità del predetto incremento del 4 per cento, tenuto conto che l'agevolazione è non soltanto alle somme correlate agli incrementi di produttività, ma anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa e che solo con successivo decreto ministeriale verranno individuati i criteri di misurazione degli incrementi di produttività al fine di accedere ai benefici in esame.*

Andrebbe altresì valutata la prudenzialità dell'utilizzo di un'aliquota media a legislazione vigente pari al 27%, tenuto conto che l'agevolazione è riconosciuta ai dipendenti con reddito fino a 50.000 euro ai quali, quindi, si applica un'aliquota IRPEF del 38%.

⁵⁰ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

Articolo 1, comma 94 (Welfare aziendale)

Normativa vigente. Il comma 2 dell'articolo 51 del DPR n. 917/1986 (TUIR) dispone, fra l'altro, che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

- l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65 (si tratta delle opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto) da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12 del TUIR (lettera f))
- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari (lettera f-bis)).

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 51, commi 2 e 3, del T.U.I.R, nel senso di estendere le somme ed i valori che non concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente. In particolare la modifica normativa stabilisce che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente:

- l'utilizzazione delle opere e dei servizi offerti riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 del TUIR;
- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali, per le borse di studio a favore dei medesimi familiari e per la fruizione di servizi di assistenza agli anziani ed ai soggetti non autosufficienti.

Infine, si prevede che l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
IRPEF	3,9	4,2	4,2	3,9	4,2	4,2	3,9	4,2	4,2
Addizionale regionale					0,2	0,2		0,2	0,2
Addizionale comunale					0,1	0,1		0,1	0,1
Maggiori spese correnti									
Addizionale regionale		0,2	0,2						
Addizionale comunale		0,1	0,1						

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che, ai fini della determinazione degli effetti in termini di gettito, è stato considerato che la modifica normativa riguardi i lavoratori impiegati nelle imprese che dispongono di un contratto di secondo livello che, sulla base di dati di fonte CISL, sono circa 620.000. Per quanto

riguarda l'ammontare aggiuntivo di prestazioni agevolate occorre considerare che una quota prevalente dei benefits citati è già oggetto di agevolazione secondo la legislazione vigente. In assenza di dati dichiarativi puntuali è stata presa a riferimento la situazione di una grande impresa italiana con 7.500 dipendenti, che ha previsto nel proprio bilancio una somma destinata ai benefits aziendali pari a 2 milioni di euro. Ipotizzando che l'ammontare aggiuntivo di benefits rispetto alla legislazione vigente sia pari al 10% del valore medio per dipendente di tale azienda, si ottiene una somma supplementare agevolata per dipendente pari a 25 euro.

Conseguentemente si stima un ammontare di redditi non imponibili ai fini Irpef pari a 15,5 milioni di euro (620.000 mln x 25 euro) che, considerando un'aliquota media ai fini Irpef del 27%, generano una perdita di gettito pari a 4,2 milioni di euro di competenza ai fini Irpef dal 2016, e perdite ai fini dell'addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a 0,2 milioni di euro e 0,1 milioni di euro. L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la normativa entri in vigore nel 2016, risulta il seguente:

(milioni di euro)

	2016	Dal 2017
IRPEF	-3,9	-4,2
Addizionale regionale	0	-0,2
Addizionale comunale	0	-0,1
Totale	-3,9	-4,5

***In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di dati dichiarativi puntuali e conseguentemente della stima effettuata sulla base di specifiche ipotesi. Riguardo a dette ipotesi, andrebbe tuttavia valutata la prudenzialità del ricorso come riferimento della quantificazione ad una sola impresa e dell'ipotesi di un ammontare aggiuntivo di benefit, rispetto alla legislazione vigente, pari al 10% del valore medio. Riguardo a tali aspetti, andrebbe acquisito l'avviso del Governo.*

Articolo 1, comma 95 **(Fondo sgravi contributivi)**

Normativa vigente. Il comma 1 dell'articolo 25 del d.lgs. n. 80 del 2015 dispone che, in via sperimentale, per il triennio 2016-2018, una quota pari al 10 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, secondo criteri specificatamente indicati.

La norma modifica il citato comma 1, destinando alla conciliazione fra vita privata e lavorativa, in luogo del 10 per cento, 38,3 mln per il 2016, 36,2 mln per il 2017 e 35,6 mln per il 2018 delle risorse del medesimo Fondo⁵¹.

Inoltre, le risorse del predetto Fondo sono ridotte in misura pari a 344,7 mln di euro per il 2016, 325,8 mln per il 2017, 320,4 mln per il 2018, 344 mln per il 2019, 329 mln per il 2020, 310 mln per il 2021 e 293 mln annui a decorrere dal 2022.

⁵¹ Di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Fondo contrattazione di II livello	344,7	325,8	320,4						
Maggiori entrate contributive									
Fondo contrattazione di II livello				344,7	325,8	320,4	344,7	325,8	320,4
Minori entrate tributarie									
Fondo contrattazione di II livello – effetti fiscali	23,3	116,1	71,8	23,3	116,1	71,8	23,3	116,1	71,8

La relazione tecnica afferma che, a parziale copertura degli oneri derivanti dall'articolo 12 in esame, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, pari a 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 320,4 milioni di euro per l'anno 2018, a 344 milioni di euro per l'anno 2019, a 329 milioni di euro per l'anno 2020, a 310 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Le disponibilità del Fondo a legislazione vigente dal 2016 risultano essere le seguenti:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Dal 2022
Art. 1, c. 68 legge n. 247-stanziamiento originario	650	650	650	650	650	650	650
Riduzione c. 249 legge 228/2012	-67	-88	-94	-106	-121	-140	-157
Riduzione legge n. 190/2014	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Situazione post legge n. 190/2014	383	362	356	344	329	310	293
Utilizzo d.lgs 80/2015	-38,3	-36,2	-35,6				
Situazione attuale	344,7	325,8	320,4	344	329	310	293

La RT conclude affermando che la disposizione è diretta ad azzerare dal 2016 le disponibilità del predetto Fondo. Dalla stessa disposizione conseguono, pertanto, in termini di indebitamento netto i seguenti effetti positivi per la finanza pubblica:

(milioni di euro)

Effetti in termini di Conto della PA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Maggiori entrate contributive lorde	344,7	325,8	320,4	344	329	310	293	293	293	293
Effetti fiscali indotti	-23,3	-116	-71,8	-73,7	-79,7	-72,5	-67,8	-64,8	-66,8	-66,8
Maggiori entrate nette	321,4	209,7	248,6	270,3	249,3	237,5	225,2	228,2	226,2	226,2

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**⁵² ha precisato che dall'azzeramento delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge n. 247/2007 viene conseguentemente meno il riconoscimento dal 2016 dei relativi benefici contributivi, i quali sono subordinati al rispetto del limite di

⁵² Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

spesa corrispondente alla dotazione del fondo e vengono riconosciuti annualmente mediante l'adozione di apposito decreto interministeriale nel rispetto del citato limite di spesa, non costituendo, in tali termini, diritti soggettivi.

***In merito ai profili di quantificazione**, con riferimento alle conseguenze dell'azzeramento del fondo sull'applicazione degli sgravi contributivi per contratti di secondo livello già beneficiari dell'agevolazione, si prende atto di quanto evidenziato dal Governo e non si formulano ulteriori osservazioni.*

Articolo 1, commi da 96 a 98 *(Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)*

Le norme prevedono che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuova specifiche iniziative volte al rafforzamento e allo sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali (comma 96). Alla realizzazione delle summenzionate iniziative concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse dei Programmi operativi nazionali (PON) “*Governance e capacità istituzionale*” e “*Legalità*” inseriti nella programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, nonché le risorse previste per i programmi di azione e coesione, complementari alla suddetta programmazione, disciplinati dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10 (comma 97)

Il comma 97 prevede, altresì, che l'utilizzo delle risorse sarà subordinato alla verifica di coerenza con gli obiettivi dei suddetti Programmi, da parte delle rispettive Autorità di gestione della programmazione europea 2014/2020 e di quella nazionale alla stessa complementare.

Viene, inoltre, disposto che - nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'UE per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali - gli enti interessati possano pianificare, di concerto con l'Agenzia, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei beni amministrati dall'Agenzia medesima (comma 98).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la realizzazione dell'attività prevista al **comma 96** viene finanziata, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016/2018, con risorse a carico dei Programmi operativi nazionali (PON) inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali del periodo 2014/2020: “*Governance e capacità istituzionale*” a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; “*Legalità*” a titolarità del Ministero dell'Interno.

La norma prevede, altresì, l'utilizzo delle risorse dei Programmi di Azione e Coesione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, complementari alla programmazione dei fondi europei 2014/2020.

L'attivazione delle risorse avviene (**comma 97**) nel rispetto delle procedure previste per i Fondi strutturali e per i programmi di azione e coesione sopracitati, in coerenza con quanto previsto nell'Accordo di partenariato Italia-UE per la programmazione

2014/2020, approvato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 n. C (2014) 8021, nonché della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015.

In merito al comma 98, la relazione tecnica afferma che la pianificazione delle azioni previste è potenziale e riguarda le risorse attivabili per la valorizzazione dei beni confiscati nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e dei programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/2015. La norma ha carattere programmatico e l'ammontare delle effettive risorse attivabili sarà definito in sede di partenariato con le Amministrazioni titolari dei singoli programmi, nel rispetto delle procedure vigenti per la gestione dei suddetti programmi.

Nel corso dell'esame presso il Senato, è stato chiesto di fornire elementi in ordine alle concrete iniziative che si prevedono per il rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali, nonché sulla natura economica delle spese di cui si prevede di sostenere in ragione annua e sugli effetti attesi in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica, per ciascun annualità del triennio (comma 96). Il **Governo**⁵³ sul punto, ha fornito i seguenti chiarimenti. In particolare è stato evidenziato che le iniziative finanziabili attengono prioritariamente al potenziamento del processo di valorizzazione dei beni confiscati di competenza dell'Agenzia. Si tratta di risorse che andranno concretamente pianificate di concerto tra l'Agenzia e le amministrazioni titolari dei programmi cofinanziati (Ministero dell'Interno per il PON Legalità, Agenzia per la Coesione Territoriale per il PON *Governance*), sulla base delle specifiche priorità di detti programmi. La natura delle spese sarà prevalentemente in conto capitale e le occorrenti risorse sono già previste nei piani finanziari dei progetti e le relative spese sono già scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto evidenziato nel corso dell'esame presso il Senato. In particolare si prende atto del fatto che la realizzazione delle iniziative previste dalle norme in esame - finalizzate al rafforzamento delle attività istituzionali dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati - viene finanziata con risorse, a carico di specifici Programmi operativi nazionali (PON) inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali per il periodo 2014/2020, che risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica.*

Articolo 1, commi da 99 a 102

(Fondo per le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata)

Le norme istituiscono, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative sociali (comma 99).

Le risorse del Fondo sono destinate (comma 100) ad alimentare:

⁵³ Nella Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

- nella misura di 3 milioni di euro annui, un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese⁵⁴, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, che sono sottoposte a sequestro o a confisca, ovvero che rilevano i complessi aziendali delle imprese sottoposte a sequestro o a confisca (lett. a);
- nella misura di 7 milioni di euro annui, un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile⁵⁵ per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a) (lett.b).

Viene demandata ad un decreto interministeriale la determinazione - nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato - dei limiti, dei criteri e delle modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo (comma 101). In caso di revoca del provvedimento di sequestro, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati a titolo di finanziamento a seguito dell'eventuale escussione della garanzia. Nel summenzionato decreto sono, inoltre, disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, nel caso di revoca del provvedimento di sequestro (comma 102).

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 100 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento sezione Fondo di garanzia PMI (comma 100, lett. a)	3,0	3,0	3,0				3,0	3,0	3,0
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento sezione Fondo per la crescita sostenibile (comma 100, lett. b)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			

La relazione tecnica ribadisce il contenuto dei commi 99 e 100 ed afferma che la disposizione comporta i seguenti effetti finanziari:

- in termini di saldo netto da finanziare: 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018;
- in termini di fabbisogno: 7 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, pari alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti (comma 100, lett. a). Con riferimento alla quota destinata al fondo di garanzia (comma 100, lett. b) trattandosi di oneri eventuali, non si stimano effetti;
- in termini di indebitamento netto: 3 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, pari alla quota di alimentazione del fondo di garanzia PMI (comma 100, lett. a) in quanto le garanzie concesse dal fondo sono considerate di natura standardizzata ai fini del Sec2010. Con riferimento alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti (comma 100, lett. b) trattandosi di partite finanziarie, non si stimano effetti.

⁵⁴ Di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996.

⁵⁵ Di cui all'art. 23, del DL n. 83/2012.

La relazione tecnica afferma, infine, che dai commi 101 e 102 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, con specifico riferimento agli importi iscritti nel prospetto riepilogativo in relazione al comma 100 si osserva quanto segue. La RT chiarisce che l'effetto dell'incremento del Fondo di garanzia PMI è registrato anche sull'indebitamento netto in quanto le garanzie concesse dal fondo sono considerate di natura standardizzata ai fini del Sec2010.

Il Sec2010, al paragrafo 20.254, spiega che le garanzie standardizzate coprono rischi di credito simili per un gran numero di casi e che, per esse, è possibile stimare su un gran numero di prestiti quanti risulteranno inadempienti. Coerentemente, il paragrafo 5.197 indica che nelle garanzie standard i garanti sono in grado di stimare la perdita media sulla base delle statistiche disponibili.

In proposito, l'iscrizione integrale degli effetti finanziari sull'indebitamento netto è in linea con i criteri contabili europei ed appare altresì prudentiale tenuto conto che l'iscrizione sul saldo di indebitamento riguarda l'intero importo dell'incremento del Fondo di garanzia. In tale logica di prudenzialità, sarebbero utili chiarimenti circa la mancata imputazione di effetti sul fabbisogno tenuto conto della tipologia delle garanzie in esame (garanzie standard) e che in caso di escussione, andrebbero compensati anche gli effetti negativi in termini di fabbisogno.

Articolo 1, commi 103-106

(Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, istituisce presso il Ministero dello Sviluppo economico il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, di seguito nominato "Fondo", con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitorie. Possono accedere al Fondo le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame, a carico delle aziende debitorie imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 64,1 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle suddette imprese.

In caso di assoluzione delle aziende debitorie imputate per i suddetti delitti, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate; secondo le modalità stabilite dal citato decreto.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxi emendamento approvato dal Senato ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti	10	10	10	10	10	10			

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione non determina effetti in termini di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in quanto i finanziamenti agevolati sono considerati operazioni finanziarie in relazione al rientro delle somme erogate.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto e tenuto conto della natura finanziaria delle operazioni, che non rileva ai fini del saldo di competenza economica.*

Articolo 1, commi 107 e 108 **(Misure per lavoratori autonomi)**

Normativa vigente L'articolo 1, comma 79, della L. 247/2007 ha disposto, con riferimento agli iscritti alla gestione separata INPS che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, che l'aliquota contributiva pensionistica sia stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Da ultimo, l'articolo 1, comma 744, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha ridefinito detta aliquota al 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, al 28 per cento per l'anno 2016 e al 29 per cento per l'anno 2017.

Le norme dispongono che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva sia confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016 (comma 107).

Le norme prevedono che sia istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro un Fondo altresì con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato (comma 108).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Proroga blocco aliquota contributiva autonomi gestione separata (comma 107)	41,0								
Fondo lavoratori autonomi (comma 108)	10,0	50,0	50,0	10,0	50,0	50,0	10,0	50,0	50,0
Minori entrate contributive									
Proroga blocco aliquota contributiva autonomi gestione separata (comma 107)				41,0			41,0		

La relazione tecnica afferma, con riferimento al comma 107, che dalla disposizione derivano minori entrate contributive per 41 mln di euro per l'anno 2016. Resta fermo il livello dell'aliquota contributiva pensionistica per gli anni 2017 e dal 2018, pari rispettivamente al 29% e al 33%.

La RT, con riferimento al comma 108, nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**⁵⁶, in risposta a quesiti formulati nel corso dell'esame, ha confermato che la valutazione delle minori entrate contributive è in linea con gli elementi di monitoraggio più aggiornati disponibili, relativi alla specifica fattispecie in esame e alla relativa evoluzione.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva, per quanto attiene al comma 107, che la RT non fornisce i parametri posti alla base della relativa quantificazione. Detta quantificazione, comunque, appare in linea con quella relativa all'articolo 1, comma 744, della L. 147/2013.*

In proposito, si rileva che la relazione tecnica riferita alla legge n. 147/2013 teneva conto di un monte retributivo interessato pari a circa 4 miliardi; pertanto 1 punto percentuale corrispondeva a circa 40 milioni di euro.

Non vi sono osservazioni da formulare relativamente al comma 108, atteso che le disposizioni prevedono uno stanziamento configurato come limite di spesa.

Articolo 1, comma 109

(Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale)

Normativa vigente L'articolo 24, comma 1, lettera a), della L. 92/2012 ha disposto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, che il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, abbia l'obbligo di astenersi dal lavoro per la durata di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un'ulteriore durata di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per i due giorni goduti in sostituzione della madre, è riconosciuta al padre un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione. Per il giorno concesso in aggiunta all'obbligo di astensione della madre, è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il relativo onere è valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

⁵⁶ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, dispongono che il congedo obbligatorio e quello facoltativo per il padre lavoratore dipendente, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della L. 92/2012, siano prorogati sperimentalmente per l'anno 2016. Il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale	24,0			18,0			18,0		
Minori spese correnti									
Riduzione fondo sociale per l'occupazione di cui all'art.18,comma 1, lettera a) DL n. 185/2008	14,0			8,0			8,0		

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva che gli oneri per il 2016 trovassero parziale copertura in una riduzione del Fondo ISPE per 10 milioni di euro (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione è diretta a prorogare per il 2016 la sperimentazione dell'istituto del congedo di paternità di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012, raddoppiando (da 1 a 2) il limite massimo di fruizione del congedo obbligatorio.

Sulla base dei bilanci consuntivi 2014 e 2013 per l'istituto in esame si sono registrati i seguenti oneri:

- 2013: 6,2 mln di euro (di cui 1,5 mln di euro per contribuzione figurativa e 4,7 mln di euro per prestazioni, di cui 3,9 mln di euro per prestazioni da congedo obbligatorio), primo anno di applicazione;
- 2014: 11,7 mln di euro (di cui 2,9 mln di euro per contribuzione figurativa e 8,8 mln di euro per prestazioni, di cui 7,2 per prestazioni da congedo obbligatorio).

Tenuto conto del raddoppio del limite massimo di fruizione del congedo obbligatorio, dei tassi di adesione alla misura e della possibile interazione tra gli utilizzi delle due tipologie di congedo, nonché di uno sviluppo dell'utilizzo del complessivo istituto in esame (per l'anno 2015 dai primi elementi si registrerebbe un andamento sostanzialmente in linea al 2014), si stima un onere complessivo pari a 24 mln di euro, così ripartito:

- oneri per prestazioni (2016): 18 mln di euro;
- oneri per contribuzioni figurativa (2016): 6 mln di euro

Totale maggiori oneri (2016): 24 mln di euro.

In tali termini, per quanto attiene ai diversi saldi di finanza pubblica, si evidenzia quanto segue:

Saldo netto da finanziare: maggiore spesa per il 2016 per 24 mln di euro;

Indebitamento netto: maggiore spesa per prestazioni per il 2016 per 18 mln di euro.

Ai fini della copertura dei sopra indicati oneri, pari a 24 mln di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, che presenta le necessarie disponibilità. Pertanto, dalla disposizione conseguono i seguenti effetti finanziari con riferimento all'anno 2016:

Indebitamento netto

Oneri per maggiori prestazioni: 18 mln di euro per l'anno 2016;

parziale copertura mediante riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione (con effetti in termini di indebitamento netto): 8 mln di euro per l'anno 2016.

Effetti su indebitamento netto: 10 mln di euro per l'anno 2016;

Saldo netto da finanziare

Oneri complessivi (prestazioni + contribuzione figurativa): 24 mln di euro per l'anno 2016;

parziale copertura mediante riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione (con copertura di contribuzione figurativa): 14 mln di euro per l'anno 2016.

Effetti su saldo netto da finanziare: 10 mln di euro per l'anno 2016.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che la valutazione degli oneri, effettuata sulla base dei bilanci consuntivi, risulta inferiore a quella riferita all'articolo 4, comma 24, lettera a), della L. 92/2012, che peraltro limitava il beneficio ad un solo giorno di congedo obbligatorio cumulabile con l'astensione della madre.*

A tale disposizione erano ascritti infatti oneri annuali valutati in 78 milioni di euro, con riferimento al saldo netto da finanziare, e in 65 milioni di euro, con riferimento al fabbisogno e all'indebitamento netto.

In proposito, si osserva che la RT non esplicita i parametri utilizzati per la stima degli oneri relativi al raddoppio dei predetti giorni di congedo. Non risulta quindi possibile procedere ad una verifica puntuale.

Andrebbe peraltro chiarito se le differenze rispetto alle precedenti stime siano giustificate dai dati di consuntivo relativi all'istituto in esame che, secondo quanto indicato dalla RT, registrano un onere complessivo di 11,7 milioni per l'anno 2014. In tal senso la stima della RT relativa alle disposizioni in esame, che indica una previsione di spesa di 24 milioni per la proroga, con un giorno aggiuntivo di congedo obbligatorio, dell'istituto nel 2016 sembrerebbe prudentiale.

Con riferimento all'impatto degli oneri attesi sui diversi saldi di finanza pubblica, si prende atto di quanto affermato nella RT circa un'incidenza della quota di contribuzione figurativa inferiore al 40%, tradizionalmente considerata senza impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento.

Articolo 1, commi 110-115

(Merito)

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, dispongono quanto segue:

- istituiscono, nello stato di previsione del MIUR, IL “Fondo per le Cattedre universitarie del Merito”, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico. Al fondo vengono assegnati 38 mln nell’anno 2016 e 75 mln a decorrere dall’anno 2017. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta (commi 110 e 111)⁵⁷;
- demandano ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina di dettaglio delle modalità di reclutamento (comma 112).

Il decreto dovrà prevedere:

- a) i requisiti diretti a dimostrare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica;
 - b) le procedure per l’individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle università;
 - c) l’individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati;
 - d) la partecipazione alle commissioni di studiosi nazionali ed internazionali di alta qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica, nei limiti delle risorse di cui al comma 110
 - e) il numero dei posti di professore universitario, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia e i criteri per l’individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinari. Almeno il 50 per cento dei posti di professore universitario, di prima e seconda fascia, destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva
 - f) i criteri e le modalità della chiamata diretta da parte delle università e l’eventuale concorso delle università agli oneri finanziari derivanti dall’assunzione in servizio dei medesimi professori
 - g) la permanenza in servizio nelle università italiane dei professori chiamati all’esito delle procedure;
- stabiliscono, nei casi di cambiamento di sede universitaria, il trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti per il relativo trattamento stipendiale (comma 113);
 - destinano una quota pari a 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al comma 110, per favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse (comma 114);
 - stabiliscono che la quota parte delle risorse di cui al comma 110 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui alla norma in esame confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (comma 115).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁵⁷ Il testo originario prevedeva un incremento delle risorse FFO per lo stesso ammontare e per le stesse finalità previste dalla norma modificata

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento FFO per chiamate dirette professori per elevato merito scientifico (comma 110)	38	75	75	38	75	75	38	75	75
Maggiori entrate tributarie									
Effetti fiscali (comma 110)				19	37,5	37,5	19	37,5	37,5

La relazione tecnica specifica che i commi 110 e 111 prevedono l'assunzione nel sistema universitario italiano di 500 professori di I e II fascia secondo procedure nazionali distinte rispetto alle ordinarie modalità di assunzione vigenti, previste dalla legge 240/10 (abilitazione nazionale e concorsi locali). Per le predette finalità si dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di uno specifico "Fondo per le Cattedre Universitarie del Merito" al quale sono assegnate risorse pari ad euro 38 milioni nell'anno 2016 e pari a euro 75 milioni a decorrere dall'anno 2017.

La RT ricorda che viene previsto il rinvio ad apposito DPCM per la disciplina specifica delle procedure e dei criteri per la chiamata dei professori universitari (ripartizione dei posti tra i settori scientifico disciplinari, criteri di valutazione dei candidati, composizione delle commissioni di valutazione, trattamento stipendiale, modalità di chiamata da parte delle Università ed eventuale concorso delle Università agli oneri finanziari, diretti o indiretti, comunque connessi all'assunzione in servizio dei medesimi professori, nei limiti delle risorse disponibili). Al fine di velocizzare le chiamate dirette, all'esito delle procedure selettive, la lettera e) del comma 112, prevede che almeno il 50 per cento dei posti di professore universitario, di I e di II fascia, destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura.

La RT sottolinea che la disposizione prevede che in caso di trasferimento del professore chiamato da una sede ad un'altra, il relativo trattamento stipendiale sia assegnato all'Università di destinazione del soggetto chiamato.

La RT ribadisce che quota parte delle risorse di cui al comma 110, nel limite massimo di euro 10 milioni, sia destinata a sostenere la mobilità dei professori di I fascia già in servizio presso le Università italiane che cambiano sede universitaria assegnando, all'ateneo di destinazione e a valere sul FFO, il costo stipendiale del professore di I fascia che si è trasferito. Tenuto conto che le varie destinazioni dello stanziamento potrebbero avere un impatto economico differenziato temporalmente nel corso degli esercizi di riferimento, al comma 115 si prevede che le eventuali somme residue restino al FFO per essere utilizzate per le finalità proprie dello stesso.

La RT ricorda che la norma rinvia a successivo DPCM la quantificazione del trattamento economico dei soggetti chiamati. Pertanto, nel limite delle risorse finanziarie autorizzate dalla norma in esame, si provvederà all'assunzione dei professori universitari di prima e seconda fascia, al netto delle risorse da destinare, nel limite massimo di euro 10 milioni, alla mobilità dei professori universitari di prima fascia e al netto delle risorse necessarie alla copertura degli oneri per le commissioni di cui al comma 112, lettera d).

La RT ipotizza di reclutare 500 professori universitari, di cui 250 di prima fascia e 250 di seconda fascia, attribuendoli mediamente alla quarta classe stipendiale,

considerando il passaggio alla classe successiva ogni tre anni, dati i costi unitari lordo Stato di cui alla seguente tabella 1.

Tab. 1- retribuzioni lordo Stato dei professori universitari di prima e seconda fascia per classe stipendiale

	Oneri lordo Stato Professore di prima fascia	Oneri lordo Stato Professore di seconda fascia
Classe 0	99.736,99	69.994,87
Classe 1	109.794,70	74.405,47
Classe 2	116.635,29	81.535,67
Classe 3	126.458,68	86.368,95
Classe 4	131.370,37	93.345,00
Classe 5	141.193,74	96.833,01
Classe 6	146.105,41	103.809,01
Classe 7	155.928,81	107.297,04
Classe 8	158.957,69	114.273,09
Classe 9	165.015,44	116.424,03
Classe 10	168.044,32	120.725,90
Classe 11	174.102,08	122.876,84
Classe 12	-	127.178,73

La RT quantifica i seguenti oneri:

Anno finanziario	Onere lordo Stato per il reclutamento di 250 professori universitari di prima fascia	Onere lordo Stato per il reclutamento di 250 professori universitari di seconda fascia	Onere lordo Stato complessivo
2016	13.684.414	9.723.437	23.407.851
2017	32.842.593	23.336.250	56.178.843
2018	32.842.593	23.336.250	56.178.843
2019	35.298.435	24.208.252	59.506.687
2020	35.298.435	24.208.252	59.506.687
2021	35.298.435	24.208.252	59.506.687
2022	36.526.354	25.952.254	62.478.607
2023	36.526.354	25.952.254	62.478.607
2024	36.526.354	25.952.254	62.478.607
2025	38.982.202	26.824.259	65.806.462

Con specifico riferimento all'anno 2016, la RT ritiene che l'assunzione del personale non possa avvenire prima del mese di agosto 2016. Questo determinerebbe un costo sull'anno 2016 pari a 23.407.851, ovvero 56.178.843 /12 mesi x 5 mesi. Nel limite delle risorse che residuano, ivi comprese quelle derivanti da un'eventuale posticipazione della data di assunzione, si potrà provvedere alla mobilità dei professori universitari di prima fascia, nonché alla copertura degli oneri per le commissioni di cui al comma 112, lettera d).

La RT ricorda quindi, che il comma 115 prevede che le somme di cui al comma 110 eventualmente non utilizzate per le finalità in argomento rimangano a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, confluiscono nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere configurato come limite di spesa. Sarebbero tuttavia opportuni chiarimenti circa la composizione delle commissioni d'esame previste dal comma 112, lett. d,) che viene demandata ad un decreto successivo senza che sia indicato il*

numero dei relativi componenti. In particolare andrebbe confermata l' idoneità delle risorse del comma 110 a garantire la copertura degli oneri relativi alle nuove assunzioni nonché di quelli relativi al funzionamento delle commissioni predette.

Articolo 1, comma 116 *(Ufficio scolastico provinciale di Palermo)*

La norma – introdotta nel corso dell'esame al Senato - differisce al 31 dicembre 2016 la durata dei rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali e prorogati ininterrottamente (fino al 31 dicembre 2015), per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxi emendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
LSU Palermo	19			19			19		

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento sottolinea che la disposizione è finalizzata alla proroga fino al 31 dicembre 2016 dei rapporti convenzionali in essere tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le imprese esterne di pulizia, di cui all'art. 1, comma 745, della legge di stabilità n. 147 del 2013.

La RT afferma che la proroga comporta una maggiore spesa di euro 19 milioni nel 2016.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l'onere risulta di ammontare identico a quello già indicato per la precedente proroga dei contratti al 31 dicembre 2015, disposta dall'art. 6, comma 6-bis del DL 192/2014.

Articolo 1, commi da 117 a 121 e comma 123 *(Dotazioni organiche dei dirigenti pubblici)*

Normativa vigente: l'art. 3, comma 1, del DL n. 90/2014, prevede che l'assunzione di nuovi dipendenti in sostituzione del personale cessato è disposta nel limite di una determinata percentuale della spesa sostenuta per il medesimo personale cessato l'anno precedente. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel 2014, 40 per cento nel 2015, 60 per cento nel 2016, 80 per cento nel 2017, 100 per cento nel 2018. La disposizione si applica alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pubblici non economici.

Le norme prevedono che:

- le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all'assunzione annua di 50 dirigenti mediante apposite procedure selettive gestite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, di 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, nonché di 20 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato.

L'individuazione dei criteri della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale dirigenziale è demandata ad un DPCM, per la cui adozione non viene previsto un termine (comma 117);

- sono resi indisponibili⁵⁸ i posti dirigenziali di prima e seconda fascia⁵⁹ delle amministrazioni pubbliche⁶⁰, che siano vacanti alla data del 15 ottobre 2015 e non coperti alla data del 31 dicembre 2015 (comma 118).

Il comma 118 prevede che si tiene, comunque, conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio, del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco o aspettativa per altro incarico presso una diversa amministrazione;

- si provvede, con DPCM⁶¹, alla ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché delle aziende e degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001 (comma 119);
- le Regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni⁶² (comma 120);
- per il comparto scuola e AFAM⁶³, nonché per le Università, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore (comma 121);
- il personale in regime di diritto pubblico⁶⁴, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e dell'amministrazione della giustizia⁶⁵, dell'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario del SSN nonché il personale delle Agenzie fiscali⁶⁶, sia escluso dalle disposizioni di cui al comma 118 (comma 123).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo al comma 117 afferma che la disposizione prevede che le facoltà assunzionali

⁵⁸ La disposizione è adottata nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dagli artt. 8, 11 e 17 della legge n. 124/2015 (riforma della PA) nonché dell'attuazione delle disposizioni della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) (art. 1, commi 422, 423, 424 e 425 L. 190/2014), concernenti il personale delle provincie.

⁵⁹ Come rideterminati ai sensi dell'art. 2 del DL n. 95/2012.

⁶⁰ Di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

⁶¹ Da adottare entro il 31 gennaio 2016.

⁶² Il comma 120 prevede, inoltre, che al fine di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali possa essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche al dirigente dell'avvocatura civica e della polizia municipale.

⁶³ Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

⁶⁴ Di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 165/2001.

⁶⁵ Il comma 123 è stato modificato in prima lettura al Senato estendendo anche ai posti dirigenziali di prima e seconda fascia dell'amministrazione della giustizia, l'esclusione dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 118, che prevedono di rendere indisponibili le posizioni dirigenziali della P.A. vacanti al 15 ottobre 2015.

⁶⁶ Di cui al D.lgs. n. 157/2015.

del triennio 2016/2018 delle amministrazioni dello Stato siano prioritariamente finalizzate all'assunzione di 50 dirigenti mediante procedure selettive gestite dalla SNA, nonché dei vincitori delle procedure selettive per l'accesso alla qualifica dirigenziale già gestite dalla medesima SNA, 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia e complessivamente di 10 avvocati e 10 procuratori dello Stato. Tali assunzioni operando sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente non determinano nuovi o maggiori oneri a carico delle pubbliche amministrazioni.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto dei commi 118, 119 e 123 precisando che dalla loro attuazione non scaturiscono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riguardo alla modifica introdotta al Senato al comma 123 (esclusione dall'indisponibilità delle posizioni dirigenziali anche ai posti dirigenziali dell'amministrazione della giustizia), la relazione tecnica afferma che, dal punto di vista finanziario la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento al comma 120, la relazione tecnica evidenzia che la disposizione, volta a garantire, tra l'altro, una maggiore flessibilità della figura dirigenziale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, determinando, all'inverso, possibili risparmi di spesa derivanti dalle misure di riorganizzazione, non quantificabili a priori, che in ogni caso rimangono acquisiti a miglioramento dei bilanci degli enti e sono destinabili alle finalità di cui comma 124.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**⁶⁷ ha fornito, inoltre, i seguenti chiarimenti:

- con riguardo al comma 117, è stato confermato che gli effetti finanziari derivanti dalle assunzioni previste dalla norma in esame si scontano, per le amministrazioni coinvolte, esclusivamente a valere sulle facoltà assunzionali ammesse dalla legislazione vigente;
- in merito al comma 118, è stato chiarito che in caso di temporanea reggenza o *interim* di uffici dirigenziali vacanti - per effetto dell'indisponibilità di posizioni prevista dalla norma in riferimento - da parte di dirigenti titolari di altri uffici, sarà corrisposta al reggente un'integrazione, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un importo la cui misura potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, il cui importo troverà capienza nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente per la contrattazione integrativa. In ogni caso, viene precisato che stante le previsioni contenute nei CCNL relativamente alla costituzione e utilizzo dei fondi per la contrattazione integrativa, eventuali risorse destinate alla retribuzione di risultato non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione nell'anno successivo.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare con riguardo al comma 117, considerato che, come evidenziato nella relazione tecnica e come confermato dal Governo durante l'esame del provvedimento presso il Senato, le assunzioni previste dalla norma verranno disposte esclusivamente a valere sulle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate e i relativi effetti risultano già scontati nei tendenziali di spesa in base alla legislazione vigente.

Con riferimento al comma 118, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la prevista indisponibilità di posizioni nell'ambito della dotazione organica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, nel limite dei posti vacanti al 15 ottobre

⁶⁷ Nella nota tecnica depositata in 5^a Commissione in data 9 novembre 2015.

2015, appare suscettibile di determinare effetti positivi, in quanto la mancata assegnazione di posizioni dirigenziali comporta la non attribuzione delle relative indennità, di posizione e di risultato. Sul punto si prende, altresì, atto dei chiarimenti governativi in merito all'eventuale temporanea attribuzione della reggenza di tali posizioni a dirigenti già titolari di altri uffici. In tale circostanza, al reggente spetterebbe, infatti, un'integrazione retributiva, nell'ambito della retribuzione di risultato, d'importo variabile dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito. Ciò conferma comunque la natura virtuosa della disposizione in parola in quanto suscettibile di determinare risparmi, per effetto della mancata copertura effettiva delle predette posizioni.

Nulla da osservare con riferimento ai commi da 119 a 121 e con riguardo al comma 123.

Articolo 1, comma 122 **(Comandi e distacchi del personale scolastico)**

Normativa vigente: l'art. 1, comma 330, della legge 190/2014 ha vietato il distacco o il comando del personale scolastico presso gli enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti (100 unità) e presso le associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi, nonché enti ed istituzioni che svolgono impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica (50 unità). Gli effetti di tale divieto operano a decorrere dall'anno scolastico 2016/-2017.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, rinvia all'anno scolastico 2017/2018 il divieto del distacco di docenti e dirigenti scolastici previsto a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxi emendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Proroga comandi docenti presso associazioni	1,7	3,4		1,7	3,4		1,7	3,4	
Maggiori entrate correnti									
Proroga comandi docenti presso associazioni- effetti fiscali				0,82	1,65		0,82	1,65	

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva che i relativi oneri trovassero copertura in una riduzione del Fondo ISPE pari a 1,7 mln euro per il 2016 e a 3,4 mln euro per il 2017 (cfr. scheda relativa al comma 369). Si rammenta che il medesimo emendamento ha altresì modificato il testo del successivo comma 123, ma a tale modifica non sono stati ascritti effetti finanziari (cfr. scheda relativa al comma 123).

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento specifica che la disposizione in esame proroga ulteriormente la soppressione, a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018 anziché dal 2016-2017, del secondo e terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, già disposta dall'articolo 1, comma 57, della

legge 24/12/2012, n. 228, che consente l'assegnazione di complessivi 150 tra docenti e dirigenti scolastici in posizione di fuori ruolo presso gli enti e le associazioni ivi indicati. A tal fine viene quantificato, limitatamente all'anno scolastico 2016-2017, un onere di 1,7 milioni per l'anno 2016 e 3,4 milioni per l'anno 2017. Infatti, sotto l'aspetto finanziario, l'intervento rende necessaria l'attivazione di un corrispondente numero di supplenze con una maggiore spesa (tenuto conto delle professionalità interessate) di circa 5,1 milioni di euro complessivi (150 unità x 34.000 euro stipendio medio annuo lordo stato) distribuita, in virtù del corrispondente anno scolastico, per 4/12 nel 2016 e 8/12 nel 2017.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno rilievi da formulare tenuto conto che l'onere risulta di ammontare identico a quello previsto dall'analoga norma riferita all'anno scolastico 2016/2017.*

Articolo 1, comma 124 **(Contrattazione integrativa degli enti territoriali)**

Normativa vigente: l'art. 4, comma 1, primo periodo, del DL n. 16/2014 prevede che le Regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa, sono obbligate a recuperare le somme indebitamente erogate al personale mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con il recupero graduale in quote annuali. Il recupero dovrà avvenire a valere sulle risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa e in un numero di annualità che non ecceda il numero di annualità durante il quale si è verificato il superamento dei vincoli alla contrattazione integrativa. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La norma prevede che le regioni e gli enti locali che abbiano conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possano compensare le somme indebitamente erogate in favore del proprio personale in sede di contrattazione integrativa - che l'art. 4, comma 1, primo periodo, del DL n. 16/2014 impone di recuperare a valere sulle risorse finanziarie destinate alle medesime finalità di contrattazione - anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzative adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 120, comprensive della riduzione delle facoltà assunzionali disposte ai sensi dell'art. 1, comma 126, del provvedimento in esame (comma 124).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, riferita al maxi emendamento, afferma che alla norma non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione volta a compensare le somme da recuperare per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie, in sede di contrattazione integrativa, con i risparmi effettivamente conseguiti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui all'art. 1, comma 120, e dalle ulteriori economie derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 126.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la disposizione è finalizzata ad assicurare il pieno recupero di indebite erogazioni di componenti retributive attribuite dagli enti locali ai propri*

dependenti, attraverso le misure di razionalizzazione organizzativa previste dal precedente comma 120 e le ulteriori economie derivanti dalla rimodulazione delle facoltà assunzionali degli enti territoriali di cui al comma 126. Ciò in sostituzione del meccanismo di compensazione previsto a legislazione vigente dall'art. 4, comma 1, primo periodo, del DL n. 16/2014, al quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 125 **(Turn over nella P.A. - Amministrazioni statali)**

Normativa vigente: l'art. 3, comma 1, del DL n. 90/2014, prevede che l'assunzione di nuovi dipendenti in sostituzione del personale cessato è disposta nel limite di una determinata percentuale della spesa sostenuta per il medesimo personale cessato l'anno precedente. Tale percentuale è pari al 60 per cento nel 2016, 80 per cento nel 2017, 100 per cento nel 2018.

La norma prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca⁶⁸ possano procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente⁶⁹ (comma 125, primo periodo). Per il personale con qualifica dirigenziale, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi dell'art. 1, comma 118, è assicurato nel 2016 il *turn over* nei limiti delle capacità assunzionali (comma 125, quarto periodo).

Con disposizione introdotta al Senato si prevede, altresì, che gli Enti di Ricerca, nelle more dell'emanazione dei decreti di riordino di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 124/2015, possano continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione – previa verifica di idoneità – di contratti di lavoro a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge n. 266/2005, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 125, terzo periodo).

Il prospetto riepilogativo alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
<i>Turn over</i>	44,0	156,7	319,3	44,0	156,7	319,3	44,0	156,7	319,3
Minori entrate tributarie e contributive									
<i>Turn over-Effetti fiscali.</i>				21,3	76,0	154,9	21,3	76,0	154,9

La relazione tecnica afferma che la disposizione interviene sulle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 3, del DL n. 90/2014. Vengono modificate nello specifico, le facoltà assunzionali delle

⁶⁸ Amministrazioni individuate dall'art. 3, commi 1 e 2, del DL n. 90/2014.

⁶⁹ Per i ricercatori ed i tecnologi restano ferme le percentuali di *turn over* previste dall'art. 3, comma 2, del DL n. 90/2014. (comma 125, secondo periodo).

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici economici⁷⁰ e degli enti di ricerca (ad esclusione del personale con qualifica di ricercatore e tecnologo), operando una distinzione tra personale dirigenziale e non dirigenziale. In particolare, le predette amministrazioni potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica non dirigenziale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nella misura del 25% del *budget* derivante dalle cessazioni di personale della medesima qualifica avvenute nell'anno precedente e del 100% a decorrere dall'anno 2019. Per quanto riguarda invece il personale dirigenziale, le predette facoltà assunzionali sono fissate, per l'anno 2016, nelle misure previste a legislazione vigente, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 118. Le disposizioni non si applicano al personale in regime di diritto pubblico⁷¹. Ai comparti scuola e università continua ad applicarsi la normativa di settore.

La stima delle economie derivanti dalla predetta disposizione, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, dettagliate per ogni singolo comparto ed effettuata sulla base dei dati del conto annuale, è sintetizzata nel prospetto seguente. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.

	<i>(euro)</i>			
	Economie 2016	Economie 2017	Economie 2018	Economie dal 2019
Ministeri e Presidenza del Consiglio	24.967.950	89.009.550	181.365.450	234.647.700
Agenzie	8.631.000	30.763.125	62.674.875	81.085.500
Enti pubblici non economici	8.618.750	30.726.250	62.674.875	81.085.500
Enti di ricerca	1.740.375	6.203.250	12.638.250	16.350.750
Totale	43.958.075	156.702.175	319.287.325	413.086.450

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**⁷², con riguardo alla norma in esame, ha fornito, inoltre, i seguenti chiarimenti. In particolare è stato evidenziato che la stima delle maggiori economie derivanti dalla modifica, in senso restrittivo, dell'attuale normativa sul *turn over* si è basata sui seguenti dati e criteri:

- a) rilevazione dal Conto annuale-RGS del numero dei presenti in servizio nell'anno 2013;
- b) ipotesi di tasso di cessazione annuo prudenziale pari al 2,2%, inferiore cioè a quello ricavabile dal Conto Annuale-RGS;
- c) in merito ai criteri di calcolo delle maggiori economie da *turn over* si è proceduto nei seguenti termini: numero stimato dei cessati per gli anni considerati (moltiplicando il dato di cui al punto a) per il tasso di cui al punto b) in ragione d'anno) per la retribuzione media del comparto di appartenenza (al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato; fonte: Conto annuale 2013 - RGS) applicando, quindi, all'importo così ottenuto la differenza (%) tra la vigente percentuale di *turn over* e quella prevista dalla norma in questione, distintamente per ciascuno degli anni compresi nel triennio di riferimento;
- d) per i diversi comparti interessati, il personale dirigenziale è stato distinto da quello non dirigenziale.

Per quanto attiene agli effetti indotti, oltre agli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (38,38% compresa l'Irap 8,5%), sono stati conteggiati gli oneri

⁷⁰ Ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001.

⁷¹ Di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 165/2001.

⁷² Nella nota tecnica depositata in data 9 novembre 2015.

previdenziali e fiscali a carico del contribuente, per un totale complessivo del 48% circa.

Per quanto attiene, infine, al personale dirigente, è stato chiarito che la disposizione in esame non modifica l'entità dei risparmi già scontati sui saldi di finanza pubblica in relazione alle facoltà previste a legislazione vigente.

La relazione tecnica, nel ribadire, infine, il contenuto della disposizione di cui al terzo periodo, afferma che la stessa, essendo di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma appare finalizzata al rafforzamento della disciplina limitativa del turn over, relativa al personale non dirigenziale delle amministrazioni centrali, rispetto a quella già prevista dalla vigente legislazione. In particolare, si prevede che per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, l'assunzione di nuovi dipendenti in sostituzione del personale cessato possa essere disposta nel limite del 25% della spesa sostenuta per il medesimo personale nell'anno precedente e del 100 per cento a decorrere dal 2019. Ciò a fronte delle quote del 60 per cento per il 2016, dell'80 per cento per il 2017 e del 100 per cento a decorrere dal 2018, previste dal vigente testo dell'art. 3, commi 1 e 2, del DL n. 90/2014.*

Per il personale dirigente, al netto delle indisponibilità previste all'art. 1, comma 118, del provvedimento in esame, viene confermata la quota dei reclutamenti stabiliti dalla legislazione vigente. Sul punto, non si formulano osservazioni, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo al Senato in merito ai criteri utilizzati ai fini della quantificazione delle economie di spesa e degli effetti indotti ascritti alla norma. Appare peraltro opportuno acquisire una valutazione in merito alla sostenibilità, sul piano funzionale ed operativo, delle misure di limitazione del turn over in esame per le amministrazioni interessate, al fine di escludere eventuali effetti di onerosità indiretta.

Articolo 1, comma 126

(Turn over nelle Amministrazioni/Enti territoriali)

Normativa vigente: l'art. 3, comma 5, del DL n. 90/2014, in merito alle facoltà assunzionali delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, prevede che questi, negli anni 2016 e 2017, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari all'80 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato l'anno precedente. A decorrere dal 2018 tale percentuale è fissata al 100 per cento.

La norma prevede che le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possano procedere, per gli anni 2016, 2017, e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Viene, altresì, prevista la disapplicazione per gli anni 2017 e 2018 del comma 5-*quater* dell'art. 3 del DL n. 90/2014, che consente agli enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

La norma, in relazione a quanto sopra disposto, conferma, inoltre, le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del DL n. 90/2014, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'art. 1, comma 421, della legge 190/2014⁷³ (legge di stabilità 2015).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione prevede che regioni ed enti locali si allineino al nuovo e più rigoroso regime delle facoltà assunzionali previsto per le amministrazioni centrali al comma 125. Al fine di favorire il processo di ricollocazione presso gli enti territoriali del personale provinciale soprannumerario restano comunque ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del DL n. n. 90/2014. Il comma 5-*quater* dell'articolo 3 del predetto decreto-legge⁷⁴ è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

I conseguenti risparmi di spesa per redditi, stimabili in circa 107 milioni per l'anno 2017, 360 milioni per l'anno 2018 e 506 milioni dall'anno 2019, rimangono nelle disponibilità delle singole amministrazioni a miglioramento dei saldi di bilancio, ferma restando la possibile loro destinazione alle finalità previste dall'art. 1, comma 124.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**⁷⁵ ha altresì chiarito che tali somme restano nella disponibilità delle rispettive amministrazioni e che sono state quantificate seguendo la procedura descritta in relazione al precedente comma 125.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che gli importi non vengono scontati ai fini di saldi di finanza pubblica e che, come affermato dalla relazione tecnica, gli stessi restano nelle disponibilità delle amministrazioni. Appare comunque opportuno acquisire una valutazione in merito alla sostenibilità delle misure di limitazione del turn over in esame per le amministrazioni interessate, al fine di escludere conseguenti effetti indiretti di onerosità dovuti ad eventuali difficoltà di carattere funzionale ed organizzativo.*

Articolo 1, comma 127

(Compensi dei dipendenti nominati nei CDA di società partecipate)

La norma modifica il comma 4 dell'articolo 4 del DL n. 95/2012 prevedendo che i compensi dei membri dei consigli di amministrazione di società controllate da amministrazioni pubbliche che siano dipendenti dell'amministrazione controllante, vengono riversati all'amministrazione o alla società di appartenenza, senza essere riassegnati, come previsto nel testo vigente della disposizione, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

⁷³ La norma richiamata disciplina la riduzione delle dotazioni organiche delle province e delle città metropolitane.

⁷⁴ La norma in questione prevede che, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti territoriali di cui al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

⁷⁵ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, che interviene sulla disciplina dei compensi previsti per gli amministratori di società cd. “strumentali” in controllo pubblico (art. 4, comma 4, del DL n. 95/2012) e a totale partecipazione pubblica (comma 5 del citato art. 4, che fa espresso rinvio al terzo periodo comma 4), è suscettibile di determinare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, quantificabili a consuntivo, in quanto si stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori dipendenti dall’amministrazione titolare della partecipazione o dalla società controllante restano acquisiti all’amministrazione o società di appartenenza e non possono essere destinati ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio. Resta fermo, in ogni caso, come previsto dalla vigente normativa, il diritto alla copertura assicurativa e il rimborso delle spese documentate.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, la norma appare suscettibile di determinare economie di spesa quantificabili a consuntivo.

Articolo 1, comma 128 ***(Trattamento accessorio nella P.A.)***

La norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche⁷⁶, non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2015 e che lo stesso venga, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Trattamento accessorio personale.				69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9
Minori entrate tributarie e contributive									
Trattamento accessorio personale- Effetti fiscali.				33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al

⁷⁶ Di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001. La disposizione indica quali amministrazioni pubbliche: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite di cui al D.lgs. n. 300/1999 nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche sia:

1) soggetto ad un limite complessivo costituito dalle risorse determinate per le medesime finalità per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, secondo periodo, del DL n. 78/2010⁷⁷;

2) automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione strutturale del personale in servizio, tenendo cioè conto del personale complessivamente assumibile ai sensi della normativa vigente.

Per le amministrazioni dello Stato, le economie derivanti dalla disposizione di cui al punto n. 1, sono quantificabili, a decorrere dal 2016, in complessivi 69,9 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, pari alla differenza tra le somme stanziare in bilancio, dal 2016, a legislazione vigente, ed il corrispondente importo riferito all'anno 2015. Per quanto attiene ai risparmi di spesa derivanti dalla limitazione contenuta al punto n. 2, in considerazione delle facoltà assunzionali inesprese in relazione alla normativa vigente, si ritiene prudentiale stimare i risparmi a consuntivo.

Per le restanti amministrazioni pubbliche, i risparmi derivanti dalla disposizione in esame, sono destinati al miglioramento dei rispettivi saldi di bilancio.

Nel corso dell'esame presso il Senato, con riguardo alla norma in esame, è stato chiesto di fornire un quadro informativo di sintesi degli effetti determinabili dalla disposizione per ciascun comparto delle Amministrazioni centrali, nonché degli istituti economici singolarmente considerati e relativa spesa, nell'ambito della spesa complessiva sostenuta per il trattamento accessorio a tutto il 2015. È stato, inoltre, richiesto un quadro dettagliato delle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2016, fornendo indicazioni anche in merito al "perimetro" considerato - in quanto la disposizione si applica anche ad enti ed amministrazioni centrali in regime di autonomia di bilancio - a confronto con i dati di spesa di preconsuntivo relativi al 2015, integrandoli con i dati relativi ai tassi di cessazione previsti per il triennio 2016/2018 e gli importi medi unitari "annui" da considerare a titolo di "economie" pro capite. Sul punto, il **Governo**⁷⁸ ha chiarito che la ripartizione tra Ministeri potrà avvenire solo quando tutte le informazioni saranno disponibili. La quantificazione, prudenzialmente indicata in circa 70 milioni per il complesso delle amministrazioni centrali, si riferisce esclusivamente alla parte della norma che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che le risorse per il trattamento economico accessorio non possano superare il corrispondente importo del 2015. Sempre in termini prudenziali, non sono stati scontati effetti di risparmio diretti con riferimento alla seconda parte della disposizione, ovvero quella che impone una riduzione delle risorse per il trattamento accessorio in relazione alla riduzione permanente del personale in servizio, tenuto conto che, oltre alla stima del mancato *turn over* in relazione alla normativa vigente, si sarebbe dovuto tener conto anche delle facoltà assunzionali espresse da parte delle singole amministrazioni dato, quest'ultimo, non disponibile con precisione. Si rappresenta, inoltre, che la finalità della disposizione in esame è quella di assicurare risparmi di spesa in relazione all'eccedenza di risorse accessorie che si viene a determinare a seguito della riduzione permanente del personale in servizio. Con riguardo, infine, all'effetto finanziario

⁷⁷ La disposizione richiamata prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

⁷⁸ Nella nota tecnica depositata in data 9 novembre 2015.

riportato sui saldi, è stato evidenziato che gli importi relativi al trattamento accessorio vengono registrati sul bilancio solo a consuntivo, essendo questi riferiti alla cosiddetta parte variabile dei Fondi unici di amministrazione (FUA) che viene iscritta in bilancio solo dopo la chiusura dell'esercizio precedente e viene determinata, tra l'altro, anche tenendo conto del personale cessato effettivamente dal servizio.

***In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto del carattere prudenziale delle stime evidenziate nella relazione tecnica e nell'ulteriore documentazione tecnica fornita dal Governo, le quali tuttavia non consentono peraltro di ricostruire i criteri e i metodi seguiti nella quantificazione. Si rileva pertanto l'opportunità che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la stessa.*

Articolo 1, comma 129 **(Finanziamento Parchi nazionali)**

La norma – introdotta nel corso dell'esame presso il Senato – autorizza l'ulteriore spesa di 2 mln annui a favore dei Parchi nazionali di cui all'art.1, comma 43, della legge n. 549/1995, il cui complessivo finanziamento è determinato annualmente con la tabella C allegata alla legge di stabilità⁷⁹.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Parchi nazionali	2	2	2	2	2	2	2	2	2

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dell'autorizzazione di spesa disposta dalla norma.*

Articolo 1, comma 130 **(Riduzione spese uffici di diretta collaborazione dei Ministri)**

La norma prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016, una riduzione dello stanziamento per il personale degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri⁸⁰ in misura pari al 10 per cento rispetto allo stanziamento del 2015. Vengono esonerate dalla riduzione le amministrazioni che abbiano già disposto riduzioni corrispondenti successivamente al 31 dicembre 2010.

⁷⁹ L'emendamento che ha introdotto la disposizione presso il Senato, a fini di copertura, ha corrispondentemente ridotto il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE), previsto dall'art. 33, comma 34.

⁸⁰ Di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che, tenuto conto che si prevede che le amministrazioni che abbiano già disposto, dopo il 31 dicembre 2010, le riduzioni delle spese in argomento, sono esonerate da ulteriori misure di contenimento, gli effetti finanziari delle disposizioni in esame sono valutabili a consuntivo.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, la norma appare suscettibile di determinare economie di spesa quantificabili a consuntivo.

Articolo 1, comma 131 (Concorso diplomatico)

Normativa vigente: l'art. 4, comma 1, del DL n. 1/2010, ai fini dell'entrata in funzione, a partire dall'aprile 2010, del nuovo Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), ha autorizzato il Ministero degli affari esteri, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, per il quinquennio 2010-2014, ad indire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova.

La norma consente una deroga⁸¹ per il triennio 2016-2018 alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego autorizzando il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova. (lett. a). A tal fine viene autorizzata⁸² la spesa di euro 670.984 per il 2016, di euro 4.638.414 per il 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere dal 2018 (lett. b).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Concorsi diplomatici (comma 131, lett. b)	0,7	4,6	6,2	0,7	4,6	6,2	0,7	4,6	6,2
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Concorsi diplomatici Effetti fiscali (comma 131, lett. b)				0,3	2,3	3,1	0,3	2,3	3,1

La relazione tecnica afferma che la norma mira a potenziare la rete diplomatica, mediante l'assunzione, nel triennio 2016/2018 di 105 diplomatici (35 per ciascun anno) nella carriera iniziale per far fronte ai sempre maggiori impegni internazionali,

⁸¹ Modificando l'art. 4, comma 3, della DL n. 1/2010.

⁸² Integrandolo l'art. 4, comma 6, della DL n. 1/2010.

nonché per garantire la continuità della partecipazione italiana al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) istituito nel 2010.

L'onere annuo per l'assunzione di un segretario di legazione in prova ammonta a 95.493 euro (lordo amministrazione). Per il primo anno, si prevede che le assunzioni potranno avvenire, dopo l'espletamento delle prove concorsuali, dal mese di giugno, mentre per gli anni 2017 e 2018 si prevede la possibilità di effettuare le assunzioni fin dall'inizio dell'anno. L'onere totale delle assunzioni è quindi così calcolato:

Anno	Frazione	Onere al lordo del Turn over (A)
2016	8/13 di anno	2.056.772
2017	13/13 + onere delle assunzioni 2016	6.684.510
2018	13/13 + onere delle assunzioni 2016 e 2017	10.026.765

Dalle cessazioni che avverranno nel triennio 2015-2017 per dimissioni già presentate o per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, e tenuto conto dell'articolo 3 del DL n. 90/2014, sono previsti risparmi così suddivisi:

Anno	Risparmio totale dalle cessazioni dell'anno precedente	Percentuale di utilizzo ex D.L. 90/2014	Risparmio annuo disponibile	Risparmio cumulato da turn over (B)
2016	2.309.647	60%	1.385.788	1.385.788
2017	825.385	80%	660.308	2.046.096
2018	1.775.092	100%	1.775.092	3.821.188

Il saldo da finanziare è pari alla differenza tra (A) e (B) e ammonta quindi a euro 670.984 per l'anno 2016, euro 4.638.414 per l'anno 2017 e euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**⁸³, in merito alla mancata indicazione nella relazione tecnica della proiezione decennale della carriera retributiva – da evidenziare nella RT ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica – relativa al diplomatico appartenente alla 1° classe, ha chiarito che la legislazione vigente, l'onere annuo unitario lordo di un segretario di legazione resta costante fino al passaggio al grado di consigliere di legazione, che avviene, previa verifica circa l'effettiva disponibilità di posti in organico, dopo non meno di 10 anni e 6 mesi dall'assunzione [come previsto dall'art. 107, primo comma, del DPR n. 18/1967, (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)]. Non sono previsti "scatti" intermedi nella retribuzione, pertanto, l'onere finanziario delle assunzioni in parola può essere considerato costante nell'arco del prossimo decennio. Con riguardo ai criteri di computo degli effetti indotti, è stato chiarito che si è tenuto conto, oltre che degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (38,38% compresa l'Irap 8,5%), anche degli oneri previdenziali e fiscali a carico del contribuente, per un totale complessivo del 50% circa.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo al Senato riguardo alla progressione di carriera del personale interessato e ai criteri di calcolo impiegati ai fini del computo

⁸³ Nella nota tecnica depositata in data 9 novembre 2015.

degli effetti indotti (fiscali e contributivi), evidenziati nel prospetto riepilogativo con riferimento alla norma in esame.

Articolo 1, comma 132 **(Assunzioni di magistrati)**

La norma autorizza il Ministero della giustizia ad assumere magistrati ordinari che siano vincitori di concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.

A tal fine viene autorizzata la spesa, nel limite di euro 20.943.084 per il 2016, euro 25.043.700 per il 2017, euro 27.387.210 per il 2018, euro 27.926.016 per il 2019, euro 35.423.877 per il 2020, euro 35.632.851 per il 2021, euro 36.273.804 per il 2022, euro 37.021.584 per il 2023, euro 37.662.540 per il 2024 ed euro 38.410.320 annui a decorrere dal 2025.

Il prospetto riepilogativo, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Aumenti di un decimo dei posti a concorso da magistrati	20,9	25,0	27,4	20,9	25,0	27,4	20,9	25,0	27,4
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Aumenti di un decimo dei posti a concorso da magistrati-Effetti fiscali				10,5	12,2	13,7	10,5	12,2	13,7

La relazione tecnica, afferma che la norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 365 posti, bandito con DM 30/10/2013, le cui procedure sono in fase di conclusione; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2015.

Tale disposizione comporta oneri aggiuntivi per il triennio 2016/2018, con decorrenza 1° gennaio 2016, come da tabella sottostante, riferiti ad un contingente massimo di n. 300 unità:

(euro)

Anno	Mesi c	Classe	Oneri Amm.ne	Totale	Anno	Mesi	n. 1 unità	n. 300 unità	Anno	Onere
2016	6	0	16.435,09	60.936,37	2016	6	30.468,19	9.140.457,00	2016	20.943.084,00
2016	6	0	18.680,01	70.046,48	2016	6	35.023,24	10.506.972,00		
2016		13^	1.182,51	4.318,85	2016	13^	4.318,85	1.295.655,00		
2017	6	0	18.680,01	70.046,48	2017	6	35.023,24	10.506.972,00	2017	25.043.700,00
2017	6	0	23.002,52	85.669,89	2017	6	42.834,95	12.850.485,00		
2017		13^	1.542,73	5.620,81	2017	13^	5.620,81	1.686.243,00		
2018	12	0	23.002,52	85.669,89	2018	12	85.669,89	25.700.967,00	2018	27.387.210,00
2018		13^	1.542,73	5.620,81	2018	13^	5.620,81	1.686.243,00		

La relazione tecnica riporta in un separato prospetto (All.1) i dati e gli elementi di quantificazione relativi agli oneri sinteticamente evidenziati a seguire secondo la proiezione decennale 2016-2025. Per gli elementi di dettaglio si rinvia alla relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge in esame (S.2111).

(euro)

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Onere	20.943.084	25.043.700	27.387.210	27.926.016	35.423.877	35.632.851	36.273.804	37.021.584	37.662.540	38.410.320

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza per il triennio 2016/2018 l'assunzione di magistrati ordinari in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a normativa vigente. Gli oneri relativi al periodo 2019-2025 evidenziano importi annui superiori a quelli registrati nel triennio di riferimento. Alla luce di quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica in materia spese a carattere pluriennale, andrebbe, comunque, confermata la compensazione degli effetti di maggiore spesa anche con riferimento al periodo successivo al triennio, a valere sugli effetti di maggiore entrata o di riduzione di spesa previsti per i medesimi anni dal provvedimento in esame.

In proposito, si ricorda che l'art. 30, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica prevede che le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Queste indicano, inoltre, l'onere a regime. Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

Non si hanno, infine, osservazioni da formulare in merito ai dati e agli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, le cui risultanze sono conformi ai dati desumibili dal Conto annuale ed appaiono in linea con quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica in materia di assunzioni nel pubblico impiego.

Articolo 1, commi 133-138 **(Università e ricerca)**

Normativa vigente: l'articolo 24 della legge n. 240/2010 disciplina la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato da parte delle università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Il comma 3 individua due tipologie di contratti. La prima (lett. a) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni (3+2), per una sola volta. Tali contratti possono prevedere il regime di tempo

pieno o di tempo definito, con un impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti pari, rispettivamente, a 350 e a 200 ore.

La seconda tipologia (lett. b) - oggetto del comma 1 dell'articolo in esame - è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), oppure, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere - nonché a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005 - e consiste in contratti triennali non rinnovabili, stipulati esclusivamente in regime di tempo pieno.

Nel terzo anno di tale seconda tipologia di contratto l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.

Il DL 95/2012, art. 66, comma 13-bis, prevede la facoltà per il biennio 2012-2013 per le università statali di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2015, le università che riportano un indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente, riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma.

Le norme – modificate nel corso dell'esame al Senato - dispongono quanto segue:

- incrementano il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) di 47 mln di euro per l'anno 2016 e di 50,5 mln di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010 e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. Il fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca (comma 133);
- prevedono che l'assegnazione dei fondi alle singole università e agli enti pubblici di ricerca venga effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (commi 134 e 135);
- stabiliscono che la quota parte delle predette risorse eventualmente non utilizzata per le finalità previste dal comma 133 rimanga a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario per le altre finalità del FFO e del Fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca (comma 136);
- apportano alcune modifiche al comma 13-bis dell'articolo 66 del DL n. 112/2008, n.112. In particolare (comma 137):

- viene limitata all'anno 2015⁸⁴, per le università che riportano un indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, la possibilità di procedere alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato di entrambe le tipologie (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste per il sistema universitario dallo stesso comma 13-bis), anche utilizzando le cessazioni dei ricercatori della prima tipologia avvenute nell'anno precedente, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali di cui allo stesso comma 13-bis.
- Viene inoltre previsto che, “a decorrere dall'anno 2016”, alle sole università che riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, “senza che a queste siano applicate le limitazioni da *turn over*”;
- incrementano l'autorizzazione di spesa per la formazione specialistica dei medici di 57 milioni di euro per il 2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal 2020, al fine di aumentare il numero dei relativi contratti (comma 138).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento FFO per assunzioni ricercatori (comma 133)	55	60	60	55	60	60	55	60	60
Incremento Fondo sanitario nazionale specializzandi in medicina (comma 138)	57	86	126	57	86	126	57	86	126
Maggiori entrate tributarie									
Effetti fiscali (comma 133)				26,7	29,1	29,1	26,7	29,1	29,1
Effetti fiscali (comma 138)				22,8	34,4	50,4	22,8	34,4	50,4

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, con riferimento ai commi 133-136, specifica che con le disposizioni ivi contenute si prevede di procedere ad un piano di assunzione di ricercatori di tipologia b) ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge 240/10. Sottolinea che si tratta dei cosiddetti ricercatori in *tenure track* ovvero di quelle figure che hanno un contratto di 3 anni non rinnovabile e che al termine del triennio, se in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati. La RT ricorda che a tal fine è stanziata una cifra pari a 47 milioni di euro per l'anno 2016 e 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

È prevista inoltre l'assunzione di personale con profilo di ricercatore, fascia stipendiale iniziale di inquadramento, di cui al CCNL II biennio economico del 13 maggio 2009, ed a valere sulle risorse stanziata dal comma 1, per gli enti pubblici di

⁸⁴ Nell'attuale formulazione del comma 13-bis tali facoltà assunzionali sono consentite “a decorrere dall'anno 2015”.

Ricerca finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. A tale fine il Fondo Ordinario per il Finanziamento degli Enti ed Istituzioni di Ricerca, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Con particolare riferimento al comma 134, la RT fa presente che, tenuto conto che le varie destinazioni dello stanziamento potrebbero avere un impatto economico differenziato temporalmente nel corso degli esercizi di riferimento, si prevede che le eventuali somme residue restino al FFO e al FOE, per essere utilizzate per le finalità proprie dello stesso.

La RT afferma che la stima del numero di ricercatori universitari (tipologia "lett. b)") che possono essere assunti con le risorse specificamente destinate a tale fine è funzione del trattamento stipendiale che sarà loro riconosciuto. Tale aspetto sarà definito con decreto ministeriale.

La RT evidenzia che ai sensi della legge 240/10 articolo 24, comma 8 "per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento". A livello nazionale l'unico altro caso di definizione a livello ministeriale del trattamento economico dei ricercatori di tipo lett. b) è quello relativo ai ricercatori assunti sul bando "Rita Levi Montalcini" per i quali il trattamento economico è pari al 120% di quello del ricercatore a tempo pieno.

La RT specifica che le stime sottoriportate sono basate su un'ipotesi di trattamento stipendiale (costo annuo € 58.625) pari a circa il 120% del trattamento stipendiale iniziale del ricercatore a tempo pieno.

Secondo la RT ne deriva che il numero di ricercatori di tipo lett. b) da assumere si attesti a circa 861 unità (costo complessivo a regime pari a €50.476.125 euro). Tenuto conto che nell'anno 2016 l'assunzione avverrà comunque in corso d'anno solo a seguito del DM di assegnazione delle risorse alle Università e al termine delle procedure concorsuali, la RT ritiene che l'importo di 47 milioni, sia più che sufficiente a coprire il costo dei ricercatori assunti.

La RT evidenzia altresì che l'assegnazione delle risorse alle Università rappresenterà, a regime, un cofinanziamento per circa il 70% del costo del professore associato ovvero della qualifica cui sono destinati i ricercatori chiamati qualora ottengano l'abilitazione scientifica nazionale. Ricorda, quindi, che l'articolo 24, comma 5, della legge 240/10 prevede che nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

In tal caso (ovvero non prima dell'anno 2019) il differenziale di costo sarà quindi coperto dalle singole università a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali.

La RT riporta nel prospetto che segue il costo annuo delle assunzioni di ricercatori universitarie previste:

ANNO	2016	2017	2018	2019 *
Numero	861	861	861	861	861
Totale	861	861	861	861	861
Costo annuo a ricercatore	58.625	58.625	58.625	58.625	58.625
Numero di mensilità massime per anno	11/12	12/12	12/12	12/12	12/12
COSTO TOTALE	46.269.781	50.476.125	50.476.125	50.476.125	50.476.125

* anno di possibile passaggio al ruolo di professore, associato con costo differenziale a carico dell'ateneo

La RT prosegue ricordando che l'incremento del Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti di Ricerca consente, a valere sulle risorse stanziare dal comma 133, l'assunzione di personale con profilo di Ricercatore, fascia stipendiale iniziale di inquadramento, di cui al CCNL II biennio economico del 13 maggio 2009, computando il trattamento fondamentale comprensivo di Indennità di Vacanza contrattuale e di oneri a carico dell'amministrazione.

Ne deriva che il numero di ricercatori al livello iniziale da assumere si attesta a circa 215 unità (costo complessivo a regime pari a 9.431.405). Considerati i tempi necessari per lo svolgimento delle relative procedure e comunque i tempi di adozione del DM di riparto delle risorse agli EPR, in via prudenziale, la RT ritiene che l'assunzione possa avvenire non prima del mese di marzo 2016. Stima pertanto che l'importo di 8 milioni di euro sia più che sufficiente a coprire il costo dei ricercatori assunti nel 2016. Gli oneri connessi all'attribuzione, ai ricercatori assunti ai sensi della presente norma, delle fasce stipendiali successive a quella di ingresso, previste dai CCNL del Comparto della Ricerca e i conseguenti differenziali di costo, rimangono a carico dei bilanci dei singoli Enti ed Istituzioni di Ricerca.

La RT riporta nel prospetto che segue il costo annuo delle assunzioni di ricercatori universitarie previste:

Anno	2016	2017	2018	A decorrere dal 2019
Numero	215	215	215	215
Totale	215	215	215	215
Costo annuo a ricercatore	43.867	43.867	43.867	43.867
Numero di mensilità massime per anno	10/12	12/12	12/12	12/12
COSTO TOTALE	7.859.504	9.431.405	9.431.405	9.431.405

La RT, con riferimento al comma 135, afferma che il medesimo opera invece, ad invarianza di spesa complessiva e con oneri direttamente in capo alle Università, intervenendo esclusivamente sulla revisione del regime di *turn over* cui sono soggetti i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/10 (contratti 3 anni + 2 prorogabili per una sola volta) che attualmente hanno dei limiti assunzionali massimi pari al 100% delle cessazioni dell'anno precedente. La RT specifica che al comma 4 si prevede che dall'anno 2016 e con esclusivo riferimento agli atenei virtuosi (ovvero atenei che come previsto dal DPCM 31 dicembre 2014 abbiano un indicatore di spese di personale inferiore all'80% e un Indicatore di Sostenibilità economico finanziaria almeno pari a 1) le assunzioni di tali ricercatori non siano sottoposte ai limiti al *turn over*. La norma prevede in ogni caso che i costi stipendiali dei suddetti ricercatori continuano invece ad essere presi in considerazione ai fini degli indicatori

di bilancio (Spese di Personale e Sostenibilità economico finanziaria come sopra richiamati), in base ai quali vengono graduate le facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato (professori e tecnici amministrativi) e dei ricercatori di tipo b) (“tenure track”) dell’anno successivo. Ne consegue che ciascun ateneo è fortemente responsabilizzato a programmare un numero di assunzioni di ricercatori tipo a) a tempo determinato sostenibili dal punto di vista del bilancio, onde evitare sanzioni e riduzioni sul lato delle assunzioni del personale a tempo indeterminato.

In merito al comma 138, la RT premette che la legislazione vigente prevede i seguenti livelli del finanziamento per i trattamenti economici dei medici in formazione specialistica di cui all’articolo 37 del d. lgs. n. 368/1999: 637 milioni di euro nell’anno 2016, 638 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 612 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

La disposizione di cui al comma 138, al fine di aumentare il numero dei contratti disponibili, prevede un incremento delle vigenti autorizzazioni di spesa per i seguenti importi: 57 milioni di euro per l’anno 2016; 86 milioni di euro per l’anno 2017, 126 milioni di euro per l’anno 2018, 70 milioni per l’anno 2019 e 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

La RT considera congruo il predetto incremento per il finanziamento di circa 6.000 nuovi contratti a decorrere dall’anno accademico 2015-2016 (nell’ipotesi che circa il 50% sia di durata quadriennale e il restante 50% di durata quinquennale, che il costo delle sospensioni retribuite sia dell’ordine dei 12-12,5 milioni di euro e tenuto altresì conto degli oneri recati dalle platee di iscritti negli anni accademici precedenti che completeranno il ciclo di formazione fino all’anno accademico 2018-2019 compreso) come di seguito rappresentato:

Esercizio	A.A.	Contratti	Contratti	Contratti	Contratti	Contratti	N. TOTALE contratti	COSTO					FINANZIAMENTO	Ulteriore fabbisogno finanziario (valori arrotondati) assicurato dalla presente disposizione	
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno		6° anno	costo dell'anno (25.000 euro)	costo ll-ultimo anno (25.000 euro il II anno; 26.000 dal III)	Costo complessivo contratti	Costo sospensioni (stima)	Costo Totale		finanziamento previsto dalla legislazione vigente (compresi importi da legge di assestamento per il 2015)
		N°	N°	N°	N°	N°		N°							
		(C1)	(C2)	(C3)=(C1+C2)	(C4)	(C5)=(C3)+(C4)									
2016	2015/2016	6.000	6.000	5.000	4.470	4.879	338	26.887	150.000.000	531.862.000	681.862.000	12.000.000	693.862.000	637.000.000,00	57.000.000
2017	2016/2017	6.000	6.000	6.000	5.000	4.470	338	27.808	150.000.000	561.008.000	711.008.000	12.500.000	723.508.000	638.000.000,00	86.000.000
2018	2017/2018	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	338	29.338	150.000.000	600.788.000	750.788.000	12.500.000	763.288.000	638.000.000,00	126.000.000
2019	2018/2019	6.000	6.000	6.000	6.000	2.838	338	27.176	150.000.000	544.576.000	694.576.000	12.500.000	707.076.000	638.000.000,00	70.000.000
2020	2019/2020	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	0	27.000	150.000.000	540.000.000	690.000.000	12.000.000	702.000.000	612.000.000,00	90.000.000

La RT sottolinea che, in ogni caso, ai fini della determinazione del numero di specializzandi ammissibili al primo anno di formazione, si tiene prioritariamente conto degli oneri recati dagli specializzandi iscritti fra il secondo e l’ultimo anno e del correlato assorbimento del finanziamento disponibile, per cui il numero di ammissibili al primo anno viene determinato in relazione al finanziamento residuo disponibile.

Nel corso dell’esame presso il Senato, **il Governo**⁸⁵, in relazione ad una richiesta di chiarimenti circa la piena sostenibilità a carico degli Atenei dei differenziali retributivi,

⁸⁵ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze.

ha evidenziato che il maggior onere, che verrebbe posto a carico del bilancio, trova copertura nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili ordinariamente per ciascun Ateneo per effetto della disciplina del turn-over e che quindi tale previsione non determina oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Per quanto attiene al calcolo degli effetti indotti, la Nota del Governo ha precisato che si è tenuto conto, oltre che degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (38,38% compresa IRAP 8,5%), anche degli oneri previdenziali e fiscali a carico del contribuente, per un totale complessivo del 48% circa.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare relativamente alla disposizione di cui al comma 133 che incrementa il fondo per il finanziamento ordinario delle università ed il Fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca, essendo gli oneri configurati come limiti di spesa.*

Anche con riferimento al comma 137, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che le assunzioni di ricercatori avverrebbero tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università e, complessivamente, nei limiti dell'incremento del FFO disposto. Per quanto attiene alla disapplicazione delle limitazioni al turn over previste a decorrere dal 2016, si evidenzia che i risparmi associati alla disposizione che aveva introdotto tali limitazioni, quantificati in euro 354.000.000 circa dal 2016, non erano stati scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Andrebbe comunque confermata la neutralità finanziaria della disapplicazione delle predette limitazioni al turn over.

Con riferimento all'iscrizione ai fini dei saldi degli effetti finanziari delle disposizioni in esame, si rileva che il prospetto riepilogativo espone l'assegnazione delle risorse per intero sul FFO (come previsto dal testo prima delle modifiche intervenute al Senato), mentre parte di esse vengono assegnate, a seguito delle modifiche intervenute al Senato, anche al Fondo ordinario per il finanziamento degli Enti ed istituzioni di ricerca.

Nulla da osservare, infine, in merito all'incremento delle vigenti autorizzazioni di spesa per i medici in formazione specialistica, in quanto i calcoli riportati dalla relazione tecnica appaiono corretti.

Articolo 1, comma 139 ***(Fondo integrativo per concessione borse di studio)***

La norma - introdotta nel corso dell'esame al Senato - dispone un incremento del Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pari a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo, allegato al maxi emendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento fondo integrativo per la concessione borse di studio	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, ribadisce che la norma prevede il rifinanziamento, per l'importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere configurato come limite di spesa.

Articolo 1, comma 140 **(Scuole paritarie)**

La norma - introdotta nel corso dell'esame al Senato - dispone un incremento pari a 25.000.000 a decorrere dall'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa per il mantenimento delle scuole elementari paritarie e per il sistema prescolastico integrato⁸⁶.

Il prospetto riepilogativo, allegato al maxiemendamento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Scuole paritarie- finalità di cui all'articolo 1 c.13 legge n.62/2000 (capitolo 1477)	25	25	25	25	25	25	25	25	25

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere configurato come limite di spesa.

⁸⁶ Legge 190/2014, articolo 1, comma 169.

Articolo 1, comma 141
(Fondo per l'acquisto di libri di testo)

La norma – introdotta nel corso dell'esame al Senato – istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, per il concorso alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, da parte di studenti della scuola dell'obbligo. I criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo sulla base dell'ISEE, nonché di assegnazione e di erogazione dello stesso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il prospetto riepilogativo, allegato al maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Fondo per acquisto libri di testo-scuola dell'obbligo	10	10	10	10	10	10	10	10	10

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere configurato come limite di spesa.

Articolo 1, comma 142
(Regime speciale per i lavoratori rimpatriati)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2017 i benefici fiscali contenuti nella legge n. 238 del 2010 in favore dei soggetti rientrati in Italia fino al 6 ottobre 2015.

In particolare, si prevede che nei confronti dei soggetti che possiedono i requisiti indicati nell'articolo 2 della legge n. 238 del 2010⁸⁷, che si sono trasferiti in Italia fino

⁸⁷ Si tratta dei seguenti soggetti:

- a) i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;
- b) i cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo

al 6 ottobre 2015, si applica per i periodi d'imposta 2016 e 2017 i benefici fiscali di cui alla medesima legge⁸⁸. In alternativa, i medesimi soggetti, possono optare, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2016, per il regime agevolativo dell'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015⁸⁹.

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento evidenzia che, sia in sede di relazione tecnica riguardante la disposizione di cui alla legge n. 238/2010, sia in occasione di valutazione dell'agevolazione contenuta nel decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale (D.Lgs. n. 147/2015), non sono stati ascritti effetti sul gettito fiscale data l'esiguità delle fattispecie interessate. Sotto l'aspetto strettamente finanziario, pertanto, la proposta in esame non comporta effetti rispetto a quelli già scontati in bilancio, riguardando, tra l'altro, soggetti che stanno già usufruendo dell'agevolazione in esame.

In proposito si rileva che l'art. 8 della legge n. 238 del 2010 reca una clausola di neutralità finanziaria e che la RT allegata all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 affermava che, in considerazione della tendenza annuale di rientri numericamente esigua, e tenuto conto che gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione agevolata dei redditi dei soggetti che decidono per il rientro in Italia in conseguenza della norma appaiono più che adeguati a coprire gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale, poteva confermarsi, anche per la citata disposizione, la condizione di neutralità finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni alla luce di quanto affermato dalla RT.

Articolo 1, comma 143

(Disposizioni in merito al sostegno delle attività di ricerca)

Normativa vigente: l'articolo 60 del DL n. 83/2012 individua i soggetti⁹⁰ e le tipologie di intervento⁹¹ ammissibili alle misure di sostegno⁹² da erogare con le risorse del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività

⁸⁸ Il beneficio fiscale, previsto dall'articolo 3 della legge n. 238 del 2010, consiste nella concorrenza dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi di impresa e dei redditi di lavoro autonomo alla base imponibile IRPEF in misura ridotta (20 per cento per le lavoratrici e 30 per cento per i lavoratori).

⁸⁹ In tal caso il beneficio fiscale consiste nella concorrenza del reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia, al reddito complessivo nella misura del 70 per cento.

⁹⁰ Si tratta, in particolare, delle imprese, delle università, degli enti e gli organismi di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

⁹¹ Si tratta di interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l'avanzamento della conoscenza; interventi di ricerca industriale; appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale; azioni di innovazione sociale (*social innovation*); interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e *spin off* di nuova imprenditorialità innovativa; interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali.

⁹² La norma fa riferimento ai contributi a fondo perduto; al credito agevolato; al credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

La norma - introdotta nel corso dell'esame al Senato - modifica l'elenco dei soggetti ammissibili agli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno di specifiche attività di ricerca. Tra i soggetti ammissibili sono inserite costituende società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, ENEA, ASI e dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale. Si prevede, inoltre, una modifica del comma 4 del citato articolo 60, aggiungendo, tra le tipologie di intervento ammissibili le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie.

Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, dopo aver ribadito il contenuto della disposizione, afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto all'ampliamento dell'ambito soggettivo ed oggettivo delle misure si fa fronte con le risorse disponibili del FIRST e comunque nel rispetto di un tetto di spesa ai sensi dell'art. 61 del decreto-legge n. 83/2012⁹³.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, comma 144 ***(Fondo di finanziamento ordinario delle università)***

Normativa vigente: il DL 180/2008, art. 2, comma 1, prevede che, a decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, sia ripartita prendendo in considerazione:

- a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
- b) la qualità della ricerca scientifica;
- c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

2011, n. 106; alla prestazione di garanzie; alle agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

⁹³ L'art. 61 del DL n. 83/2012 dispone che le tipologie di intervento di cui all'articolo 60, comma 4, sono sostenute con le risorse a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) istituito dall'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica continua a operare anche attraverso l'esistente contabilità speciale esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedano rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi. A garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati è trattenuta e accantonata, per ogni intervento, una quota del finanziamento nella misura massima del 10 per cento dello stesso e nel limite complessivo del 10 per cento della dotazione annuale del Fondo cui al comma 1.

Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.

La norma - introdotta nel corso dell'esame al Senato - dispone un incremento del FFO pari a 25 milioni di euro per l'anno 2016 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, al fine di aumentare la quota premiale prevista dall'art. 2, comma 1, del DL n. 180/2008.

Il prospetto riepilogativo, allegato al maxi emendamento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento fondo per il finanziamento ordinario dell'Università	25	30	30	25	30	30	25	30	30

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica, riferita al maxi emendamento, si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere configurato come limite di spesa.

Articolo 1, commi 145-154

(Salvaguardia dall'incremento dei requisiti pensionistici)

Le norme prevedono, al comma 146, che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze in materia di pensioni, previgenti a quelle della cosiddetta "riforma delle pensioni Fornero", continuino ad applicarsi:

- a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;
- b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) ed f), della L. 147/2013⁹⁴, i quali perfezionano i requisiti entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011;

⁹⁴ Si tratta dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data

- c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della L. 147/2013⁹⁵, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del DL 201/2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201;
- d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del DL 201/2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionano i requisiti entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 201;
- e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011.

Detti benefici sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 (comma 151, primo periodo).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento e provvede a pubblicare nel proprio sito internet i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici di cui alle norme in oggetto (comma 149).

del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e di quelli che non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

⁹⁵ Si tratta rispettivamente:

- dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

A seguito dell'attività di monitoraggio in relazione alle misure in materia di salvaguardia dai requisiti pensionistici della riforma delle pensioni “Fornero”, per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, i complessivi importi (come indicati al quarto periodo dell'articolo 1, comma 235, della L. 228/2012) sono rideterminati come segue: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.380,0 milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l'anno 2018, 583,3 milioni di euro per l'anno 2019, 294,1 milioni di euro per l'anno 2020, 138,0 milioni di euro per l'anno 2021, 73,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti⁹⁶.

Per effetto delle rideterminazioni ai maggiori oneri - pari a 122,1 milioni di euro per l'anno 2020, 89,0 milioni di euro per l'anno 2021, 69,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 - si provvede: quanto a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 69 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'apposito Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012. Detto Fondo è altresì incrementato di 497 milioni di euro per l'anno 2016, 369,9 milioni di euro per l'anno 2017, 79,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 145).

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della L. 228/2012 gli importi riassuntivi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 145 e incrementati degli importi relativi alla salvaguardia in oggetto (di cui al comma 151, primo periodo), sono rideterminati come segue: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.593 milioni di euro per l'anno 2016, 2.438,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.676,3 milioni di euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di euro per l'anno 2019, 465,1 milioni di euro per l'anno 2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021, 114 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 172.466 soggetti (comma 151, secondo periodo).

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012 è altresì incrementata, sulla base dei risparmi accertati ai sensi del comma 145 per gli anni 2013 e 2014 ammontanti a complessivi 485,8 milioni di euro, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del DL 154/2008, è ridotto per 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022 e i predetti residui provenienti dagli anni 2013 e 2014 iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede di rendiconto 2015 (comma 152).

Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 145 a 151 del presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo

⁹⁶ Il differenziale rispetto a quanto previsto a legislazione vigente è sintetizzabile come segue:

<i>(milioni di euro)</i>											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	+65,6	+420,2	+523,6	+497,0	+369,9	+79,7	+72,7	-122,1	-89	-69	-8,9

periodo, della L. 228/2012, come rifinanziata anche ai sensi dei commi 145 e 152 del presente articolo è ridotta di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro nell'anno 2023 (comma 153).

Ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla provvedimento in esame, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 124 milioni di euro per l'anno 2016 (comma 154).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Benefici settima salvaguardia (comma 151)	213,0	387,0	336,0	213,0	387,0	336,0	213,0	387,0	336,0
Incremento Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati – Residui 2014 e 2015 (comma 152)			100,0			100,0			100,0
Minori spese in conto capitale									
Riduzione Fondo contributi pluriennali (comma 152)						100,0			100,0
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati (comma 153)	213,0	387,0	336,0	213,0	387,0	336,0	213,0	387,0	336,0
Ulteriore riduzione Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati (comma 154)	124,0			124,0			124,0		

La relazione tecnica ricorda preliminarmente che nel complesso sono stati attuati sei provvedimenti di salvaguardia, che avrebbero dovuto riguardare 170.230 soggetti (a decorrere dal 2013), per i quali sono stati stanziati 0,3 miliardi nel 2013, 1,35 miliardi nel 2014, 2,4 miliardi nel 2015, 2,9 miliardi nel 2016, 2,4 miliardi nel 2017, 1,4 miliardi nel 2018, 0,65 miliardi nel 2019, 0,2 miliardi nel 2020, 0,05 miliardi nel 2021 (circa 11,66 miliardi considerando il cumulato dal 2013 al 2021). Questo impegno finanziario ha trovato copertura nei singoli provvedimenti legislativi di salvaguardia. Allo stato attuale non è ancora possibile effettuare un consuntivo di tutte le operazioni di salvaguardia in quanto ve ne sono alcune ancora “aperte”, per le quali la certificazione del diritto può ancora avvenire, non solo nel presente esercizio, ma anche in esercizi successivi.

Per finalizzare le risorse programmate alla tutela dei lavoratori in esame (articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012) è stata istituita una specifica autorizzazione di spesa, che può essere incrementata a seguito dell'accertamento, con riferimento alle sole tipologie di salvaguardia progressivamente concluse, da parte della conferenza dei servizi (articolo 1, comma 235) di eventuali economie aventi carattere pluriennale ai fini della eventuale riprogrammazione degli oneri prospettici. Nel corso del mese di settembre 2015 sono stati effettuati i lavori e le analisi propedeutiche alla conclusione della conferenza dei servizi, tuttavia attesa la sovrapposizione dei tempi con la predisposizione del disegno di legge in esame e in considerazione dell'intenzione di includere per via normativa ulteriori lavoratori nella salvaguardia, le risultanze della predetta attività sono inglobati nel presente disegno di legge.

Con il comma 145 dell'articolo in esame vengono conseguentemente ridefiniti i limiti numerici e di spesa conseguenti per le attuali sei salvaguardie.

Nell'ambito di tale attività di consuntivazione che ha riguardato solo le salvaguardie "chiuse", con esclusione, quindi della sesta salvaguardia (L. 147/2014) e di una parte della seconda salvaguardia (articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 95 del 2012), sono state accertate economie per gli anni 2013 e 2014 (per un complessivo importo di 485,8 mln di euro). Al riguardo si rappresenta che le somme stanziare negli anni 2013 e 2014 sono state conservate nel conto dei residui passivi dello stato di previsione del Ministero del lavoro (anche per evitare la loro cancellazione dal bilancio) in attesa dei rendiconti INPS ai fini del rimborso all'Ente delle prestazioni effettivamente rese. Ciò, tuttavia, non ha impatto sul Conto delle PA e sull'indebitamento netto, saldo cruciale in sede europea, atteso che in tale conto viene registrata la spesa effettivamente sostenuta da INPS ogni anno e, pertanto, un'eventuale minore spesa consuntivata rispetto a quanto previsto è stata registrata e ha concorso alla determinazione del livello di indebitamento per quell'anno. Quindi, la destinazione di eventuali finanziamenti residui pregressi a nuove misure di salvaguardia può, secondo la RT, conseguire solo da un intervento normativo che consideri e compensi l'impatto sull'indebitamento netto. Infatti, il bilancio dello Stato è costruito sulla base dei principi generali e delle regole stabiliti dalle norme contabili. Le stesse regole si applicano in caso di introduzione nell'ordinamento di nuove ragioni di spesa che necessitano di copertura finanziaria. Gli stanziamenti di competenza appostati in bilancio corrispondono ad autorizzazioni di spesa anche pluriennali determinate dal Parlamento sulla base dell'approvazione di provvedimenti legislativi. Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, tutte le leggi che recano oneri devono provvedere contestualmente alla loro compensazione garantendo la corrispondenza temporale e quantitativa tra oneri e mezzi finanziari a copertura. Questo principio costituzionale garantisce la neutralità su tutti i saldi di finanza pubblica delle nuove leggi di spesa, anche sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità europeo). La complessiva disposizione di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 non si discosta da queste regole, anzi ne rispetta il principio prevedendo la possibilità di utilizzare eventuali economie aventi carattere pluriennale relative all'autorizzazione di spesa ivi prevista (comma 235, primo periodo), negli anni in cui esse si formano.

L'alimentazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, per ogni esercizio finanziario di previsione deve corrispondere a economie relative all'esercizio finanziario medesimo (principio

dell'annualità di bilancio), restando fermo il principio di corrispondenza tra incremento dell'autorizzazione di spesa e copertura per ogni esercizio finanziario, al fine di garantire la compensazione (copertura) in termini di indebitamento netto. Le risorse disponibili a carattere pluriennale a partire dal 2015 di tale autorizzazione di spesa possono essere utilizzate, anche per via legislativa, per coprire eventuali nuovi oneri derivanti dall'introduzione di nuove salvaguardie, sempre nel rispetto del principio della corrispondenza annuale tra onere e copertura (mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame) per ogni esercizio finanziario, per garantire la compensazione su tutti i saldi di finanza pubblica.

In tali termini l'utilizzo di economie per gli anni 2013 e 2014 (per un complessivo importo di 485,8 mln di euro) a copertura di oneri relativi ad anni successivi richiede un espresso intervento normativo (derogatorio al principio dell'annualità), da compensare in termini di indebitamento netto per le annualità in cui si utilizza tale differenziale. Infatti, la registrazione della spesa nei bilanci consuntivi degli enti previdenziali e sui conti nazionali è effettuata nel momento in cui la spesa è effettivamente sostenuta e la prestazione erogata. In tali termini opera il comma 152 del presente articolo. L'utilizzo delle economie accertate dal 2016 non può che essere riferito alle annualità per le quali le stesse sono certificate e nella dimensione determinata per ogni singolo anno. Le economie accertate per l'anno 2015 sono utilizzabili a copertura di benefici per l'anno 2015, quindi possono essere utilizzate mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2015, prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

La RT prosegue poi in merito ai profili di quantificazione, illustrando il comma 146 ed evidenziando gli importi medi pensionistici per ogni categoria individuata: si tratta di 25.500 euro annui per i lavoratori di cui alla lettera a), 11.000 euro annui per i lavoratori di cui alla lettera b), 21.400 euro annui per i lavoratori di cui alla lettera c), 21.000 euro annui per i lavoratori di cui alla lettera d) e 18.000 euro annui per quelli di cui alla lettera e). Sulla base dei sopra esposti parametri sono stati determinati i limiti di spesa di cui al comma 151 relativi alla settima salvaguardia.

In sintesi gli effetti finanziari dell'articolo in esame sono riportati nella seguente tabella:

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica)							
	(a)	(b)	(c = a+b)		(d)	(e)	
	Oneri comma 1	Oneri "settima salvaguardia" (commi da 2 a 7)	Oneri complessivi	Per memoria Risorse autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, legge n. 228/2012 post rifinanziamento comma 1 e comma 8	Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1 comma 235 primo periodo legge n. 228/2012 per concorso a copertura (comma 9)	Effetto complessivo articolo (c + d)	(Per memoria risorse residue autorizzazione di spesa articolo 1 comma 235 primo periodo, legge n. 228/2012, come derivanti dai commi da 1 a 9)
2016		-213,0	-213,0	497,0	213,0	0,0	284,0
2017		-387,0	-387,0	436,9	387,0	0,0	49,9
2018		-336,0	-336,0	394,7	336,0	0,0	58,7
2019		-258,0	-258,0	215,7	215,7	-42,3	0,0
2020	-67,6	-171,0	-238,6	100,0	100,0	-138,6	0,0
2021	-2,3	-107,0	-109,3	100,0	100,0	-9,3	0,0
2022		-41,0	-41,0	86,8	41,0	0,0	45,8
2023		-3,0	-3,0	77,6	3,0	0,0	74,6

Quota parte delle risorse residue sopra indicate per memoria, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, come conseguenti anche dalle disposizioni di cui ai commi da 145 a

153 del presente articolo sono utilizzate a copertura di interventi previsti dal complessivo provvedimento in esame (tra cui, ad esempio, la disciplina di chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 per 160 milioni di euro per l'anno 2016 e 49 milioni di euro per l'anno 2017, nonché le misure di riduzione della pressione fiscale per i pensionati per 58 milioni di euro nel 2018, pertanto riducendo le risorse sopra indicate relative all'autorizzazione di spesa cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012 come conseguenti dal presente articolo. Anche il comma 154 opera una riduzione dell'autorizzazione di spesa per i residui 124 milioni per l'anno 2016 per il concorso alla copertura delle misure di sostegno al reddito per le condizioni di disagio previste dalla presente legge).

Nelle sotto riportate tabelle è dimostrato dettagliatamente il percorso procedimentale, contabile e valutativo adottato e precedentemente illustrato.

Tabella n. 1													
PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE SEI SALVAGUARDIE PRIMA DELL'ARTICOLO IN ESAME													
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)											Totale
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	65.000	245,0	635,0	1.040,0	1.220,0	1.030,0	610,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.080,0
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	35.000	0,0	190,0	590,0	852,0	800,0	345,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.792,0
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	16.130	64,0	183,0	197,0	158,0	77,0	53,0	51,0	18,0	0,0	0,0	0,0	801,0
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	5.000	0,0	100,0	100,0	72,0	49,0	26,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	17.000	0,0	203,0	250,0	197,0	110,0	83,0	81,0	26,0	0,0	0,0	0,0	950,0
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	32.100	0,0	43,0	218,0	378,0	355,0	303,0	203,0	128,0	49,0	4,0	0,0	1.681,0
Totale	170.230	309,0	1.354,0	2.395,0	2.877,0	2.421,0	1.420,0	656,0	172,0	49,0	4,0	0,0	11.657,0

Tabella n. 2														
PROSPETTO RIEPILOGATIVO ONERI SALVAGUARDIE "CHIUSE" (con il segno - maggiori oneri rispetto a quanto programmato)														
Salvaguardia	Beneficiari	Oneri per anno (in milioni di euro)											Totale	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
L. 214/2011 (c.d. prima salvaguardia)	Finanziati	65.000	245,0	635,0	1.040,0	1.220,0	1.030,0	610,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.080,0
	Certificati	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0	5.107,1
	Giacenze complessive	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Differenza	626	35,0	-33,0	-43,8	33,5	93,7	19,7	71,1	-113,6	-56,0	-25,7	-8,0	-27,1
L. 135/2012 (c.d. seconda salvaguardia, con esclusione lettera a) mobilitati, salvaguardia ancora aperta)	Finanziati	15.000	0,0	182,0	422,0	422,0	317,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.434,0
	Certificati	9.294	4,7	72,0	133,2	126,4	99,9	78,4	68,1	29,6	10,7	2,2	0,3	625,5
	Giacenze complessive	447	0,0	0,0	12,1	7,3	5,8	4,5	3,9	1,7	0,6	0,1	0,0	36,1
	Differenza	5.259	-4,7	110,0	276,7	288,3	211,3	8,1	-72,0	-31,3	-11,3	-2,3	-0,3	772,4
L. 228/2012 (c.d. terza salvaguardia)	Finanziati	16.130	64,0	183,0	197,0	158,0	77,0	53,0	51,0	18,0	0,0	0,0	0,0	801,0
	Certificati	7.344	18,8	62,1	75,1	62,5	41,8	27,9	17,7	4,8	1,8	1,1	0,5	314,1
	Giacenze complessive	210	0,0	0,0	5,8	2,1	1,0	0,7	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	10,5
	Differenza	8.576	45,2	120,9	116,1	93,4	34,2	24,4	32,6	13,0	-1,8	-1,1	-0,5	476,4
DL. 102/2013 (c.d. quarta salvaguardia)	Finanziati	5.000	0,0	100,0	100,0	72,0	49,0	26,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0
	Certificati *	3.505	2,6	39,9	63,5	49,9	35,9	17,5	4,4	0,7	0,1	0,1	0,1	214,7
	Giacenze complessive	67	0,0	0,0	2,6	1,0	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
	Differenza	1.428	-2,6	60,1	33,9	21,1	12,4	8,2	1,5	-0,7	-0,1	-0,1	-0,1	133,6
L. 147/2013 (c.d. quinta salvaguardia)	Finanziati	17.000	0,0	203,0	250,0	197,0	110,0	83,0	81,0	26,0	0,0	0,0	0,0	950,0
	Certificati	3.475	0,0	40,8	44,8	31,3	23,4	17,5	10,7	2,0	0,3	0,0	0,0	170,8
	Giacenze complessive	396	0,0	0,0	10,5	4,6	2,6	1,9	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	22,1
	Differenza	13.129	0,0	162,2	194,7	161,1	84,0	63,6	68,4	23,4	-0,3	0,0	0,0	757,1
Totale A) (con esclusione anche c.d. sesta salvaguardia (legge n. 147/2014, ancora aperta)	Finanziati	118.130	309,0	1.303,0	2.009,0	2.069,0	1.583,0	863,0	438,0	44,0	0,0	0,0	0,0	8.618,0
	Certificati	87.992	236,1	882,8	1.400,4	1.456,6	1.137,3	731,6	329,8	150,7	68,9	29,1	8,9	6.432,2
	Giacenze complessive	1.120	0,0	0,0	31,0	15,0	10,1	7,4	6,6	2,5	0,6	0,1	0,0	73,4
	Differenza	29.018	72,9	420,2	577,6	597,4	435,6	124,0	101,6	-109,2	-69,5	-29,2	-8,9	2.112,4
* I dati si riferiscono solo alle certificazioni inviate agli interessati. Le domande ex art. 11-bis, D.L. n. 102/2013, convertito dalla L. 124/2013, che sono state accolte, ma non sono rientrate nel contingente dei salvaguardati previsto dalla legge, sono state trasferite nella sesta salvaguardia														
B) Oneri certi da coprire in quanto già certificati per salvaguardie aperte			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
			-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-5,3	-18,8	-39,8	0,0	-72,8
C) Oneri lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	Beneficiari		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
	Certificati	4.354	0,0	0,0	-46,9	-87,2	-57,1	-38,5	-23,6	-6,6	-0,6	0,0	0,0	
	Giacenze complessive	600	0,0	0,0	-7,1	-13,2	-8,6	-5,8	-3,6	-1,0	-0,1	0,0	0,0	
	Totale	4.954	0,0	0,0	-54,0	-100,4	-65,7	-44,3	-27,2	-7,6	-0,7	0,0	0,0	-299,9
A+B+C) Consuntivazione in relazione a salvaguardie "chiuse"			2013 (a)	2014 (a)	2015 (b)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
	Differenza numerica	24.064	65,6	420,2	523,6	497,0	369,9	79,7	72,7	-122,1	-89,0	-69,0	-8,9	1.739,7
(a) Riattribuite all'autorizzazione di spesa con l'articolo in esame mediante specifica disposizione finalizzata alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto														
(b) Trattasi di risorse utilizzabili a copertura di benefici per l'anno 2015, quindi possono essere utilizzate mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2015.														

Tabella n. 2 (segue)		(valori in mln di euro)																
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale					
D) Risorse autorizzazione di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, prima di disposizione in esame							67,0	215,0	43,0	54,5	86,7	70,8	86,5	623,5				
E) Riduzione Risorse autorizzazione di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, operata da comma 1, ai fine del concorso alla copertura delle eccedenze di spesa certificate 2020-2023											-54,5	-86,7	-69,0	-8,9	-219,1			
F) Risorse autorizzazione di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, dopo riduzione punto E)		0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	215,0	43,0	0,0	0,0	1,8	77,6	404,4					
G) Risorse autorizzazione spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, a seguito alimentazione comma 1 e concorso a copertura di comma 1					497,0	436,9	294,7	115,70	0,0	0,0	1,8	77,6	1.423,7					
H) Oneri finali derivanti dal comma 1																-67,6	-2,3	-69,9

Tabella n. 3		(valori in mln di euro)											
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
I) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati a legislazione vigente (prima dell'articolo in esame) per le sei salvaguardie	limite numerico 170.230	309,0	1.354,0	2.395,0	2.877,0	2.421,0	1.420,0	656,0	172,0	49,0	4,0	0,0	11.657,0
J) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati a seguito monitoraggio (dopo comma 1) relativi alle sei salvaguardie	limite numerico 146.166	243,4	933,8	1.871,4	2.380,0	2.051,1	1.340,3	583,3	294,1	138,0	73,0	8,9	9.917,3
K) Limiti di spesa e limite numerico programmati per settima salvaguardia (commi da 2 a 7)	limite numerico 26.300	0,0	0,0	0,0	213,0	387,0	336,0	258,0	171,0	107,0	41,0	3,0	1.516,0
L) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati a seguito monitoraggio (dopo commi 1 e comma 2) relativi alle sette salvaguardie	limite numerico 172.466	243,4	933,8	1.871,4	2.593,0	2.438,1	1.676,3	841,3	465,1	245,0	114,0	11,9	11.433,3
M) Onere commi da 2 a 7		0,0	0,0	0,0	-213,0	-387,0	-336,0	-258,0	-171,0	-107,0	-41,0	-3,0	-1.516,0

Tabella n. 4												
(valori in mln di euro)												
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
N) Rifinanziamento autorizzazione spesa articolo 1, comma 235, primo periodo con recupero economie 2013/2014 compensato mediante riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali						100,0	100,0	100,0	100,0	85,8		485,8
O) Risorse autorizzazione spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, prima di riduzione per copertura settima salvaguardia, dopo rifinanziamento comma 8	0,0	0,0	0,0	497,0	436,9	394,7	215,7	100,0	100,0	87,6	77,6	1.909,5
P) Riduzione autorizzazione autorizzazione spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, per concorso a copertura oneri settima salvaguardia (comma 8)	0,0	0,0	0,0	213,0	387,0	336,0	215,7	100,0	100,0	41,0	3,0	1.395,7
Q) Oneri complessi articolo in esame (commi da 1 a 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,3	-138,6	-9,3	0,0	0,0	-190,2
R) Per memoria Risorse residue autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, dopo articolo in esame e prima di ulteriori riduzioni operate da DDL Stabilità 2016	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(284,0)	(49,9)	(58,7)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(46,6)	(74,6)	(514)

In sintesi, gli oneri programmati per le salvaguardie prima della presente disposizione si sostanziano in termini cumulati in 11,66 mld per 170.230 soggetti (per sei salvaguardie), dopo la presente norma in termini cumulati ammontano in 11,43 mld per 172.466 soggetti (per sette salvaguardie), cui aggiungere un concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9 della legge n. 243 del 2004 per circa 0,2 mld con le economie accertate rispetto agli oneri di salvaguardia originariamente programmati.

Dalla disposizione in esame consegue:

a) sul piano degli obiettivi di finanza pubblica, il rispetto di quanto programmato in materia di salvaguardie nell'ambito della finanza pubblica medesima;

b) il pieno adempimento all'impegno preso in sede di audizione del Governo davanti alle Commissioni XI e V in data 24 settembre 2015.

Infine, la compensazione degli effetti finanziari di cui al comma 152, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2018-2021 e a 85,8 milioni di euro per l'anno 2022, è assicurata, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**⁹⁷, con riferimento ai chiarimenti richiesti sulle poste di bilancio presenti nel disegno di legge di bilancio 2017- 2018 sul capitolo n. 4362, ha rappresentato che le medesime sono il risultato degli interventi operati contabilmente sul capitolo in questione, in attuazione di disposizioni normative intervenute. A titolo di esempio, lo stanziamento relativo all'anno 2017, pari a euro 67,8 milioni, è il risultato della somma di 67 milioni corrispondenti all'incremento previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 147 del 2014 e di 800 mila euro che rappresentano quanto residuo dalle economie accertate e confluite sul fondo, pari a complessivi 38,8 milioni, per effetto dell'articolo 12 del DPR 157 del 2013 inerente i requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, successivamente destinate con il decreto del Ministero del tesoro 18147 del 2014, per un importo pari a 38 milioni di euro, al finanziamento della 5^a salvaguardia.

Relativamente al comma 152, che incrementa il Fondo sulla base dei risparmi accertati per gli anni 2013 e 2014, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022, il Governo conferma che l'autorizzazione in questione determina un effettivo peggioramento dei saldi di finanza pubblica in relazione al quale sono state predisposte le necessarie coperture in termini di fabbisogno e indebitamento. Per i nuovi stanziamenti di competenza si provvede invece nell'ambito della complessiva manovra di finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si sintetizzano preliminarmente le risorse appostate sul Fondo ex articolo 1, comma 235, della L.228/2012, alla luce di quanto accertato a legislazione vigente e delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame. I relativi importi sono esposti nella tabella che segue.*

⁹⁷ Cfr. Nota tecnica depositata in data 9 novembre 2015.

(milioni di euro)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Legislazione vigente – Fondo lavoratori salvaguardati											
Risorse accertate a legislazione vigente					67,0	215,0	43,0	54,5	86,7	70,8	86,5
Eccedenze di risorse stanziare risultanti dall'attività di monitoraggio	65,6	420,2	523,6	497,0	369,9	79,7	72,7				
Eccedenze di spesa risultanti dall'attività di monitoraggio								122,1	89	69	8,9
Misure contenute nel provvedimento in esame (commi 151 – 154)											
Oneri derivanti dalla settima salvaguardia (comma 151)				213,0	387,0	336,0	258,0	171,0	107,0	41,0	3,0
Riversamento al Fondo di risparmi 2013-2014 nelle annualità 2018-2022 (comma 152)						100,0	100,0	100,0	100,0	85,8	
Concorso alla copertura per interventi di sostegno al reddito (comma 154)				124,0							
Totale											
Risorse residue Fondo salvaguardati	0	0	523,6	160,0	49,9	58,7				46,6	74,6
Spese (per salvaguardie) eccedenti rispetto alle risorse del Fondo salvaguardati							42,3	138,6	9,3		
<i>p.m.</i> : Ulteriori utilizzi previsti dal ddl in esame - Fondo lavoratori salvaguardati (commi 155 e 159)											
Copertura oneri "opzione donna" (comma 155)				160,0	49,0						
Concorso copertura finanziaria <i>no-tax area</i> pensionati (comma 159)						58,0					

Premessa la necessità di acquisire conferma circa la predetta ricostruzione, si osserva che la quantificazione relativa alla salvaguardia di cui al comma 151 appare

prudenziale alla luce delle stime connesse alle precedenti misure di salvaguardia⁹⁸. Peraltro tenuto conto che per gli anni 2020-2023 l'attività di monitoraggio ha evidenziato eccedenze di spese rispetto alle stime originarie, andrebbe chiarito se detti esiti siano stati considerati ai fini della nuova quantificazione.

Appare inoltre necessario acquisire conferma che gli oneri netti recati dalle disposizioni in esame per gli anni successivi al 2018 (42,3 milioni di euro nel 2019, 138,6 milioni di euro nel 2020 e 9,3 milioni di euro nel 2021) possano trovare copertura a valere sulle risorse, i cui effetti si prolungano oltre l'esercizio 2018, previste dal provvedimento in esame.

Articolo 1, comma 155 **(Opzione donna)**

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 9, della legge n. 234/2004 ha previsto in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (c.d. *opzione donna*). La medesima norma ha previsto inoltre che entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifichi i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

L'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 ha disposto l'adeguamento del predetto requisito anagrafico alla speranza di vita, prevedendo per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti, e a 58 anni e tre mesi per le lavoratrici autonome.

Si ricorda che, per i trattamenti liquidati in base all'istituto in esame, la decorrenza può avere luogo solo dopo 12 mesi dalla maturazione dei suddetti requisiti, ovvero dopo 18 mesi per le lavoratrici autonome. In base alla formulazione finora vigente, l'INPS ha ritenuto che entro il termine del 31 dicembre 2015 per i soggetti interessati devono essere decorsi anche i predetti termini per la decorrenza del trattamento pensionistico⁹⁹.

Le norme, al fine di portare a conclusione la sperimentazione prevista dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 234/2004, estendono la facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo (c.d. *opzione donna*) anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla normativa vigente (almeno 35 anni di anzianità contributiva e un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza sia successiva a tale data.

Inoltre ai fini del concorso alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'estensione dell'istituto, le norme dispongono una riduzione, in misura pari a 160 milioni di euro per il 2016 e a 49 milioni per il 2017, della dotazione del fondo di cui

⁹⁸ Si fa presente, a titolo informativo, che le misure di salvaguardia di cui alla L. 147/2014 hanno comportato maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite di 32.100 soggetti e di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono il limite massimo di spesa.

⁹⁹ Cfr. le circolari INPS nn. 35 e 37 del 2012 .

all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012 (c.d. fondo esodati)¹⁰⁰.

Il prospetto riepilogativo, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Opzione donna	160,0	405,0	757,1	160,0	405,0	757,1	160,0	405,0	757,1
Maggiori entrate tributarie									
Opzione donna			54,9			54,9			54,9
Minori spese correnti									
Riduzione fondo lavoratori salvaguardati	160,0	49,0		160,0	49,0		160,0	49,0	

La relazione tecnica afferma che la proposta normativa in esame prevede, tenuto conto delle risultanze emerse nell'attuazione della sperimentazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 234/2004, di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che in tal caso è successiva a tale data.

La RT quantifica i maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame considerando separatamente le gestioni relative ai lavoratori del settore privato e quella dei dipendenti pubblici.

1. Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), Contabilità separate, Fondi speciali e Gestioni speciali lavoratori Autonomi.

Sulla base di un campione di estratti contributivi e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale la RT adotta le seguenti ipotesi:

- a) lavoratrici dipendenti che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2015 con decorrenza successiva a tale data ossia nell'intervallo gennaio 2016-gennaio 2017: **17.500 unità**;
- b) lavoratrici autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2015 con decorrenza successiva a tale data ossia nell'intervallo gennaio 2016-luglio 2017: **7.500 unità**;
- c) importo medio della pensione contributiva lavoratrici dipendenti: **Euro 1.100**;
- d) importo medio della pensione contributiva lavoratrici autonome: **Euro 760**;
- e) distribuzione temporale dell'accesso al pensionamento dei soggetti sopra indicati: 75% alla prima decorrenza utile, 17% dopo un anno e 8% dopo due anni¹⁰¹;

¹⁰⁰ Si tratta del Fondo relativo al finanziamento di interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati operati i contingenti per le deroghe ai requisiti per il trattamento pensionistico.

¹⁰¹ La RT precisa che tale ipotesi di distribuzione è stata desunta da un'analisi della distribuzione per età ed anzianità contributiva delle liquidazioni nel corso dell'ultimo biennio.

- f) ulteriore contingente di lavoratrici dipendenti che hanno maturato i requisiti anagrafici e pensionistici nonché la finestra di uscita entro il 31.12.2015 e che accederanno al regime sperimentale oltre tale data¹⁰²: 2.000 nel 2016, 750 nel 2017 e 500 nel 2018.

La RT evidenzia che l'importo medio della pensione si riduce del 27,5% per le lavoratrici dipendenti e del 36% per le lavoratrici autonome per effetto del calcolo contributivo. Per l'insieme dei soggetti in esame, precisa la RT, è ancora prevalente la quota retributiva della pensione tenuto conto della parziale non continuità delle carriere. Tale caratteristica è in fase di rapido esaurimento atteso il vincolo di possedere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995.

2. Gestione dipendenti pubblici.

Dall'analisi dei dati disponibili, la RT evidenzia che per l'anno 2014 sono state liquidate 3.900 nuove pensioni alle donne con l'opzione al regime contributivo con i seguenti parametri:

- età media alla cessazione pari a 60 anni;
- anzianità contributiva pari a 37;
- importo medio annuo di pensione pari a circa 16.700 Euro;
- numero complessivo di pensioni con l'opzione al contributivo stimato per il 2015 pari a circa 7.000.

Sulla base dei parametri sopra esposti la RT, tenendo conto dell'elevata numerosità riscontrata nel periodo e della possibilità di presentare domanda anche in epoca successiva alla maturazione del primo requisito utile all'accesso, adotta le seguenti ipotesi:

- a) lavoratrici dipendenti che optano per il regime contributivo: **7.800 unità**;
- b) distribuzione temporale dell'accesso al pensionamento dei soggetti sopra indicati: 70% nel 2016, 23% nel 2017 e 7% nel 2018.

Si riporta di seguito il riepilogo degli effetti derivanti dall'estensione del regime sperimentale alle lavoratrici dipendenti e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015:

Anno	Maggiore numero di pensioni vigenti a fine anno (migliaia di unità)				Maggiore onere (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)							
	Dip. privati	Lav. autonomi	Dip. pubblici	Totale	Oneri pensionistici dip. privati	Oneri pensionistici lav. autonome	Oneri pensionistici dip. pubblici	Totale oneri pensionistici	Oneri per TFS/TFR dip. pubblici	Totale oneri (al lordo fiscale)	Effetto fiscale	Totale oneri al netto effetto fiscale
2016	14,0	3,4	5,5	22,9	-104,9	-17,9	-37,2	-160		-160		-160,0
2017	18,6	6,4	7,1	32,1	-250	-55	-100	-405		-405		-405,0
2018	19,4	6,9	7,3	33,6	-296,7	-68	-118,6	-483,3	-273,8	-757,1	54,9	-702,2
2019	17,8	6,1	6,7	30,6	-295,8	-63,6	-114,1	-473,5	-149,7	-623,2	30,2	-593,0
2020	14,3	4,2	4,8	23,3	-225,8	-37,8	-85,1	-348,7	-122,3	-471	24,4	-446,6
2021	8,6	2,8	3,1	14,5	-117,3	-10,6	-40,4	-168,3	29,7	-138,6	-5,4	-144,0
2022	2,8	0,8	0,7	4,3	15,1	24,7	16,3	56,1	100,5	156,6	-42,4	114,2

(segno “-“ effetti negativi per la finanza pubblica)

La RT riepiloga, quindi, gli effetti complessivi delle norme in esame:

¹⁰² Come specificato dalla RT, si tratta di soggetti che, grazie alla norma in esame, possono accedere al pensionamento in qualsiasi momento successivo alla prima decorrenza utile maturata nel regime sperimentale e che hanno maturato alla data del 31.12.2015 sia i requisiti di accesso al pensionamento sia la decorrenza della prestazione.

(valori in mln di euro)			
	(a)	(b)	(c = a+b)
	Oneri comma 1 primo periodo	Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1 comma 235 primo periodo (come rifinanziata da presente legge) per concorso a copertura primo periodo comma 1	effetto complessivo comma 1
2016	-160,0	160,0	0,0
2017	-405,0	49,0	-356,0
2018	-702,2		-702,2
2019	-593,0		-593,0
2020	-446,6		-446,6
2021	-144,0		-144,0
2022	114,2		114,2

(segno “-“ effetti negativi per la finanza pubblica)

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, sulla base dei dati e degli elementi forniti dalla RT, la quantificazione sembra corretta per quanto riguarda l'onere per la maggiore spesa pensionistica derivante dalla norma in esame. Si rileva in proposito che la relazione tecnica non sembra considerare gli effetti di risparmio connessi all'accesso al pensionamento anticipato per le dipendenti del settore pubblico. Infatti, a fronte di una maggiore spesa pensionistica, dovrebbe registrarsi una minore spesa per retribuzioni a carico delle pubbliche amministrazioni. Appare opportuno che il Governo chiarisca se tali effetti di risparmio non siano stati considerati per ragioni di prudenzialità, tenendo conto della facoltatività dell'accesso al pensionamento anticipato, che avviene appunto su base volontaria.

Con riferimento agli effetti finanziari dell'anticipazione della liquidazione del TFR per il settore pubblico, si evidenzia che non è stato possibile procedere ad una puntuale verifica della quantificazione proposta in quanto la RT non fornisce i dati e gli elementi sottostanti la stima fornita. In proposito si evidenzia la necessità di acquisire le relative informazioni ai fini di una verifica della stima indicata proposta. Si rileva comunque che, come correttamente evidenziato dalla RT, l'anticipazione della liquidazione del TFR comporta una maggiore spesa per gli anni 2018-2020, con una dinamica decrescente nel triennio: tale effetto negativo si riassorbe negli anni successivi per dare luogo ad una minore spesa dovuta al prevalere degli effetti di risparmio connessi al minor importo di TFR liquidato in ragione dell'anticipazione del trattamento. In merito infine alle riduzioni del Fondo per i lavoratori salvaguardati, si rinvia alla ricostruzione degli utilizzi previsti dal provvedimento in esame, contenuta nella scheda relativa ai commi 145-154.

Articolo 1, comma 156 **(Misure di sostegno alla genitorialità)**

Normativa vigente: l'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012 ha previsto la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di

maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale¹⁰³, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro. Tale beneficio è stato concesso in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2012 ha previsto (articolo 5) che il beneficio consista in un contributo, pari a un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata. Il contributo per il servizio di *baby-sitting* verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro¹⁰⁴, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 300,00 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.

L'articolo 10 del citato DM dispone che i benefici, sono riconosciuti nel limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne¹⁰⁵.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, proroga per l'anno 2016 i benefici di sostegno alla genitorialità previsti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012 nel limite di 20 milioni di euro.

All'onere derivante dalla norma in esame si provvede quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Revisione uso dei medicinali	20			20			20		
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo sociale per l'occupazione	10			10			10		

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva che ulteriori 10 milioni per il 2016 trovassero copertura in una corrispondente riduzione del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione è diretta a prorogare, nel limite di 20 mln di euro per l'anno 2016, il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012. Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per prestazioni per 20 mln di euro per l'anno

¹⁰³ Di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.

¹⁰⁴ Di cui all'art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

¹⁰⁵ Di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

2016 (*voucher baby-sitting* ovvero per servizi per l'infanzia), alla cui copertura si provvede quanto a 10 mln di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti effetti finanziari con riferimento all'anno 2016 per:

- oneri per maggiori prestazioni: -20 mln di euro per l'anno 2016 ;
- parziale copertura mediante riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione per 10 mln di euro;

Alla copertura dei 10 mln di euro residui per l'anno 2016 su indebitamento netto e saldo netto da finanziare si provvede mediante corrispondente rideterminazione per l'anno 2016 delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE).

In merito all'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione, andrebbe confermato che l'utilizzo delle somme in questione non pregiudichi le altre finalità di spesa già previste a carico del Fondo.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che l'onere è limitato all'entità della spesa autorizzata, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016. Si tratta, peraltro, del medesimo stanziamento, su base annua, previsto dalla normativa vigente per il triennio 2013-2015.

Articolo 1, comma 157 (Invecchiamento attivo)

Normativa vigente. L'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 definisce i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia, mantenendo ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 78/2010.

L'articolo 12, comma 12-bis e 12-ter, del decreto legge n. 78/2010 ha previsto che, a decorrere dall'1.1.2013, i requisiti di età anagrafica per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT. Tale adeguamento, da ultimo, è stato stabilito con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16.1.2014. Attualmente, quindi i requisiti anagrafici per il conseguimento al diritto alla pensione di vecchiaia per il periodo 2016-2018 sono i seguenti:

Anno	Uomini	Donne
2016	66 anni e 7 mesi	65 e 7 mesi
2017		
2018		66 e 7 mesi

L'articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201/2011 dispone inoltre che il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il

primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale¹⁰⁶.

La norma introduce una disciplina transitoria per i lavoratori dipendenti del settore privato, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive della medesima.

In particolare, si prevede che i lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, possono, d'intesa con il datore di lavoro, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, alle seguenti condizioni:

- i lavoratori che accedono al beneficio devono aver maturato, alla data di decorrenza dello stesso, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al pensionamento di vecchiaia;

- il periodo di lavoro a tempo parziale non può essere superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del requisito;

- il lavoratore che accede al *part time* ottiene mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione di lavoro non effettuata;

- l'importo ricevuto dal lavoratore per la prestazione di lavoro non effettuata non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale;

- per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

- la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale non determina un incremento della base di calcolo della quota di trattamento pensionistico liquidata secondo il metodo retributivo¹⁰⁷.

Le norme dispongono inoltre che il beneficio in esame è riconosciuto nel limite massimo di **60 milioni di euro** per l'anno **2016**, **120 milioni** per l'anno **2017** e **60 milioni** per l'anno **2018**.

In merito alla procedura per la concessione del beneficio, le norme prevedono che lo stesso è riconosciuto dall'INPS, a seguito di domanda dell'interessato, nei limiti delle suddette risorse e sulla base delle modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle norme in esame.

Con riferimento alla copertura dei maggiori oneri (pari, come detto, a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018), le norme provvedono mediante ricorso alle entrate contributive dell'INPS destinate in via ordinaria, per il 50 per cento, al finanziamento delle attività dell'Agenzia Nazionale per

¹⁰⁶ Di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

¹⁰⁷ La norma fa esplicito richiamo all'applicazione dell'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo n. 148/2015, in base al quale ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.

le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e, per il restante 50 per cento, al finanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si ricorda che l'articolo 25 della legge n. 845/1978 ha istituito un *Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo*. L'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 148/1993 ha poi previsto che le risorse derivanti dal suddetto aumento contributivo affluiscono interamente al Fondo di rotazione.

Successivamente l'articolo 5 del decreto legislativo n. 150/2015 ha previsto che, a decorrere dal 2016, le entrate del predetto contributo integrativo relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versate per il 50 per cento al Fondo di rotazione sopra citato e per il restante 50 per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione¹⁰⁸. Il medesimo articolo 5 include tra le risorse di finanziamento dell'ANPAL anche il citato Fondo di rotazione.

In deroga al criterio di riparto delle risorse stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 150/2015, le norme dispongono il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni per l'anno 2017 e 60 milioni per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388/2000.

Prevede, inoltre, che la quota residua delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978, relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la copertura degli oneri della disposizione in esame, è versata prioritariamente al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148/1993, fino a concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁰⁸ Di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate contributive									
Part-time lavoratori settore privato				60	120	60	60	120	60
Minori spese correnti									
Contributo integrativo disoccupazione involontaria				60	120	60	60	120	60
Maggiori spese correnti									
Part-time lavoratori settore privato (contribuzione figurativa)	60	120	60						
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento all'entrata di quota contributo integrativo disoccupazione involontaria	60	120	60						

La relazione tecnica afferma che il beneficio è riconosciuto dall'INPS nei limiti delle risorse pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni per l'anno 2017 e 60 milioni per l'anno 2018. Pertanto, precisa la RT, qualora si verifichi il raggiungimento del limite delle predette risorse anche in via prospettica, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame.

Per quanto riguarda gli effetti per la finanza pubblica, gli stessi derivano esclusivamente dal riconoscimento della contribuzione figurativa. Inoltre, per quanto attiene all'indebitamento netto, nell'ipotesi prudenziale di assenza di qualsiasi contestuale assunzione *part-time* sostitutiva e di considerare l'accesso al regime come interamente derivante da modifiche comportamentali indotte dalla disposizione in esame, l'effetto finanziario è dovuto al venir meno di una quota di entrate contributive in corrispondenza della quale è comunque garantita la contribuzione figurativa.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità degli stanziamenti e alla luce del fatto che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma, senza procedere all'esame di ulteriori domande qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica. Tale meccanismo sembra idoneo a garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Riguardo alle risorse utilizzate a copertura, si rileva in primo luogo che si tratta di somme già previste a legislazione vigente e destinate, in base alla medesima normativa, in parte, al finanziamento dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e, in parte, al Fondo sociale per l'occupazione. Andrebbero quindi acquisiti elementi volti ad escludere che, per effetto delle disposizioni, possano venire a

mancare risorse necessarie all'attività della predetta Agenzia e che l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione possa incidere su altre finalità di spesa, già previste dalla vigente normativa a valere sul medesimo Fondo.

Tali chiarimenti appaiono necessari anche in ragione di quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma in esame, che prevede una destinazione prioritaria delle risorse residue al Fondo di rotazione fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva.

Articolo 1, comma 158 **(Indicizzazione delle pensioni)**

Normativa vigente. L'articolo 69, comma 1, della L. 388/2000 ha disposto che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, di cui all'articolo 34, comma 1, della L. 448/1998¹⁰⁹, si applichi per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti, distinto per le diverse fasce di importo nelle seguenti misure:

Fasce di importo	% rivalutazione riconosciuta
Fino a 3 volte il TM (*)	100%
Da 3 a 5 volte il TM (*)	90%
Oltre 5 volte il TM (*)	75%

(*) TM = trattamento minimo INPS, che per l'anno 2015 è pari ad Euro 502,38 mensili.

L'articolo 1, comma 483 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha rimodulato per il triennio 2014-2016 la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, stabilendo che la rivalutazione viene invece computata sull'intero importo del trattamento pensionistico nelle seguenti misure:

Importo del trattamento pensionistico	% rivalutazione riconosciuta
Fino a 3 volte TM	100%
Da 3 a 4 volte il TM	95%
Da 4 a 5 volte il TM	75%
Da 5 a 6 volte il TM	50%
Oltre 6 volte il TM	40% per il 2014 e 45% per il biennio 2015-2016

Le norme prorogano per gli anni 2017 e 2018 la disciplina transitoria in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, già prevista per gli anni 2014-2016 dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Si dispone che gli effetti finanziari di risparmio derivanti dall'applicazione della disposizione in esame concorrono alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla proroga della cosiddetta "opzione donna" (articolo 1, comma 156) e delle minori entrate derivanti dalla riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati (articolo 1, comma 160).

¹⁰⁹ Si ricorda che l'art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 prevede che la rivalutazione delle pensioni è calcolata sull'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto e viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione, si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Indicizzazione delle pensioni		514	1.146		514	1.146		514	1.146
Minori entrate tributarie									
Effetti fiscali sull'indicizzazione e delle pensioni		179	399		179	399		179	399

La relazione tecnica per il calcolo degli effetti finanziari assume i seguenti parametri e dati:

- monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2015 – stima anno 2016: circa 257,3 mld di euro;
- tasso di indicizzazione 2017-2018, in linea con quanto previsto Nota di aggiornamento DEF 2015;
- quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS: circa 54,4%, con un'elasticità media all'indicizzazione a legislazione vigente pari per il 2017 a circa il 94%;
- quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,3%;
- quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 13%;
- quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 7,3%;
- quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS: circa 15,8%;
- per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota marginale media per i soggetti in esame.

Nella tabella che segue sono riepilogati gli effetti finanziari della norma in esame per gli anni 2017-2022.

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	0	514	1.146	1.146	1.142	1.132	1.119
Minore spesa pensionistica (al netto effetti fiscali)	0	335	747	747	744	738	729

(segno “-“ effetti negativi per la finanza pubblica; segno “+” effetti positivi per la finanza pubblica)

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, sulla base dei dati e degli elementi forniti dalla RT, la quantificazione della minore spesa pensionistica appare

corretta. Inoltre, la stima dei risparmi recati dalla norma in esame risulta coerente con le quantificazioni riferite a precedenti provvedimenti di contenuto analogo.

Peraltro, per una più compiuta verifica delle stime, appaiono opportune precisazioni in merito alle modalità di definizione del tasso di indicizzazione, costruito, in via previsionale, secondo la RT, a partire dai dati della Nota di aggiornamento al DEF.

Il DEF reca infatti l'indicazione sia del tasso di inflazione programmata sia il tasso di inflazione IPCA al netto degli energetici.

Articolo 1, comma 159 **(Fondo salvaguardati e Fondo lavori usuranti)**

La norma ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'elevamento della cosiddetta *no tax area* per i pensionati (di cui ai commi 160 e 161 dell'articolo 1) – dispone la riduzione delle seguenti risorse:

- a) 58 milioni di euro per il 2018 del fondo relativo al finanziamento di interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati operati i contingenti per le deroghe ai requisiti per il trattamento pensionistico (c.d. *lavoratori salvaguardati*);
- b) 140 milioni di euro per il 2017, 110 milioni per il 2018, 76 milioni per il 2019 e 30 milioni per il 2020 del fondo relativo al pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cd. *lavori usuranti*).

È prevista inoltre la riduzione degli importi indicati all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 247/2011, che reca disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Fondo lavoratori salvaguardati			58			58			58
Fondo lavori usuranti		140	110		140	110		140	110

La relazione tecnica afferma che entrambi i fondi presentano le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto.

Infatti, nel breve periodo, gli oneri connessi all'attuazione del decreto legislativo n. 247/2011 sono previsti inferiori allo stanziamento e pertanto la riduzione indicata, dalla quale consegue una minore spesa pensionistica rispetto a quanto programmato per gli anni considerati, non compromette l'erogazione dei benefici previsti. A fronte di uno stanziamento a normativa vigente di 233 mln di euro annui per gli anni 2017-2020 le previsioni aggiornate indicano una spesa effettiva per tale periodo inferiore. Pertanto, mantenendo i dovuti criteri di prudenzialità, risulta comunque plausibile la riduzione indicata, che ridetermina la dimensione del fondo in 93 mln di euro per

l'anno 2017, 123 mln di euro per l'anno 2018, 157 mln di euro per l'anno 2019, 203 mln di euro per l'anno 2020 e 233 mln di euro a decorrere dall'anno 2021. In ogni caso si fa presente che gli oneri per anticipo di trattamenti pensionistici per i c.d. lavori usuranti sono previsti comunque in crescita. Pertanto l'eccedenza di stanziamento, cui si è potuto accedere per gli anni 2017-2020, ha dimensione decrescente in ragione dell'incremento di spesa previsto per il riconoscimento dei benefici di cui al decreto legislativo n. 67/ 2011, a seguito della progressiva maturazione dei requisiti di accesso ai benefici stessi da parte dei lavoratori interessati.

La RT evidenzia che dalla norma in esame conseguono, rispetto a quanto programmato, le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica:

	<i>(milioni di euro)</i>					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Minore spesa pensionistica (comma 4, lettera a))	0	0	58	0	0	0
Minore spesa pensionistica (comma 4, lettera b))	0	140	110	76	30	0
Totale minore spesa pensionistica (comma 4)	0	140	168	76	30	0

In merito ai profili di quantificazione, riguardo all'intervento relativo al Fondo destinato ai benefici pensionistici per i cd. lavoratori usurati, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica. Per quanto attiene al Fondo per i lavoratori salvaguardati si rinvia alla ricostruzione degli utilizzi previsti dal provvedimento in esame, contenuta nella scheda relativa ai commi 145-154.

Articolo 1, commi 160 e 161 **(Rimodulazione detrazione IRPEF pensionati)**

Le norme novellano l'articolo 13 del TUIR¹¹⁰, modificando, a decorrere dal 2017, la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta *no tax area* per i pensionati). Le norme prevedono in particolare quanto segue.

Per i soggetti di età inferiore a 75 anni la detrazione risulta pari a:

- 1.783 euro (1.725 euro nella normativa vigente), se il reddito complessivo non supera 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente); resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
- 1.255 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 528 euro (470 euro nella normativa vigente) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro (7.500 euro nella disciplina vigente), qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).

¹¹⁰ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Resta immutata la disciplina per i casi in cui il soggetto abbia un reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni la detrazione risulta pari a:

- 1.880 euro (1.783 euro nella disciplina vigente), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente); resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- 1.297 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 583 euro (486 euro nella normativa vigente) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro (7.250 euro nella disciplina vigente), qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).

Anche per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, resta immutata la disciplina per i casi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Elevazione no tax area pensionati IRPEF		146,5	159,8		146,5	159,8		146,5	159,8
Elevazione no tax area pensionati Add. Regionale						20,0			20,0
Elevazione no tax area pensionati Add. Comunale						9,9			9,9
Maggiori spese correnti									
Elevazione no tax area pensionati Add. Regionale			20,0						
Elevazione no tax area pensionati Add. Comunale			9,9						

La relazione tecnica evidenzia che la proposta normativa in esame dispone una modifica delle detrazioni per i redditi di pensione ai fini IRPEF, come esposto nelle tabelle seguenti:

Modifica recata dalla norma in esame

- Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.255+(1.783-1.255)*[1-(\text{rdt}-7.750)/(15.000-7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

- Per i pensionati con età non inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.297+(1.880-1.297)*[1-(\text{rdt}-8.000)/(15.000-8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

Legislazione vigente

- Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.500	1.725
Oltre 7.500 fino a 15.000	$1.255+(1.725-1.255)*[1-(\text{rdt}-7.500)/(15.000-7.500)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

- Pensionati con età non inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.297+(1.783-1.297)*[1-(\text{rdt}-7.750)/(15.000-7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

La RT afferma che l'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di micro-simulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, la RT stima una riduzione di gettito IRPEF pari a 159,8 milioni di euro e una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale, rispettivamente, di circa 20 e 7,6 milioni di euro.

Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2017, la RT stima i seguenti effetti finanziari di cassa:

	2017	2018	2019
IRPEF	-146,5	-159,8	-159,8
Addizionale	0,0	-20,0	-20,0
Addizionale	0,0	-9,9	-7,6
Totale	-146,5	-189,7	-187,4

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che la quantificazione è stata operata mediante modello di micro-simulazione IRPEF, sulla base di dati imputabili all'esercizio finanziario 2013 (dichiarazione dei redditi 2014), con estrapolazione dei singoli redditi all'anno di riferimento. Non potendo disporre di informazioni in ordine sia alle variabili ed ai parametri posti a base del modello utilizzato sia ai criteri seguiti per l'estrapolazione dei redditi all'anno di riferimento, non è possibile riscontrare puntualmente la quantificazione fornita dalla RT.

Articolo 1, commi 162 e 163

(Prestazioni economiche accessorie ai beneficiari di cure termali)

Normativa vigente: l'articolo 5, comma 1, della legge n. 323/2000 prevede che il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assicurati aventi diritto avviati alle cure termali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'INAIL i regimi termali speciali¹¹¹. Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS e dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali. L'articolo 1, comma 301, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, non siano più a carico dell'INPS le prestazioni economiche accessorie, con oneri a valere sulle rispettive gestioni previdenziali, relative alle cure termali.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, differiscono al 1° gennaio 2019 l'abrogazione dell'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 323/2000, relativo alla corresponsione delle prestazioni economiche accessorie a carico dell'INPS in favore degli aventi diritto alle cure termali.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Prestazioni accessorie cure termali				9	9	9	9	9	9
Minori entrate extratributarie									
Prestazioni accessorie cure termali	9	9	9						

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento ricorda che la legge n. 323 del 24 ottobre 2000 "Riordino del settore termale" ha ridisciplinato le prestazioni inerenti la concessione delle cure termali, nella loro precipua finalità di prevenzione dell'invalidità pensionabile.

¹¹¹ Di cui all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490.

Nella normativa vigente le patologie per le quali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale sono distinte da quelle accessorie, a carico dell'INPS. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto all'articolo 6 del decreto-legge n. 390/1995¹¹² e ribadito all'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 l'assicurato è tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista dalla legge solo per quanto attiene ai livelli essenziali di assistenza.

La norma in esame rinvia al 1° gennaio 2019 gli effetti del comma 301 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la corresponsione delle prestazioni accessorie erogate dall'INPS e dall'INAIL per le cure termali.

Vengono così ripristinati per il triennio 2016-2018 gli oneri finanziari a carico degli enti previdenziali per l'erogazione di prestazioni che non rientrino nei livelli essenziali di assistenza di carattere accessorio, quali quelle relative al soggiorno presso le strutture alberghiere, restando a carico del Servizio sanitario nazionale l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale previste dalla normativa vigente, identificate con decreto del Ministro della salute, nonché agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL. Conseguentemente viene meno per il triennio 2016-2018 il versamento annuale al bilancio dello Stato da parte di INAIL e INPS dei risparmi che si sarebbero dovuti conseguire a decorrere dal 2016 per effetto del comma 301.

Dall'analisi dei bilanci di previsione di INAIL e INPS dell'ultimo anno disponibile, si evince che la spesa sostenuta per l'erogazione delle prestazioni accessorie alle cure balneo-termali oggetto della norma ammonta a 9 milioni di euro (4 milioni di euro per INPS e 5 milioni di euro per INAIL).

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri corrispondenti a minori entrate del bilancio dello Stato per 9 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che la RT precisa che l'onere derivante dalla disposizione, pari a 9 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, è desunto dall'analisi dei bilanci di previsione di INAIL e INPS dell'ultimo anno disponibile, dai quali si evince che la spesa sostenuta per l'erogazione delle prestazioni accessorie alle cure balneo-termali oggetto della norma ammonta a 9 milioni di euro (4 milioni di euro per INPS e 5 milioni di euro per INAIL). Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che l'onere appare coerente con i risparmi scontati dalla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 301, della legge di stabilità 2015, che ha disposto l'abrogazione di tali prestazioni accessorie.*

Si ricorda, in proposito, che la RT riferita all'articolo 1, comma 301, della legge di stabilità 2015 scontava una minore spesa corrente a carico dell'INPS e dell'INAIL per 8 milioni di euro per il biennio 2016-2017 sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

Articolo 1, commi 164-166 **(Ammortizzatori sociali in deroga)**

Le norme dispongono che il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione sia incrementato, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinato al

¹¹² Convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490.

rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga¹¹³. Al relativo onere, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 1, comma 107, della L. 190/2014 e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la concessione di benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti¹¹⁴ con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 67/2011 (comma 164).

Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più altri due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota, con l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali.

Con disposizioni introdotte durante l'esame al Senato, si prevede altresì che per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, destinate al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, sia riservata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca (comma 165).

Le norme prevedono altresì che sia prorogato, per l'anno 2016, il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il funzionamento di Italia Lavoro Spa¹¹⁵, nel limite di 12 milioni di euro (comma 166).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga (comma 164)	250,0			150,0			150,0		
Italia Lavoro s.p.a. (comma 166)	12,0			12,0			12,0		
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo ammortizzatori sociali art.1, co. 107, L. 190/2014 (comma 164)	100								
Riduzione Fondo lavori usuranti D. Lgs. 247/2007 (comma 164)	150			150			150		

¹¹³ Di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della L. 92/2012.

¹¹⁴ Di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della L. 247/2007.

¹¹⁵ Di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che dal rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga derivano per l'anno 2016 maggiori oneri sul saldo netto da finanziare per 250 mln di euro e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 150 mln di euro, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa (stimabili in 100 mln di euro, circa il 40% dell'importo complessivo) hanno riflesso sul 2016 solo in termini di SNF.

Ai predetti maggiori oneri si provvede:

a) quanto a 100 mln di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 1, comma 107, della L. 190/2014, che presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e pertanto idonee a garantire la copertura degli oneri per contribuzione figurativa;

b) quanto a 150 mln di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo lavori usuranti, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247/2007, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 67/2011. Il predetto fondo presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto. Infatti, nel breve periodo gli oneri connessi all'attuazione del citato decreto legislativo sono previsti inferiori allo stanziamento e pertanto la riduzione di 150 milioni di euro per l'anno 2016, dalla quale consegue una minore spesa pensionistica rispetto a quanto programmato per tale anno, non compromette l'erogazione dei benefici previsti. A fronte di uno stanziamento a normativa vigente di 233 milioni di euro per l'anno 2016 le previsioni aggiornate indicano una spesa effettiva per l'anno 2016 inferiore. Pertanto, mantenendo i dovuti criteri di prudenzialità, risulta comunque plausibile, secondo la RT, la riduzione indicata ai fini della copertura, che ridetermina la dimensione del fondo in 83 mln di euro per l'anno 2016. In ogni caso la RT fa presente che gli oneri per anticipo di trattamenti pensionistici per i cosiddetti lavori usuranti sono previsti comunque in crescita. Pertanto, l'eccedenza di stanziamento, cui si è potuto accedere per l'anno 2016, ha dimensione decrescente negli anni successivi in ragione dell'incremento di spesa previsto per il riconoscimento dei benefici di cui al D. Lgs 67/2011 a seguito della progressiva maturazione dei requisiti di accesso ai benefici stessi da parte dei lavoratori interessati.

Pertanto, dal comma 164 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come anche di seguito evidenziato:

- sul saldo di indebitamento netto la maggiore spesa per prestazioni in denaro di ammortizzatori sociali (150 mln di euro) è compensata da minore spesa pensionistica per 150 mln di euro;
- sul saldo netto da finanziare, la maggiore spesa per l'incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione ai fini del finanziamento degli ammortizzatori in deroga per 250 mln di euro per l'anno 2016 è compensata da:
 - a) riduzione di 100 mln di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190/2014;
 - b) riduzione di 150 mln di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della L. 247/2007, con corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 67/2011.

Con riferimento al comma 165 introdotto al Senato, la RT - oltre a descrivere la disposizione - afferma che la determinazione del limite massimo in 18 milioni di euro

deriva dalla circostanza che, anche in virtù della riforma degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro (D. Lgs. 148/2015) e della relativa estensione della copertura assicurativa dei medesimi istituti, la durata dei trattamenti di cassa integrazione e di mobilità in deroga per l'anno 2016 è ridotta a 3 mesi. La RT afferma altresì che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che le stesse disciplinano la finalizzazione di risorse già programmate.

Per quanto riguarda il comma 166, la RT afferma infine che la disposizione prevede un contributo alla società Italia Lavoro Spa per 12 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di garantire il funzionamento della società, che opera come ente strumentale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento al rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione finalizzato agli ammortizzatori sociali in deroga (comma 164), atteso che l'onere è configurato come limite di spesa. In proposito, si segnala che le disposizioni in esame sembrano intervenire in senso meno ampio, rispetto alle precedenti modalità di erogazione dei benefici, sui requisiti e le modalità di fruizione dei suddetti ammortizzatori sociali.*

Non si hanno infine osservazioni da formulare per quanto attiene al contributo al funzionamento di Italia Lavoro Spa, di cui al comma 166, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto.

Articolo 1, commi 167-171 **(Copertura assicurativa volontariato)**

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, dispongono che in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, sia istituito presso il Ministero del lavoro un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del D. Lgs. 142/2015. Una quota del Fondo, non superiore a 100.000 euro annui, è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi relativi alle organizzazioni di volontariato che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani (commi 167 e 168).

Alla dotazione del Fondo, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (169).

Al fine di promuovere l'attività di volontariato, i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzarsi anche in collaborazione con le organizzazioni di terzo settore. La condizione di soggetto beneficiario di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, di cui al comma 167, è verificata dall'INPS, su richiesta dei comuni o degli altri enti locali, oppure direttamente dagli enti locali erogatori (comma 170).

Agli oneri derivanti dalla certificazione delle competenze si provvede mediante le risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 167 (comma 171).

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura assicurativa di soggetti coinvolti in attività di volontariato ai fini di utilità sociale (comma 167)	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
Minori spese correnti									
Riduzione fondo sociale per l'occupazione (comma 169)	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento conferma che alla copertura degli oneri si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione che presenta le necessarie disponibilità. Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dell'autorizzazione di spesa disposta dalla norma e alla luce di quanto riportato nella RT circa la congruità delle risorse disponibili sul Fondo per l'occupazione e la formazione.

Articolo 1, commi 172 e 173 **(Agevolazioni fiscali nel settore della cultura)**

Normativa vigente. Il comma 1 dell'articolo 1 del DL n. 83 del 2014 prevede che, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, spetta un credito d'imposta, nella misura del: 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013; 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Contestualmente sono sospese, per il medesimo periodo, le agevolazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h*) e *i*), e 100, comma 2, lettere *f*) e *g*), del D.P.R. n.

917 del 1986 (detrazione del 19% e deducibilità dal reddito d'impresa per le erogazioni liberali effettuate per attività culturali e artistiche). Il comma 7 del medesimo articolo 1 del DL n. 83/2014 valutava gli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019.

La norma modifica il citato comma 1, rendendo permanente l'agevolazione in esame, mediante l'eliminazione del riferimento ai "tre" periodi d'imposta successivi al 2013. Viene, inoltre stabilita un'unica percentuale (pari al 65%) di erogazioni liberali per cui spetta il credito d'imposta (comma 172).

Per l'attuazione della disposizione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per l'anno 2018, 11,7 milioni per l'anno 2019 e 17,8 milioni a decorrere dall'anno 2020 (comma 173).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Detrazioni persone fisiche IRPEF (comma 172)		0,5	1,2		0,5	1,2		0,5	1,2
Maggiori spese in conto capitale									
Credito d'imposta per persone giuridiche (comma 172)		1,3	2,7		1,3	2,7		1,3	2,7

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima degli effetti derivanti dalla suddetta disposizione, è stata applicata la stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica a corredo della norma introduttiva, ma, non essendo disponibili dati puntuali circa le erogazioni effettuate dall'entrata in vigore della norma, sono stati aggiornati i dati sulla base di quelli più recenti disponibili (anno d'imposta 2014). In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2014, risulta un ammontare di spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), del TUIR pari a 8 milioni di euro. Risulta, inoltre, un ammontare di spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i), pari a 0,5 milioni di euro, per un ammontare di spese sostenute dalle persone fisiche pari a 8,5 milioni di euro. Considerando che, a legislazione vigente, per l'anno 2016 l'aliquota del credito previsto è pari al 50% e che, a decorrere dal 2017, è prevista per le persone fisiche una detrazione del 19% per tali erogazioni, ipotizzando che la norma in esame determini un incremento del 25% delle spese annue indicate e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, la RT indica, nella tabella che segue, la variazione di gettito Irpef di competenza annua derivante dalla disposizione in esame:

(milioni di euro)

	1° anno	2°-3° anno
2016	-0,5	-0,5
Dal 2017	-0,7	-2,3

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche presentate nel 2014, la RT stima un ammontare di spese di cui all'articolo 100, comma 2, lettere f) e g), pari a 20,4 milioni di euro (le somme in oggetto sono dichiarate assieme a numerose altre voci, per un totale di circa 204 milioni di euro; si ipotizza una quota relativa alle somme in esame di circa il 10%). Considerando che per l'anno 2016 l'aliquota del credito previsto è pari al 50% e che a decorrere dal 2017 è prevista per le persone giuridiche la deducibilità di tali erogazioni, ipotizzando inoltre che la norma in esame determini un incremento del 25% delle spese annue indicate e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, la RT indica, nella tabella che segue, la variazione di gettito IRES di competenza annua derivante dalla disposizione in esame:

(milioni di euro)

	1° anno	2°-3° anno
2016	-1,3	-1,3
Dal 2017	-1,4	-5,5

Considerando l'entrata in vigore a decorrere dall'anno 2016, la RT indica di seguito gli effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	Dal 2020
IRPEF	0	-0,5	-1,2	-3,5	-5,3
IRES	0	-1,3	-2,7	-8,2	-12,5
Totale	0	-1,8	-3,9	-11,7	-17,8

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹¹⁶ ha precisato che la stima contenuta nella RT in esame si basa sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2014, anno di imposta 2013. I dati dichiarativi, invece, presentati nell'anno 2015, relativi all'anno d'imposta 2014 (come citato, per un refuso, nella RT) non risultano al momento disponibili, saranno disponibili solo a partire dai primi mesi del 2016. Pertanto, in assenza dei dati dichiarativi puntuali, riferibili alle erogazioni oggetto dell'agevolazione in esame, si è fatto ricorso, in sede di RT, agli oneri detraibili e deducibili in materia di attività culturali ed artistiche.

Per quanto riguarda l'andamento finanziario indicato in RT, viene precisato che ai fini della stima degli effetti è stata utilizzata una metodologia analoga alla metodologia consolidata utilizzata per la stima delle proroghe delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e recupero edilizio. Analogamente, nella stima in esame, al fine di tener conto dell'effetto legato al significativo incremento della quota di detrazione (dal 19-20 per cento annuale al 65 per cento in tre rate, a partire dall'anno 2017) è stato ipotizzato un incremento del 25 per cento delle erogazioni liberali in oggetto risultanti in dichiarazione dei redditi. Tale incremento è stato assoggettato all'aliquota del 65 per cento, mentre la parte non incentivata sconta la differenza tra la nuova aliquota e quella della legislazione vigente (rispettivamente del 65 per cento e 50 per cento per l'anno 2016 e 65 per cento e 19 o 20 per cento dal 2017). Per l'anno 2016, anno in cui vige già la medesima agevolazione, ma con l'aliquota del 50 per cento, considerando le tre rate in cui va suddivisa la detrazione, gli importi di competenza restano costanti (per il primo triennio per le persone fisiche: -0,5 mln di euro e per le persone giuridiche : -1,3 mln di euro). Dal 2017, anno in cui la vigente

¹¹⁶ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

agevolazione perde efficacia, relativamente alle tre rate, nel primo anno viene calcolata la differenza tra la detrazione/deduzione vigente (aliquote del 19 e 20 per cento) e un terzo del credito, mentre per il secondo anno il dato di competenza è solo pari ad un terzo del credito.

Per quanto detto risulta che, a regime, nell'andamento finanziario, per ciascun anno si andranno a sommare gli effetti della prima rata, della seconda rata dell'anno precedente e la terza rata relativa a due anni prima. Tale somma risulterà pertanto costante a partire dall'anno 2020.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che il procedimento adottato dalla RT per la quantificazione dell'onere riproduce la metodologia utilizzata dalla relazione tecnica a corredo della norma introduttiva dell'agevolazione in esame. Inoltre, l'onere indicato dalla norma in esame è configurato come limite di spesa, mentre la norma originaria prevedeva "oneri valutati" secondo determinati importi (sopra indicati). Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.*

Articolo 1, commi 174-177 *(Disposizioni in materia di cultura)*

Le norme dispongono quanto segue:

- è incrementata di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2017, l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 1142, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), finalizzata a consentire interventi nel settore dei beni culturali e paesaggistici, anche al verificarsi di emergenze (comma 174);
- autorizzano l'assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'Area III del personale non dirigenziale (comma 175);

Le assunzioni sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero medesimo¹¹⁷. I profili professionali previsti per quest'Area sono i seguenti: antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte;

- stabiliscono che le assunzioni avvengano, a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto interministeriale, in deroga a quanto previsto (comma 176):
 - dall'articolo 1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014);
 - dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 in materia di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
 - dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Il comma 425 della legge di stabilità 2015 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici (con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, dell'AFAM e degli enti di ricerca), sulla base di una ricognizione dei

¹¹⁷ La Tabella B fissa la dotazione organica delle Aree, attribuendo in particolare alla Area III complessivamente 5.457 unità di personale.

posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Più specificamente, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare un numero di posti, riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti, dando priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari.

L'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013 subordina l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca).

L'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 pone alcune limitazione alle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni. Ai sensi del comma 3 di tale articolo, le Amministrazioni dello Stato possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. La disposizione fa riferimento all'anno 2009; tale termine è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

La norma autorizzandone la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 175 e 176 (comma 177).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Rifinanziamento interventi per la tutela del patrimonio culturale (comma 174)		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0
Assunzione a tempo indeterminato presso il MIBACT di 500 funzionari (comma 177)		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0
Maggiori entrate tributarie									
Assunzione a tempo indeterminato presso il MIBACT di 500 funzionari (comma 177)					9,7	9,7		9,7	9,7

La relazione tecnica sottolinea, con riferimento al comma 174, che la norma è volta ad incrementare, sul capitolo 1321 dello stato di previsione del Ministero, lo stanziamento destinato ad interventi urgenti legati al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici ed alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici. La RT ribadisce che, per l'attuazione della disposizione, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Con riferimento ai commi 175-177, la RT ribadisce il contenuto delle disposizioni e ricorda che l'onere per le assunzioni ivi previste, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, è stato calcolato prendendo a riferimento la

retribuzione di un'unità di area III, posizione F1 (euro 39.400 annui lordo amministrazione).

Nel corso dell'esame presso il Senato, **il Governo**¹¹⁸, ha fornito i seguenti chiarimenti:

- gli oneri sono da considerarsi inclusi entro il tetto massimo delle risorse predisposte dal comma 177 a decorrere dal 2017, considerato che il trattamento complessivo dell'area III F1 di riferimento tiene conto sia del trattamento retributivo fondamentale che di quello accessorio, entrambi al lordo degli oneri riflessi;
- la retribuzione di riferimento di un'unità di area III F1, pari a 39.400 euro, è costituita dalla parte fissa e continuativa pari ad euro 35.744 e dalla componente accessoria pari ad euro 3.651, entrambe al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato;
- per quanto concerne gli effetti indotti, si è tenuto conto oltre che degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (38,38% compresa l'IRAP 8,5%), anche degli oneri previdenziali e fiscali a carico del contribuente, per un totale complessivo del 48% circa.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi 178-180 (Credito d'imposta cinema)

Normativa vigente. L'art. 1, c. 325-337, della legge n. 244/2007 ha introdotto una serie di agevolazioni fiscali per il settore cinematografico sotto forma di credito d'imposta, per il triennio 2008-2010. I crediti d'imposta, che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, sono:

- in favore di imprese non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo che effettuano apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche fino all'importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo d'imposta (c.d. tax credit esterno). Il beneficio è pari al 40% dell'apporto in denaro effettuato (comma 325 e 326);
- in favore delle imprese di produzione cinematografica pari al 15% del costo complessivo della produzione di opere cinematografiche fino ad un massimo 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta (comma 327, lettera a));
- in favore delle imprese di distribuzione cinematografica. Sono previste tre misure di beneficio (15, 10 e 20 per cento) con corrispondente fissazione del tetto massimo di spesa agevolabile (1.500.000, 2.000.000 e 1.000.000) a seconda della tipologia di investimento effettuata (comma 327, lettera b));
- in favore delle imprese di esercizio cinematografico. Sono previste due misure di beneficio (30 e 20 per cento) con corrispondente fissazione del tetto massimo di spesa agevolabile (50.000 e 1.000.000) (comma 327, lettera c));
- in favore delle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione che utilizzano manodopera italiana. La misura è fissata al 25% del costo della singola opera entro il limite massimo di 5 milioni di euro (commi 335 e 337).

¹¹⁸ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

I benefici previsti dal comma 327 non possono essere fruiti dalla stessa impresa o dallo stesso gruppo societario per la medesima opera filmica (comma 328).

I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327 come configurati dalla legge n. 244/2007 avevano carattere temporaneo e spettavano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi (comma 329).

L'art. 2, comma 4, del decreto legge n. 225/2010 ha prorogato le agevolazioni sopra indicate per il triennio 2011-2013 fissando un limite di spesa annuo pari a 90 milioni di euro.

L'art. 11 del decreto legge n. 69 del 2013 ha prorogato al 2014 i benefici in commento, nel limite massimo di spesa pari a 45 milioni per l'anno 2014.

L'articolo 8 del decreto legge n. 91 del 2013 ha reso permanenti le agevolazioni indicate ed esteso i benefici ai produttori indipendenti di opere audiovisive, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 110 milioni di euro a decorrere dal 2014.

L'articolo 6 del decreto legge n. 83 del 2014 ha:

- modificato il comma 335 della legge n. 244/2007, incrementando da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta in favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione per film o parti di film girati sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere;
- incrementato a decorrere dal 1° gennaio 2015, da 110 a 115 milioni di euro del limite complessivo di spesa per la concessione dei benefici in esame.

La norma modifica le suddette disposizioni prevedendo quanto segue:

- il credito d'imposta riservato alle imprese di distribuzione riguarda le spese complessivamente sostenute per la distribuzione anche internazionale (e non solo nazionali) di opere di nazionalità italiana (comma 178, lett. a));
- si chiarisce che la misura di agevolazione fiscale riservata agli esercenti cinematografici, in relazione agli investimenti per il passaggio al sistema di proiezione digitale, si applica agli investimenti necessari non solo all'acquisizione ma anche alle sostituzioni di detti impianti (comma 178, lett. a));
- viene soppresso il citato comma 328 che prevedeva la non cumulabilità dei benefici fiscali a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario (comma 178, lett. b));
- si precisa, con riferimento al credito di imposta riconosciuto anche alla spesa di post-produzione in relazione a film,;
- vengono incrementate, da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, le risorse complessive annuali destinate alle agevolazioni in esame (comma 179, lett. a));
- si specifica che con il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previsto dal comma 3 dell'articolo 8 del DL n. 91/2008, con il quale sono dettate le disposizioni applicative nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa, si faccia riferimento anche ai limiti da assegnare a ciascun beneficio previsto dalla normativa in esame (comma 179, lett. b));
- per l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 (comma 180).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Tax credit cinema	25	25	25	25	25	25	25	25	25

La relazione tecnica illustra il contenuto delle disposizioni e precisa che la modifica apportata al comma 3 dell'articolo 8 del DL n. 91/2013, prevista dal comma 180 in esame, permette di definire specifici sotto limiti per ciascuna delle tipologie di agevolazione fiscale previste dalla legge n. 244/2007.

***In merito ai profili di quantificazione** non si formulano osservazioni essendo l'onere limitato alla spesa autorizzata e considerato che, per effetto della modifica apportata al comma 3 del DL 91 del 2013, al fine di garantire il rispetto del limite massimo di spesa, la disciplina applicativa potrà far riferimento ai limiti da assegnare a ciascun beneficio previsto dalla normativa in esame.*

Articolo 1, comma 181 **(Piano strategico "Grandi progetti beni culturali")**

La norma autorizza la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per la realizzazione del Piano strategico "Grandi progetti beni culturali" di cui all'articolo 7 del DL n. 83 del 2014.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Realizzazione Piano strategico "Grandi progetti culturali"		70	65		30	30		30	30

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹¹⁹ ha chiarito che nel prospetto riepilogativo si imputano minori effetti in termini di fabbisogno e indebitamento, sulla base dei coefficienti di spendibilità della spesa classificata in conto capitale.

***In merito ai profili di quantificazione** non si formulano osservazioni essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto e tenuto conto di quanto precisato dal Governo circa gli effetti previsti sui saldi di fabbisogno e indebitamento, correlati ai coefficienti di spendibilità della spesa in esame.*

¹¹⁹ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

Articolo 1, comma 182 *(Ricostruzione di edifici di culto in Abruzzo)*

Normativa vigente L'articolo 11, comma 11-*bis*, del DL n. 78/2015, relativo alla ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 2009, prevede, in sintesi, che:

- le attività di riparazione o ricostruzione, finanziate con risorse pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto che siano beni culturali, sono considerate lavori pubblici;
- la scelta dell'impresa affidataria dei suddetti lavori è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), che assumono la veste di stazione appaltante.

Dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Le norme, inserite nel corso dell'esame al Senato, intervengono sul menzionato articolo 11, comma 11-*bis*, del DL n. 78/2015: dopo aver chiarito che sono assoggettate alla disciplina dei lavori pubblici le ricostruzioni post-sisma finanziate con risorse pubbliche relative a tutte le chiese, specificano che per le chiese e gli edifici di culto che abbiano il carattere di beni culturali la stazione appaltante è il competente ufficio territoriale del MIBACT. Da ultimo si prevede che, nel caso di lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di culto, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione appaltante sia svolta dai competenti uffici territoriali del provveditorato alle opere pubbliche.

Il prospetto riepilogativo riferito al maxi emendamento non considera le norme.

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento afferma che:

- con riferimento ai lavori su chiese ed edifici di culto che costituiscono beni culturali, le modifiche non comportano effetti finanziari negativi, tenuto conto che si tratta di specificazione di attività già svolte dagli uffici periferici del MIBACT a legislazione vigente;
- con riferimento ai lavori su chiese ed edifici di culto, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto uffici territoriali del provveditorato alle opere pubbliche svolgono i compiti a loro attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, comma 183 *(Gran Premio d'Italia di Formula 1)*

La norma, introdotta in prima lettura al Senato, autorizza la federazione sportiva automobilistica italiana-ACI a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza, per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1, a

valere sulle risorse proprie non rinvenienti dalla sua attività di concessionario di registro automobilistico, ma derivanti dalla propria attività di organizzatore di eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionali. Dall'attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, riferita al maxi emendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto della norma ed afferma che l'organizzazione e la gestione della Gran Premio d'Italia di Formula 1 da parte della Federazione sportiva automobilistica italiana – ACI è finanziato a valere sulle risorse proprie del predetto soggetto derivanti dall'attività di organizzazione di eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, non rinvenienti dall'attività di concessionario del pubblico registro automobilistico.

L'intervento sarà finanziato nei limiti delle risorse disponibili e quindi non determina oneri sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione al fine di verificare la clausola di neutralità finanziaria recata dalla norma. In particolare andrebbe confermato che la Federazione sportiva automobilistica italiana - ACI possa effettivamente organizzare e gestire il Gran Premio di Formula 1 di Monza esclusivamente a valere sulle proprie risorse e, pertanto, senza oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 184-186 ***(Nuova sede della Scuola europea di Parma)***

Normativa vigente: la Scuola per l'Europa di Parma, istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17, è un'istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La Scuola è associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo. La Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fornisce un'istruzione scolastica materna, elementare e secondaria ai figli dei dipendenti dell'EFSA, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il Sistema delle Scuole europee.

L'articolo 2 della legge n. 115/2009 ha autorizzato, per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente, la spesa di euro 569.000 e di euro 5.474.000, per la costruzione della nuova sede della Scuola. Gli ulteriori oneri necessari per la medesima finalità, sono stati posti a carico della provincia e del comune di Parma, in conformità a quanto convenuto con l'accordo di programma stipulato in data 9 novembre 2007.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono altresì poste a carico della provincia e del comune di Parma:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio destinato a sede della Scuola;
- b) le spese per l'arredamento della Scuola e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevede l'erogazione da parte del MIUR della somma di 3,9 milioni di euro al comune di Parma a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della Scuola europea di Parma, sulla base dello stato di avanzamento lavori. All'onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 a cura della Scuola per l'Europa di Parma. La somma così versata alle entrate dello Stato è successivamente riassegnata allo stato di previsione del MIUR per le predette finalità (commi 184-185).

Si prevede che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola spettino all'Avvocatura dello Stato (comma 186).

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento non considera la disposizione.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento ribadisce che con la norma in esame si prevede l'erogazione da parte del MIUR di 3,9 milioni al comune di Parma a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della Scuola. La RT specifica che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrà erogare tali risorse solo successivamente alla riassegnazione, su specifico capitolo del bilancio del Ministero medesimo, di euro 3,9 milioni, versati all'entrata del bilancio dello Stato dalla Scuola per l'Europa di Parma.

In merito ai profili di quantificazione, al fine di verificare la neutralità finanziaria della norma, andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine alla modulazione per cassa dell'onere in questione. Ciò al fine di evitare un disallineamento temporale tra l'acquisizione delle somme da parte del comune e l'erogazione effettiva delle stesse per la costruzione della nuova sede. Si ricorda in proposito che per la spesa in conto capitale gli effetti di competenza economica coincidono generalmente con quelli di cassa e sono computati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

Articolo 1, commi 187-192 **(Interventi per il turismo e gli istituti culturali)**

Le norme, parzialmente modificate dal Senato, dispongono quanto segue:

- è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione degli interventi relativi al programma "Capitale europea della cultura" per l'anno 2019 (comma 187);
- è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'art. 30, commi 1 e 2, lett. b) del DPCM 171/2014¹²⁰ (comma 188);

La norma si riferisce ai seguenti istituti:

- l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;

¹²⁰ Gli istituti centrali e dotati di autonomia sono stati previsti a seguito dell'approvazione dell'emendamento 22.100 nel corso dell'esame al Senato.

- l'Opificio delle pietre dure;
 - l'Istituto centrale per la demotnoantropologo;
 - l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;
 - l'Istituto centrale per gli archivi;
 - l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;
 - l'Istituto centrale per la grafica, che subentra all'Istituto nazionale per la grafica
 - l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;
 - la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
 - la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
 - l'Archivio Centrale dello Stato;
 - il Centro per il libro e la lettura;
- è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016, al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il recupero e la conservazione dei beni culturali, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali. In particolare, la quota di spesa autorizzata per le finalità indicate è destinata ad incrementare il Fondo da ripartire, iscritto nello stato di previsione del MIBACT, in cui confluisce quota parte delle risorse derivanti dalle estrazioni dei giochi del lotto (comma 189);
 - è autorizzata la spesa complessiva di 1.340.000 euro annui, a decorrere dal 2016, per il funzionamento delle istituzioni culturali da ripartire, in base all'elenco 1 allegato al disegno di legge in esame (comma 190);
 - è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 per la proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018 del finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi (comma 191);
 - è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016, per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (comma 192).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Interventi “Capitale europea della cultura” (comma 187)	2,0	6,0	11,0	1,0	5,0	11,0	1,0	5,0	11,0
Maggiori spese correnti									
Funzionamento archivi e biblioteche (comma 188)	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Recupero e conservazione beni culturali (comma 189)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Funzionamento istituti culturali (comma 190)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Finanziamento Fondazione Orchestra Verdi (comma 191)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Funzionamento Istituti settore museale (comma 192)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento ribadisce il contenuto delle disposizioni. In particolare, con riferimento al comma 188, chiarisce che le risorse sono destinate ad incrementare sia le spese per acquisto di beni e servizi, da cui dipende la sopravvivenza degli istituti e biblioteche di stretta pertinenza del Ministero e quindi prive di capitolo dedicato, nonché degli istituti dotati di autonomia. Con riferimento al comma 190, la RT specifica che l’autorizzazione di spesa è finalizzata al funzionamento delle istituzioni culturali, quali l’Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma, il Museo storico della Liberazione in Roma e l’Accademia della Crusca. Quanto al comma 192, la RT chiarisce che le misure introdotte sono volte ad incrementare sul capitolo 5650 – spese per l’acquisto di beni e servizi – lo stanziamento destinato al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, insufficiente a garantirne la sussistenza, anche ai fini del completamento della riforma attuata con DPCM 29 agosto 2014, n. 171¹²¹.

La relazione tecnica riferita all’emendamento¹²² che ha introdotto gli altri istituti culturali tra i destinatari del finanziamento afferma che la modifica non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si limita a chiarire che l’autorizzazione di spesa, che resta fissata in 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, è destinata anche al funzionamento degli istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, individuati dall’art. 30, comma 1 e comma 2, lett. b), del DPCM n. 171/2014.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

¹²¹ Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

¹²² Nota Emendamento Governativo 22.1000, poi trasfuso nel maxiemendamento.

Articolo 1, comma 193
(Semplificazioni procedurali nei siti di importanza comunitaria)

La norma – introdotta nel corso dell’esame presso il Senato – prevede semplificazioni di procedure per interventi edilizi nei comuni, con popolazione superiore a 20.000 abitanti e nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, ai sensi del DPR n. 357/1997. In particolare, per alcune tipologie di interventi, definiti minori ed individuati dalla norma, i comuni effettuano le relative valutazioni di incidenza e l’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva provvede nel termine di sessanta giorni.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento non considera la norma.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la norma presenta carattere procedurale ed ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, avendo le norme carattere prevalentemente procedurale, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che le amministrazioni competenti possano provvedere ai previsti adempimenti, secondo le modalità ed i termini prescritti dalla norma, nell’ambito delle risorse già assegnate in base alla vigente normativa.

Articolo 1, comma 194
(IVA strutture ricettive unità da diporto ormeggiate - Marina resort)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, modificano l’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n 133. Tale norma stabilisce che, fino al 31 dicembre 2015, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, rientrano nelle strutture ricettive all’aria aperta.

Si rammenta che tale definizione comporta l’inclusione delle suddette strutture (c.d. Marina resort) tra quelle indicate nel n. 120 della Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972, alle quali si applica l’IVA ad aliquota ridotta del 10% in luogo dell’aliquota ordinaria (22%).

Le norme rendono permanente l’efficacia della disposizione in quanto sostituiscono il termine del 31 dicembre 2015 con l’espressione “a decorrere dal 1° gennaio 2016”, ossia dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Marina resort	12	12	12	12	12	12	12	12	12

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al **maxiemendamento** afferma che la norma in esame interviene sull'articolo 32, comma 1 del D.L. n. 133/2014, prevedendo la messa a regime della disposizione ivi contenuta.

In particolare, il richiamato comma 1 prevede che le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta. Ciò implica l'applicazione dell'IVA al 10% in luogo del 22%, in quanto tali tipologie di servizi rientrerebbero nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta così come indicato al numero 120 della Tabella A, parte terza, allegata al DPR n. 633/1972.

La relazione tecnica stima, coerentemente con la valutazione riferita al provvedimento originario, che la norma comporti una perdita di gettito di circa 12 milioni di euro su base annua.

Come sopra accennato, la relazione tecnica allegata al decreto legge 133/2014 quantificava l'onere, su base annua, in 12 milioni di euro. Tale quantificazione è stata confermata dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) il cui comma 237 ha prorogato per il 2015 l'agevolazione inizialmente introdotta per il solo anno 2014 dal DL 133/2014.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, essendo la stima dell'onere in esame in linea con quella riferita alle precedenti analoghe disposizioni.

Articolo 1, comma 195 ***(Istituti superiori di studi musicali)***

Normativa vigente: l'art. 19, comma 4, del DL n. 104/2013 ha disposto - nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali, ex pareggiati, nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi - un'autorizzazione di spesa, per l'anno finanziario 2014, pari a 5 milioni di euro.

L'art. 1, comma 54, della legge n. 107/2015 ha incrementato la predetta autorizzazione di spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

La norma - introdotta nel corso dell'esame al Senato - incrementa di **5 milioni di euro per l'anno 2016** l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 107/2015, in materia di riforma del sistema scolastico, in favore degli Istituti superiori di studi musicali non statali, ex pareggiati, nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il prospetto riepilogativo allegato al **maxiemendamento** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento contributo statale in favore di Istituti superiori di studi musicali ex pareggiati	5,0			5,0			5,0		

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura degli oneri per l'anno 2016 in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, si limita a descrivere la norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere configurato come limite di spesa.

Articolo 1, commi 196 e 197 **(Italia nel mondo)**

Le norme dispongono lo stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2016 finalizzato al potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy di cui all'articolo 30, comma 1, del DL 133/2014 (comma 196).

Si ricorda che le risorse per la realizzazione del Piano straordinario per il made in Italy richiamato dal testo sono state stanziare con la legge finanziaria per il 2015 (articolo 1, commi 202-203, della legge 190/2014). In particolare per la realizzazione del Piano sono stati assegnati all'ICE 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017. La disposizione in esame aggiunge, per l'anno 2016, ulteriori 50 milioni di euro.

Si prevede inoltre l'incremento – nella misura di euro 120 milioni per il 2016, 240 milioni per il 2017 e 360 milioni a decorrere dal 2018 – dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 125/2014 (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)¹²³. Ciò al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo (comma 197).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹²³ In particolare, nell'ambito della norma che elenca i mezzi finanziari dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (articolo 18, comma 2, della legge 125/2014), la disposizione richiamata dal testo in esame [lett. c)] fa riferimento ad “un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Promozione made in Italy (comma 196)	50			50			50		
Cooperazione Internazionale allo sviluppo (comma 197)	120	240	360	120	240	360	120	240	360

La relazione tecnica afferma, con riferimento al comma 196, che le risorse indicate dal testo (stanziamento di 50 milioni di euro per il 2016) saranno appostate sul capitolo di spesa di parte corrente n. 2535 del Ministero dello sviluppo economico ed assegnate all'Agenzia ICE per la promozione all'estero.

Riguardo al comma 197 (incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione) la RT chiarisce che la norma mira ad attuare l'impegno, assunto dal Governo in sede internazionale e confermato nel Documento di economia e finanza, a riallineare progressivamente l'aiuto pubblico allo sviluppo alla percentuale dello 0,7% del reddito nazionale lordo. Infatti, nel corso del 2013 e del 2014 l'Italia è stata sottoposta all'esame-Paese quadriennale (PEER Review) organizzato dall'OCSE-DAC per valutare le attività ed il coordinamento delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e di tutti gli attori responsabili della Cooperazione allo sviluppo dei suoi Stati membri. Tale analisi ha evidenziato un contributo al di sotto di quanto previsto in ambito Nazioni Unite (0,7% di aiuto pubblico allo sviluppo rispetto al reddito nazionale lordo).

Si ricorda che nel DEF 2015¹²⁴ vengono forniti i seguenti dati ed elementi con riferimento all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS):

- le stime relative all'APS per il 2014 indicano una quota di spesa pari al 0,17 per cento del Reddito Nazionale Lordo, in linea con il dato registrato nel 2013;
- il Governo riafferma l'impegno a perseguire il riallineamento graduale dell'Italia agli standard internazionali della Cooperazione allo sviluppo (media Paesi OCSE);
- per il triennio 2016-2018, il Governo si impegna a perseguire il predetto percorso di riallineamento secondo il seguente profilo di spesa: 0,18 per cento nel 2016; 0,21 per cento nel 2017; 0,24 per cento nel 2018;
- tale percorso dovrebbe portare a raggiungere nel 2020 l'obiettivo dello 0,30 per cento, nella prospettiva del raggiungimento, da parte dell'Unione Europea nel suo complesso, dell'obiettivo dello 0,7 per cento.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che gli oneri derivanti dalle norme in esame sono limitati all'entità delle previste autorizzazioni di spesa.

Ciò premesso, appare comunque utile acquisire dal Governo i dati posti alla base della quantificazione delle somme indicate dal comma 197 (finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo), tenuto conto degli obiettivi di incremento delle risorse per l'aiuto pubblico allo sviluppo esposti dal Governo nel DEF 2015 e richiamati dalla relazione tecnica in esame.

¹²⁴ Sezione I – Programma di stabilità dell'Italia.

Articolo 1 commi da 198 a 206 **(Società benefit)**

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, sono espressamente finalizzate a promuovere la costituzione di "società *benefit*" che nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguano una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile).

La società *benefit* è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie sopra indicate.

La società *benefit* che non persegue le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al D. Lgs. 145/2007, in materia di pubblicità ingannevole, e alle disposizioni del Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005). L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

Il testo sembrerebbe fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. 145/2007 (Attuazione della direttiva 2005/29/CE sulla pubblicità ingannevole) e dall'articolo 27 del D. Lgs. 206/2005 in tema di tutela amministrativa, con particolare riguardo alle funzioni di accertamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'adozione di provvedimenti di inibizione, sospensione o divieto delle pubblicità ingannevole o delle pratiche commerciali scorrette, nonché all'applicazione, da parte della stessa Autorità, di sanzioni pecuniarie a fronte di inottemperanza alle predette prescrizioni.

Per la valutazione dell'impatto generato dalla società *benefit* in termini di beneficio comune, le norme richiamano i criteri contenuti in un apposito allegato tecnico (allegato 4), che fa riferimento, fra l'altro, alla necessità che tale valutazione sia sviluppata da un ente:

- non controllato dalla società *benefit* o collegato con la stessa;
- che abbia accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività;
- che utilizzi un approccio scientifico e multi disciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;
- per il quale sia pubblica l'identità degli amministratori e l'organo di governo.

Il prospetto riepilogativo riferito al maxi emendamento non considera le norme.

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri. Per quanto riguarda, in particolare, i compiti di vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sul rispetto delle norme in materia di pubblicità ingannevole e del codice del consumo (comma 206), secondo la RT è da ritenere che tali attività rientrino in quelle istituzionali svolte in via ordinaria da detta Autorità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente il carattere essenzialmente ordinamentale delle norme in esame, volte a disciplinare una tipologia di società attualmente non contemplata dall'ordinamento nazionale.

Ciò premesso, andrebbero comunque acquisiti elementi volti ad escludere effetti finanziari non previsti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- l'effettiva possibilità, per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di svolgere i nuovi compiti ad essa affidati "nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati", come espressamente previsto dalle norme (comma 206);
- andrebbero inoltre esclusi oneri per la finanza pubblica in relazione alle attività che il testo affida ad un "ente non controllato o collegato alla società benefit", di cui non viene precisata la natura, pubblica o privata, e per lo svolgimento delle procedure di consultazione pubblica.

Articolo 1, comma 207 (Italiani nel mondo)

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, dispongono, per l'anno 2016, interventi in favore degli italiani nel mondo. In particolare, sono stanziati: 100.000 euro per il funzionamento del Consiglio Generale degli italiani all'estero; 100.000 euro per il funzionamento dei Comites; 3.400.000 euro per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di tali corsi; 500.000 euro per gli istituti italiani di cultura; 650.000 euro ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero; 100.000 euro in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; 150.000 euro per promuovere l'attrattività delle università attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana *on line* e campagne informative per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxi emendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Italiani nel mondo	5,0			5,0			5,0		

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE per l'anno 2016 (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dell'autorizzazione di spesa disposta dalla norma.

Articolo 1, commi 208-212 *(Lotta alla povertà e all'esclusione sociale)*

Le norme – come modificate durante l'esame al Senato - istituiscono presso il Ministero del lavoro un fondo denominato “Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale”, al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Detti stanziamento costituiscono limiti di spesa ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (comma 208).

Per l'anno 2016 le risorse sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano:

- a) 380 milioni di euro per l'avvio di una misura di contrasto alla povertà destinata all'estensione della Carta acquisti sperimentale, di cui all'articolo 60 del DL 5/2012. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine il Fondo destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare (Fondo Carta acquisti), di cui all'art. 81, comma 29, del DL 112/2008. Tali risorse si aggiungono a quelle già destinate all'estensione della Carta acquisti sperimentale nei territori delle regioni del Mezzogiorno non coperti siano già coperti (articolo 3, comma 2, del DL 76/2013) e all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione della Carta acquisti sperimentale (articolo 1, comma 216, della L. 147/2013). Conseguentemente, il Fondo per la lotta alla povertà, istituito ai sensi del comma 208, è ridotto di 380 milioni di euro per l'anno 2016;
- b) ulteriore incremento per 220 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del D. Lgs. 22/2015 relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di euro con conseguente corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà, istituito ai sensi del comma 208 (comma 209).

L'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 22/2015 ha istituito l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. Il successivo comma 7 ha disposto che al finanziamento dell'ASDI si provveda mediante le risorse di uno specifico Fondo la cui dotazione è stata definita in 200 milioni per gli anni 2015 e 200 2016.

Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 208 sono destinate al finanziamento di provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà - correlata alla differenza tra il reddito familiare e la soglia di povertà assoluta - e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti (comma 210).

Al Fondo sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2016, le risorse stanziare dall'articolo 19, comma 1, del DL 185/2008 per istituti di sostegno al reddito, nella misura di 54 milioni di euro annui. Per l'anno 2016 tali risorse sono destinate all'estensione della Carta acquisti sperimentale. Conseguentemente il Fondo Carta acquisti è ulteriormente incrementato di 54 milioni di euro per l'anno 2016; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per la lotta alla povertà, istituito ai sensi del comma 208 (comma 211).

L'articolo 19, comma 1, del D.L. 185/2008 ha disposto il potenziamento e l'estensione di taluni ammortizzatori sociali attraverso la previsione di una serie di interventi, nell'ambito del Fondo per l'occupazione e nei limiti di specifici stanziamenti, stanziando 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'annualità 2012. Il successivo comma 6 ha riversato tali stanziamenti nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Le disposizioni richiamate sono state abrogate, dal 1° gennaio 2013, dall'articolo 2, comma 55, della L. 92/2012. Si fa presente che allo stato attuale tali risorse sono contenute nel capitolo 2230 "Fondo sociale per occupazione e formazione" del Bilancio 2015 del Ministero del lavoro e utilizzate per l'integrazione del Fondo per l'occupazione.

Le disposizioni prevedono infine l'abrogazione dell'articolo 2, commi da 51 a 53 della L. 92/2012, che ha previsto, a decorrere dal 2013, una specifica indennità *una tantum* per i collaboratori coordinati e continuativi (cosiddetti lavoratori a progetto) (comma 212).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Fondo lotta alla povertà e all'esclusione sociale (comma 208)	600	1.000	1.000	600	1.000	1.000	600	1.000	1.000
Incremento Fondo carta acquisti (<i>ex art. 81, comma 29, del DL 112/2008</i>) [comma 209, lettera <i>a</i>]	380			380			380		
Incremento Fondo ASDI (<i>ex art. 16, comma 7, D. Lgs. 22/2015</i>) [comma 209, lettera <i>b</i>]	220			220			220		
Incremento Fondo lotta povertà e all'esclusione sociale (comma 211)	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Incremento Fondo carta acquisti (<i>ex art. 81, comma 29, del DL 112/2008</i>) (comma 211)	54			54			54		
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo povertà ed esclusione sociale (comma 209)	600			600			600		
Riduzione Fondo povertà ed esclusione sociale (comma 211)	54			54			54		
Soppressione indennità co.co.co (<i>ex articolo 2, commi 51-53, L. 92/2012</i>) (comma 212)	54	54	54	54	54	54	54	54	54

La relazione tecnica oltre a descrivere le disposizioni, afferma che le stesse comportano maggiori oneri per prestazioni sociali per 600 mln di euro per l'anno 2016 e per 1.000 mln di euro a decorrere dal 2017.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le autorizzazioni di spesa disposte dalle norme in esame si configurano come limiti di spesa.

Articolo 1, commi 213-216
(Credito d'imposta per finanziamenti contro la povertà)

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, prevede, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, la costituzione di un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile", alimentato mediante riassegnazione dei versamenti effettuati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato dalle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo n. 153/1999, nell'ambito della propria attività istituzionale.

Con Protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di intervento di contrasto alla povertà educativa minorile e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Alle fondazioni è inoltre riconosciuto, negli anni 2016, 2017 e 2018, un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati sulla base del protocollo d'intesa. Il credito viene riconosciuto con apposita certificazione da parte del MEF, a seguito dell'avvenuto versamento al Fondo da parte di ciascuna fondazione¹²⁵. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, a decorrere dal periodo di imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Credito d'imposta per le fondazioni	100	100	100	100	100	100	100	100	100

La relazione tecnica evidenzia che il credito d'imposta in esame trova capienza nel limite annuo di spesa previsto e, pertanto, gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

¹²⁵ Tale previsione deriva da una condizione della RGS sul testo risultante dagli emendamenti approvati in Commissione al Senato, recepita nel testo trasmesso alla Camera.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto e considerata la procedura prevista dalle disposizioni in esame per l'assegnazione del contributo in esame, volta a garantire il rispetto del limite di spesa fissato.*

Articolo 1, comma 217 **(Cessione di beni ad enti no profit)**

Normativa vigente. Il comma 2, lett. a) dell'articolo 2 del DPR n. 441 del 1997 dispone che le cessioni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS sono provate con le seguenti modalità con comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni.

La norma modifica l'ipotesi in cui non si è tenuti alla comunicazione all'amministrazione finanziaria, prevedendo che la stessa possa non avvenire inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro (in luogo di 10 milioni di lire) o si tratti di beni facilmente deperibili.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di una modifica di carattere procedurale.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹²⁶ ha precisato, con riferimento al pregiudizio che potrebbe derivare all'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria, che la disposizione non presenta criticità in tal senso, tenuto conto che l'ente che riceve i beni ha comunque l'obbligo di emettere e conservare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attesti la natura, qualità e quantità dei predetti beni.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso il Senato.*

Articolo 1, commi 218-222 **(Sostegno per le non autosufficienze)**

Le norme prevedono l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'economia, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato al

¹²⁶ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado (comma 218).

Con disposizioni introdotte durante l'esame al Senato, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2016 in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi" (comma 219).

Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze¹²⁷, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 (comma 220).

Con disposizioni introdotte durante l'esame al Senato, viene incrementato il contributo al Comitato italiano paraolimpico di 500 mila euro a decorrere dal 2016, al fine di favorire progetti di integrazione di soggetti disabili mentali (commi 221 e 222).

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Fondo "Dopo di noi" (comma 218)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Incremento Fondo non autosufficienze (comma 220)	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0

Il prospetto riepilogativo allegato al maxi emendamento ascrive alle norme i seguenti effetti aggiuntivi sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Spese a favore dell'ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordi (comma 219)	1,0			1,0			1,0		
Incremento contributo al comitato italiano paraolimpico (commi 221 e 222)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Gli emendamenti introduttivi delle norme prevedevano una copertura, sia degli oneri relativi al comma 219 sia degli oneri relativi ai commi 221-222, in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo gli oneri limitati all'entità dell'autorizzazione di spesa disposta.

¹²⁷ Di cui all'articolo 1, comma 1264, della L. 296/2006.

Articolo 1, comma 223 *(Sperimentazione clinica pazienti affetti da SLA)*

Normativa vigente l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 24/2013¹²⁸ dispone che il Ministero della salute, promuove lo svolgimento di una sperimentazione clinica concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali. Per l'attuazione della sperimentazione, il Comitato interministeriale per la programmazione economica vincola, per un importo fino a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro per l'anno 2014, una quota del Fondo sanitario nazionale,

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, sostituendo il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 24/2013, prevede lo svolgimento della fase II della sperimentazione clinica basata sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane sui pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica.

Al fine dello svolgimento della predetta sperimentazione, la norma dispone che il CIPE vincola, per un importo fino a 1 milione di euro per l'anno 2017 e fino a 2 milioni di euro per l'anno 2018, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento precisa che la norma vincola una quota del Fondo sanitario nazionale (FSN) pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018 per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule staminali umane in pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Si dispone inoltre di revocare analogo vincolo, per gli anni 2013 e 2014, per la sperimentazione clinica concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma dispone una diversa finalizzazione di parte della quota vincolata del FSN (1 milione di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018), ferme restando le risorse complessive del SSN.

Articolo 1, commi 224-226 *(Misure in materia di adozioni internazionali)*

Le norme prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (comma 224).

¹²⁸ Convertito con modificazioni dalla legge n. 57/2013.

Contestualmente, il Fondo per le politiche della famiglia¹²⁹ è ridotto nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (comma 225).

Viene infine modificata la disposizione della legge n. 296/2006 relativa al Fondo per le politiche della famiglia, eliminando la finalizzazione del Fondo al sostegno delle adozioni internazionali e al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali (comma 226).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Fondo per le adozioni internazionali (comma 224)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo per le politiche della famiglia (comma 225)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

La relazione tecnica afferma che le norme prevedono l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, al fine di dare una autonoma evidenziazione contabile, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle risorse assegnate al Fondo per le adozioni internazionali.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dell'autorizzazione di spesa disposta dalla norma.

Articolo 1, comma 227 **(Contributo all'Unione italiana ciechi)**

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato - sostituiscono l'articolo 2, comma 466, della L. 244/2007, prevedendo che il contributo all'Unione italiana ciechi¹³⁰ sia erogato, per l' 85%, agli enti di formazione destinatari nonché, per la restante parte, all'Associazione nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti Onlus.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che le disposizioni introdotte al Senato sono volte a definire le modalità di ripartizione di un contributo già previsto a legislazione vigente.

¹²⁹ Di cui all'articolo 19, comma 1, del DL 223/2006.

¹³⁰ Di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379.

Articolo 1, commi 228 e 229
(Disposizioni per i non vedenti)

Le norme – introdotte nel corso dell’esame al Senato - dispongono quanto segue:

- incrementano di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi “Regina Margherita” di Monza (comma 228);
- autorizzano un contributo pari 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la Biblioteca italiana per ipovedenti “B.I.I. Onlus”(comma 229).

Il prospetto riepilogativo, allegato al maxiemendamento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento contributo a favore della Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza (comma 228)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Contributo alla Biblioteca italiana per ipovedenti " B.I.I.ONLUS" (comma 229)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

L'emendamento introduttivo delle norme prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento ribadisce che viene incrementato di due milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il contributo in favore delle Biblioteca Italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza, di cui all'art. 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260 (capitolo 3631 piano gestionale 1 allocato nella UDV 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 10- Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria).

La relazione evidenzia, inoltre, che alla Biblioteca Italiana per ipovedenti "B.I.I. Onlus" di Teramo viene assegnato il contributo di 100.000 annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo gli oneri configurati come limiti di spesa.

Articolo 1, commi 230-238
(Esigenze di ricostruzione connesse agli stati di emergenza)

La norma, modificata nel corso dell’esame al Senato, stabilisce che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive¹³¹, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate

¹³¹ In attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri¹³², si provvede mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato (comma 230).

Per le suddette finalità, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato¹³³. Tali finanziamenti sono finalizzati alla concessione di finanziamenti agevolati, anch'essi assistiti da garanzia dello Stato, ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità di cui al successivo comma 6. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze¹³⁴ (comma 231).

In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi delle disposizioni in esame, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla parte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato (comma 232).

Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. L'ammontare del finanziamento è da erogare al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato (comma 233).

I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo dalle Amministrazioni pubbliche. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica alle Amministrazioni pubbliche, per la successiva iscrizione a ruolo, dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo

¹³² Assunte ai sensi della lettera e) dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992.

¹³³ Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

¹³⁴ Di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile (comma 234).

Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni in esame, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, con riferimento alle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti di cui all'articolo in esame che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica fermo restando il limite massimo di cui al comma 2 in esame (comma 235).

Le modalità attuative delle disposizioni in esame, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nonché il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di cui al comma 2, sono definite con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (comma 236).

Inoltre, si prevede che per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i Comuni del Cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato (comma 237).

Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 237, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziare con la legge n. 190 del 2014, tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata (comma 238).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa, con riferimento ai commi da 230 a 236, che la disposizione dà attuazione al procedimento già previsto, a legislazione vigente, dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile), finalizzato a consentire l'avvio dei processi di messa in sicurezza, riduzione del rischio e ricostruzione nei territori per i quali è stato dichiarato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi connessi a fenomeni sismici, vulcanici, idrogeologici o atmosferici di grave intensità ed estensione.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto, al comma 235, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze verifichi l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio delle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento ai commi 237 e 238, la relazione tecnica riferita al maxiemendamento precisa che le disposizioni pongono a carico delle somme stanziare con la legge n.190 del 2014, tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, gli oneri derivanti dalla proroga o dal rinnovo dei contratti stipulati dai Comuni del cratere sismico, con riferimento alle attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. La RT afferma che il personale in questione è il medesimo assunto ai sensi della normativa emergenziale e già prorogato in base alle autorizzazioni di spesa disposte annualmente e si riferisce a 59 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per un costo annuo di euro 1.152.209.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo¹³⁵ ha precisato che gli oneri per la finanza pubblica derivanti dalla disposizione in esame sono principalmente attribuibili alla concessione del credito di imposta che, di fatto, pone in capo allo Stato l'onere del rimborso dei finanziamenti, determinando la classificazione degli stessi nel debito pubblico. Tale circostanza determina la registrazione di oneri in termini di fabbisogno e indebitamente netto pari all'effettivo tiraggio dei mutui, fermo restando un impatto in termini di saldo netto da finanziare pari all'importo delle rate in scadenza in ciascun anno. Tali effetti sono i medesimi che si associano alle misure vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali. Pertanto, la verifica di cui al comma 235, è volta ad individuare, a valere sulle autorizzazioni di spesa in essere e nell'ambito delle previsioni tendenziali di tiraggio connesse a tali misure vigenti, eventuali somme che non saranno impiegate, al fine di consentire, entro detti margini, l'utilizzo per le finalità di cui al presente articolo.

La Nota precisa, inoltre, che le garanzie sui finanziamenti rappresentano, invece, oneri potenziali, la cui probabilità di escussione non è valutabile a priori e che avranno effetti sui saldi di finanza pubblica nei limiti delle effettive chiamate della garanzia. Anche in tal caso non si tratterebbe di garanzie ulteriori, in quanto sarebbero concesse nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si afferma, inoltre, che la concessione di un credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24 comporta la necessità di stanziare nel bilancio dello Stato i fondi da trasferire sulla contabilità speciale n. 1778 dell'Agenzia delle Entrate, per consentire la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dalle compensazioni medesime. Inoltre i finanziamenti agevolati in parola – qualora accordati in favore di soggetti che svolgono attività economiche - devono essere erogati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti pubblici per le calamità naturali.

¹³⁵ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT assume la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame sulla base del presupposto che, per le finalità indicate dalle stesse, sono utilizzate risorse già stanziare in bilancio e disponibili per le medesime finalità. Non vengono peraltro fornite informazioni circa l'entità effettiva di tali risorse e la relativa proiezione sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Tali indicazioni appaiono necessarie ai fini di una verifica di neutralità finanziaria delle disposizioni, tenuto conto che, come evidenziato nella Nota governativa depositata presso il Senato, la concessione del credito di imposta richiede una copertura sui tre saldi di finanza pubblica. In particolare, per quanto attiene al saldo di bilancio, come indicato dalla predetta Nota, la compensazione dovrebbe riguardare l'intero ammontare delle rate in scadenza in ciascun anno. Alla luce di tali considerazioni appare quindi necessario che il Governo chiarisca l'entità delle risorse disponibili e l'effettiva utilizzabilità delle stesse per gli esercizi interessati dal rimborso dei finanziamenti in questione nonché il relativo impatto sui diversi saldi.

Con riferimento alla concessione delle garanzie statali sui finanziamenti contratti in applicazione delle disposizioni in esame, la Nota governativa precisa che queste saranno concesse nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, tenuto conto che dette garanzie si configurano come passività potenziali, suscettibili di determinare, in caso di escussione, un impatto sui saldi e sul debito pubblico, andrebbe verificata l'entità delle risorse disponibili per tale finalità e la relativa proiezione sui saldi di finanza pubblica. In proposito si rinvia alle valutazioni espresse con riferimento ad altre disposizioni del testo in esame che prevedono la concessione di garanzie (cfr., in particolare, le schede relative ai commi 99-102, ai commi 475-482 e al comma 489).

Si evidenzia inoltre che dal testo non si evince la procedura che dovrebbe assicurare il rispetto del limite massimo di 60 milioni di euro annui dal 2016 ai fini della concessione del credito d'imposta.

Infine, con riferimento ai commi 237 e 238, andrebbe fornita una conferma in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proroga delle assunzioni disposta.

Articolo 1, commi da 239 a 242 **(Personale degli Uffici speciali per la ricostruzione)**

Normativa vigente. L'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83/2012 ha istituito due Uffici speciali per la ricostruzione dopo gli eventi sismici dell'aprile 2009: uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere. Il successivo comma 3 ha previsto che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere¹³⁶ coordini gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. Il comma 3 ha stabilito inoltre che l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila sia costituito dal solo comune dell'Aquila. Per gli uffici richiamati è stata individuata la dotazione di risorse strumentali e umane, nel limite massimo di 50 unità per ciascuno Ufficio, di cui, per un triennio, al massimo 25 unità a tempo determinato.

¹³⁶ Si tratta dei comuni abruzzesi colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 con l'esclusione dell'Aquila.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, stabiliscono che gli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83/2012 possano continuare ad utilizzare fino a 25 unità di personale a tempo determinato per un ulteriore triennio (comma 239).

I contratti a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica¹³⁷, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla normativa vigente, non sono applicabili le sanzioni ivi previste, compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato (comma 240).

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui ai commi 239 e 240, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 190/2014, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del DL 43/2013 (finalizzata alla ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo) nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata (comma 241).

Anche agli oneri derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione, quantificati nel limite di spesa di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi del citato articolo 67-ter del DL 83/2012, si provvede con identica modalità di copertura (comma 242).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento ribadisce che le norme dispongono: la proroga, per un ulteriore triennio, di contratti a tempo determinato in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato e senza applicazione delle sanzioni previste a legislazione vigente; il rinnovo dei contratti dei titolari dei predetti Uffici speciali. Il costo dei citati contratti a tempo determinato, comprensivo di quello per il rinnovo dei contratti dei titolari degli uffici speciali nel limite massimo di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, viene quantificato nel limite di euro 2.320.000 annui per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 190/2014, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del DL 43/2013, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

Un prospetto, di seguito riportato, illustra gli aspetti finanziari delle disposizioni relative al personale a tempo determinato, nonché l'onere relativo alla retribuzione dei responsabili dei due Uffici.

¹³⁷ Di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9/10 agosto 2012.

Risorse assegnate	Onere unitario	Totale
10 unità Area II F3	34.000	340.000
15 unità Area III F1	37.000	555.000
25 unità Area III F3	41.000	1.025.000
2 Responsabili Ufficio speciale	200.000	400.000
Totale		2.320.000

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno rilievi da formulare nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma - che le risorse utilizzate a copertura siano effettivamente disponibili per le finalità di spesa in esame.*

Quanto alla proroga dei contratti a tempo determinato, andrebbe verificato se sia effettivamente possibile escludere la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, in base alla normativa nazionale ed europea vigente.

Infine, con riguardo al comma 242, che indica specificamente un onere pari a 400.000 euro, individuando la relativa copertura a valere sulla tabella E della legge di stabilità 2015, si osserva che il predetto importo – sulla base delle indicazioni della RT – dovrebbe risultare già ricompreso nel complessivo limite di spesa di 2.320.000 euro, per il quale, peraltro, il comma 241 individua la medesima modalità di copertura. Su tale aspetto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 1, commi 243-245
(Sisma del 20 e 29 maggio del 2012)

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, modificano alcune disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. In particolare si dispone quanto segue:

- i Presidenti delle Regioni possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali. Inoltre, nei limiti delle risorse messe a disposizione, i Presidenti delle Regioni possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica anche per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi, nel limite delle risorse assegnate per gli interventi specifici (comma 243);
- i Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici e delle relative aree

di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi. I Commissari provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei suddetti beni immobili a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.

Inoltre, modificando l'articolo 6-*sexies*, comma 3, del decreto legge n. 43/2013, viene prorogato, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, il termine per il riconoscimento, da parte dei Commissari delegati, del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per attività connesse allo stato di emergenza per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. È stabilito che al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate, sulle contabilità dei Commissari (comma 244);

- per soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in favore dei Presidenti delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, in qualità di commissari delegati, per il 2016 sono autorizzati 160 milioni di euro in favore dell'Emilia Romagna e 30 milioni di euro in favore della Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del DL n. 95/2012 (comma 245).

Il citato articolo 3-bis permette ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici di beneficiare, su loro richiesta, dei contributi per le finalità sopra specificate sotto forma di finanziamenti agevolati, concessi dietro garanzia dello Stato, da fruire come crediti d'imposta. A tal fine, è stata autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. In proposito, si evidenzia che la medesima autorizzazione è già stata ridotta:

- in misura pari a 160 milioni per l'anno 2014 dall'art. 1, comma 9, del DL 74 del 2014;
- in misura pari a 140 milioni per l'anno 2015 dall'articolo 13, comma 2 del DL n. 78 del 2015.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxi emendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi del 20 e 29 maggio 2012 (comma 245)	190			190			190		
Minori spese in conto capitale									
Riduzione autorizzazione di opere per crediti di imposte (art. 3-bis, DL 95/2012) (comma 245)	190			190			190		

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma, con riferimento al **comma 243**, che, trattandosi di interventi effettuati a valere su risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri.

Con riferimento al **comma 244**, la RT afferma che l'esonero da ogni effetto fiscale dei trasferimenti operati mediante adozione di atto ricognitivo non determina effetti finanziari, configurandosi come rinuncia a maggior gettito.

Con riferimento al **comma 245** ed alla copertura disposta mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012, relativa al credito di imposta connesso alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione, la RT afferma che tali risorse risultano disponibili sulla base delle valutazioni delle rate dei predetti finanziamenti (ai fini del saldo netto da finanziare) e del relativo tiraggio (ai fini dell'indebitamento netto e del fabbisogno) presenti nelle stime per l'anno 2016.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle modalità di copertura di cui al **comma 245**, si prende atto di quanto affermato dalla RT in merito alla disponibilità delle relative risorse e, quindi, della possibilità di utilizzarle senza pregiudicare le originarie finalità di spesa delle somme medesime.

Articolo 1, commi da 246 a 249 **(Rinnovi contrattuali)**

Le norme prevedono che, per il triennio 2016-2018, gli oneri¹³⁸ posti a carico del bilancio statale per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni

¹³⁸ Gli oneri in riferimento sono individuati ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. lgs. n. 165/2001, che stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze quantifichi, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio individuati dalla legge n. 196/2009, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge di stabilità. Analogamente sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia¹³⁹ e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico¹⁴⁰ (comma 246).

Le somme di cui al comma 246, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive¹⁴¹ (IRAP), concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego¹⁴² (comma 247).

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari sono posti a carico dei rispettivi bilanci¹⁴³. Viene demandata ad un DPCM¹⁴⁴ la definizione dei criteri di determinazione dei richiamati oneri, in coerenza con gli stanziamenti individuati al comma 246 (comma 248).

Le disposizioni di cui al comma 248 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 249).

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 246 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Rinnovi contrattuali P.A. (comma 246)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Rinnovi contrattuali P.A. Effetti fiscali (comma 246)				145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che le risorse di cui al comma 246 integrano quelle già stanziata a decorrere dal 2010 per l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge n. 147/2013 e successive modificazioni (commi da 246 a 249).

La relazione tecnica fornisce, inoltre, il quadro (riportato a seguire) delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti nel presente articolo.

Oneri annui in milioni di euro e al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni inclusa IRAP.

¹³⁹ Di cui al D.lgs. n. 195/1995.

¹⁴⁰ Di cui all'articolo 3 del D. lgs. n. 165/2001.

¹⁴¹ Di cui al D.lgs. n. 446/1997.

¹⁴² Ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. g), della legge n. 196/2009.

¹⁴³ Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. n.165/2001.

¹⁴⁴ Da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Anni	Personale statale contrattualizzato Comma 1 (*)	Personale statale non contrattualizzato Comma 1 (**)	Totale personale statale
A decorrere dal 2016	219	81	300

(*) Incluso il personale delle agenzie fiscali.

(**) Nel comma 246 sono specificate in 74 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, le risorse complessivamente destinate al personale delle Forze armate e Corpi di polizia. Le restanti risorse, pari a 7 milioni di euro, sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico e a quello in ferma volontaria, ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato chiesto di acquisire una prima stima dell'importo pro capite, lordo e netto, in ragione mensile ed annua, degli incrementi retributivi che saranno consentiti con le risorse stanziare all'esito delle sessioni contrattuali previste dalla normativa vigente, alla luce dei dati concernenti il trattamento economico medio unitario annuo previsto per ciascuna categoria di personale, appartenente ai vari comparti contrattuali. È stato chiesto di fornire, altresì, i prospetti di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle percentuali e delle aliquote adottate nel relativo computo.

Sul punto, il **Governo**¹⁴⁵ ha rilevato che l'ammontare delle risorse in oggetto è stato determinato in assenza di un Accordo Quadro sul costo del lavoro pubblico. Gli elementi di dettaglio potranno, pertanto, essere determinati in relazione alle unità di personale effettivamente risultanti in servizio nel periodo contrattuale 2016-2018, anche in applicazione delle disposizioni di contenimento delle facoltà assunzionali. Con riguardo agli effetti indotti è stato chiarito che si è tenuto conto oltre che degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (38,38% compresa l'Irap 8,5%), anche degli oneri previdenziali e fiscali a carico del contribuente, per un totale complessivo del 48% circa.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'autorizzazione di spesa in esame, finalizzata al finanziamento degli aggiornamenti contrattuali del pubblico impiego per il triennio 2016/2018, è formulata come limite massimo.*

Articolo 1, comma 250 **(Parco Nazionale dello Stelvio)**

La norma, introdotta dal Senato, prevede che la Regione Lombardia o l'ente dalla stessa individuato provvede, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti in materia di personale, ad attivare procedure concorsuali pubbliche, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego.

¹⁴⁵ Nella nota tecnica depositata in 5^a Commissione in data 9 novembre 2015.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica**, referita al maxiemendamento, afferma che la disposizione prevede l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche per il personale che già svolgeva attività presso il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio da parte della Regione Lombardia o dall'ente dalla stessa individuato. Considerato che alle relative assunzioni si provvede nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti in materia di personale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi 251 e 252 ***(Operazione strade sicure)***

Le norme, al fine di garantire la prosecuzione del piano di impiego¹⁴⁶ delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia (c.d. "Operazione strade sicure") e nel controllo del territorio in Campania¹⁴⁷ (c.d. "Operazione terra dei fuochi"), viene prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza ai siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di 4.800 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 7-bis del DL n. 92/2008 (comma 251).

L'art. 24, comma 74, del DL n. 78/2009, ha autorizzato la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, dell'impiego di contingenti militari nel controllo del territorio (Operazione "Strade Sicure"), già previsto dall'art. 7-bis del DL n. 92/2008¹⁴⁸. L'"Operazione strade sicure", in virtù dell'art. 24, comma 75, del DL n. 78/2009, prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate di un'indennità di importo analogo all'indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

Il Piano d'impiego in riferimento, per effetto dell'art. 5-bis, del DL n. 78/2015 è stato da ultimo ulteriormente prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2015. A tal fine la norma ha autorizzato per il 2015 la spesa di euro 42.446.841 euro, con specifica destinazione di euro 41.346.841 euro per il personale militare di cui al comma 74 e di euro 1.100.000 per il personale delle Forze di polizia impiegate nella medesima operazione, ai sensi del comma 75.

Ai fini dell'attuazione del precedente comma, viene autorizzata la spesa di euro 83.000.000 per il 2016, con specifica destinazione di euro 81.100.000 per il personale militare di cui all'art. 24, comma 74 del DL n.78/2009 e di euro 1.900.000 per il personale di polizia di cui all'art. 24, comma 75 del medesimo decreto. Alla copertura

¹⁴⁶ Di cui all'art. 24, commi 74 e 75, del DL n. 78/2009.

¹⁴⁷ Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL n. 136/2013. La norma richiamata ha autorizzato i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di cui all'art.1 comma 264, della legge n. 147/2013, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari.

¹⁴⁸ L'art. 7-bis, del DL n. 92/2008 prevede in particolare che: il personale militare impiegato venga posto a disposizione dei prefetti interessati (comma 1); il piano di impiego sia adottato con decreto interministeriale (comma 2); nel corso delle operazioni i militari agiscano con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza (comma 3).

degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della disposizione in esame si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) (comma 252).

L'art. 1, comma 199, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1, allegato alla medesima legge. In particolare l'elenco n. 1, destina alla prosecuzione dell'impiego delle FF.AA. alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nella regione Campania 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017.

Il prospetto riepilogativo ascrive al **comma 252** i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Spese personale delle FF.AA. (comma 252)	55,6			55,6			55,6		
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Effetti fiscali -spese personale delle FF.AA. (comma 252)				27,0			27,0		
Maggiori spese correnti									
Spese funzionamento FF.AA. (comma 252)	25,5			25,5			25,5		
Maggiori spese correnti									
Spese personale delle Forze di Polizia. (comma 252)	1,9			1,9			1,9		
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Effetti fiscali -spese personale delle Forze di Polizia (comma 252)				0,9			0,9		
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1 comma 199 legge n. 190 del 2014 (comma 252)	10,0			10,0			10,0		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i criteri presi a base di riferimento per le precedenti disposizioni di proroga della disposizione in esame.

In merito alla spesa per la proroga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, del Piano di impiego delle Forze armate nelle attività di controllo del territorio (Operazione strade sicure) e nel controllo del territorio in Campania (Operazione terra dei fuochi) la relazione tecnica afferma che si prevede l'impegno di 4.800 unità di personale militare, di cui 2.650 unità fuori della sede di servizio e 2.150 unità nella sede di servizio per un onere pari ad euro 81.100.000. Si prevede, inoltre, con riguardo al personale delle Forze di polizia che opererà congiuntamente con il personale delle Forze armate, la specifica destinazione di euro 1.900.000. L'onere complessivo corrispondente alla spesa autorizzata è pari ad euro 83.000.000.

Ai fini della quantificazione dell'onere, con specifico riguardo alla componente militare del piano d'impiego, la relazione tecnica precisa quanto segue.

Per le spese di Personale si è tenuto conto di:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico. Per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPS del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario. Per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza. È stato quindi utilizzato un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPS -24,20% – ed IRAP – 8,5%).

Per le spese di funzionamento sono stati contabilizzati oneri per:

- viveri. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari è stato previsto un incremento pro capite giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena. Nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero pro capite di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;
- alloggio. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero pro capite di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo pro capite giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua etc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio dell'incremento pro capite giornaliero è stato ricondotto a euro 2,10;
- equipaggiamento/vestiario. Per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite giornaliero di euro 1,45 per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti etc.;
- impiego automezzi. In considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari ai loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, etc.;
- una tantum (indennità di marcia/missione/ per ricognizioni e trasferimenti). Per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio (2.650 unità) è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione

durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfaitariamente un costo di euro 259.000 circa, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di euro 32.400 circa. Viene previsto, inoltre, l'acquisto di dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi per un onere complessivo di circa 120.000 euro.

La relazione tecnica è integrata dai due prospetti relativi al calcolo degli oneri complessivi, nei quali viene distinta la componente riferibile al personale da quella di funzionamento, separatamente per il contingente dei militari di cui è previsto l'impiego in sede stanziata (n. 2.150 unità) e per il personale di cui è previsto l'impiego fuori sede stanziata (n. 2.650 unità). In quest'ultima componente viene ricompresa anche la quota di oneri *una tantum* di circa 381.000 euro (per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica allegata al provvedimento in esame¹⁴⁹).

Il totale degli oneri riferibili alle spese per il personale militare è pari ad euro 55.628.890, quello delle spese di funzionamento ed *una tantum* è, altresì, pari ad euro 25.471.110. Il totale degli oneri, relativi alla componente militare del piano d'impiego, coincidente con l'importo autorizzato dalla norma in esame, è pari ad euro 81.100.000.

Per quanto riguarda i costi del personale delle Forze di Polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza (euro 1.900.000), la relazione tecnica si limita ad evidenziare che gli stessi derivano unicamente dal pagamento dell'indennità onnicomprensiva ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ai sensi del citato art. 24, comma 75, del DL n. 78/2009.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹⁵⁰ ha chiarito che i parametri indicati nella relazione tecnica riferiti alle spese di personale sono determinati in base a quelli già utilizzati nei precedenti interventi ma che, comunque, sono da ritenersi, in parte, rimodulabili, almeno per quanto riguarda la determinazione della misura dell'indennità onnicomprensiva che viene demandata ad apposito decreto interministeriale. Con riferimento alle spese di funzionamento, il Governo ha confermato che la loro correttezza delle ipotesi poste alla base della stima contenuta nella RT rispetto ai fabbisogni necessari al proseguimento dell'Operazione strade sicure sino al 31 dicembre 2016.

***In merito ai profili di quantificazione**, pur considerato che il maggior onere complessivo risulta limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, appare opportuno acquisire i dati e gli elementi di quantificazione relativi alle unità di militari da impiegare specificamente nell'Operazione terra dei fuochi, nonché al numero delle unità delle forze di polizia di cui si prevede complessivamente l'utilizzo in entrambe le operazioni. Ciò anche in considerazione del fatto che i dati e gli elementi in questione figurano nelle relazioni tecniche relative ai precedenti interventi di proroga, mentre la relazione tecnica in esame fornisce elementi di quantificazione con esclusivo riguardo al personale militare complessivamente impiegato nelle due Operazioni.*

¹⁴⁹ Con specifico riferimento alle norme in esame, si evidenzia che il testo della relazione tecnica allegata al maxi emendamento approvato al Senato è identico a quello riferito al testo dell'AS 2111.

¹⁵⁰ Nella nota tecnica depositata in 5^a Commissione in data 9 novembre 2015.

A titolo esemplificativo, si evidenzia che la relazione tecnica relativa al DL n. 7/2015¹⁵¹, con riguardo alla proroga delle operazioni strade sicure e terra dei fuochi, disposta dall'art. 5 del medesimo decreto, fornisce gli elementi di quantificazione relativi agli oneri d'impiego di 200 militari fuori sede stanziale per l'Operazione terra dei fuochi, nonché quelli riguardanti l'impiego di complessivi 265 operatori delle Forze di polizia, di cui 56 in sede e 206 fuori sede.

Articolo 1, comma 253 **(Fondo interventi terra dei fuochi)**

La norma, modificata al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi e, nel limite di 3 milioni di euro per ciascun anno considerato, di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale "Isochimica". Viene demandato ad un DPCM¹⁵² l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti cui destinare le predette somme.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti e in conto capitale									
Interventi nella terra dei fuochi.	150,0	150,0		100,0	150,0	50,0	100,0	150,0	50,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹⁵³ ha confermato che il minore impatto previsto per il 2016 in termini di fabbisogno e indebitamento è attribuibile ai differenti coefficienti di realizzazione riferibili alla parte di spesa che potrà essere sostenuta per interventi di conto capitale a seguito del successivo riparto del Fondo secondo le modalità prevista dalla disposizione in esame.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo il maggior onere recato dalla disposizione limitato all'entità del disposto stanziamento. Si prende atto, altresì, di quanto chiarito dal Governo in prima lettura al Senato circa il diverso impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento rispetto a quello evidenziato sul saldo netto da finanziare, attribuibile ai differenti coefficienti di realizzazione riferibili alla componente in conto capitale della spesa complessivamente autorizzata.

¹⁵¹ Cfr. AC 2893 e la relativa Nota di verifica delle quantificazioni, n. 193 dell'11 marzo 2015.

¹⁵² Da adottare, in virtù della modifica approvata al Senato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

¹⁵³ Nella nota tecnica depositata in 5^a Commissione in data 9 novembre 2015.

Articolo 27, comma 254 *(Federazioni sportive nazionali)*

Normativa vigente: l'art. 13, del DL n. 194/2014 (proroga termini 2015) ha differito al 1° gennaio 2016 l'applicazione, alle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche. La disposizione prevede che all'attuazione della stessa si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

La norma prevede la non applicazione delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche¹⁵⁴, alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione - finalizzata a chiarire che talune misure di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) - non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'inserimento delle stesse nell'ambito della pubblica amministrazione sarebbe un elemento sopravvenuto successivamente all'emanazione delle norme di contenimento della spesa e che le federazioni opereranno comunque nel limite delle risorse ad esse attribuite a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹⁵⁵, ha chiarito che all'attuazione della disposizione in esame si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

In ordine alle norme oggetto della "disapplicazione" da parte della disposizione in esame, è stato, inoltre, trasmesso un elenco riepilogativo delle norme di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione vigente in materia di consumi intermedi applicabili alle federazioni sportive nazionali incluse nel citato elenco ISTAT. Oltre a queste, sono state indicate anche le disposizioni normative le cui finalità sono diverse dal contenimento della spesa e che hanno come ambito applicativo gli enti in elenco ISTAT (es. armonizzazione dei sistemi contabili, trasparenza, piattaforma elettronica) che le Federazioni devono comunque continuare a rispettare.

In merito ai profili di quantificazione, considerata anche l'ampiezza dell'ambito applicativo della previsione, andrebbe escluso che i tendenziali di spesa incorporino gli effetti di risparmio ascrivibili all'applicazione alle federazioni sportive della vigente disciplina di contenimento della spesa pubblica in materia di consumi intermedi.

¹⁵⁴ Di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009.

¹⁵⁵ Nella nota tecnica depositata in 5^a Commissione in data 9 novembre 2015.

Articolo 1, comma 255 **(Fondo Arbitrati Internazionali)**

La norma - al fine di fare fronte alle spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei Trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea - istituisce, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali". A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Fondo arbitrati internazionali	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che le richieste di arbitrato internazionale per la risoluzione di controversie fra investitori e lo Stato italiano comportano costi ingenti dovuti al ricorso a traduttori professionisti nella materia contenziosa, alle spese per le trasferte dei difensori, al compenso per gli arbitri e ai costi della procedura presso l'organismo arbitrale stesso.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹⁵⁶ in merito ai chiarimenti richiesti circa la congruità delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni di spesa per la costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali, ha evidenziato che, in ogni caso, il capitolo presenta i requisiti per essere integrato in corso d'anno, in caso di necessità, dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'art. 26 della legge n. 196/2009.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare considerato che il maggior onere recato dalla norma appare limitato all'entità del disposto stanziamento. Si prende atto, altresì, di quanto affermato dal Governo in merito al fatto che le dotazioni del Fondo istituito dalla norma per fronteggiare le spese relative alle procedure arbitrali internazionali potranno essere comunque integrate, in caso di necessità, attingendo alle risorse del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'art. 26 della legge n. 196/2009.*

Articolo 1, comma 256 **(70° anniversario Repubblica italiana)**

La norma - al fine di consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica

¹⁵⁶ Nella nota tecnica depositata in 5^a Commissione in data 9 novembre 2015.

Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Celebrazioni 70° anniversario della Repubblica italiana	3,0	2,5	2,5	3,0	2,5	2,5	3,0	2,5	2,5

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che il maggior onere recato dalla norma appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

Articolo 1, comma 257 ***(Interventi in favore di istituzioni culturali)***

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di 1 milione a decorrere dal 2016 in favore delle istituzioni culturali di cui all'art. 1, della legge n. 534/1996.

Il prospetto riepilogativo, allegato al maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Intervento in favore di istituzioni culturali	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura a valere su corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, afferma che la norma è finalizzata ad incrementare lo stanziamento destinato alle istituzioni culturali di cui agli articoli 1, 7 e 8 della legge n. 534/1996, finanziati attraverso il capitolo 3671 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa.

Articolo 1, comma 258 **(Proseguimento dell'attività di Saremar SpA)**

Normativa vigente: l'art. 19-ter del DL 135/2009 - a fini di adeguamento alla normativa comunitaria in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte - ha disposto il trasferimento a titolo gratuito ad alcune regioni dell'intero capitale sociale detenuto dalla Tirrenia di navigazione SpA nelle seguenti società:

- Caremar-Campania Regionale Marittima SpA alla regione Campania, la quale cede a sua volta, per il tramite della società Caremar, alla regione Lazio, a titolo gratuito, il ramo d'azienda di tale società costituito dal complesso delle attività, passività e risorse umane utilizzate per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino;
- Saremar-Sardegna Regionale Marittima SpA alla regione Sardegna;
- Toremar-Toscana Regionale Marittima SpA alla regione Toscana.

In base al comma 16, le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni in vigore (soggette a proroga ai sensi del comma 6) nonché delle nuove convenzioni da stipulare, nel limite di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, sono state ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue:

a) Tirrenia di navigazione SpA:	72.685.642
b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima SpA:	55.694.895
c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima SpA - regione Sardegna:	13.686.441
d) Toremar-Toscana Regionale Marittima SpA - regione Toscana:	13.005.441
e) Caremar-Campania Regionale Marittima SpA - regione Campania:	19.839.226
e) Caremar-Campania Regionale Marittima SpA - regione Lazio:	10.030.606

La relazione tecnica allegata all'articolo 19-ter asseriva l'assenza di oneri per il citato comma 16 ed affermava che la norma intendeva dare attuazione al DPCM del 13 marzo 2009, con il quale erano stati definiti le modalità e i termini di realizzazione dell'operazione di privatizzazione del gruppo Tirrenia. La relazione evidenziava altresì che l'onere di servizio pubblico complessivo era stato quantificato in 184.942.251 euro annui, a decorrere dal 2010 e per tutta la durata delle convenzioni e dei contratti di servizio, sulla base del costo complessivo ammesso per l'erogazione del servizio effettuato da ciascuna società del Gruppo, previo adeguamento alle maggiori esigenze riconosciute per la fornitura del servizio di cabotaggio, con un ulteriore incremento di 3.572.002 euro alle regioni interessate alla stipula di successivi contratti di servizio per effetto della privatizzazione delle società regionali di competenza.

Successivamente l'articolo 8, comma 13-septies, del decreto legge 78/2015 ha disposto che le risorse di cui al comma 16, lett. c) (relative alla Saremar) dell'art. 19-ter del DL 135/2009, sopra descritto, possono essere utilizzate a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito dell'affidamento sulla base di una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico individuati dallo stesso contratto. La relazione tecnica allegata all'articolo 8 del decreto legge n. 78/2015 afferma la neutralità della disposizione, in quanto si consente di erogare il corrispettivo di sovvenzione per la stipula, da parte della Regione Sardegna, del contratto di servizio conseguente alla procedura di affidamento delle sole rotte, superando così il vincolo previsto dallo stesso DL 135/2009 che, invece, prevedeva la possibilità di percepire il contributo statale solo a seguito della privatizzazione della Società Saremar. Anche

l'articolo 8 non determinava nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo le risorse già previste a legislazione vigente.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, integrano il testo dell'articolo 8, comma 13-*septies*, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78. Tale norma prevede che le risorse assegnate alla regione Sardegna ai sensi del comma 16, lettera c), dell'articolo 19-*ter* del DL 135/2009, a suo tempo di pertinenza di Saremar, possono essere utilizzate a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito dell'affidamento del predetto servizio e nei limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico individuati dallo stesso contratto. L'integrazione in esame stabilisce che - nelle more dell'attuazione di quanto sopra previsto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016 - le risorse di cui al comma 13-*septies* possano essere utilizzate nel limite di 6,5 milioni di euro per assicurare i servizi di collegamento marittimo attualmente convenzionato con la Regione anche tramite la prosecuzione del contratto con la marittima SAREMAR SpA.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxi emendamento, non ascrive effetti alle norme.

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento afferma che la disposizione di fatto prevede che i servizi di collegamento marittimo della Regione Sardegna possono essere, fino al 30 giugno 2016, eserciti anche dalla società SAREMAR. La relazione tecnica informa che quest'ultima non potrebbe, allo stato, più svolgere servizi dal 1° gennaio 2016 ai sensi del concordato preventivo di natura liquidatoria proposto dalla stessa SAREMAR, omologato con decreto del Tribunale di Cagliari del 22 luglio 2015, depositato in data 3 settembre 2015, che prevede la cessione di tutti i beni aziendali entro il 31 dicembre 2015 e l'autorizzazione fino alla medesima data del 31 dicembre 2015 allo svolgimento dei servizi di cabotaggio marittimo. Detto provvedimento giurisdizionale si è reso necessario a seguito della pronuncia della Commissione europea che ha dichiarato che una parte delle misure di sostegno concesso alla Compagnia di navigazione dalla Regione Sardegna negli anni 2011 e 2012 è incompatibile con le norme UE in materia di aiuti di Stato.

La relazione tecnica chiarisce, infine, che un'eventuale autorizzazione alla SAREMAR alla prosecuzione del servizio necessita di preventivo assenso della Commissione Europea.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 1, comma 259

(Proroga Commissario liquidatore giochi olimpici Torino 2006)

Normativa vigente. L'art. 3, comma 25, della L. n. 244/2007 (finanziaria per il 2008) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 siano svolte da un commissario liquidatore e che con DPCM si provveda a nominare il commissario e a precisarne i compiti nonché le dotazioni di mezzi e di personale, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione

liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. La norma prevedeva originariamente un termine finale di tre anni: l'articolo 2, comma 5-*octies*, del DL n. 225/2010 (milleproroghe), ha prorogato il termine fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, dispongono l'ulteriore proroga del termine finale per le attività del Commissario liquidatore fino al 31 dicembre 2016.

In proposito, si ricorda che, durante l'esame parlamentare del sopra menzionato decreto "milleproroghe" (che operò una prima proroga del termine), il Governo¹⁵⁷ confermò che dalla proroga non sarebbero derivati effetti finanziari negativi chiarendo che, per quanto riguarda la mancata chiusura della gestione, e quindi il mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità residue della gestione alla sua chiusura, trattandosi di giacenze meramente eventuali, alla fattispecie non erano stati associati effetti positivi dalla norma originaria.

Il prospetto riepilogativo, allegato al maxiemendamento non considera le norme.

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione non produce effetti negativi per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare utile acquisire una conferma – che l'acquisizione delle disponibilità residue della gestione commissariale non sia stata scontata nei saldi di finanza pubblica e che la proroga non comporti alcun nuovo o maggior onere connesso all'ulteriore attività del commissario liquidatore.*

Articolo 1, comma 260 **(Fondo produzione bieticolo-saccarifera)**

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, rifinanzia, per l'importo di 1 milione di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017, il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera¹⁵⁸ in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede, quanto a 1 milione per il 2016 e a 4 milioni nel 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d), del DL n. 66/2014.

Il prospetto riepilogativo, relativo al maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁵⁷ Nota RGS del 19.1.2011.

¹⁵⁸ Di cui all'art. 1, comma 1063, della legge n. 296/2006.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera	1,0	4,0		1,0	4,0		1,0	4,0	
Minori spese in conto capitale									
Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di conto capitale (art. 49, DL n. 66/2014 - MIPAAF)	1,0	4,0		1,0	4,0		1,0	4,0	

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, afferma che la disposizione prevede il rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017. La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione del fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di conto capitale, di cui all'art. 49 del DL n. 66/2014, di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa.

Articolo 1, comma 261

(Raggruppamento subacquei e incursori della Marina Militare)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2016, per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (COMSUBIN) della Marina Militare.

Il prospetto riepilogativo, allegato al maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
COMSUBIN	1,0			1,0			1,0		

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE per l'anno 2016 (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che la norma è volta a finanziare attività acquisitive, rinnovamento delle dotazioni ed interventi di ammodernamento per migliorare ed incrementare le condizioni di sicurezza del personale dei Reparti operativi del Raggruppamento subacquei e

incursori “Teseo Tesei” (COMSUBIN), con riferimento anche alle strumentazioni sanitarie ed in particolare a quelle afferenti la fisiopatologia subacquea.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa.*

Articolo 1, commi da 262 a 267 e commi da 269 a 278 ***(Acquisizione centralizzata dei beni e dei servizi)***

Le norme sono finalizzate al favorire il ricorso a procedure centralizzate per l’approvvigionamento di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare si prevede che, per un periodo sperimentale, che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, le pubbliche amministrazioni possano approvvigionarsi di particolari beni e servizi di uso ricorrente (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) esclusivamente attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Per l’anno 2016 e per gli anni successivi al 2019 si prevede la possibilità di procedere ad affidamenti, anche al di fuori delle modalità centralizzate, a condizione di conseguire uno sconto non inferiore al 10% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione con, appunto, modalità centralizzata (comma 262).

È stabilito, inoltre, che anche gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali debbano effettuare i propri acquisti in modo centralizzato tramite le convenzioni quadro della Consip o attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (comma 263).

È disposto l’ampliamento della facoltà di adesione alle convenzioni Consip ovvero, in mancanza, l’obbligo di rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni stesse, per le società qualificabili come stazioni appaltanti (commi 264 e 265).

Viene prescritto l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni Consip per tutte le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico, con l’eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati (comma 266).

È modificato l’articolo 9, comma 3, del decreto legge n. 66/2014. Tale disposizione prevede¹⁵⁹ che siano individuati con apposito DPCM i beni e i servizi e le relative soglie per i quali le amministrazioni statali e regionali (nonché enti SSN) debbano ricorrere a Consip o ad altro componente del Tavolo dei Soggetti Aggregatori. Le modifiche estendono l’applicazione della misura sopra descritta anche agli enti locali (comma 267).

Sono dettate alcune disposizioni volte a semplificare, in determinati casi, le procedure di acquisto dei beni e dei servizi. In particolare:

¹⁵⁹ Fermi restando gli attuali obblighi previsti dal legislatore statale di ricorso a strumenti di acquisto centralizzati.

- si autorizzano anche i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti a procedere autonomamente per gli acquisti di valore inferiore a 40.000 euro (comma 269, che modifica l'articolo 23-ter, comma 3, del DL 90/2014.);
- vengono rese più rapide le procedure per gli acquisti di importo minimo, stabilendo che per cifre inferiori a 1.000 euro non vige l'obbligo del ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (comma 270, che modifica l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006);
- una modifica sostanzialmente analoga è disposta con riferimento agli acquisti di importo minimo effettuati dagli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (comma 271).

Si prevede l'utilizzazione degli strumenti di acquisto e negoziazione anche con riferimento alle attività di manutenzione (comma 272).

La relazione illustrativa chiarisce che la norma è introdotta per soddisfare le esigenze manifestate da varie amministrazioni (tra cui le scuole) con riferimento a specifiche attività.

Si introduce, per tutte le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di programmazione biennale per le acquisizioni di beni e servizi, il cui importo contrattuale superi la soglia di 1 milione di euro. Detto programma è aggiornato annualmente. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte delle pubbliche amministrazioni (comma 273).

È previsto che le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione versino all'erario le somme conseguenti all'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni attraverso la distribuzione dei dividendi, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile (comma 274).

Si prevede che con decreto del Ministro dell'economia siano definite le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip. Il decreto dovrà tenere conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione e degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica. In esito all'attivazione di tali convenzioni, dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero e sul portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità¹⁶⁰ (comma 275).

La relazione illustrativa spiega che tale previsione dovrebbe limitare il fenomeno per cui le amministrazioni spesso rilevano diversità tra i beni e servizi in convenzione e quelli di interesse, e quindi rafforzare l'obbligo di adesione ovvero del rispetto dei parametri prezzo-qualità.

Nel caso in cui non siano disponibili né la convenzione stipulata da Consip né i prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione, il Ministro dell'economia individua le modalità per adeguare i prezzi dell'ultima convenzione stipulata da Consip. I prezzi così determinati costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dalla stessa Autorità nazionale anticorruzione (comma 276).

Infine, si stabilisce che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip debbano ottenere un'autorizzazione specificamente motivata da parte dell'organo di vertice amministrativo nel caso in cui debbano

¹⁶⁰ Di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

procedere ad acquisti autonomi in quanto il bene o il servizio oggetto di convenzione non è idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali (comma 278).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Rafforzamento dell'acquisizione di beni e servizi centralizzata	163,4	164,3	164,5	163,4	164,3	164,5	163,4	164,3	164,5

La relazione tecnica afferma che le norme per il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata sono volte a conseguire una maggiore economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, garantendo risparmi di spesa tramite la riduzione dei prezzi unitari d'acquisto. I nuovi strumenti messi a disposizione agiscono sia sul lato della domanda che dell'offerta ed offrono alle amministrazioni pubbliche strumenti per effettuare riduzioni della spesa. Ogni amministrazione è tenuta, comunque, ad associare alle leve e agli strumenti forniti percorsi di razionalizzazione che impattino sulle altre componenti della spesa, come le quantità acquistate, la reingegnerizzazione dei processi di produzione e la dismissione di interventi obsoleti, anche per non incorrere in debiti fuori bilancio.

La razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi comporta risparmi complessivi pari a 216,4 milioni di euro per l'anno 2016, 697,3 milioni di euro nel 2017 e 697,5 milioni di euro a decorrere dal 2018. La ripartizione dei risparmi tra i sottosectori della pubblica amministrazione avviene in base alla quota di spesa per consumi intermedi rilevata da Istat nei conti nazionali per il 2014, e considerando le categorie merceologiche potenzialmente coperte da strumenti di acquisto centralizzati. Il dettaglio degli importi è riepilogato nella tabella che segue.

Ripartizione per sotto settori dei risparmi attesi *(mln di euro)*

	2016	2017	2018
Ministeri	103,1	103,1	103,1
Enti non territoriali	60,3	61,2	61,4
Enti di previdenza	53	53	53
Regioni	0	480	480
Totale	216,4	697,3	697,5

La relazione tecnica specifica che la spesa per consumi intermedi per gli enti della pubblica amministrazione per l'anno 2014, ultimo anno di consuntivo disponibile dalle stime dei conti nazionali Istat (che escludono le prestazioni a carattere sanitario e assistenziale), sono stati depurati dalle seguenti poste:

- SIFIM: si tratta dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati che pur rientrando nella definizione di consumi intermedi valida a livello internazionale non costituiscono una spesa effettiva dell'ente, quanto invece una stima di contabilità nazionale;

- spesa del bilancio dello Stato non trattabile attraverso gli strumenti CONSIP poiché relativa a voci di spesa che, per loro definizione e contenuto, non sembrano destinate, anche in futuro, a passare attraverso gli strumenti CONSIP. A titolo esemplificativo, le principali voci sono: aggi di riscossione, commissioni per i servizi del debito alla Banca d'Italia e agli intermediari finanziari per il collocamento dei titoli di Stato, spese per commissioni, comitati e consigli;
- spesa delle altre amministrazioni pubbliche non trattabile attraverso gli strumenti CONSIP, individuata attraverso l'esame dei dati SIOPE (pagamenti per codici gestionali che individuano le diverse categorie merceologiche acquistate dalle amministrazioni). Vengono escluse le spese che, pur essendo considerate consumi intermedi secondo i dati di contabilità nazionale, non costituiscono acquisti di servizi trattabili via strumenti di acquisto centralizzato. A titolo di esempio di tratta di contratti di servizio per trasporto pubblico locale a carico degli enti locali e delle regioni, contratti di servizio per lo smaltimento rifiuti, spese per commissioni, comitati, consigli e spese aventi analoga natura.

Per quanto attiene ai Ministeri, le riduzioni della spesa per acquisto di beni e servizi richieste ammontano a 103,1 milioni di euro a decorrere dal 2016. Le riduzioni per ciascun Ministero, secondo la relazione tecnica, sono state individuate secondo un criterio che premia le amministrazioni che hanno fatto maggiormente ricorso agli strumenti di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip SpA nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti nel 2014. Il grado di ricorso agli strumenti Consip è ottenuto sulla base di un'analisi dei pagamenti del bilancio dello Stato articolati per codici gestionali e dell'erogato Consip, relativamente alle categorie merceologiche effettivamente trattate nell'ambito delle convenzioni-quadro e del mercato elettronico degli acquisti, opportunamente rivalutati al fine di tenere conto dell'IVA. Il rapporto tra l'erogato Consip e i pagamenti del bilancio dello Stato è stato calcolato per singolo Ministero con riferimento all'anno 2014, come indicato nella tabella seguente.

Stima del ricorso agli strumenti di acquisto Consip per l'anno 2014.

(mln di euro, percentuale)

Ministeri	Erogato tramite Consip (lordo IVA)	Pagamenti bilancio dello Stato	Incidenza utilizzo Consip %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	90,6	266,9	33,9%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	9,1	12,8	70,8%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	6,1	13,8	43,9%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	150,8	402,1	37,5%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	11,7	25,9	45,1%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	245,8	762,1	32,3%
MINISTERO DELL'INTERNO	140,5	970,9	14,5%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3,6	10,0	36,0%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	29,2	99,4	29,4%
MINISTERO DELLA DIFESA	302,8	927,3	32,7%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	9,1	36,2	25,1%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	31,9	38,3	83,3%
MINISTERO DELLA SALUTE	6,8	26,7	25,4%
Totale	1037,9	3592,5	28,9%

Secondo la relazione tecnica le amministrazioni che hanno sperimentato un grado di ricorso agli acquisti centralizzati inferiore (fino a 30 per cento) sono chiamate a fare uno sforzo di riduzione delle disponibilità di stanziamento ritenute effettivamente aggredibili pari a 4,93 per cento; per quelle nella classe medio-bassa (fino al 40 per cento), la riduzione richiesta è pari al 3,91 per cento; per quelle nella classe medio-alta (fino al 50 per cento) la riduzione richiesta è pari al 2,65 per cento e per i Ministeri con un ricorso maggiore (sino al 83 per cento), è pari al 0,88 per cento. Le somme risultanti sono riportate nella tabella seguente.

Riduzioni della spesa per l'acquisto di beni e servizi per Ministero.

Ministeri	Milioni di euro
Ministero dell'economia e delle finanze	11,5
Ministero dello sviluppo economico	0,2
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,6
Ministero della giustizia	20,2
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	0,9
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	28,1
Ministero dell'interno	18,6
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,9
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	2,8
Ministero della difesa	13,9
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,2
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	0,5
Ministero della salute	1,7
<i>Totale complessivo</i>	<i>103,1</i>

In relazione agli enti locali, fermo restando che le disposizioni in esame determinano significativi risparmi di spesa anche a carico dei suddetti enti, non si ascrivono effetti finanziari, in quanto i risparmi realizzati tramite la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi restano acquisiti ai bilanci degli enti. Allo

stesso modo, soltanto per il 2016 non vengono scontati i risparmi relativi alla quota Regioni, per le quali i risparmi connessi alle leve e agli strumenti messi a disposizione dal rafforzamento dell'acquisizione centralizzata potranno essere utilizzati nell'ambito dei rispettivi bilanci nel rispetto del raggiungimento del pareggio di bilancio.

Per gli enti non territoriali l'adozione delle misure di razionalizzazione delle proprie spese correnti si realizza in modo da conseguire risparmi aggiuntivi tali da assicurare una riduzione almeno pari a quanto indicato nella tabella seguente.

Riduzioni della spesa per trasferimenti agli enti non territoriali per il funzionamento *(milioni di euro)*

Ministero	Capitolo	Denominazione del capitolo	Riduzione		
			2016	2017	2018 e a decorrere
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1525	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	2.311.518	2.311.518	2.311.518
	1680	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	961.899	975.383	975.383
	1707	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE	53.139	53.139	53.139
	1723	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO	3.277	3.268	3.268
	1733	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI	190.338	205.117	205.117
	1896	SOMMA DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DEL CONI	-	860.000	860.000
	2116	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	49.750	49.619	49.619
	2118	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	30.355	32.230	19.230
	2160	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI	674.925	700.296	700.296
	2170	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	375.548	383.057	383.057
	2500	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	124.592	124.477	124.477
	3048	FONDO PER LA CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DELL'AUTORITA' PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	37.553	-	-
	3890	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	16.000.000	16.122.965	16.157.043
	3901	SOMMA DA EROGARE ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO "AGENZIA DEL DEMANIO"	519.623	519.962	520.305
	3902	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO O DELLE SOCIETA' A CUI SONO CONFERITI O TRASFERITI BENI IMMOBILI DELLO STATO AD USO DIVERSO DA QUELLO RESIDENZIALE	12.072	14.370	17.644
	3920	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	3.519.799	3.519.985	3.520.173
	5200	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ	76.227	75.947	75.947
	5217	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	68.286	70.571	71.362
5223	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE	74.120	74.120	74.120	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2530	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	276.870	276.870	276.870
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2761	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	247.056	246.455	246.455
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1250	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SCUOLA EUROPEA DI PARMA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO	6.016	6.016	6.016
	1688	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA	74.651	74.721	74.791
	1694	FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA' E DEI CONSORZI INTERUNIVERSITARI RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE DOCENTE, NON DOCENTE E PER I	20.000.000	19.879.975	19.824.745
	7236	FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E LE ISTITUZIONI DI RICERCA	14.000.000	13.988.611	13.913.490
MINISTERO DELL'INTERNO	2961	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	13.355	13.314	13.314
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1531	CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA NONCHE' SOMMA DA ASSEGNARE AL PARCO GEOMINERARIO DELLA REGIONE SARDEGNA	31.352	31.352	31.352
	3621	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	52.013	52.013	52.013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1850	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERNAZIONALE - RADIO MEDICO C.I.R.M.	910	905	909
	1921	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	1.724	20.907	428.167
MINISTERO DELLA DIFESA	1356	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA PREPARAZIONE DEL PERSONALE E DEI MATERIALI NECESSARI PER ASSICURARE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO MILITARE DELLA	84.584	84.048	84.048
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1501	TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA	17.363	17.303	17.303
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	1308	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO DI ANCONA	866	866	866
	2040	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO	21.173	21.173	7.359
	2041	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE.	8.415	8.415	5.556
	2043	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL	8.109	8.109	5.036
	2044	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE	14.440	14.440	451
	3609	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE	18.928	18.928	3.092
	3610	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE VITTORIO EMANUELE II IN ROMA	33.055	33.055	12.297
	3635	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA	15.870	15.870	12.870
	4132	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE	7.000	7.000	7.000
	6821	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENI.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	41.747	41.747	41.747
MINISTERO DELLA SALUTE	3415	CONTRIBUTO A FAVORE DEL GASLINI DI GENOVA	40.000	-	-
	3443	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	178.019	178.019	178.019
	3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	43.063	42.932	42.932
		Totale complessivo	60.319.599	61.179.066	61.408.394

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹⁶¹ ha "ricordato che la riduzione dei prezzi unitari d'acquisto conseguibile tramite il rafforzamento del programma di razionalizzazione degli acquisti, oggetto dei commi da 262 a 278 del presente disegno di legge di stabilità, costituisce uno strumento messo a disposizione delle amministrazioni, che va accompagnato da percorsi di efficientamento afferenti le altre componenti della spesa, come le quantità acquistate, la reingegnerizzazione dei processi di produzione e la dismissione di interventi obsoleti.

***In merito ai profili di quantificazione** si osserva preliminarmente che la relazione tecnica fornisce informazioni di carattere quantitativo relative alla misura dei tagli; non sono invece forniti elementi di valutazione in merito alla effettiva praticabilità delle riduzioni proposte, sulla base di interventi di razionalizzazione realizzabili riguardo ai vari settori merceologici incisi. In proposito appare opportuno esplicitare tali informazioni ai fini di una più puntuale verifica delle stime di risparmio.*

A tal proposito si rammenta quanto esplicitato nei chiarimenti forniti nella Nota governativa presentata nel corso dell'esame presso il Senato: la riduzione dei prezzi unitari d'acquisto conseguibile tramite il rafforzamento del programma di razionalizzazione degli acquisti oggetto dei commi in esame "costituisce uno strumento messo a disposizione delle amministrazioni, che va accompagnato da percorsi di efficientamento afferenti le altre componenti della spesa, come le quantità acquistate, la reingegnerizzazione dei processi di produzione e la dismissione di interventi obsoleti".

Le predette indicazioni appaiono opportune anche al fine di assicurare che le riduzioni previste non favoriscano – come evidenziato dalla stessa relazione tecnica - la formazione di debiti fuori bilancio ovvero difficoltà di tipo operativo ed organizzativo.

Si rileva altresì che le norme non chiariscono attraverso quali modalità saranno conseguiti i risparmi di bilancio riferiti alle singole amministrazioni non territoriali. La presenza di una tabella allegata alla relazione tecnica, che indica i risparmi previsti con riferimento a ciascuna amministrazione, fa supporre che lo strumento da adottare potrebbe essere quello della riduzione dei trasferimenti. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 1, comma 268 **(Canoni di locazione di caserme)**

La norma, introdotta dal Senato, integra l'art. 3, del DL n. 95/2012, disciplinante misure di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive introducendo il comma 4-*bis*. La disposizione introdotta prevede che, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate.

Il prospetto riepilogativo, allegato al maxiemendamento, non considera la norma.

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, afferma che dalla disposizione in esame, diretta a consentire ai comuni di contribuire al pagamento del canone di

¹⁶¹ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

locazione delle caserme ospitate presso proprietà private, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e la stessa non ha impatti negativi sulla portata delle norme per il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata previste dal provvedimento in esame.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare considerata la portata facoltativa della disposizione - che consente ai comuni di contribuire al pagamento dei canoni di locazione relativi alle caserme delle forze dell'ordine ospitate in immobili di proprietà privata, siti nei territori comunali - e tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica previsti per gli enti locali, cui la presente disposizione non deroga.*

Articolo 1, commi da 279 a 286 **(Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività)**

Le norme, riformulate nel corso dell'esame presso il Senato, perseguono l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione si approvvigionano esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori (comma 279).

Si prevede, inoltre, che l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) predisponga il Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione il quale contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica (comma 280).

La Consip e i soggetti aggregatori programmano gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata del Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni pubbliche misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa e promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale e/o comune a più amministrazioni (comma 281).

Le norme sopra descritte sono poste al fine di raggiungere, alla fine del triennio 2016-2018, un obiettivo di risparmio annuale pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano Triennale. Sono escluse dal predetto obiettivo Sogei, Consip S.p.A. per le prestazioni e i servizi erogati dalle stesse società, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica (comma 282).

Si prevede, tuttavia, che le amministrazioni e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità fissate dalle norme in esame esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa (comma 283).

La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale (comma 284).

Infine si prevede che, nelle acquisizioni di beni e servizi, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento (comma 286).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le norme hanno la finalità di ridurre, in linea con le indicazioni derivanti dai processi di *spending review* in atto, la spesa corrente per informatica al netto dei canoni per i servizi di connettività delle pubbliche amministrazioni e delle società inserite nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno rilievi da formulare dal momento che, in relazione all'introduzione delle norme in esame non sono scontati effetti sui saldi di finanza pubblica.*

Articolo 1, commi 289-306 ***(Piani di rientro degli enti del SSN)***

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni dirette a conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario e nel rispetto della garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Si prevede, in particolare, quanto segue.

- La **pubblicazione, sui rispettivi siti internet, del bilancio di esercizio** da parte delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere (AO) o ospedaliere-universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici entro 60 giorni dall'approvazione (comma 290, primo periodo).
- L'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da parte degli enti del SSN di un **sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità** (in raccordo con l'omologo sistema di monitoraggio della regione e con il programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti (comma 290, secondo periodo).
- **Obbligo di adozione di un piano di rientro** per le aziende ospedaliere (AO) o ospedaliere-universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico (IRCCS) pubblici e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, qualora presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (commi 292-302).

In particolare, ciascuna regione, entro il 30 giugno di ogni anno¹⁶², individua le AO, AOU e gli IRCCS e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

- a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello CE¹⁶³ consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività¹⁶⁴ pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi o, valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro;
- b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Con decreto del Ministro della salute viene definita: la metodologia di valutazione del disavanzo in oggetto; degli ambiti assistenziali e dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure; delle linee guida per la predisposizione dei relativi piani di rientro (comma 294).

Il piano di rientro (comma 296) deve essere presentato alla regione, da parte dell'ente interessato, entro i 90 giorni successivi all'emanazione del suddetto provvedimento regionale di individuazione degli enti e riguardare un periodo di tempo non superiore al triennio. Il piano è approvato dalla regione e previa una valutazione positiva circa l'adeguatezza delle misure proposte, la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale ovvero, ove presente, con il piano di rientro regionale dal disavanzo sanitario (commi 297-298).

La regione, in caso di individuazione di enti che ricadano in almeno una delle due fattispecie determinanti l'obbligo di un piano di rientro, è tenuta ad istituire - qualora non sia già presente - una "gestione sanitaria accentrata" (con la quale viene gestita direttamente una quota del finanziamento del Servizio sanitario) e ad iscrivere nel bilancio della medesima, al fine di garantire l'equilibrio complessivo del Servizio sanitario regionale, una quota del fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro (comma 299).

La regione verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro. In caso di verifica trimestrale positiva la gestione sanitaria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte nel proprio bilancio ai sensi del comma 299. In caso di verifica trimestrale negativa, la regione o il commissario ad acta adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente (comma 301).

- L'applicazione, a decorrere dal 2017, delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 4 a 14 anche alle aziende sanitarie locali e ai relativi presidi ospedalieri, nonché agli altri enti pubblici (individuati da leggi regionali) che erogano prestazioni di ricovero e cura, qualora presentino un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (commi 303 e 304).
- La possibilità di costituire aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali. Tale possibilità è preclusa per le regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario e alle province autonome di Trento e di Bolzano (commi 305 e 306).

¹⁶² In sede di prima applicazione, la norma prevede che per l'anno 2016 tale verifica sia svolta dalle regioni entro il 31 marzo..

¹⁶³ Modello di rilevazione del conto economico (CE).

¹⁶⁴ Ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non comportano effetti finanziari.

La RT sottolinea che le disposizioni introducono misure volte a garantire il miglioramento della produttività degli enti del SSN, mediante la predisposizione di appositi piani di rientro aziendali tesi a recuperare l'efficienza e l'efficacia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Con riferimento ai commi 305-306, la RT afferma che le norme prevedono la possibilità per le regioni di costituire aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliero-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate. Tale disposizione non si applica alle regioni sottoposte ai Piani di rientro e alle province autonome di Trento e Bolzano.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere essenzialmente ordinamentale delle norme in esame.*

Articolo 1, commi 307-311 ***(Acquisizione di beni e servizi enti del SSN)***

Le norme – come modificate durante l'esame al Senato - dispongono che gli enti del Servizio sanitario nazionale siano tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, avvalendosi in via esclusiva delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della CONSIP S.p.A (comma 307).

Qualora le centrali di committenza non siano disponibili oppure operative, i suddetti enti sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale (comma 308).

I contratti in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata. Le proroghe sono nulle, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa (comma 309).

Le regioni – e non anche le province autonome di Trento e Bolzano, a seguito delle modifiche apportate al Senato - adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti del SSN non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie oppure sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale (comma 310).

Si prevede infine che a livello nazionale la Cabina di regia¹⁶⁵ provveda, in materia di *Health Technology Assessment (HTA)* dei dispositivi medici, a svolgere alcune funzioni in materia di valutazione multidimensionale di detti dispositivi, nonché di promozione dell'impiego degli esiti delle medesime valutazioni da parte delle regioni e

¹⁶⁵ Di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016.

delle aziende sanitarie, per le relative decisioni sull'adozione dei dispositivi o sul disinvestimento (comma 311).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica riferita al testo maxiemendamento afferma che le disposizioni in esame introducono misure idonee a concorrere all'efficientamento della gestione dei beni e servizi e dei dispositivi medici degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), ottenuta mediante l'aggregazione degli acquisti di alcune categorie merceologiche in ambito sanitario individuate dal Tavolo dei soggetti aggregatori. La RT premette che i principali fattori di efficientamento previsti dalla norma sono:

- un forte indirizzo alla concorrenzialità;
- la previsione di strumenti contrattuali per la gestione della variabilità e dell'innovazione tecnologica;
- la previsione di strumenti di controllo dell'esecuzione, sia verso i fornitori, che verso gli utilizzatori, in direzione sempre dell'appropriatezza d'uso.

Inoltre, la RT segnala la rilevanza del ruolo delle valutazioni tecniche multidimensionali che, come previsto ai commi 310 e 311, non verranno più effettuate a livello locale ma a livello regionale o nazionale.

La RT conclude affermando che le disposizioni di cui al comma 310 non si applicano alle province autonome di Trento e Bolzano e che non vengono scontati eventuali effetti finanziari, desumibili soltanto a consuntivo.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che le disposizioni in esame sono volte a rendere maggiormente efficiente l'acquisto di beni e servizi nell'ambito del sistema sanitario nazionale. Atteso che gli eventuali risparmi non vengono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, non vi sono osservazioni da formulare.*

Articolo 1, commi 312-324

(Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria)

Normativa vigente. L'articolo 1 del D. Lgs, n. 502/1992 ha previsto che l'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale (LEAS), per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale. Dispone inoltre che le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

La definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria è stata operata dal DPCM 26 novembre 2001, che ha subito diversi aggiornamenti, da ultimo, con DPCM del 5 marzo 2007.

L'articolo 1, comma 3, del patto per la salute 2014-2016¹⁶⁶ ha previsto l'aggiornamento dei LEAS con DPCM, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 31.12.2014, in attuazione di principi di equità, innovazione ed appropriatezza e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.

¹⁶⁶ Approvato con l'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014.

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, dispongono, in attuazione di quanto previsto dal patto per la salute 2014-2016, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEAS) definiti con il DPCM del 29 novembre 2011. Tale revisione, da effettuarsi con DPCM entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle norme in esame, determina un incremento di spesa sanitaria, nel rispetto del livello di finanziamento del SSN, non superiore a 800 milioni di euro annui, (comma 312). L'erogazione della somma, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard (quota non vincolata al perseguimento di specifici obiettivi di carattere prioritario) è subordinata all'adozione del provvedimento di revisione (comma 314). Si prevede in particolare quanto segue.

Le norme istituiscono la "Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel SSN", che dura in carica 3 anni (comma 315). La Commissione per l'aggiornamento dei LEAS, nominata e presieduta dal Ministro della salute, è composta dal Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria e da 15 esperti qualificati e altrettanti supplenti.

I 15 esperti sono designati: 4 dal Ministero della salute, 1 dall'ISS, 1 dall'AGENAS, 1 dall'AIFA, 1 dal MEF e 7 dalla Conferenza delle regioni. Inoltre, su richiesta del presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare rappresentanti del Consiglio Superiore di Sanità, di società scientifiche, di federazioni dei medici ed esperti esterni.

Le norme prevedono che la Commissione sulla base della propria attività formula annualmente una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (comma 317).

La Commissione è chiamata a svolgere diversi compiti (comma 316), tra cui la valutazione delle prestazioni incluse nei LEAS, ai fini del loro mantenimento o modifica, e dell'impatto economico relativo alle proposte di modifica o all'inserimento di nuovi servizi o prestazioni. La Commissione inoltre, per l'aggiornamento dei LEAS e l'individuazione delle condizioni di erogabilità e appropriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA (Health Technology Assessment) su tecnologie sanitarie e biomediche.

Le norme dispongono che la partecipazione alla Commissione è onorifica e può dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente (comma 319).

Per lo svolgimento delle sue attività al Commissione è supportata da una segreteria tecnico-scientifica operante presso al Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco da ISS, AIFA, Agenas Regioni, enti del SSN ed altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione nel numero massimo di 5 (comma 320). Inoltre, per le attività di supporto della segreteria tecnico-scientifica il Ministero della salute può avvalersi della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private e di esperti nel numero massimo di 5 (comma 321).

Le norme prevedono che gli oneri derivanti dai commi 4, 9 e 10 ammontano a 1 milione di euro annui (comma 322).

Dispongono, inoltre, la soppressione della Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza¹⁶⁷, attualmente operante come sezione del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute¹⁶⁸.

¹⁶⁷ Di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

¹⁶⁸ A seguito dell'accorpamento operato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44.

A tal fine è modificata la composizione del Comitato tecnico-sanitario. I membri designati dal Ministro della salute vengono ridotti da 62 a 59, quelli designati dal Ministro dell'economia e della finanze da 4 a 2, quelli designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome da 39 a 34 (mentre resta immutato il numero dei membri designati dagli altri soggetti).

Le norme definiscono due procedure per aggiornamento dei LEAS: una procedura ordinaria (comma 313) e una semplificata (comma 318) da applicare nel caso in cui la modifica non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla procedura ordinaria le norme confermano il procedimento già prevista dall'articolo 5, del decreto-legge n. 158/2012, soppresso dal comma 2 in esame, con la sola eccezione della soppressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Aggiornamento LEAS	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

La relazione tecnica precisa che l'aggiornamento dei LEAS, da attuare in misura non superiore a 800 milioni annui, comprende anche la revisione dei nomenclatori nazionali.

La RT ricorda che l'istituzione della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA sostituisce la sezione per la definizione e l'aggiornamento dei LEA attualmente operante presso il Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute. Tale sezione, conseguentemente, viene espressamente soppressa e i componenti del richiamato Comitato tecnico-sanitario sono corrispondentemente ridotti di un numero pari a quello dei componenti della citata sezione soppressa.

Con particolare riferimento agli oneri connessi con il funzionamento della Commissione pari ad 1 milione di euro annui, la RT fornisce i seguenti elementi di quantificazione.

A. In merito agli oneri per il rimborso delle spese di viaggio e di vitto e alloggio ai rappresentanti del Consiglio Superiore di Sanità, delle Società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed agli esperti competenti, per il contributo tecnico-scientifico nelle specifiche materie trattate, la RT stima un costo medio annuo di 42.500 euro, calcolato sulla base delle seguenti ipotesi:

- 15 fra rappresentanti ed esperti coinvolti, di cui 10 non residenti a Roma;
- 12 sedute plenarie della Commissione e 5 sedute di sottogruppi di lavoro;
- costo medio per coloro che non risiedono a Roma per spese di viaggio A/R sia di circa 100 euro, oltre ad ulteriori 150 euro al giorno per vitto e alloggio.

B. Con riferimento all'onere per attivare nuovi comandi fino a 5 unità provenienti da ISS, AIFA, Agenas, Regioni, enti del SSN ed altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione, la RT stima per i profili ipotetici da reperirsi attraverso i comandi previsti (prevalentemente personale medico o comunque dirigente sanitario non medico), in considerazione della tipologia di attività di supporto da svolgere a cura della Segreteria tecnico-scientifica, di cui al comma 320. Secondo

la stima degli oneri associati al trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio) al lordo degli oneri riflessi, la RT riporta la seguente tabella di sintesi. Nella citata tabella è esposta una simulazione del costo stimato per l'attivazione fino a 5 nuovi comandi, applicando le retribuzioni medie elaborate nell'ambito della rilevazione del conto annuale anno 2013, riferite alle figure professionali afferenti i comparti del SSN e delle Università:

STIMA DELLA SPESA PER IL PERSONALE COMANDATO in seno alla Segreteria tecnico- scientifica della Commissione appropriatezza LEA		
UNITA'	PROFILI	ANNO 2016
		Costo annuale della retribuzione lordo amministrazione (*)
2	SSNA - DIR. MEDICO CON INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. ESCLUS - SD0E34 (MD)	259.160,83
1	SSNA - DIRIGENTI MEDICI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. ESCLUSIVO) - SD0035 (MD)	113.951,78
1	UNIV - PROFESSORE ASSOCIATO CONF. TEMPO PIENO - 0D0169 (PR)	121.576,52
1	SSNA - COLLAB.RE TEC. - PROF.LE ESPERTO - DS - T18027 (LT)	49.506,83
		544.195,96

Il predetto importo di 544.196 euro viene rideterminato in difetto per un valore di circa 515.000 euro, in considerazione del fatto che gli oneri sono correlati al riconoscimento di retribuzioni stimate e non si conosce ancora l'esatto profilo e inquadramento economico del personale da comandare;

C. l'onere per lo svolgimento da parte di 5 esperti delle attività di supporto di cui al comma 9 che richiedono specifiche attività di ricerca è stato stimato in circa 40.000 euro lordi cadauno a carico dell'Amministrazione, nel presupposto che anche in questo caso il profilo preso a riferimento corrisponda ad un livello medio-alto. La spesa annua ammonterebbe quindi a circa 200.000 euro;

D. l'onere per l'attivazione da parte del Ministero della salute di specifiche convenzioni, contratti di collaborazione con istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, così come previsto dal comma 10, è stato stimato ipotizzando di dover stipulare 3 convenzioni/contratti di collaborazione annuali per circa 80.000 euro cadauno. La spesa annua ammonterebbe quindi a circa 240.000 euro.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹⁶⁹ ha fornito i seguenti chiarimenti. Il Governo ha precisato che la soppressione dell'articolo 5, comma 2-bis del decreto legge 158/2012 è coerente con la disposizione in oggetto, in quanto le

¹⁶⁹ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

revisione dei LEA comporta anche gli eventuali aggiornamenti del nomenclatore tariffario.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica e delle ipotesi dalla stessa formulate, la valutazione della maggiore spesa derivante dal funzionamento della Commissione sui LEA, pari a 1 milione di euro annui, appare correttamente determinata. Inoltre, sulla base di quanto esposto nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e dalla relazione tecnica, detto onere è quantificato su base annua per il triennio. Diversamente, il tenore letterale della norma in esame (comma 322) si limita a definire l'onere pari ad 1 milione di euro senza specificare se si tratti di un onere annuo ovvero complessivo per il triennio. Sul punto andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo.

Inoltre, con riferimento alla durata della Commissione sui LEA si rileva che la norma (comma 315) prevede che ***“la Commissione dura in carica tre anni”***. Al riguardo, al fine di valutare la modulazione temporale dell'onere, andrebbe confermato che la durata triennale si riferisce alla Commissione e non soltanto alla permanenza in carica dei componenti della stessa. Ciò anche in ragione dell'avvenuta soppressione della Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei LEA.

Articolo 1, comma 325 ***(Livello di finanziamento del SSN)***

Normativa vigente. L'Intesa del 10 luglio 2014 sul Patto per la salute per il triennio 2014-2016¹⁷⁰ ha definito livello di finanziamento del SSN¹⁷¹ per il triennio di vigenza.

Per quanto riguarda l'ammontare del fabbisogno sanitario nazionale standard, il Patto per la salute 2014-2016 ha determinato il livello di finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato come segue: 109.928.000.000 euro per il 2014; 112.062.000.000 euro per il 2015; 115.444.000.000 euro per il 2016.

La legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) ha dato attuazione a molte disposizioni contenute nel Patto, e, al comma 556, ha confermato il livello di finanziamento per il biennio 2015-2016 come segue: 112.062.000.000 euro per il 2015; 115.444.000.000 euro per il 2016. Il comma 167 della legge di stabilità per il 2015 ha disposto un incremento del livello del finanziamento del SSN di 5 milioni di euro per lo screening neonatale.

Da ultimo, il decreto-legge n. 78/2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, all'art. 9-septies, ha disposto la riduzione di 2.352 milioni di euro, a decorrere dal 2015, del livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato¹⁷². La quota parte di risparmio di pertinenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è pari a 352 milioni di euro.

Nella tabella che segue si riepiloga il livello di finanziamento del SSN per l'anno 2016 come risultante in base alla normativa vigente:

¹⁷⁰ Approvato con l'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014.

¹⁷¹ Il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre lo Stato, è determinato sulla base di un sistema di accordi tra Stato e regioni, recepiti annualmente in disposizioni di legge.

¹⁷² Recependo quanto previsto nell'intesa Stato-regioni del 26 febbraio 2015.

Livello di finanziamento SSN (mln euro)		2016
Legge di stabilità 2015, comma 556		115.444
Interventi normativi che hanno modificato il livello di finanziamento SSN:		
• <u>Legge di stabilità 2015, comma 556</u>	(+)	5
• <u>Decreto-legge n. 78/2015</u>	(-)	2.352
Livello di finanziamento del SSN a normativa vigente (ante legge di stabilità 2016)		113.097

La norma ridetermina in 111 miliardi di euro per il 2016 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Prevede inoltre la sterilizzazione degli effetti derivanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento del SSN sugli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali.

Il prospetto riepilogativo riferito al maxi emendamento approvato dal Senato ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Finanziamento SSN	1.783			1.783			1.783		

La relazione tecnica ricorda che tale rideterminazione è coerente con quanto previsto dall'articolo 1 del Patto per la salute 2014-2016. Infatti il Patto, nello stabilire i livelli per il predetto triennio 2014-2016, ha previsto, nel contempo, la possibilità di modificare tali importi in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica o a variazioni del quadro macroeconomico.

Circa gli effetti finanziari, si fa presente che a legislazione vigente il finanziamento del SSN per il 2016 è pari a 113.097 milioni di euro, in relazione alle seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 556, della legge n. 190 del 2014, che ha stabilito il valore di 115.444 milioni di euro per l'anno 2016, in attuazione del Patto della salute 2014-2016;
- art. 1, comma 167, della legge n. 190 del 2014, che ha incrementato il livello del finanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
- art. 9-septies, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2015, che ha ridotto il livello del finanziamento di 2.352 milioni di euro.

La rideterminazione da 113.097 a 111.000 milioni di euro comporta un effetto in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare pari a 1.783 milioni di euro, tenuto conto che a fronte di una riduzione del livello del finanziamento complessiva di 2.097 milioni di euro, l'effettiva rideterminazione delle risorse non riguarda le regioni a statuto speciale, in virtù delle regole di finanziamento della spesa sanitaria e di quanto disposto al secondo periodo del comma in esame.

Tale effetto sull'indebitamento può essere conseguito sul versante della spesa tramite l'autonoma adozione da parte delle regioni di idonee e congrue misure di contenimento della spesa, in assenza di specifica Intesa Stato-Regioni diretta ad individuare le leve d'intervento.

In ogni caso, dato il vincolo dell'equilibrio nel settore sanitario, il pieno conseguimento dell'effetto scontato in termini di indebitamento netto sarebbe comunque assicurato tramite l'attivazione della leva fiscale autonoma delle regioni o dei meccanismi automatici previsti dalla normativa vigente, in caso di emersione di disavanzi regionali.

L'effetto sull'indebitamento netto e sul saldo netto da finanziare associato quindi alla disposizione di cui al primo periodo del comma 14 è pari a 1.783 milioni di euro per l'anno 2016.

Il secondo periodo del comma 14 prevede di neutralizzare gli effetti derivanti dalla rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016 in relazione al concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali. In particolare, ciò comporta per la regione Sicilia la rideterminazione del concorso in termini di saldo netto da finanziare e dell'obiettivo del patto di stabilità interno in misura corrispondente alla riduzione del Fondo sanitario nazionale per la regione Siciliana, mentre per la regione Friuli Venezia Giulia resta fermo l'obiettivo complessivo concordato di patto di stabilità interno.

Tale previsione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si tratta di una diversa rimodulazione del contributo alla finanza pubblica della regione Siciliana e della regione Friuli Venezia-Giulia

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹⁷³ ha fornito i seguenti chiarimenti. Il Governo conferma che il livello del finanziamento sanitario per l'anno 2016 cresce di un importo pari a 1,3 miliardi circa rispetto al 2015, pertanto non risulterebbero particolari criticità sul piano finanziario.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la riduzione del concorso dello Stato al finanziamento del SSN disposta con la con la norma in esame richiede alle regioni, a fronte di un quadro di livelli essenziali delle prestazioni immutato, il ricorso a risorse proprie da reperire attraverso idonee misure di contenimento della spesa. Tali misure di risparmio per un totale di 2.097 milioni di euro (pari alla riduzione del concorso dello Stato al finanziamento del SSN) sono ripartite come segue: 1.783 milioni a carico delle regioni a statuto ordinario e 314 milioni a carico delle regioni a statuto speciale.*

Al fine del conseguimento dell'obiettivo di risparmio in termini di indebitamento netto pari a 1.783 milioni di euro, la RT precisa che in ogni caso, dato il vincolo dell'equilibrio del settore sanitario, detto obiettivo sarebbe assicurato attraverso l'attivazione della leva fiscale autonoma delle regioni e dei meccanismi automatici previsti dalla normativa vigente in caso di emersione di disavanzi sanitari. Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'effettiva possibilità di attivare dei meccanismi nelle regioni già in disavanzo nelle quali sono già scattati i meccanismi previsti dalla normativa vigente.

Con riferimento alle regioni a statuto speciale, il concorso agli obiettivi di risparmio pari a 314 milioni non viene scontato sui fini dei saldi di finanza pubblica in quanto si tratta, come precisato dalla RT, di una diversa rimodulazione del contributo delle medesime regioni nell'ambito dei vincoli del patto di stabilità interno.

¹⁷³ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

Articolo 1, commi 326 e 327
(Misure in materia di farmaci innovativi)

Normativa vigente: l'articolo 15, comma 3, della legge n. 95/2012 ha rideterminato, a decorrere dal 2013, nella misura del 11,35% l'onere al carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale.

L'articolo 1, comma 593, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2015 e 2016, di un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi. Il fondo finalizzato al predetto rimborso è alimentato da:

a) un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi per 100 milioni di euro per l'anno 2015;

b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 662/1996¹⁷⁴ pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 500 milioni di euro per l'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo ascriveva alla predetta norma per l'anno 2015 un effetto di maggiore spesa corrente per 100 milioni di euro sul saldo netto da finanziare.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, stabiliscono che per il 2015 e il 2016 la spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legge n. 95/2012 (11,35% del FSN), per l'ammontare eccedente annualmente, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge n. 190/2014.

Prevedono inoltre che il Ministero della salute, sentita l'AIFA, predispone annualmente un Programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significativi, il numero dei pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, le condizioni di acquisto, gli schemi di prezzo condizionato al risultato e gli indicatori di performance degli stessi, gli strumenti a garanzia e trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxi emendamento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento approvato dal Senato afferma che in relazione ai risparmi indotti dalle specifiche disposizioni in materia di spesa farmaceutica ai sensi della legislazione vigente la proposta emendativa non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare considerato che le somme escluse dalla contabilizzazione ai fini del raggiungimento del tetto per la spesa farmaceutica territoriale sono, in misura pari a 100 mln per il 2015 (cfr. prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito all'articolo 1, comma 593 della legge n. 190 del 2014), già iscritte in bilancio quale quota di competenza statale e, in parte, corrispondono a quote appositamente vincolate del FSN. Pertanto,

¹⁷⁴ Tale norma prevede, tra l'altro, che il CIPE su proposta del Ministro della sanità possa vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie ereditarie

la specifica finalizzazione delle risorse disposta con la norma in esame non rileva ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 1, commi 328-330 **(Revisione dell'uso dei medicinali)**

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, istituiscono presso il Ministero della salute un fondo per finanziare la prima applicazione, da parte delle farmacie, del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (*Medicine Use Review*), finalizzato, in via sperimentale ad assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma.

Per il finanziamento del Fondo è stanziata per l'anno 2016 la somma di 1 milione di euro.

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Revisione uso dei medicinali	1			1			1		

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE per l'anno 2016 (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento descrive le norme precisando che il fondo viene assegnato alle Regioni e Province autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che l'onere è limitato all'entità delle spese autorizzate, pari a 1 milione di euro per il 2016.

Articolo 1, commi 331 e 332 **(Fondo nazionale genomi Italia)**

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, istituiscono presso il Ministero della salute un fondo denominato "Progetto genomi Italia", al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche.

La progettazione e la gestione del Progetto genomi Italia è affidata ad una Commissione nazionale genomi italiani appositamente istituita con decreto del

Ministero della salute. La Commissione, di durata triennale, ha altresì il compito di individuare i soggetti pubblici o privati che si impegnano a cofinanziare il progetto.

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento approvato al Senato ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Progetto genomi Italia	5	5	5	5	5	5	5	5	5

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento precisa che le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo nazionale "Progetto genomi Italia" con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzo del Fondo sono adottati da una Commissione nazionale genomi italiani istituito con decreto di natura non regolamentare del Ministero della Salute di durata triennale che individua soggetti pubblici e privati che si impegnano a cofinanziare il progetto. Se entro sei mesi non sono stati individuati cofinanziatori nel progetto la Commissione cessa le sue funzioni e relaziona al Ministro gli ostacoli incontrati.

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario un chiarimento circa gli oneri connessi al funzionamento della Commissione nazionale genomi italiani, la cui istituzione è affidata dalla norma ad un decreto del Ministero della salute. In particolare, andrebbe chiarito in primo luogo se le dotazioni del Fondo Progetto genomi Italia siano destinate, oltre che al finanziamento del progetto, anche a coprire i costi di funzionamento della Commissione. Inoltre, al fine di valutare la congruità delle risorse del Fondo a tale scopo si evidenzia che la norma non specifica il numero dei componenti della Commissione né la corresponsione o meno ai medesimi di gettoni di presenza o emolumenti di qualsiasi natura. Sul punto appare necessario acquisire elementi di valutazione.

Articolo 1, comma 333 ***(Riduzione dotazioni di bilancio dei Ministeri)***

Le norme stabiliscono che, a decorrere dall'anno 2016, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 2, allegato alla presente legge.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie e contributive				90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4
Minori spese correnti	375,7	385,2	366,5	375,7	385,2	366,5	375,7	385,2	366,5
Minori spese in conto capitale	136,9	177,7	171,1	104,5	164,5	174,6	104,5	164,5	174,6

La relazione tecnica riferisce che il contributo proposto dai Ministeri alla manovra di finanza pubblica viene realizzato non solo dal comma in esame, ma anche attraverso i seguenti strumenti: ulteriori norme dell'articolato, le tabelle (C, D ed E), gli elenchi e gli allegati richiamati dalle singole disposizioni del presente disegno di legge.

La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni in esame prevedono la riduzione relativa alle Missioni ed ai Programmi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi indicati nell'elenco n. 2 al disegno di legge di stabilità.

La relazione tecnica fornisce anche una tabella riepilogativa (cfr S.2111) delle misure correttive riferite a ciascun Ministero, in termini di saldo netto da finanziare, distinte complessivamente tra entrate e spese e modalità di attuazione (articolato, elenco 2, Tabella C, Tabella D e Tabella E) recate dal disegno di legge di stabilità nel testo originario. La relazione tecnica precisa che le misure inserite nella tabella considerano gli effetti delle disposizioni, recate dal testo in esame, in materia di ragionevole durata del processo, mentre non tengono conto degli effetti migliorativi previsti dalle norme riguardanti gli Enti di previdenza e altri Enti, quelli derivanti dalla limitazione del *turn over* del personale di alcune amministrazioni pubbliche nonché quelli inerenti la riduzione del Fondo per gli sgravi di contrattazione di secondo livello. Sono considerati, altresì nella sezione "ulteriori riduzioni", gli effetti migliorativi derivanti, rispettivamente, dalle disposizioni sull'efficientamento delle spese di acquisto di beni e servizi (quota Ministeri ed enti non territoriali), dalla riduzione degli stanziamenti in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione e dalle riduzioni di spese del Formez. Da tale tabella risulta che la riduzione di spesa posta a carico del comparto dei Ministeri ammonta, in termini di saldo netto da finanziare a circa 3,6 miliardi di euro per il 2016, a circa 2,7 miliardi per il 2017 e a circa 1,9 miliardi a decorrere dal 2017.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che non sono forniti elementi a supporto della concreta praticabilità delle riduzioni di spesa disposte. In proposito appare utile che siano esplicitate le valutazioni sottostanti le previsioni di risparmio. Ciò al fine di evitare il rischio che le riduzioni indicate – in mancanza di interventi che incidano sui fabbisogni effettivi di spesa – possano dar luogo a problemi di natura operativa ed organizzativa.

Articolo 1, comma 334
(Riduzione stanziamenti Presidenza del Consiglio)

La norma stabilisce che gli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri sono ridotti per l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge al quale si rinvia per maggiori dettagli.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
	23,0	21,8	18,0	23,0	21,8	18,0	23,0	21,8	18,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹⁷⁵, in risposta a richieste di chiarimenti emerse nel corso dell'esame al Senato circa la possibilità della Presidenza del Consiglio di perseguire le finalità previste a legislazione vigente avvalendosi delle rimanenti risorse, ha rinviato alle valutazioni eventualmente fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri stessa, peraltro non pervenute nel corso dell'esame.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che non sono forniti elementi a supporto della concreta praticabilità delle riduzioni disposte. In proposito appare opportuno acquisire i relativi elementi di valutazione.

Articolo 1, comma 335
(Riduzione stanziamenti Ministero dell'economia)

La norma, modificata nel corso dell'esame presso il Senato, dispone la riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità". La riduzione è disposta per un importo di 40 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze disporrà la rideterminazione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa previsti.

¹⁷⁵ Cfr. l'Appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
	40	70	70	40	70	70	40	70	70

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento ascrive alle modifiche apportate i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
	60,0	30,0	30,0	60,0	30,0	30,0	60,0	30,0	30,0

L'emendamento introduttivo della predetta maggiore spesa, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 1, comma 336 (Otto per mille IRPEF)

Normativa vigente L'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222/1985 stabilisce che una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

La norma riduce di 10 milioni annui, a decorrere dal 2016, l'autorizzazione di spesa, relativamente alla quota destinata allo Stato, di cui al sopra illustrato art. 47, secondo comma, della legge n. 222/1985.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
8 per mille – riduzione autorizzazione di spesa	10	10	10	10	10	10	10	10	10

La relazione tecnica si limita ad illustrare la norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, comma 337
(Carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine)

La norma abroga l'art. 41, comma 16-*sexiexdecies*, del DL n. 207/2008 che ha istituito, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria (Veneto), un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2009, per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Abrogazione rimborso alle regioni degli oneri sostenuti per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti nelle zone Austria-Veneto	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

La relazione tecnica afferma che la disposizione, volta ad abrogare il contributo per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti in favore delle regioni confinanti con l'Austria, comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica dal 2016 pari a 3 milioni di euro annui.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, comma 338
(Rimborso oneri usura strade)

La norma prevede la cessazione, a decorrere dall'anno 2016, dei trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale concernenti gli indennizzi per l'usura delle infrastrutture stradali di cui all'articolo 34, comma 4 del decreto legislativo n. 285/1992 e all'articolo 72, comma 3, del DPR n. 495/1992.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 1, comma 339 ***(Spese enti locali accoglienza profughi in Sicilia)***

La norma, inserita nel corso dell'esame presso il Senato, a titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della regione Sicilia in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxi emendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
	3			3			3		

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE per l'anno 2016 (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento, si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, comma 340 ***(Fondo per la riduzione pressione fiscale)***

La norma riduce il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'art.1, co. 431, della legge di stabilità 2014, per un valore pari a 809,6 milioni per il 2016, a 413,4 mln per il 2017, a 411,0 per il 2018 e a 388 mln a decorrere dal 2019.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Riduzione fondo per la pressione fiscale	809,6	413,4	411,0						
Maggiori entrate tributarie									
Riduzione fondo per la pressione fiscale				809,6	413,4	411,0	809,6	413,4	411,0

La relazione tecnica si limita ad illustrare la norma.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹⁷⁶, in risposta a quesiti emersi nel corso dell'esame, ha precisato che l'autorizzazione di spesa del Fondo in esame risulta pari, nel disegno di legge bilancio per il triennio 2016-2018, a 959.608.622 euro per il 2016, a 563.413.755 euro per il 2017, e a 560.985.329 per l'anno 2018: tali importi sono comprensivi della somma di 150 milioni annui accantonata e vincolata ai sensi dell'art. 1, co. 652, della legge n. 190/2014.

Inoltre, la Nota di risposta evidenzia che il fondo è stato alimentato:

- con i risparmi derivanti dai processi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica i cui effetti positivi potevano essere accertati solo a consuntivo (indica, a titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'accorpamento delle scuole di formazione previsto dall'art. 21 del DL n. 90/2014);

- dalle maggiori entrate, indicate nella Nota di aggiornamento del DEF 2015, che si stima di incassare rispetto alle previsioni iscritte in bilancio dell'esercizio in corso, derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale (143 milioni).

La dotazione del Fondo, continua la Nota, viene utilizzata per un ammontare tale da rispettare il mantenimento di risorse pari a 150 milioni annui indicati nel sopra citato comma 652.

***In merito ai profili di quantificazione**, si fa presente che le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale destinate ad alimentare il Fondo per la riduzione della pressione fiscale sono state stimate, in un apposito approfondimento contenuto nella Nota di aggiornamento al DEF 2015, in misura pari a 143 milioni di euro annui. Poiché per la stima sono stati utilizzati i dati disponibili in quel momento¹⁷⁷ (incassi realizzati nel periodo gennaio-agosto 2015 pari a 7.291 milioni, sulla base dei quali gli introiti realizzabili nel 2015 sono stimati in 11.867 milioni), sarebbe utile verificare se siano disponibili dati più aggiornati.*

Sarebbero altresì utili chiarimenti in merito alle altre somme che hanno concorso alla formazione delle disponibilità del Fondo, parte delle quali sono state illustrate, a titolo esemplificativo ma senza indicazione del relativo importo, dalla Nota presentata dal Governo nel corso dell'esame al Senato.

¹⁷⁶ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

¹⁷⁷ La Nota di aggiornamento al DEF è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 2015.

Articolo 1, comma 341 *(Due per mille IRPEF ai partiti politici)*

Normativa vigente L'articolo 12 del DL n. 149/2013 consente alle persone fisiche di destinare il 2 per mille della propria IRPEF a favore di un partito politico. Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, la disposizione si applica entro il limite di spesa pari a 7,75 mln per il 2014, a 9,6 mln per il 2015, a 27,7 mln per il 2016 e a 45,1 mln a decorrere dal 2017.

La norma riduce il limite di spesa di cui all'articolo 12 del DL n. 4/2013, di 10 milioni per l'anno 2016 e di 20 milioni annui a decorrere dal 2017.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
2 per mille – partiti politici	10	20	20	10	20	20	10	20	20

La relazione tecnica si limita ad illustrare la norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi 342 e 343 *(Zone franche urbane)*

La norma prevede che, fermo restando quanto previsto con riferimento alle zone franche urbane dell'Emilia Romagna e della Sardegna di cui agli articoli 12 e 13-bis del decreto legge n. 78 del 2015, le risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis¹⁷⁸ del decreto legge n. 66 del 2014 sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell' 8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza" (comma 342).

Si dispone, inoltre, che nelle zone franche urbane già finanziate ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legge n. 179 del 2012, ivi inclusa la zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto legge n. 98 del 2011, il Ministero dello sviluppo economico adotta nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative alle agevolazioni già concesse nelle predette zone franche ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché da eventuali ulteriori risorse apportate dalle regioni (comma 343).

¹⁷⁸ Il comma 1 dell'articolo 22-bis dispone che per gli interventi in favore delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza" e della zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che con la Tabella E del presente disegno di legge di stabilità è disposta la riduzione delle risorse indicate all'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 66 del 2014 per l'importo di euro 20 milioni per l'anno 2016. Tale riduzione rende necessario ridefinire il perimetro di applicazione della richiamata normativa. A tal fine le risorse residue di cui al citato articolo 22-*bis* sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ossia quelle ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza". Rimangono confermate, invece, le riserve in favore delle zone franche da istituire in Emilia Romagna e Sardegna ai sensi rispettivamente, degli articoli 12 e 13-*bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹⁷⁹ ha confermato che le risorse di cui all'articolo 22-*bis* del DL n. 66/2014 sono disponibili e libere da qualsiasi impegno e vincolo giuridico e possono essere destinate al finanziamento delle ZFU di cui alla delibera CIPE n. 14 del 2009.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e di quanto precisato dal Governo nel corso dell'esame al Senato in merito all'effettiva disponibilità delle risorse di cui all'art. 22-*bis* del DL 66/2014, peraltro configurate come limiti di spesa.*

Articolo 1, comma 344 ***(Riduzione finanziamento istituti di patronato)***

Normativa vigente. L'articolo 13, comma 1, della L. 152/2001 ha disposto che per il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale si provvedesse, a decorrere dal 2001, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0.226 per cento (ridotta allo 0.207 per cento dall'articolo 1, comma 309 della L. 190/2014) sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Il successivo comma 4 ha altresì disposto che, a decorrere dall'anno 2002, al fine di assicurare tempestivamente le somme occorrenti, gli specifici stanziamenti fossero determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per cento (ridotta al 72 per cento ai sensi dell'articolo 1, comma 309, della L. 190/2014) delle somme impegnate, come risultano nelle medesime unità previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, per effetto dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.

Le norme – come modificate durante l'esame al Senato – **riducono**, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, **di complessivi 28 milioni di euro (48 milioni nel testo**

¹⁷⁹ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

originario) gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di patronato. Con effetto dall'esercizio finanziario 2017, è stabilita nel 65 per cento (60 per cento nel testo originario) delle somme impegnate sulla base dell'ultimo conto consuntivo approvato la misura delle risorse erogate ai patronati in via previsionale. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento per il finanziamento dei patronati è rideterminata nella misura dello 0,193 per cento (0,183 per cento nel testo originario).

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario, come modificato dal prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Riduzione stanziamenti patronati	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le disposizioni sono dirette conseguire economie di carattere strutturale mediante la riduzione dell'aliquota da 0,207 per cento a 0,193 per cento da applicare ai contributi incassati dagli enti previdenziali per determinare le somme da trasferire agli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Tenuto conto che l'applicazione della citata aliquota dello 0,207% darebbe luogo ad un versamento da parte degli enti previdenziali di circa 410 milioni di euro su base annua (stimato tenendo conto degli andamenti degli ultimi anni delle somme versate in entrata al bilancio dello Stato da parte degli enti previdenziali e dell'andamento presumibile del gettito contributivo, nonché dell'evoluzione della normativa in materia) con la rideterminazione in esame dell'aliquota si ottiene l'economia di 28 milioni di euro annui. Tenuto conto del meccanismo di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale e della circostanza che la rideterminazione dell'aliquota non può che operare sui contributi incassati dal 2015 per l'esercizio 2016, l'economia di 48 milioni di euro è ottenuta mediante riduzione diretta dei trasferimenti a tali istituti, in deroga al citato meccanismo di finanziamento. La rideterminazione della percentuale di acconto di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152/2001, al 65 per cento (a seguito del comma 309 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 tale percentuale nella determinazione dell'acconto in riferimento all'esercizio finanziario 2016 è già stata rideterminata nel 72 per cento, dall'originario 80 per cento) deriva dall'esigenza contabile di allineare alla dimensione finanziaria delle economie programmate a seguito della disposizione in esame la determinazione iniziale dello stanziamento nel bilancio dello Stato in fase previsionale, poi rideterminato in sede di assestamento sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato sulla base dei versamenti degli enti previdenziali applicando l'aliquota come rideterminata dalla disposizione in esame medesima.

Conseguentemente dalla disposizione derivano le seguenti economie (minori trasferimenti a istituti di patronato):

(milioni di euro)

2016	2017	2018	2019
28	28	28	28

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei parametri riportati nella relazione tecnica.

Articolo 1, comma 345 **(Spese funzionamento enti previdenziali)**

Le norme dispongono che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottino ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti, diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni annui, anche attraverso l'attuazione delle misure previste dai commi da 262 a 278 (Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata), da versare entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti ivi citati.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Riduzione spese enti di previdenza e assistenza				53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
Maggiori entrate extratributarie									
Riduzione spese enti di previdenza e assistenza	53,0	53,0	53,0						

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le disposizioni sono finalizzate a perseguire ulteriori riduzioni di spesa degli enti pubblici previdenziali e assistenziali, con effetti positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto valutati in 53 milioni annui per il triennio 2016-2018, mediante misure di razionalizzazione delle spese correnti, escluse quelle relative alle prestazioni previdenziali e assistenziali, che ciascuno degli enti interessati deve adottare nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Alla realizzazione di tali risparmi di spesa contribuisce anche l'attuazione delle misure di rafforzamento del ricorso agli acquisti centralizzati di beni e servizi previste dall'articolo 30 del presente provvedimento. Dette misure di contenimento dovranno aggiungersi a quelle già previste dalle vigenti disposizioni e, pertanto, i connessi effetti finanziari debbono sommarsi a quelli già quantificati in occasioni di precedenti interventi normativi.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹⁸⁰, nel precisare che la diminuzione prevista dalle norme va ripartita tra INPS e INAIL, ha confermato che l'entità della stessa può essere ritenuta sostenibile dagli enti in questione, tenuto conto dei processi di riorganizzazione tuttora in corso, connessi all'accorpamento degli enti soppressi.

***In merito ai profili di quantificazione**, nel prendere atto delle precisazioni fornite dal Governo durante l'esame presso il Senato, si osserva peraltro che tale indicazione non è supportata da criteri ed elementi di valutazione, non esplicitati né dalle disposizioni in esame né dalla relazione tecnica. Con riferimento al profilo temporale della disposizione, sarebbe inoltre opportuno specificare se i risparmi in esame siano da considerare di carattere permanente oppure limitati al triennio 2016-2018.*

Articolo 1, commi da 346 e 349 **(Giudici di pace)**

La norma demanda al Ministero della giustizia l'adozione di misure volte alla razionalizzazione e alla riduzione delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale (GOT) e ai vice procuratori onorari (VPO), in modo da assicurare risparmi non inferiori ad euro 6.650.275 per il 2016 e a euro 7.550.275 a decorrere dal 2017 (comma 346).

Per effetto delle modifiche approvate al Senato, viene, altresì, previsto che i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al RD n. 12/1941, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'art. 7, comma 1, della legge n. 374/1991, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016 (commi 347 e 348).

Viene, altresì, disposta la riduzione di 4 milioni per il 2016 del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e per il completamento del processo telematico¹⁸¹ (comma 349).

Il prospetto riepilogativo ascrive ai commi 346 e 349 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁸⁰ Cfr. Nota tecnica depositata in data 9 novembre 2015.

¹⁸¹ Di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Riduzione indennità giudici di pace e giudici onorari (comma 346)	6,7	7,6	7,6	6,7	7,6	7,6	6,7	7,6	7,6
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo efficientamento sistema giudiziario (comma 349)	4,0			4,0			4,0		

La relazione tecnica, con riguardo al comma 346, afferma che la proposta normativa prevede una riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio 1362 pg. 01 “Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato” di euro 6.650.275 per l’anno 2016 e di euro 7.550.275 a decorrere dall’anno 2017. Il capitolo 1362 presenta uno stanziamento di 148,76 milioni di euro nel bilancio 2015, di cui 140,76 milioni di euro destinati al pagamento delle indennità spettanti ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

La relazione tecnica evidenzia che, dai dati di consuntivo dell’anno 2014, sul capitolo 1362 è stata riscontrata una spesa effettiva di circa 127,46 milioni di euro a fronte di una somma stanziata in bilancio pari a 139,84 milioni di euro.

La relazione tecnica precisa che, come evidenziato nella tabella che segue, la spesa relativa alla magistratura onoraria ha mostrato, negli ultimi cinque anni, un *trend* in diminuzione, passando da circa 150 milioni di euro (anno 2010) a circa 127,46 milioni di euro (anno 2014).

Capitolo 1362 – indennità spettanti ai giudici di pace, got e vpo.

(euro)

Categorie di magistrati onorari	2014	2013	2012	2011	2010
Giudici di pace, GOT, VPO	127,46	135,52	136,86	142,00	150,00

La riduzione di spesa può essere collegata a due provvedimenti normativi che hanno inciso sul trattamento economico dei magistrati onorari. Un primo intervento è stato introdotto con il comma 310 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) laddove è stato previsto che le indennità spettanti ai giudice di pace ai sensi dell’art. 11, comma 4-ter, della legge n. 374/1991 non possono superare, in ogni caso, l’importo di euro 72.000 lordi annui.

Con la legge finanziaria per il 2010, è stato, poi, introdotto il contributo unificato per i ricorsi avverso le opposizioni a sanzioni amministrative ex art. 23 della legge n. 689/81 (comminate per violazione del codice della strada). Ciò ha determinato, a regime, una consistente riduzione dei ricorsi presentati al giudice di pace con conseguente riduzione di provvedimenti decisori per i quali spettano le indennità previste dall’art. 11 della legge n. 374/91.

La proposta di riduzione è stata, pertanto, prudenzialmente determinata in euro 6.650.275 per il 2016 e in euro 7.550.275 a decorrere dal 2017, tenuto conto della

variabilità delle indennità da corrispondere ai componenti della magistratura onoraria nello svolgimento dell'attività giudiziaria, che non può essere quantificata esattamente in sede di previsioni di bilancio.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹⁸² ha fornito i seguenti chiarimenti in merito al comma 346. In particolare nel corso della trattazione del provvedimento in 5^a Commissione, è stato chiesto di acquisire un chiarimento in merito alla mancata contabilizzazione in conto minori entrate degli effetti indotti connessi alla riduzione della spesa per i compensi ai giudici di pace e ai giudici onorari. Sul punto, il Governo ha chiarito che la riduzione è disposta in relazione a spese riferibili a compensi per incarichi continuativi ai quali non sono associati effetti indotti.

Con riguardo al comma 349, la relazione tecnica afferma che la norma prevede una riduzione di euro 4.000.000 per il solo anno 2016 del "Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico" istituito, ai sensi dall'art. 1, comma 96, dalla Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione 33 – U.d.V. 3.1 "Fondi da assegnare" – Capitolo 1536 che, per l'anno 2016 reca sufficienti disponibilità, allo stato non finalizzate, in applicazione dell'art. 22, comma 2, DL 27 n. 83/2015.

Con riguardo ai commi 347 e 348, approvati in prima lettura al Senato, la relazione tecnica afferma che le norme prevedono l'estensione della proroga dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015, nonché dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016. Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché dei giudici di pace, sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione dell'Amministrazione della giustizia sul capitolo 1362 p.g. 01 (Dipartimento per gli affari di giustizia) che già prevede, a legislazione vigente, gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

***In merito ai profili di quantificazione**, con riguardo al comma 349, appare opportuno un chiarimento circa la sostenibilità della disposta riduzione per il 2016 delle dotazioni del Fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario, a fronte dei fabbisogni di spesa previsti a legislazione vigente e posti a carico del medesimo Fondo.*

Con riferimento al comma 346, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla mancata contabilizzazione nel prospetto riepilogativo degli effetti indotti (fiscali e contributivi) connessi alla riduzione della spesa per i compensi ai giudici di pace e ai giudici onorari, alla luce dei chiarimenti intervenuti al Senato.

Nulla da osservare, con riferimento ai commi 347 e 348, introdotti al Senato, alla luce di quanto specificato dalla relazione tecnica.

¹⁸² Con nota depositata in 5^a Commissione in data 9 novembre 2015.

Articolo 1, comma 350 *(Mutui della Cassa depositi e prestiti)*

Normativa vigente. L'articolo 19 della legge 119/1981 (Legge finanziaria 1981) ha autorizzato gli enti locali a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di interventi nel campo dell'edilizia giudiziaria¹⁸³. La norma prevede che l'onere di ammortamento sia posto a carico del bilancio dello Stato.

La norma integra l'articolo 19 della legge 119/1981, prevedendo che i mutui autorizzati da tale articolo possano essere impiegati, nel caso in cui il finanziamento sia stato concesso dalla Cassa depositi e prestiti, ma non ancora erogato o utilizzato, anche per opere di ricostruzione e ristrutturazione di edifici pubblici, da destinare a finalità anche differenti dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia, sia funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. A tal fine gli enti locali ai quali è stato concesso il finanziamento devono presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministero della Giustizia, istanza di autorizzazione all'impiego degli importi anche per le destinazioni diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento. Inoltre, con previsione inserita nel corso dell'esame al Senato, nel caso in cui i mutui siano stati interamente estinti, l'immobile può essere destinato dall'amministrazione interessata a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria previo parere favorevole del Ministro della giustizia.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma e quello riferito al maxi emendamento approvato dal Senato non considera neppure l'emendamento introdotto presso l'altro ramo del Parlamento.

La relazione tecnica afferma che le modifiche alla legislazione vigente recate dalla norma non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i relativi interventi - anche indiretti - in materia di edilizia giudiziaria potranno essere finanziati con mutui già concessi ai comuni dalla Cassa depositi e prestiti.

La RT afferma inoltre che la norma è volta a consentire la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti anche per la realizzazione di interventi costruttivi su edifici pubblici da destinare a finalità diverse da quelle dell'edilizia giudiziaria. Ciò nel caso in cui detti interventi siano strettamente connessi alla realizzazione di progetti su edifici da destinare ad edilizia giudiziaria. Presupposto per la concreta attuazione della previsione normativa è, a monte, la sottoscrizione di intese tra le amministrazioni interessate ed il Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda, specificamente, la modificazione introdotta al Senato, **la relazione tecnica** riferita al maxi emendamento approvato dal Senato ne sintetizza il contenuto e afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la norma in esame, pur ampliando il possibile ambito di intervento dei finanziamenti erogati agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 119/1981, opera

¹⁸³ L'articolo 19 fa puntualmente riferimento ad alcune tipologie di interventi, quali la costruzione o l'acquisto di nuovi edifici giudiziari e le ristrutturazioni di edifici pubblici da destinare a sede di uffici giudiziari.

esclusivamente su mutui già concessi dalla Cassa, i cui finanziamenti non siano stati ancora erogati o utilizzati (come sottolineato anche dalla relazione tecnica). Si rileva altresì che la Cassa depositi e prestiti spa non è, comunque, un soggetto rientrante nell'elenco delle amministrazioni che concorrono al conto economico della p.a.

In proposito appare comunque opportuna una valutazione del Governo, al fine di escludere effetti negativi di cassa collegati ad un'accelerazione della spesa rispetto agli andamenti scontati nei saldi a legislazione vigente, tenuto conto che:

- *la norma in esame fa riferimento non soltanto all'ipotesi di un mancato utilizzo di finanziamenti già concessi, ma anche all'ipotesi della loro mancata erogazione;*
- *in base all'articolo 19 della legge 119/1981 (nella parte non modificata dalla norma in esame), l'onere di ammortamento dei mutui in parola è posto a carico del bilancio dello Stato.*

Articolo 1, comma 351 **(Commissario del Palazzo di giustizia di Palermo)**

Normativa vigente: l'art. 1, comma 106, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha autorizzato la spesa di 6 milioni di euro per il 2015 con corrispondente riduzione del Fondo ISPE, ai fini della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari del Palazzo di giustizia di Palermo (commi 98-106). Il comma 98 demanda ad un decreto interministeriale l'individuazione degli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza necessari. Ai sensi del comma 99-bis - introdotto dall'art. 21-*sexies*, comma 1, del DL, n. 83/2015 - i tempi per la realizzazione dell'investimento e la durata dell'incarico del commissario straordinario sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2015. La norma consente, altresì, di modificare, entro il 30 settembre 2015, il summenzionato decreto. Al comma 106 sono ascritti sui saldi di finanza pubblica per il 2015 effetti di maggior spesa in conto capitale, per un importo di 6 milioni di euro.

La norma proroga, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, la durata dell'incarico del commissario straordinario, nominato¹⁸⁴ per la realizzazione dell'intervento per la sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo. Viene conseguentemente prorogato dal 30 settembre 2015 al 28 febbraio 2016 il termine entro il quale possono essere apportate le modifiche al decreto interministeriale - adottato¹⁸⁵ ai sensi dell'art. 1, comma 98 della legge di stabilità 2015 - ai fini dell'individuazione degli investimenti per la realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza necessari.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma è tesa a prevedere un'ulteriore proroga, al 31 dicembre 2016, dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo, disposti con l'articolo 1, commi da 98 a 106, della legge n. 190/2014, in considerazione della particolare complessità delle opere da realizzare, che necessitano di una diversa e più estesa modulazione temporale delle fasi attuative.

¹⁸⁴ Ai sensi dell'art. 1, comma 99-*bis*, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

¹⁸⁵ Il decreto è stato adottato a fine gennaio 2015.

Per l'esecuzione delle predette opere, la norma ha previsto un finanziamento di 6 milioni di euro, iscritto per l'anno 2015, sul capitolo 7207 "Spese per interventi finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo" dello stato di previsione del Ministero della giustizia – missione 6 – Giustizia – U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale. Tali risorse sono state riversate sulla contabilità speciale n. 5872, intestata a "COMM. STR. ART. 1, C. 99, L. 190 – 14" presso la Tesoreria dello Stato di Palermo.

Tenuto conto del fatto che al commissario non verranno corrisposti compensi aggiuntivi, fatto salvo il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, e comunque nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte sulla contabilità speciale n. 5872, si ritiene che dalla norma in esame non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, appare opportuna una conferma che dalla proroga in esame non derivino effetti nei saldi di finanza pubblica, tenuto conto che alla norma originaria (comma 106 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015) erano ascritti effetti di maggior spesa in conto capitale, per il 2015, per un importo di 6 milioni di euro.*

Articolo 1, comma 352 *(Proroga spese funzionamento uffici giudiziari)*

Normativa vigente: l'art. 21-*quinquies* del DL n. 83/2015, prevede la facoltà per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2015, dei servizi forniti dal personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari. Tale facoltà può essere esercitata sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero e l'ANCI (comma 1). Nella convenzione quadro sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi (comma 2). Le autorizzazioni sono rilasciate nei limiti massimi complessivi del quindici per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'art. 1, comma 527, della legge n. 190/2014, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

La norma consente¹⁸⁶ agli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2016 - e non più fino al 31 dicembre 2015 - dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria svolti da personale comunale sulla base di accordi o convenzioni fatti in sede locale.

La norma prevede, altresì, che, i limiti massimi per le autorizzazioni del Ministero della Giustizia, nel 2015 si mantengano - come previsto a legislazione vigente - entro il 15% della dotazione ordinaria del capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, mentre nel 2016 tale limite viene fissato al 20%.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

¹⁸⁶ Modificando l'art. 21, *quinquies*, del DL n. 83/2015.

La relazione tecnica afferma che la norma in esame è tesa a prorogare fino al 31 dicembre 2016 le disposizioni previste all'art. 21-*quinques*, comma 1, del DL n. 83/2015.

A tal fine, per attenuare l'impatto della riforma sulla gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, prevista dalla legge di stabilità 2015, nonché per ragioni di economicità della spesa, si prevede che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, rimanga affidata ai comuni mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, fino al 31 dicembre 2016.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite di euro 44.233.787 pari al 20 per cento degli stanziamenti iscritti a legislazione vigente per l'anno 2016 che ammontano ad euro 221.168.934.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la norma in esame non appare suscettibile di alterare il quadro finanziario degli effetti già scontati dai tendenziali di spesa a legislazione vigente.*

Articolo 1, comma 353 **(Riduzione contributi ad enti del MAECI)**

Normativa vigente: l'art. 1, comma 318, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), in termini sostanzialmente analoghi alla norma in esame, prevede una rinegoziazione dei termini degli accordi internazionali relativi alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, ai fini di una rideterminazione dei contributi volontari e obbligatori previsti per la partecipazione alle medesime organizzazioni, per un importo complessivo pari a 25.243.300 euro per il 2015 e a 8.488.300 euro a decorrere dal 2016. La norma interviene a tal fine, su specifiche autorizzazioni di spesa contenute nell'allegato n. 8 della legge di stabilità 2015.

La norma dispone che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provveda a rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari ed obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 1.000.198 euro per il 2016 e a 2.700.528 euro a decorrere dal 2017. Le relative autorizzazioni di spesa vengono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 6, escludendo per le stesse, a decorrere dal 2016, il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'art. 26 della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica).

MAECI	Autorizzazione	2016	2017	2018
TWAS – Accademia delle scienze del Terzo Mondo (Trieste)	Legge n. 17/2004	/	200.000	200.000
BRESCE – Ufficio regionale UNESCO per l'Europa di Venezia	Legge n. 163/1997	/	100.0000	100.0000
ESO – Organizzazione europea per la ricerca astronomica nell'emisfero australe	Legge n. 127/1982	1.000.000	1.000.000	1.000.000
ICRANET – Rete internazionale astrofisica relativistica	Legge n. 31/2005	/	1.400.330	1.400.330
UNIDO – Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale	Legge n. 972/1984	198	198	198
Totale		1.000.198	2.700.528	2.700.528

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Riduzione di contributi obbligatori e volontari ad organismi internazionali	1,0	2,7	2,7	1,0	2,7	2,7	1,0	2,7	2,7

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riporta un elenco delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione il cui contenuto è analogo a quello indicato dall'allegato n. 6.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹⁸⁷ ha confermato che - poiché il Ministero degli affari esteri e della cooperazione si impegna ad espletare tutti gli adempimenti necessari per rinegoziare i termini degli accordi internazionali relativi alla determinazione dei contributi dovuti alle organizzazioni internazionali - le riduzioni in argomento sono compatibili con gli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l'attività di rinegoziazione degli accordi internazionali dovrà presumibilmente essere condotta nel quadro delle procedure disciplinate dagli strumenti e dai protocolli relativi a ciascuna delle organizzazioni interessate. Non essendo ancora noto l'esito di tali procedure, appare opportuno un chiarimento volto ad escludere eventuali conseguenze dovute ad una conclusione dei negoziati che porti a risultati diversi rispetto ai termini prefigurati dalla relazione tecnica e scontati ai fini dei saldi.

Articolo 1, commi 354 e 355 (Incremento di tariffe consolari)

La norma prevede (comma 354) un aumento delle tariffe consolari, mediante una serie di modifiche alla tabella allegata al D.lgs. n. 71/ 2011.

In particolare viene previsto:

¹⁸⁷ Con Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

- l'aumento¹⁸⁸ nella misura del 20% degli importi dei diritti fissi di cui alle Sezioni I (stato civile¹⁸⁹), IV (controversie, assistenza giudiziaria e giurisdizione volontaria) e VII (atti amministrativi) (comma 354, lett. a);
- l'aumento¹⁹⁰ nella misura del 40% degli importi dei diritti fissi di cui alle Sezioni II (notarili), VI (navigazione marittima ed aerea), VIII (atti diversi da quelli di stato civile e notarili, legalizzazioni e traduzioni), e IX (diritti di urgenza) (comma 354, lett. b);
- l'aggiunta, alla sezione III dell'art. 29 del D.lgs. n. 71/ 2011 della voce: "visto nazionale (tipo D) per motivi di studio", in relazione al quale la somma dovuta viene fissata in euro 50, a fronte della gratuità prevista a legislazione vigente¹⁹¹ (comma 354, lett. c);
- l'abrogazione alla sezione IV degli articoli 39, 41, 43 e 52 relativi ad alcune tipologie di atti in materia di navigazione marittima ed aerea per i quali è prevista, a normativa vigente, la gratuità (comma 354, lett. d).

Le maggiori entrate rispetto all'esercizio 2015, derivanti dai summenzionati incrementi tariffari, pari a 6 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016-2018, restano acquisite all'entrata e - per espressa deroga dell'art. 1, comma 568, della legge 206/ 2006 e dell'art. 2, comma 58, della legge n. 244/2007 - non sono destinate al MAECI (comma 355).

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 355 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate extra tributarie									
Riduzione di riassegnazioni di maggiori entrate derivanti dall'adeguamento dei tariffe consolari.	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma di cui al comma 354 e precisa che, come risulta dalla tabella di seguito riportata, nel 2014, si sono registrati introiti per circa 7 milioni di euro per le sezioni (I, IV e VII) e di circa 8 milioni di euro per le sezioni (II, VI, VIII e IX).

In relazione al disposto incremento dei diritti consolari (lett. a e b) la relazione tecnica evidenzia, inoltre, che, considerato che l'aumento potrebbe comportare una flessione della domanda del relativo servizio da parte degli interessati e che, a seguito delle chiusure di sedi estere disposte in applicazione del DL n. 95/2012, dal 2015 operano 3 uffici consolari in meno che nel 2014 (per un bacino totale di 80.000 connazionali), con presumibile riduzione del numero di atti consolari emessi e quindi riduzione di gettito, si stima, in via prudenziale, che i maggiori introiti derivanti dall'applicazione della norma saranno pari a circa 4 milioni di euro.

¹⁸⁸ Con arrotondamento all'importo intero superiore.

¹⁸⁹ Con l'eccezione dei diritti relativi alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne, di cui all'art. 7-bis.

¹⁹⁰ Con arrotondamento all'importo intero superiore

¹⁹¹ Ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 71/2011.

(milioni di euro)

	Introiti 2014	Aumento 20 %	Aumento 40 %
Sezione I	6,9		
Sezione IV **	0,0		
Sezione VII	0,5		
Subtotale	7,4	1,5	
Sezione II	0,8		
Sezione VI **	0,0		
Sezione VIII	6,7		
Sezione IX	0,4		
Subtotale	7,9		3,2
Totale maggiore entrata lorda			4,6
Maggiori introiti stimati ***			-0,6
Totale maggiore entrata netta stimata**			4,0

**Le Sezioni IV e VI apportano entrate variabili nel tempo e di scarsa entità (rispettivamente circa 10.000 e 30.000 euro nel 2014)

*** Diminuzione degli introiti derivante dalla minore domanda di atti consolari a seguito dell'aumento della tariffa e della chiusura di tre uffici consolari.

La relazione tecnica, dopo aver ricordato che la disposizione prevede alla lett. c) l'introduzione del pagamento del visto nazionale per motivi di studio per un importo pari a 50 euro (attualmente tale servizio consolare è rilasciato gratuitamente, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 71/2011), evidenzia che la tariffa è in linea con il livello più basso praticato dai principali *partner* europei per la medesima categoria di visti. Considerato che nel 2014 sono stati rilasciati 40.000 visti, la relazione tecnica prevede che dall'applicazione della norma deriveranno maggiori entrate per 2 milioni di euro.

Quanto all'abrogazione (comma 354, lett. d) di 4 articoli della Sezione IV della tariffa consolare che attualmente prevedono la gratuità per alcune tipologie di atti relativi alla navigazione marittima ed aerea, la relazione tecnica afferma che ciò comporta l'applicazione a detti atti dell'art. 55 che assoggetta gli "atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione" al pagamento di una percezione consolare (attualmente di euro 9,30). Dalla disposizione in parola conseguono effetti sicuramente favorevoli per l'erario, in quanto si sottrae all'area della gratuità un insieme di atti consolari. La relazione tecnica evidenzia che la quantificazione del maggior gettito sarà effettuata a consuntivo.

In merito al comma 355 la relazione tecnica osserva che gli adeguamenti dei diritti consolari introdotti dal comma 354 comportano un minore stanziamento per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto — in base al comma 354, lettera a) — le presumibili maggiori entrate (dell'ordine di 6 milioni di euro complessivi) non sono assegnate alla medesima amministrazione. La disposizione determina effetti positivi pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede un incremento delle tariffe dei diritti consolari connessi al rilascio di una serie di atti e documenti, al quale viene ascritto un effetto positivo sui saldi pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. Sul punto appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi - con specifico riguardo al numero degli utenti e degli atti prodotti per ciascuna Sezione della tabella allegata al D.lgs. n.

71/201, nonché al numero di utenti e atti prudenzialmente prevedibili in ragione degli incrementi introdotti - che consentano di verificare la previsione di maggior gettito atteso dalla disposizione.

Articolo 1, comma 356
(Dismissioni immobiliari Ministero affari esteri)

La norma dispone che una quota delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-2018 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell'art. 1, commi 1311 e 1312, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) – pari a 20 mln di euro per il 2016 e 10 mln di euro per ciascun anno del biennio 2017-2018 – rimanga acquisita all'entrata e che non si applichino le disposizioni di cui al comma 1314 dell'art. 1 della medesima legge finanziaria, che prevedono la destinazione di una quota non inferiore al 30 per cento delle stesse alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate capitali									
Acquisizione di proventi da dismissioni	20	10	10	20	10	10			
Minori spese conto capitale									
Acquisizione di proventi da dismissioni							20	10	10

La relazione tecnica evidenzia che l'effetto di risparmio di spesa è realizzato mediante la non assegnazione delle somme derivanti dalle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare all'estero, che il Ministero degli affari esteri si propone di realizzare nel corso del prossimo triennio dalle operazioni di dismissione già avviate o programmate. La disposizione determina effetti positivi pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, comma 357
(Supplenti scuole estere)

Normativa vigente: l'art. 639 del d.lgs. 297/1994 stabilisce che il contingente del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è contenuto entro il limite massimo di 624 unità.

L'art. 640, comma 2, stabilisce che la destinazione alle istituzioni scolastiche italiane all'estero per l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, è disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'art. 639.

La norma dispone una riduzione della spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero di 2.000.000 per ciascun anno del triennio 2016-2018.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Riduzione spese supplenti all'estero	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Minori entrate tributarie									
Riduzione spese supplenti all'estero - Effetti fiscali				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede minori spese per il personale supplente da impiegare nelle scuole italiane all'estero, grazie alla copertura dei posti vacanti con personale di ruolo, realizzata a seguito dello sblocco delle partenze dall'Italia derivante dall'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del contingente disposto dal D.L. n. 95/2012.

La RT fa presente che un numero pari a 46 posti, prima coperti con supplenti, sono stati coperti con personale di ruolo del contingente di cui all'articolo 640 del D. Lgs. n. 297/1994.

La norma comporterà pertanto una riduzione di spesa di 2 milioni di euro, suddivisi in euro 1.800.000 di minori retribuzioni (cap. 2502 dello stato di previsione del MAECI) e euro 200.000 di minori oneri riflessi (cap. 2514 dello stato di previsione del MAECI); i minori pagamenti ad organismi previdenziali stranieri comportano che il minor stanziamento abbia effetti favorevoli anche sull'indebitamento.

La RT afferma che la riduzione risulta compatibile con il normale svolgimento delle funzioni istituzionali e non appare suscettibile di generare situazioni debitorie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti in questione.

Nel corso dell'esame presso il Senato, **il Governo**¹⁹² ha chiarito che il risultato della riduzione finanziaria indicata nella norma è la conseguenza della riduzione del costo unitario annuo, determinato dalla spesa per assegno di sede oltre altri oneri accessori, quantificata in euro 39.130,43, e della riduzione del costo unitario annuo per oneri riflessi, quantificata in euro 4.347,82.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare tenuto conto, anche delle precisazioni in merito alla metodologia del calcolo fornita dal Governo al Senato.

¹⁹² Cfr. Appunto del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio del coordinamento legislativo

Articolo 1, comma 358 **(Fondo supplenze brevi)**

Normativa vigente: l'art. 4, co. 4-*septies*, del D.L. 78/2010 ha modificato il sistema di pagamento delle competenze per il personale scolastico – compreso il personale supplente breve – stabilendo che il pagamento delle competenze accessorie è effettuato congiuntamente con quello delle competenze fisse tramite ordini collettivi di pagamento (c.d. “cedolino unico”).

La norma dispone che le somme già assegnate alle scuole per le supplenze brevi e saltuarie prima dell'introduzione del “cedolino unico”, giacenti sui bilanci delle medesime scuole, siano acquisite all'erario.

In particolare si, prevede che le predette somme, pari a 60 milioni di euro, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

Nelle more del versamento, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all'art. 1, co. 601, della L. 296/2006).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate extratributarie									
Somme supplenze brevi giacenti sui bilanci delle scuole	60								
Minori spese correnti									
Somme supplenze brevi giacenti sui bilanci delle scuole				60			60		
Minori entrate tributarie									
Effetti fiscali				29,1			29,1		

La relazione tecnica fa presente che nei bilanci delle istituzioni scolastiche ed educative statali sono giacenti 60 milioni di euro assegnati alle stesse per il pagamento di supplenze brevi e saltuarie. Si tratta di assegnazioni effettuate in favore delle istituzioni scolastiche prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4 comma 4-*septies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. La norma in esame dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle istituzioni scolastiche di tali risorse con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

La RT precisa che per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette somme, l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relative al funzionamento delle scuole, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello

Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

In merito ai profili di quantificazione, al fine di una verifica degli effetti di risparmio scontati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, andrebbero chiarite le ragioni del venir meno delle necessità di spesa riferite alle somme in esame, relative al pagamento di supplenze brevi e saltuarie. La norma infatti si limita a prevedere il riversamento all'entrata delle somme e la RT chiarisce che si tratta di disponibilità assegnate alle istituzioni scolastiche prima del passaggio al sistema di pagamento con il "cedolino unico". In ogni caso, ai fini della verifica della modulazione temporale dei risparmi, andrebbe confermato che le istituzioni scolastiche avrebbero erogato la spesa interamente nel 2016, posto che i relativi risparmi sono imputati solo a tale esercizio.

Articolo 1, comma 359 **(Acquisizione all'erario di risorse ex IRRE)**

Normativa vigente: gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) sono stati soppressi, al pari dell'Istituto nazionale di ricerca educativa (INDIRE), ai sensi dell'art. 1, co. 610 e 611, della L. 296/2006, che ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).

In seguito, l'art. 19, co. 1, del D.L. 98/2011 (L.111/2011) ha disposto la soppressione, dal 1° settembre 2012, dell'ANSAS e il ripristino dell'INDIRE, ferma restando la soppressione degli ex IRRE.

La norma dispone che le risorse finanziarie degli ex Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), confluite nel bilancio dell'Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), relative a progetti affidati agli ex IRRE e non attuati, pari a 1 milione di euro, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

Nelle more del versamento, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere sulle disponibilità del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 204/1998.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme relative a progetti non realizzati dell'INDIRE	1,0								

La relazione tecnica riferisce che nel bilancio dell'INDIRE sono confluite, al momento della soppressione degli IRRE, risorse finanziarie affidate ai citati IRRE per la realizzazione di progetti mai attuati, per 1 milione di euro. La norma proposta

dispone il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INDIRE di tali risorse, con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'anno 2016.

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 relative al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi 360-362 ***(Edilizia universitaria)***

Le norme prevedono quanto segue:

- il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016 (a condizione che risultino ancora non totalmente spese al 31 dicembre 2014) delle risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli Atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare (comma 360);
- affidano al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di procedere con apposito decreto:
 - all'individuazione degli atenei interessati;
 - alla definizione delle modalità di recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul Fondo per il funzionamento ordinario delle università per l'esercizio finanziario 2016;
 - alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro.

Al fine di assicurare il versamento degli importi individuati, il Ministero provvede al versamento degli stessi in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere sul "Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari" per l'esercizio finanziario 2016 (comma 361);

- nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, autorizzano il Ministro dell'economia e delle finanze ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537¹⁹³, la somma di 30 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato (comma 362).

¹⁹³ Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nel Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e nel Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento all'entrata di risorse giacenti sui bilanci delle Università relative ad interventi su edilizia	30,0								
Minori spese in conto capitale									
Versamento all'entrata di risorse giacenti sui bilanci delle Università relative ad interventi su edilizia				5,0	20,0	5,0	5,0	20,0	5,0

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento si limita a ribadire il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che la modulazione temporanea degli effetti di risparmio sui saldi di fabbisogno e di indebitamento rifletta la dinamica per cassa scontata nei tendenziali con riferimento alle risorse in questione.*

Articolo 1, comma 363 ***(Contratto di servizio Caremar)***

Normativa vigente L'articolo 19-ter del DL 135/2009 ha disposto la liberalizzazione del trasporto regionale marittimo e ha conferito le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi al cabotaggio marittimo di servizio pubblico alle Regioni già servite dalla società Tirrenia, le quali ne disciplinano la gestione mediante contratti di servizio. I commi da 15 a 18 prevedono, per il finanziamento dei predetti contratti di servizio, contributi dello Stato alle Regioni: per quanto riguarda, in particolare, la società Caremar, affidataria dei servizi nelle regioni Campania e Lazio, il comma 16, lettera e), ha fissato un contributo di euro 29.869.832 annui, che il comma 17 ha ripartito fra le regioni Campania, per euro 19.839.226, e Lazio, per euro 10.030.606.

Le norme dispongono che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del DL 135/2009 è ridotta di 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2016.

In proposito si ricorda che la società Caremar non è inclusa nell'elenco delle amministrazioni che concorrono al conto consolidato della p.a.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Riduzione assegnazioni alla società di servizi marittimi Caremar	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

La relazione tecnica afferma che il contratto di servizio, recentemente concluso dalla Regione, prevede un onere inferiore a quanto indicato nell'autorizzazione di spesa; pertanto è possibile disporre la riduzione per l'importo eccedente.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹⁹⁴ ha chiarito che l'importo del contratto concluso fra la Regione Campania e la Caremar prevede un onere di circa 11,850 milioni.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare sulla base delle informazioni fornite dalla RT.*

Articolo 1, comma 364 *(Sistemi informativi Ministero delle infrastrutture)*

Normativa vigente L'articolo 39, comma 2, della L. 166/2002, prevede che per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004. Per l'anno 2012 i limiti di spesa indicati sono stati ridotti di euro 8.000.000 (articolo 39, comma 2, della legge di stabilità 2012, L. 183/2011) e di euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016 (articolo 1, comma 65, della legge di stabilità 2013, L. 228/2012).

Le norme dispongono l'ulteriore riduzione delle risorse di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nella misura di 2.700.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Secondo la relazione tecnica, in particolare, vengono ridotte le risorse assegnate alle Capitanerie di Porto per la realizzazione del sistema integrato per il controllo del traffico marittimo e le emergenze in mare denominato VTMIS (*Vessel Traffic Management Information System*).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁹⁴ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese in conto capitale									
Riduzione spese per la realizzazione del sistema integrato per il controllo del traffico marittimo	2,7	2,7	2,7	1,3	2,7	2,7	1,3	2,7	2,7

La relazione tecnica specifica che vengono ridotte le risorse assegnate alle Capitanerie di Porto per la realizzazione del sistema integrato per il controllo del traffico marittimo e le emergenze in mare denominato VTMS (*Vessel Traffic Management Information System*) e rammenta che l'anno 2018 è quello terminale dell'autorizzazione di spesa.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹⁹⁵ ha confermato, in risposta a richieste di chiarimenti emerse nel corso dell'esame, che il minor impatto sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, rispetto al saldo netto da finanziare, che si indica nell'anno 2016, è da ascrivere all'indice di spendibilità delle risorse in esame, trattandosi di spese in conto capitale.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che la riduzione non incida su impegni già assunti o su programmi già attivati a valere sulle medesime risorse. Tali chiarimenti appaiono opportuni anche in considerazione della natura delle spese oggetto di riduzione, che sono configurate come limiti di impegno, a fronte dei quali i soggetti beneficiari stipulano generalmente contratti di finanziamento.*

Articolo 1, comma 365 *(Trasporto pubblico locale)*

Le norme riducono le risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 296/2006, concernenti il rifinanziamento del contratto collettivo del trasporto pubblico locale di 3.765.800 euro per il 2016 e di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
	3,8	3,7	3,7	3,8	3,7	3,7	3,8	3,7	3,7

¹⁹⁵ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede la riduzione dei contributi erogati alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico nelle regioni a statuto speciale nonché alle Gestioni Governative ed alle Società in regime di concessione, a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del CCNL autoferrotranviario previsti dalla legge n. 296/2006, art.1, comma 1230. L'importo che residua è utilizzato a copertura degli oneri derivanti dall'indennità di malattia del settore del trasporto pubblico locale, così come previsto dalla legge n. 266/2005, art.1 comma 273. Poiché nel *trend* di spesa degli ultimi anni si è riscontrata una costante riduzione degli oneri dovuti a copertura dell'indennità di malattia del settore e considerando che gli oneri derivanti dalla predetta indennità sono individuati nella normativa di settore quale contributo residuale ai CCNL, si ritiene possibile apportare una riduzione nello stanziamento di competenza del capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1314 pari a euro 3.765.800 per il 2016 e pari a euro 3.700.000 a decorrere dal 2017.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Articolo 1, comma 366 ***(Riduzione contributi alle imprese armatoriali)***

La norma sopprime il secondo periodo dell'art. 1, comma 38, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che autorizza un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014 per la prosecuzione degli interventi previsti in favore degli investimenti delle imprese marittime, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 88/2001.

Si evidenzia che la Commissione Europea ha dichiarato inammissibile detto contributo ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C3 64/06.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Riduzione contributi alle imprese armatoriali	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione.

Si evidenzia che, nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura al Senato è stato chiesto di fornire un chiarimento in merito alla praticabilità della soppressione del contributo in riferimento. Sul punto, il **Governo**¹⁹⁶ ha confermato la praticabilità della soppressione del contributo, in quanto gli interventi finanziati con l'articolo 1, comma 38, della legge n. 147/2013, risultano ad oggi non ancora avviati.

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno un chiarimento in merito alla natura corrente della minor spesa evidenziata nel prospetto riepilogativo e alla

¹⁹⁶ Nella nota tecnica depositata in 5^a Commissione, in data 9 novembre 2015.

conseguente modulazione per cassa. La norma, infatti, prevede la soppressione di un contributo ventennale in favore delle imprese marittime che risulta finalizzato, a legislazione vigente, al sostegno delle attività d'investimento condotte delle medesime imprese e che sembrerebbe possedere, pertanto, natura in conto capitale.

La richiesta di chiarimenti appare opportuna considerato che, al comma 38 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, sono stati ascritti effetti di maggiore spesa in conto capitale, con uno sviluppo, in termini di fabbisogno e di indebitamento, diverso da quello evidenziati sul SNF, mentre il prospetto allegato alla norma in esame ascrive alla stessa identici effetti sui tre saldi.

Articolo 1, comma 367 *(Dismissione immobili della difesa)*

Normativa vigente: l'art. 1, comma 374, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) dispone che il Ministero della difesa effettui la dismissione degli immobili in proprio uso, inclusi quelli con destinazione residenziale, al fine di conseguire introiti da destinare al miglioramento dei saldi di finanza pubblica per importi pari a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017. A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e a questi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli artt. 306, comma 3, ultimo periodo e 307, comma 10, lett. d), primo periodo, del D.lgs. n. 66/2010, fino alla concorrenza dei citati importi. Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa, in maniera tale da assicurare, comunque, una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi evidenziati.

La norma novella il comma 374 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) prevedendo che il Ministero della difesa, attraverso la dismissione di immobili in uso, inclusi quelli di carattere residenziale, realizzi introiti tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 300 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per il 2017 (in luogo dei 100 milioni previsti a legislazione vigente per entrambi gli anni). Tali proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e non si da luogo a riassegnazione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate in conto capitale									
Vendita immobili della difesa	200,0			200,0					
Minori spese in conto capitale									
Vendita immobili della difesa							200,0		

La relazione tecnica precisa che la disposizione introduce una modifica al comma 374, dell'articolo 1, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), prevedendo ulteriori introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in uso al Ministero della difesa, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 200 milioni di euro nel 2016. I

proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva l'opportunità di acquisire elementi volti a suffragare la conseguibilità degli effetti positivi scontati nell'esercizio 2016.

Articolo 1, comma 368 **(Aliquota IVA prodotti editoriali)**

Normativa vigente L'articolo 1, comma 667, della legge n. 190/2014 ha disposto l'applicazione dell'IVA ad aliquota ridotta (4%) ai libri in formato elettronico (*e-book*).

La norma estende il regime di applicazione dell'IVA ad aliquota ridotta (4%) anche ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici in formato elettronico.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
IVA 4% prodotti editoriali	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5

La relazione tecnica ricorda che attualmente i prodotti editoriali interessati dalla norma scontano, a normativa vigente, l'aliquota del 22%.

La RT afferma che il fatturato di tali prodotti è pari a circa 64 milioni (50 mln di quotidiani e 14 mln di periodici, con una incidenza al 4,3% delle vendite digitali per i quotidiani e circa l'1% dei periodici – Fonte AGCOM, Rapporto per il 2014).

In via prudenziale, la RT stima che si tratti di vendite destinate interamente al consumo finale, anche per tenere conto di un mercato del settore in crescita.

Pertanto, applicando la riduzione dell'aliquota (18 punti percentuali) al predetto fatturato (64 mln), la RT ottiene una stima di minor gettito pari a 11,5 mln annui.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**¹⁹⁷, in risposta a richieste di chiarimenti formulate, ha precisato quanto di seguito indicato:

- la stima è stata effettuata utilizzando l'aliquota IVA ordinaria del 22% senza considerare gli incrementi previsti dall'ordinamento vigente in quanto le nuove aliquote “sono state introdotte come eventuali clausole di salvaguardia e, come tali, non sicuramente applicabili per gli anni a venire”;
- il possibile andamento crescente del fatturato dei prodotti interessati dalla disposizione (che potrebbe essere determinato sia dalla tendenza ad una sempre maggiore fruizione dei prodotti *on line* sia dall'incentivo rappresentato dal minor carico fiscale che si introduce) non è stato considerato tenuto conto che, afferma la Nota, “l'imputare l'intero fatturato al consumo finale sia di sé estremamente prudenziale e tale da controbilanciare gli effetti di sottostima finanziaria sopra evidenziati”;

¹⁹⁷ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

- rispetto al profilo di compatibilità comunitaria, la Nota riporta una dettagliata ricostruzione della normativa nazionale e comunitaria in materia, concludendo che la commercializzazione dei prodotti editoriali elettronici sia da considerare, ai fini IVA, come prestazioni di servizi di cui all'art. 3 del DPR n. 633/1972, ai quali non si applica il regime speciale IVA previsto dall'art. 74 del medesimo decreto (Risoluzione n. 186 del 2003).

In merito ai profili di quantificazione, tenuto anche conto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, si osserva quanto segue:

- ai fini della stima della riduzione IVA, la RT considera, anche per gli anni successivi al 2016, un'aliquota pari al 22%. Tuttavia sia la vigente normativa - i cui effetti sono già scontati nei tendenziali - sia le modifiche del regime IVA introdotte dal comma 5 dell'art. 1 del provvedimento in esame, prevedono aliquote più alte per gli anni successivi al 2016. Pertanto, per tali esercizi l'effetto di minor gettito non sembra poter essere calcolato in relazione ad un'aliquota di riferimento del 22%;
- quanto alla compensatività, asserita nella Nota del Governo, tra gli effetti negativi ascrivibili al possibile trend di crescita delle vendite e i minori effetti negativi relativi al fatturato verso soggetti diversi dai consumatori finale, si evidenzia che non sono forniti elementi volti a suffragare la complessa neutralità indicata dalla RT.

In merito, infine, al profilo di compatibilità comunitaria, si prende atto di quanto affermato nella Nota di risposta del Governo.

Articolo 1, comma 369 ***(Fondo interventi strutturali di politica economica)***

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, dispone un incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica nella misura di 134,430 milioni di euro per il 2016, di 142,610 milioni di euro per il 2017, di 139,610 milioni di euro per il 2018, di 184,110 milioni di euro per il 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 201,510 milioni di euro per il 2027, di 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxi emendamento ascrive alle norme - riassuntivamente - i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento FISPE	134,34	142,61	139,61	134,34	142,61	139,61	134,34	142,61	139,61

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento riassume in un'apposita tabella gli incrementi e gli utilizzi del Fondo risultanti per effetto del disegno di legge iniziale (AS 2111) e degli emendamenti approvati nel corso dell'esame al Senato. Di seguito si espongono, relativamente al triennio 2016-2018, l'incremento del Fondo ISPE come risultante dal testo iniziale (AS 2111), le variazioni incrementative e decrementative

approvate dal Senato, con un riferimento agli emendamenti e ai commi risultanti dal maxiemendamento, il totale delle dette variazioni e – conseguentemente – il risultante incremento della dotazione del Fondo rispetto alla legislazione vigente come recato dall'AC 3440. Per una descrizione delle singole misure approvate dal Senato, si rinvia alle relative schede del presente *dossier*.

	2016	2017	2018
INCREMENTO DOTAZIONE FONDO ISPE NEL TESTO INIZIALE <i>(art. 33, comma 34, AS 2111)</i>	300.000	300.000	300.000
MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO	Effetti sul fondo ISPE		
Comma 13 (em. 4.2100)	-260	-260	-260
Commi 26-27 (em. 4.2400)	-160	-190	-190
Commi 28-29 (em. 4.2200)	-81.140	-81.140	-81.140
Comma 31 (em. 4.0.6520)	-14.000	-14.000	-14.000
Commi 42-43 (em. 6.28)	-7.600	-18.900	-15.100
Commi 44-45 (em. 6.02000)		-9.100	-5.600
Comma 62 (em. 9.2100)	+9.600	+5.200	-1.900
Comma 63 (em. 9.2000)	-800	-800	-800
Commi 103-106 (em. 13.0.4)	-10.000	-10.000	-10.000
Comma 109 (em. 14.0.2000)	-10.000		
Comma 116 (em 15.35)	-19.000		
Comma 122 (em 16.2000)	-1.700	-3.400	
Comma 129 (em. 16.2430)	-2.000	-2.000	-2.000
Comma 139 (em. 17.2100)	-5.000	-5.000	-5.000
Comma 140 (em. 17.2300)	-25.000	-25.000	-25.000
Comma 141 (em. 17.2400)	-10.000	-10.000	-10.000
Comma 144 (em. 17.5320)	-25.000	-30.000	-30.000
Comma 156 (em. 19.2000)	-10.000		
Comma 162 (em. 19.2100)	-9.000	-9.000	-9.000
Comma 194 (em. 22.2000)	-12.000	-12.000	-12.000
Comma 195 (em. 22.6315)	-5.000		
Comma 207 (em. 23.2100)	-5.000		
Comma 219 (em. 25.8000)	-1.000		
Commi 221-222 (em. 25.6000)	-500	-500	-500
Commi 228-229 (em. 25.5000)	-2.100	-2.100	-2.100
Comma 257 (em. 27.2400)	-1.000	-1.000	-1.000
Comma 261 (em- 27.2300)	-1.000		
Commi 328-330 (em. 32.0.2000)	-1.000		

	2016	2017	2018
INCREMENTO DOTAZIONE FONDO ISPE NEL TESTO INIZIALE <i>(art. 33, comma 34, AS 2111)</i>	300.000	300.000	300.000
MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO	Effetti sul fondo ISPE		
Commi 331-332 (em. 32.0.2100)	-5.000	-5.000	-5.000
Comma 335 (em. 33.9000)	-60.000	-30.000	-30.000
Comma 339 (em. 33.2100)	-3.000		
Comma 344 (em. 33.2200)	-20.000	-20.000	-20.000
Comma 370 (em. 33.2350)	-13.000	-13.000	-13.000
Comma 438 (em. 37.2000)	-3.000		
Commi 501-502 (em. 45.2000)	+60.000	+30.000	+30.000
Comma 509 (em. 45.3860)			-6.600
Soppresso il co. 1 dell'art. 47 (em. 47.3000)		-18.200	-18.200
Soppresso il co. 11 dell'art. 47 (em. 47.2000)	+96.000	+96.000	+96.000
Commi 545-547 (em. 50.0.2000)	+34.000	+34.000	+34.000
Tab. D (em. 51.Tab D.3000)	-2.000	-2.000	-2.000
TOTALE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO	-165.660	-157.390	-160.390
INCREMENTO DOTAZIONE FONDO ISPE DOPO L'ESAME DEL SENATO (AC 3440, art. 1, comma 369)	134.340	142.610	139.610

***In merito ai profili di quantificazione** non si formulano osservazioni, tenuto conto che l'incremento del Fondo in esame si configura come un limite massimo di spesa.*

Articolo 1, comma 370 **(Fondo per esigenze indifferibili)**

La norma – introdotta nel corso dell'esame presso il Senato – prevede un rifinanziamento per 13 mln annui a decorrere dal 2016 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze¹⁹⁸.

Il predetto Fondo è stato istituito dall'art. 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015 con una dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

¹⁹⁸ L'emendamento che ha introdotto la disposizione presso il Senato, a fini di copertura, ha corrispondentemente ridotto il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE), previsto dall'art. 33, comma 34.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento fondo per le esigenze indifferibili	13	13	13	13	13	13	13	13	13

L'emendamento introduttivo della norma ha previsto una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento si limita a riprodurre il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità del rifinanziamento disposto dalla norma.*

Articolo 1, commi 371 e 372 **(Ciclovie)**

Le norme prevedono quanto segue:

- è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della progettazione e della realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina e la valorizzazione ed il recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinarsi ad itinerari cicloturistici. I progetti e gli interventi sono individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 371);
- all'onere derivante dal comma precedente si provvede (comma 372):
 - a) quanto alla spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 1, del DL n. 69/2013¹⁹⁹;

¹⁹⁹ L'articolo 18, comma 1, del DL n. 69/2013 prevede che "Per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017. Il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato successivamente incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DL n. 133/2014. Il comma 1-bis dello stesso articolo ha previsto un ulteriore incremento di 39 milioni di euro avvalendosi delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,

- b) quanto alla spesa di 10,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10,4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante la riduzione delle risorse destinate all'erogazione del contributo per le spese di trasporto delle piccole e medie imprese siciliane di cui all'articolo 133 della legge 13 dicembre 2000, n. 388²⁰⁰;
- c) quanto alla spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 4,6 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dei fondi in cui vengono iscritti i residui passivi cancellati dal bilancio e delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale 2015-2017 corrispondenti alla cancellazione dei residui perenti, secondo quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66²⁰¹.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Interventi per la ciclabilità (comma 371)	5,0	13,0	15,0	5,0	13,0	15,0	5,0	13,0	15,0
Minori spese in conto capitale									
Riduzione fondo sblocca-cantieri (comma 372, lett. a)	5,0			5,0			5,0		
Riduzione contributi per spese di trasporto PMI siciliane (comma 372, lett. b)		10,4	10,4		10,4	10,4		10,4	10,4
Utilizzo fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente –MIT (comma 372, lett. c)		2,6	4,6		2,6	4,6		2,6	4,6

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Nel corso dell'esame presso il Senato, **il Governo**²⁰², in relazione ad una richiesta di chiarimenti circa l'effettiva comprimibilità delle autorizzazioni di spesa utilizzate a

²⁰⁰ L'articolo 133 della legge n. 388 del 2000 aveva istituito un contributo, mediante credito d'imposta, per le piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione con sede legale in Sicilia a copertura delle spese di trasporto ferroviario, marittimo, aereo e combinato nei limiti previsti dalla normativa europea in tema di aiuti di Stato. Venivano destinati, a partire dal 2002, 50 miliardi di lire (25.822.844,95 €) a tale finalità, prevedendosi un cofinanziamento regionale in misura non minore al 50%. A seguito della legge n. 311 del 2004 (articolo 1, comma 528), le citate risorse sono state destinate a cofinanziare "interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del trasporto merci siciliano", ai sensi dell'articolo 134 della legge n. 388 del 2000.

²⁰¹ L'articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014 prevede una procedura speciale di riaccertamento dei residui, nelle more del completamento della riforma della contabilità pubblica. Il riaccertamento riguarda sia i residui passivi sia i residui perenti. Per i residui passivi si prevede che, a seguito dell'accertamento, si provveda, per ciascun Ministero, all'istituzione di appositi fondi per la parte corrente e per la parte capitale ai quali vengono assegnate risorse, fissate in via pluriennale, in misura non superiore al 50% dell'ammontare dei residui eliminati di pertinenza (la parte rimanente viene invece iscritta in un fondo del Ministero dell'economia e delle finanze e ripartita a favore di interventi individuati sulla base di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri). Per i residui perenti, non più esigibili, si prevede che le somme corrispondenti siano iscritte su base pluriennale con la legge di bilancio 2015-2017 nella misura del 50% dell'ammontare.

²⁰² Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

copertura degli oneri derivanti dalla norma in esame, ha precisato che i capitoli interessati dispongono di risorse sufficienti a garantire la copertura degli oneri.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che gli oneri sono qualificati come limiti di spesa e di quanto precisato dal Governo nel corso dell'esame al Senato.

Articolo 1, comma 373 *(Scuola nazionale dell'amministrazione)*

Normativa vigente: l'art. 21 del D.L. n. 90/2014, in un'ottica di razionalizzazione del sistema e di contenimento della relativa spesa, ha disposto la soppressione di 5 scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni e la contestuale assegnazione delle funzioni degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

Sono dunque confluite nella SNA la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche e le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale (Acireale, Bologna e Reggio Calabria). Il decreto ha inoltre disposto una riorganizzazione complessiva della SNA, da attuare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che preveda: l'articolazione in dipartimenti della Scuola (con attribuzione a ciascuno dei dipartimenti individuati delle funzioni degli organismi soppressi) e la collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le università e l'Istat, anche mediante la stipula di convenzioni sulle attività di formazione iniziale e permanente.

Successivamente, con l'articolo 11, co. 1, lett. d), della legge n. 124/2015 il Governo è stato delegato a riformare la Scuola nazionale dell'amministrazione, mediante una revisione complessiva del suo ordinamento, della sua missione e dell'assetto organizzativo, con eventuale trasformazione della natura giuridica (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica). Il termine per l'esercizio della delega è stabilito nel 28 agosto 2016.

La norma prevede, nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), la riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei servizi strumentali, del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. È prevista la decadenza del Comitato di gestione e del Presidente in carica e la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di un commissario straordinario che predisponga un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di razionalizzazione che rimane efficace fino all'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Riduzione spese di funzionamento della SNA	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Riduzione spese di personale della SNA	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Minori entrate tributarie									
Riduzione spese di personale (effetti fiscali)				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione deriva un risparmio di spesa pari a euro 1.457.614 per l'anno 2016, euro 1.458.774 per l'anno 2017 ed euro 1.462.728 a decorrere dall'anno 2018, ripartiti nei due capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze come indicato nella seguente tabella.

Risparmi SNA	2016	2017	2018 e segg.
CAP 5217 (spese di funzionamento)	341.428	341.700	342.626
CAP 5218 (spese di natura obbligatoria)	1.116.186	1.117.074	1.120.102
TOTALE	1.457.614	1.458.774	1.462.728

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 1, comma 374

(Riversamento di risorse all'entrata del Ministero dell'interno)

Normativa vigente: l'art. 4-bis del DL 79/2012²⁰³ reca "Misure per il reperimento di risorse aggiuntive". In particolare, il comma 1 stabilisce che siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, le somme derivanti:

- dal versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA - SAIA di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228²⁰⁴;
- dalla stipulazione di convenzioni, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato, per l'utilizzazione delle strutture della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e per l'utilizzazione degli spazi di rappresentanza delle prefetture-uffici territoriali del Governo.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, modificando la lett. b) del comma 1 dell'art. 4-bis del DL 79/2012, stabilisce che le somme da riversare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno siano quelle derivanti dalla stipulazione di convenzioni per l'utilizzazione delle strutture del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – sede didattico residenziale. La norma stabilisce inoltre che le convenzioni previste possano

²⁰³ "Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile".

²⁰⁴ "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente".

avere ad oggetto, in luogo del versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione delle strutture della sede didattica residenziale di cui al comma 1, lett. b).

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, non considera la disposizione.

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, ribadisce che la norma modifica l'art. 4-bis del decreto legge 20 giugno 2012, n.79, prevedendo la sostituzione, al comma 1, lettera b), delle parole "della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno" con le parole "del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - sede didattica residenziale". La RT sottolinea che la norma prevede, altresì, l'introduzione di un nuovo comma col quale è stabilito che le convenzioni previste al comma 1, lettera b), possono avere ad oggetto, in luogo del versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione delle strutture della sede didattica residenziale.

La RT afferma infine che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi da 375 a 380 ***(Riordino di società pubbliche nel settore agroalimentare)***

Le norme, come modificate nel corso dell'esame presso il Senato, dispongono l'incorporazione di diritto²⁰⁵ della società Istituto sviluppo agroalimentare SpA (ISA) e della società Gestione fondi per l'agroalimentare Srl (SGFA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico. L'incorporazione è iscritta nel registro delle imprese su semplice richiesta di ISMEA. Le incorporazioni e le altre operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, da imposte dirette e indirette. Per la gestione delle garanzie, l'Istituto può costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni del Codice civile relative ai patrimoni delle società per azioni²⁰⁶ (comma 375).

La norma è espressamente finalizzata a razionalizzare e a contenere la spesa pubblica.

Si ricorda che ISMEA è un ente pubblico economico che svolge funzioni di rilevazione ed elaborazione dei dati riguardanti i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari (monitoraggio dei prezzi). L'Istituto, inoltre, stipula mutui con la Cassa depositi e prestiti per erogare incentivi finalizzati allo sviluppo della proprietà coltivatrice e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole. Le garanzie prestate da ISMEA possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. ISMEA non rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto consolidato della PA. Le entrate dell'Istituto sono costituite da: assegnazioni a carico del bilancio dello Stato; finanziamenti dell'Unione europea; rendite del proprio patrimonio; corrispettivi per la cessione di servizi; eventuali altri contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti

²⁰⁵ Alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

²⁰⁶ Libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI, del Codice civile.

pubblici o privati; eventuale emissione di obbligazioni; proventi conseguenti ad atti di liberalità.

La SGFA Srl (Società gestione fondi per l'agroalimentare) società di scopo a responsabilità limitata al 100 per cento di proprietà dell'ISMEA, gestisce gli interventi per il rilascio delle garanzie dirette e delle garanzie sussidiarie che la legge ha attribuito all'ISMEA. L'Istituto opera anche attraverso il Fondo di investimento nel capitale di rischio, la cui gestione è stata affidata alla SGFA Srl: tale Fondo è finalizzato a supportare i programmi di investimento di PMI operanti nei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

L'ISA SpA (Istituto per lo sviluppo agroalimentare) è una società finanziaria interamente partecipata dal Ministero delle politiche agricole. Scopo dell'ISA è sostenere progetti di sviluppo agroindustriale. La società svolge inoltre attività finanziarie, inclusa l'assunzione di partecipazioni in società che operano nel settore agro-alimentare. In particolare, l'ISA può erogare aiuti di Stato ad imprese della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e può acquisire partecipazioni ed erogare finanziamenti per imprese operanti nel settore agroindustriale.

Anche l'ISA e la SGFA non rientrano nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche.

Il testo prevede inoltre quanto segue (commi 376-380):

- l'ISMEA subentra nei compiti, nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle predette società;
- il personale a tempo indeterminato in servizio presso le società è trasferito, a domanda, alle dipendenze di ISMEA ed inquadrato in base al CCNL applicato dallo stesso Istituto;
- l'inquadramento del personale dipendente a tempo indeterminato di ISA è disposto con provvedimento del commissario straordinario nominato in base alle norme in esame (v. *infra*), assicurando che la spesa massima sostenuta per il medesimo personale non ecceda quella prevista nell'ottobre 2015 e garantendo l'allineamento ai livelli retributivi del CCNL applicato dall'ISMEA. Fino all'emanazione del provvedimento del commissario, al predetto personale viene corrisposto il trattamento economico fondamentale in godimento nel mese di ottobre 2015;
- ai componenti degli organi delle due società sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di incorporazione;
- per gli adempimenti connessi alla deliberazione del bilancio di chiusura delle due società, ai componenti degli organi in carica alla data di incorporazione spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento;
- è prevista la nomina di un commissario straordinario, che assume le funzioni e i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione di ISMEA. Il commissario è chiamato a predisporre un piano triennale per lo sviluppo delle attività finalizzate al finanziamento degli investimenti e all'accesso al credito. È inoltre chiamato a predisporre lo statuto dell'Istituto ed a proporre gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati ad una riduzione delle spese di gestione pari ad almeno il 10 per cento. Lo statuto e il piano degli interventi per il contenimento delle spese sono approvati dal Ministro delle politiche agricole;

- il commissario straordinario è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta;
- con il predetto decreto – che stabilisce fra l’altro l’ammontare del compenso del commissario – il Ministro delle politiche agricole può nominare anche due subcommissari, fissando il relativo compenso (che non può comunque eccedere l’80 per cento di quello del commissario);
- il compenso per il commissario e per i subcommissari non può eccedere il 50 per cento della spesa cumulativamente prevista per gli organi statuari sostituiti o soppressi ai sensi delle norme in esame. Al trattamento economico del commissario e dei sub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'ISMEA;
- in attuazione delle norme in esame, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA è soppresso e l'Istituto versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato la somma di **1 milione di euro**.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate extratributarie									
Accorpamento ISA-ISMEA	1	1	1	1	1	1	1	1	1

La relazione tecnica precisa che SGFA è una società interamente partecipata da ISMEA, la quale subentrerà nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società incorporate, ivi inclusi i rapporti processuali, anche a tutela dei creditori sociali delle due società incorporate. Le norme in esame comporteranno un’immediata riduzione dei costi amministrativi e perseguono l’obiettivo di una riduzione - a regime - delle spese di gestione, diverse da quelle obbligatorie, non inferiore al 10 per cento all’esito del processo di riordino.

La soppressione di ISA e di SGFA – con il trasferimento del relativo patrimonio, di tutti gli altri rapporti giuridici attivi e passivi e delle funzioni ad ISMEA – comporterà economie di scala e di scopo. Immediatamente si consegnerà una riduzione pari ad almeno il 50 per cento delle spese per la *governance*, in attuazione della norma in base alla quale il compenso del commissario e dei subcommissari non potrà superare tale percentuale delle somme attualmente destinate agli emolumenti percepiti dai membri degli organi statuari che verranno soppressi o sostituiti. Attualmente tali oneri ammontano a 680.000 euro annui, di cui 265.000 euro annui con riferimento a ISMEA, 180.000 euro annui con riferimento agli organi statuari di SGFA e 235.000 con riferimento a quelli di ISA.

Con particolare riferimento al personale di ISA, di cui è previsto il transito presso il nuovo Istituto, la RT precisa che i dipendenti a tempo indeterminato attualmente in servizio sono 35 unità, inclusi i dirigenti, e non vi sono dipendenti con contratto a tempo determinato. All’inquadramento si provvederà applicando ai dipendenti di ISA il contratto collettivo nazionale di lavoro attualmente applicato ai dipendenti ISMEA, consentendo la realizzazione di risparmi rispetto all’inquadramento attuale. I

dipendenti a tempo indeterminato della società SGFA, il cui numero ammonta a 7 unità (1 con qualifica di quadro e 6 impiegati), già sono inquadrati secondo il CCNL applicato da ISMEA. Anche nel caso di SGFA non vi sono dipendenti a tempo determinato.

La RT sottolinea che ISA, SGFA ed ISMEA sono al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione e pertanto il trasferimento del personale non incide sui saldi di finanza pubblica.

Ai componenti degli organi della società sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti soltanto fino alla data di incorporazione.

Con riferimento alla situazione economico-patrimoniale, la RT fa presente che la gestione di ISA al 31 dicembre 2014 si è chiusa con un utile netto pari a 668.000 euro, mentre l'attivo patrimoniale della società ammontava a circa 315,5 milioni di euro, di cui circa 285 milioni di euro di patrimonio netto. La SGFA invece ha chiuso il 2014 con un utile di esercizio pari a 219 mila euro (117 mila euro nel 2013), con un risultato prima delle imposte pari a 5,4 milioni di euro (5 milioni di euro nel 2013). I fondi per rischi ed oneri ammontano a complessivi 506 milioni di euro (488 milioni di euro nel 2013) e, a fine 2014, la SGFA amministra circa 90 milioni di euro di fondi di terzi (Programmi di sviluppo rurale regionali, Fondo OIGA per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura, Fondo olio, Fondo zootecnico, Fondi regionali). La valutazione attuariale inclusa nel bilancio 2014 afferma che le disponibilità finanziarie esistenti sono adeguate ai fini dell'assorbimento delle perdite attese dalle garanzie in essere.

Il comma 379, in relazione alla riorganizzazione in esame, prevede la soppressione del contributo ordinario dello Stato in favore di ISMEA, pari a poco più di 1 milione di euro annui. La disposizione prevede inoltre il versamento annuale all'entrata del bilancio dello Stato della somma di 1 milione di euro in relazione ai risparmi di spesa che saranno conseguiti attraverso la razionalizzazione della spesa disposta in attuazione del presente articolo.

***In merito ai profili di quantificazione** si osserva preliminarmente che, in base al tenore letterale del comma 379 ed agli elementi forniti dalla relazione tecnica, gli effetti finanziari (positivi) derivanti dalle norme in esame sembrerebbero di duplice natura: minori spese dovute alla soppressione del contributo ordinario dello Stato in favore di ISMEA (1 milione di euro annui); maggiori entrate extratributarie derivanti dal versamento all'entrata della somma di 1 milione di euro all'anno (in relazione al minore fabbisogno conseguente alla riorganizzazione prevista dal testo).*

Si ricorda che il comma 379 prevede testualmente: "In attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 375 a 380, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA è soppresso e l'Istituto versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 1 milione di euro".

Di tali effetti finanziari il prospetto riepilogativo riporta soltanto quello derivante dal versamento al bilancio, da parte di ISMEA, della somma di 1 milione di euro all'anno (qualificata come maggiori entrate extratributarie), mentre non considera la minore spesa derivante dalla soppressione del contributo statale al medesimo Istituto. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti ai fini di una corretta interpretazione delle disposizioni, coerente con gli effetti scontati nell'apposito prospetto riepilogativo.

Ciò premesso, occorrerebbe comunque acquisire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione del minore fabbisogno (di 1 milione di euro all'anno)

conseguente alla riorganizzazione dell'Istituto, tenuto conto che le indicazioni della RT non consentono di ricostruire compiutamente gli elementi alla base di tale stima.

Sempre al fine di verificare l'entità delle possibili economie conseguenti alla riorganizzazione, andrebbero acquisite informazioni circa i fabbisogni di spesa a regime, considerato che la riduzione prevista dal testo e dalla RT ha carattere permanente (1 milione di euro all'anno), mentre alcune voci di risparmio (per esempio i minori costi per emolumenti agli amministratori, dovuti alla gestione commissariale) sembrerebbero operare – nella misura indicata dal testo (50 per cento dei costi attuali) – solo nella fase transitoria.

Si segnala, circa la durata dell'incarico di commissario, che le norme fanno riferimento ad un periodo massimo di un anno, prorogabile per una sola volta.

Articolo 1, comma 381 (FORMEZ PA)

Normativa vigente: Il Centro di formazione studi (FORMEZ) è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato, partecipata dallo Stato attraverso la Funzione Pubblica. Il D. Lgs. 6/2010 ha attribuito al FORMEZ la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati.

L'articolo 20 del D.L. 90/2014 ha disposto lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un Commissario straordinario, con contestuale decadimento di determinati organi in carica, a decorrere dalla data di nomina del Commissario straordinario (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Direttore generale e Comitato di indirizzo, ad eccezione dell'Assemblea e del collegio dei revisori).

La norma prevede la riduzione per il 2016 delle spese di funzionamento del FORMEZ, in misura non inferiore al 20% di quelle sostenute nell'esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti. In particolare, vengono ridotte per il 2016 le spese di funzionamento del FORMEZ, nelle more dell'attuazione di quanto disposto dalla legge delega sulla riforma della P.A. (di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della L. 124/2015), che prevede l'emanazione di un decreto legislativo mirato alla riduzione degli uffici e del personale (anche dirigenziale) destinati ad attività strumentali delle amministrazioni pubbliche.

Viene inoltre previsto che spetta al Commissario straordinario, nominato ai sensi della normativa vigente, realizzare una riduzione delle spese di struttura in misura non inferiore al 20% di quelle sostenute nell'esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti, fermi restando, in ogni caso, i limiti massimi previsti dalla normativa vigente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Risparmi FORMEZ	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

La relazione tecnica afferma che la norma ha lo scopo di garantire - nelle more del processo di riassetto - un contributo del Formez PA, ente *in house* delle amministrazioni centrali e regionali socie, ai programmi di riduzione della spesa pubblica. In particolare, la norma si prefigge lo scopo di realizzare, a decorrere dall'anno 2016, risparmi di spesa di almeno il 20% delle spese di struttura, che sono quantificati in euro 930.000 annui, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5200 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT sottolinea che la norma impone, altresì, ulteriori e generali obiettivi di contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti. Obiettivi e vincoli che saranno dettagliati attraverso espressi atti di indirizzo del ministero vigilante e realizzati tramite il commissario straordinario; tali ulteriori risparmi, pertanto, saranno accertati a consuntivo.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma - che la riduzione delle spese del FORMEZ, in misura pari ad almeno il 20% di quella sostenuta nel 2015, possa essere effettivamente realizzata tenuto conto dei compiti e delle risorse assegnati alla struttura.

Articolo 1, comma 382 **(Cassa per i servizi energetici e ambientali)**

La norma, al fine, tra l'altro, di migliorare i saldi di finanza pubblica, trasforma²⁰⁷ la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) in un ente pubblico economico, denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA). L'ente opera con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Il patrimonio iniziale dell'ente, pari a 100 milioni di euro, è costituito²⁰⁸ da una somma prelevata dai conti gestiti dalla CCSE e versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del MEF per le finalità di cui al presente comma. A decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Restano organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori. Vengono demandati ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze²⁰⁹ l'approvazione dello statuto, la determinazione della dotazione organica dell'ente in misura non superiore a 60 unità e la modifica del regolamento di organizzazione e funzionamento nonché le modifiche necessarie a dare attuazione alla presente disposizione. Allo scopo di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni dell'ente, in sede di prima applicazione, la CSEA avvia²¹⁰ procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della CSEA è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico

²⁰⁷ A decorrere dall'entrata in vigore della norma in esame.

²⁰⁸ Con provvedimento del MEF.

²⁰⁹ Da adottare entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

²¹⁰ Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della norma in esame.

economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si evidenzia che la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) è ricompresa nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato²¹¹. La CCSE è un ente pubblico non economico operante nei settori dell'elettricità, del gas e dell'acqua. La sua funzione principale è la riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole emanate dall'AEEGSI. La CCSE è sottoposta alla vigilanza dell'AEEGSI e del Ministero dell'economia e delle finanze. La CCSE, inoltre, svolge, nei confronti dei soggetti amministrati, attività ispettive volte ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa, approvato con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas²¹² (AEEG) GOP 64/2009, prevede, tra l'altro, che il presidente e i componenti degli organi collegiali della CCSE vengano nominati dall'AEEGSI d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze²¹³.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate extra tributarie									
Trasformazione CCSE in ente pubblico economico. Versamento all'entrata di risorse detenute dalla CCSE presso il sistema bancario							100,0		

La relazione tecnica afferma che la trasformazione della CCSE in ente pubblico economico comporta due fondamentali effetti economico-patrimoniali: 1) l'attribuzione di un patrimonio netto; 2) il riconoscimento di ricavi caratteristici a fronte dei servizi resi alle imprese.

Il patrimonio del nuovo ente è stabilito in 100 milioni di euro: la sua costituzione avviene tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse detenute dalla CCSE presso il sistema bancario e successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa. La disposizione non determina effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno.

Considerato che l'apporto al patrimonio dell'ente è classificato, ai sensi del manuale dei conti nazionali SEC 2010 come una operazione finanziaria e non determina effetti peggiorativi sull'indebitamento netto, su tale ultimo saldo la disposizione ha effetti positivi pari a 100 milioni.

La disposizione prevede altresì che gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente siano versati all'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione è

²¹¹ Individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica). Elenco aggiornato al 30 settembre 2015.

²¹² L'Autorità in riferimento è stata rinominata, a partire dal 24 dicembre 2013, Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

²¹³ Fonte Portale istituzionale della CCSE - Cassa conguaglio per il settore elettrico. <http://www.ccse.cc/>

tale da generare un flusso costante a favore dello Stato in quanto la nuova configurazione dell'ente appare tale da incrementare i ricavi caratteristici riconosciuti a fronte dei servizi resi alle imprese. Tale effetto non viene prudenzialmente stimato, in quanto valutabile solo a consuntivo.

In sede di prima applicazione, la CSEA avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico. Dall'attuazione di tali procedure non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché l'attuale personale, distaccato dal GSE, riceve il medesimo trattamento di quello che riceverà il nuovo personale.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura di operazione finanziaria attribuibile all'acquisto della partecipazione nel nuovo ente, ai sensi del Sec 2010 la mancata.*

Articolo 1, commi da 383 a 387 ***(Spese delle società pubbliche partecipate)***

Le norme prevedono, per le società controllate da tutte le pubbliche amministrazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, taluni limiti ai compensi. A tal fine, le società interessate dalla disposizione fissano i compensi corrisposti ai loro amministratori, dirigenti e dipendenti entro i limiti stabiliti con apposito decreto del MEF che classifica queste società sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Non possono comunque essere corrisposti compensi oltre il limite di 240.000 euro. Si dispone altresì, analogamente a quanto già previsto per la pubblica amministrazione, che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare le informazioni concernenti il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le norme recate dai commi 383, 384 e 385 introducono una nuova disciplina per la determinazione, secondo criteri oggettivi e trasparenti, del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche. Detto limite è determinato in relazione a un massimo di cinque fasce di classificazione delle società determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, fermo restando il rispetto del limite massimo di 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni, nonché di eventuali limiti inferiori previsti dalla vigente normativa di settore.

Tale disposizione, prevedendo limiti differenziati ai compensi degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti, calibrati sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, ed estendendo tale previsione alla generalità delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (fatte salve le specifiche esclusioni ivi individuate), è

suscettibile di determinare una riduzione dei costi di funzionamento e di personale delle società a controllo pubblico, il cui effetto complessivo per la finanza pubblica è quantificabile a consuntivo.

Con riferimento ai commi 386 e 387 la relazione tecnica chiarisce che le norme prevedono uno specifico obbligo di pubblicazione, in capo alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni e a quelle in regime di amministrazione straordinaria, avente ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o professionali, inclusi quelli arbitrali. L'adempimento di tale obbligo è condizione di efficacia dei pagamenti degli emolumenti spettanti per l'assolvimento di detti incarichi. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle società a controllo pubblico, che sono già destinatarie di analoghi obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione vigente, ma è anzi diretta a favorire meccanismi più virtuosi nella gestione delle risorse pubbliche.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi da 388 a 390

(Concorso alla finanza pubblica di Regioni e Province autonome)

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, prevedono che le regioni e province autonome assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per il 2017 e 5.480 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

Il contributo è assicurato in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autoordinamento dalle regioni e province autonome, da recepire con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di intesa l'importo del contributo assegnato a ciascuna Regione è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Fermo restando il concorso complessivo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato ha stabilito che per la Regione Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti, in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i concorsi di finanza pubblica previsti dai commi da 406 a 413 della medesima legge. (comma 388).

È modificato l'articolo 46, comma 6 del decreto-legge n. 66/2014 per estendere al 2019 il contributo richiesto alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del predetto comma, per il quadriennio 2015-2018 pari a 4.202 milioni di euro (comma 389).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate extratributarie									
Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome (comma 388) (*)		3.980	5.480						
Minori spese correnti									
Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome (comma 388) (*)					3.980	5.480		3.980	5.480
Proroga al 2019 del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 46, co. 6, d.l. n. 66/2014 (comma 389) (**)									

(*) Un ulteriore effetto pari a 5.480 milioni di euro si produce nel 2019 e non figura nell'allegato in quanto fuori dal triennio di bilancio.

(**) La norma determina minori spese per 2.202 milioni di euro nel 2019, che non figurano nell'allegato in quanto fuori dal triennio di bilancio.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che il comma 388 fissa la misura del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica posto a carico delle Regioni e delle Province autonome per gli anni 2017-2019. Detto concorso determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. I predetti importi inglobano gli effetti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di rafforzamento dell'acquisizione centralizzata. La relazione tecnica sottolinea che le disposizioni prevedono che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La relazione tecnica chiarisce che la previsione che stabilisce che l'applicazione del comma 388 avviene, in relazione alla Regione Trentino Alto-Adige e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, con i concorsi di finanza pubblica previsti dai commi da 406 a 413 della legge n. 190/2014, non determina oneri. Infatti, la modifica è esclusivamente finalizzata ad escludere i predetti enti ad autonomia differenziata dal riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni per gli anni 2017-2019, con conseguente e corrispondente aggravio del concorso alla finanza pubblica da attribuire a ciascuna delle restanti Regioni, ivi incluse quelle ad autonomia differenziata, atteso che resta ferma la misura complessiva del concorso stesso. La disposizione non comporta, dunque, oneri.

Relativamente al comma 389, la relazione tecnica evidenzia che la proroga all'anno 2019 del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, per il medesimo anno, per 2.202 milioni di euro, considerato che la riduzione della spesa sanitaria, per 2.000 milioni di euro, è già scontata nei tendenziali di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa il procedimento seguito per la determinazione del contributo dovuto dalle regioni e dalle province autonome ai sensi delle norme in esame. Considerata la misura del contributo richiesto, appare utile disporre di indicazioni puntuali sull'incidenza del relativo importo sul totale delle spese che non risultino

obbligatorie per le Regioni. A tal proposito deve osservarsi che, qualora il contributo sia ripartito tra le varie Regioni in misura sostanzialmente proporzionale, lo sforzo di razionalizzazione della spesa risulterebbe più impegnativo per le Regioni che hanno già attuato processi di ottimizzazione delle procedure.

Articolo 1, commi 391 e 392
(Riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario)

Le norme, ai fini della riduzione del debito, attribuiscono, nell'anno 2016, alle regioni a statuto ordinario un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro, ripartito fra ciascuna regione come indicato nell'allegato n. 5 al presente disegno di legge.

Gli importi di ciascun contributo possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio (comma 391).

Conseguentemente si stabilisce che le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa che ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, ha istituito il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", sono destinate, nel limite di 1.300 milioni di euro, al finanziamento del contributo alle regioni di cui al comma 391. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 (comma 392).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Contributo alle regioni a statuto ordinario per la riduzione del debito (comma 391)	1.300								
Minori interessi dovuti dalle regioni (comma 392)					9,1	8,8		9,1	8,8
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento all'entrata dei residui stanziamento ex art. 1, co. 10, d.l n. 35/2013 (commi 392)	1.300								
Minori interessi dovuti dalle regioni (comma 392)		9,1	8,8						

La relazione tecnica afferma che l'attribuzione alle regioni del contributo complessivo di 1.300 milioni di euro, per l'anno 2016, non rilevando ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 409, non determina oneri in termini di indebitamento netto.

In relazione al comma 392 la relazione tecnica evidenzia che la disposizione determina oneri per la finanza pubblica, derivanti dal venir meno degli interessi attivi

dovuti allo Stato dagli enti beneficiari delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali, pari a 9.100.000 euro per l'anno 2017, 8.826.346 euro per l'anno 2018 e 8.550.777 euro a decorrere dall'anno 2019 e che non vi sono ulteriori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto atteso che il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare. Risulterebbe, tuttavia, utile acquisire un quadro riepilogativo delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative al "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" al fine di verificare se, ed eventualmente in quale misura, tali debiti siano stati estinti.

Articolo 1, commi da 393 a 402 *(Contabilizzazione di anticipazioni di liquidità erogate alle regioni)*

Le norme, inserite nel corso dell'esame presso il Senato, definiscono le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità incassate in applicazione del decreto legge n. 35/2013. Le modalità indicate provvedono anche a sanare, in coerenza con il dettato della sentenza n. 181 del 2015 della Corte costituzionale, il trattamento contabile seguito negli esercizi pregressi da alcune Regioni.

In particolare si dispone che a fronte della registrazione dell'incasso di un'anticipazione deve essere iscritto tra le spese un Fondo anticipazione di liquidità di pari importo. Il Fondo non è impegnabile e pagabile ed è destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Nel caso in cui il bilancio registri un disavanzo, il corrispondente importo è ripianato negli anni successivi in misura pari alla quota annua di rimborso delle anticipazioni. Tale risultato si ottiene iscrivendo – a decorrere dall'esercizio successivo quello dell'emersione del disavanzo, fino al completo ripiano dello stesso – in entrata l'utilizzo del fondo accantonato, nella misura corrispondente al disavanzo residuo generato dall'anticipazione, e in uscita il medesimo importo al netto della quota annua di rimborso dell'anticipazione.

La parte del Fondo non assorbita dal disavanzo confluisce nel fondo crediti di dubbia esigibilità (commi da 393 a 397).

Si chiarisce che gli accertamenti di entrate da anticipazioni possono essere utilizzati per sterilizzare i disavanzi unicamente nel caso in cui questi derivino da debiti autorizzati e non contratti per finanziare spese di investimento (comma 398).

Nel caso degli esercizi ormai chiusi, le Regioni che abbiano seguito criteri contabili difformi da quelli definiti dal provvedimento, possono regolarizzare la propria posizione rettificando il risultato di amministrazione in senso conforme a quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale e ripianando l'eventuale disavanzo conseguente a tale rettifica in misura corrispondente alla quota annua di rimborso delle anticipazioni, con una procedura analoga a quella sopra descritta (commi da 399 a 401).

Sono dettate specifiche norme per la Regione Piemonte che dovrà ripianare, con le modalità sopradescritte, non i disavanzi rivenienti non dalla istituzione del Fondo anticipazione di liquidità ma anche quelli derivanti dall'istituzione di un ulteriore Fondo di spesa pari alle passività trasferite alla gestione commissariale di cui

all'articolo 1, comma 454, lettera a) della legge n. 190/2014. Tale lettera fa riferimento ai debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 della regione destinati a essere pagati con risorse rivenienti dal decreto-legge n. 35/2013 e, a suo tempo, non ancora erogate (comma 402).

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le norme hanno carattere ordinamentale in quanto riguardano le modalità di contabilizzazione di operazioni già previste a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno rilievi da formulare tenuto conto che le disposizioni appaiono dirette a regolare il trattamento contabile di talune poste di bilancio collegate al pagamento di debiti commerciali da parte delle Regioni.*

Articolo 1, commi 403 - 406 ***(Misure in materia di spesa farmaceutica)***

Normativa vigente: l'articolo 5 del decreto legge n. 159/2007 prevede un sistema di regolazione della spesa farmaceutica a carico del SSN in base al quale l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) attribuisce ad ogni azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci un budget annuale, calcolato distintamente per i medicinali equivalenti e per quelli coperti da brevetto. La somma dei budget di ciascuna azienda incrementata del Fondo relativo alla spesa per i farmaci innovativi e del Fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d'anno, deve corrispondere all'onere per la farmaceutica territoriale. L'attuale meccanismo di ripiano in caso di superamento del tetto di spesa previsto per la spesa farmaceutica territoriale (articolo 5, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge) prevede che l'intero sfioramento sia ripartito tra le aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in proporzione alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali. L'entità del ripiano è calcolata per ogni singola azienda in proporzione al superamento del budget attribuito.

Diversamente, l'eventuale superamento del limite nazionale per la spesa farmaceutica ospedaliera è per metà a carico delle aziende farmaceutiche e per metà a carico delle regioni nelle quali si sia verificato il medesimo superamento del limite percentuale (decreto legge 95/2012, art. 15, co.8, lettere f) e seguenti).

Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti direttamente alle regioni (*pay-back*), mentre per i grossisti ed i farmacisti, l'importo da ripianare è distribuito sotto forma di uno sconto percentuale a favore del SSN sul prezzo di tutti i farmaci venduti nei sei mesi successivi.

L'articolo 15, commi 3 e 4, del decreto legge n. 95/2012 ha fissato i limiti di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera rispettivamente all'11,35% e al 4,5% del fabbisogno sanitario nazionale.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, riproducendo il disposto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179²¹⁴ stabiliscono che nelle

²¹⁴ Le norme riproducono il disposto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni, ancora in fase di conversione alle Camere e di cui il successivo comma 406 in esame propone l'abrogazione.

more della conclusione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera per gli anni 2013-2014, le regioni accertano e impegnano nel bilancio regionale dell'anno 2015, nella misura del 90% e al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, le somme indicate nella tabella di cui all'allegato A al provvedimento in esame (403).

I predetti accertamenti e impegni sono effettuati nel bilancio finanziario dell'anno 2015 attraverso l'iscrizione delle predette somme nel proprio conto economico dandone evidenza nel modello CE IV trimestre.

Si riporta di seguito la citata tabella che ripartisce circa 933 milioni di euro tra le regioni e le province autonome. Tale somma corrisponde ai *pay-back* attesi dalle aziende farmaceutiche a titolo di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera per gli anni 2013-2014 e per la farmaceutica territoriale per il solo anno 2013.

Tabella di cui all'allegato A al provvedimento in esame (importi in euro)

REGIONI	Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2013	Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 11,35% della spesa farmaceutica territoriale 2013	Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2014
PIEMONTE	45.185.841	1.487.866	44.900.988
VALLE D'AOSTA	0	39.773	0
LOMBARDIA	28.405.390	3.207.148	43.965.717
BOLZANO	3.768.594	212.891	5.351.917
TRENTO	0	197.982	589.550
VENETO	17.684.154	1.942.764	30.090.480
FRIULI	16.701.715	413.632	15.571.542
LIGURIA	12.948.263	399.560	16.668.163
EMILIA ROMAGNA	42.565.828	1.302.361	50.051.846
TOSCANA	50.423.272	1.876.632	65.350.395
UMBRIA	9.444.367	359.889	11.355.420
MARCHE	7.088.666	1.783.499	19.066.774
LAZIO	29.378.774	6.658.474	39.577.929
ABRUZZO	12.394.030	1.301.359	16.706.948
MOLISE	1.098.048	310.131	1.758.084
CAMPANIA	8.299.530	7.047.665	35.326.300
PUGLIA	53.047.827	4.674.141	68.172.367
BASILICATA	2.394.007	143.713	4.923.323
CALABRIA	4.038.978	2.244.482	11.595.598
SICILIA	0	5.680.285	20.222.967
SARDEGNA	19.145.152	2.886.617	23.653.128
ITALIA	364.012.435	44.170.864	524.899.436

A conclusione delle procedure esperite dall'AIFA, qualora la misura di tali entrate risulti, superiore o inferiore all'importo oggetto della suddetta iscrizione, la regione (o la provincia autonoma) provvede alle relative regolazioni contabili (comma 404).

Il comma 406 dispone l'abrogazione del decreto-legge n 179/2015 facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

Le norme estendono, inoltre, il campo di applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione stabilite dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90²¹⁵. L'estensione riguarda le imprese che erogano prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale in ragione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (comma 405).

Il prospetto riepilogativo allegato al maxi emendamento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento afferma che le norme in esame sono funzionali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica del settore sanitario a legislazione vigente.

Al riguardo la RT riepiloga il meccanismo di funzionamento del sistema di governo della spesa farmaceutica previsto a legislazione vigente.

In particolare, ricorda che l'articolo 5 del decreto legge n. 159/2007 ha introdotto un nuovo meccanismo di governo della spesa farmaceutica che lega la vigenza di un tetto nazionale per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica territoriale a carico del SSN,

²¹⁵ Convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

con un procedimento di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, che deve essere avviato in caso di sfondamento del tetto stesso. Tale meccanismo prevede l'attribuzione, ad ogni azienda farmaceutica, ad inizio anno, di un budget che individua il livello massimo della spesa a carico del SSN, per i medicinali di cui l'azienda stessa è titolare. Successivamente, attraverso il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale a livello nazionale, si procede alla verifica del rispetto del tetto e, in caso di sfondamento, l'AIFA provvede ad emanare il provvedimento di ripiano attraverso il meccanismo del *pay-back*.

Il *pay-back* dipende dai dati di dettaglio del monitoraggio della spesa farmaceutica a livello nazionale ed in ogni regione.

In particolare, il monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera si realizza sulla base dei dati trasmessi dalle aziende farmaceutiche al Ministero della Salute, nell'ambito del flusso della tracciabilità del farmaco (disciplinato ai sensi del DM 15 luglio 2004), al netto della spesa risultante dai dati trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute, relativi alla spesa per medicinali erogati in distribuzione diretta e per conto ai sensi del DM 30 luglio 2007. Invece il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale si realizza sulla base della spesa per medicinali erogati secondo la disciplina convenzionale, registrata nell'ambito delle Distinte Contabili Riepilogative (DCR), acquisite dall'AGENAS e trasmesse periodicamente ad AIFA, a cui si aggiunge la spesa per medicinali erogati in distribuzione diretta e per conto comunicata dalle Regioni al Ministero della Salute, ai sensi del DM 30 luglio 2007.

Il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA del 24 giugno 2014, preso atto dell'esito del monitoraggio delle spesa farmaceutica territoriale 2013 e della verifica del rispetto del tetto dell'11,35% a livello nazionale, che ha evidenziato una maggiore spesa rispetto a quella programmata di 49.818.060 euro, pari ad un'incidenza dell'11,40% del Fabbisogno Sanitario Nazionale (FSN) 2013, ha deliberato (Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22) il mandato al Direttore Generale di procedere al ripiano del disavanzo della spesa farmaceutica territoriale secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159²¹⁶.

Nell'ambito della medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA ha preso atto anche del mancato rispetto del tetto del 3,5% a livello nazionale, con una maggiore spesa, rispetto a quella programmata, di 773.217.135 euro, pari ad un'incidenza del 4,23% del FSN 2013. Pertanto, il Consiglio di amministrazione ha dato mandato al Direttore Generale di procedere al ripiano del 50% del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2013, pari a 364.012.435 euro, a carico dalle aziende farmaceutiche. I risultati del monitoraggio della spesa farmaceutica 2013 sono disponibili sul sito dell'AIFA.

Sulla base del monitoraggio della spesa farmaceutica 2013, l'AIFA, con propria Determinazione del 30 ottobre 2014, ha emanato il provvedimento di ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera (Determina n. 1239/2014) e il provvedimento di ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale (Determina n. 1238/2014). Tali atti hanno posto a carico delle aziende farmaceutiche lo sfondamento del tetto del 3,5% nel 2013, con importi di *pay-back* attesi a beneficio delle Regioni per 364 milioni di euro (parte della Determina n. 1239). Invece, a ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale nel 2013, gli importi di *pay-back* attesi a beneficio delle Regioni risultano pari a 44 milioni di euro (in quanto la restante quota, pari a 5,8

²¹⁶ convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222

milioni di circa, è a carico dei farmacisti e grossisti ai sensi della vigente legislazione).

Per l'anno 2014, l'AIFA, all'indomani del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2015, ha provveduto a comunicare l'esito del monitoraggio della spesa farmaceutica a livello nazionale ed in ogni regione. La verifica del rispetto del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale ha evidenziato una spesa inferiore al tetto di 185 milioni di euro, pertanto non è stato necessario avviare il procedimento di ripiano della spesa farmaceutica territoriale 2014. Invece, la verifica del rispetto del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera ha evidenziato una maggiore spesa di 1.049,8 milioni di euro, corrispondente ad un importo di *pay-back* atteso a carico delle aziende farmaceutiche pari a 524,9 milioni di euro.

Complessivamente i *pay-back* attesi dalle aziende farmaceutiche per gli anni 2013-2014 ammontano a circa 933 milioni di euro. Tuttavia tali somme non sono state versate alle regioni, se non in minima parte, in quanto il TAR Lazio, con sentenza n. 4538 del 25 marzo 2015, ha annullato la determinazione AIFA del 30 ottobre 2014, relativa al ripiano dell'anno 2013. Si rileva che l'AIFA non ha proceduto ad adottare il provvedimento relativo al ripiano per l'anno 2014.

Pertanto la norma proposta, nelle more della conclusione da parte dell'AIFA delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, per garantire in ogni caso gli equilibri di finanza pubblica, prevede una procedura finalizzata a consentire alle regioni di iscrivere nei bilanci 2015 il 90% delle somme riportate nella tabella di cui all'allegato al presente articolo al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Con riferimento all'abrogazione del decreto legge n. 179/2015 disposta dal comma 406, la RT afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi 407 -412 e 415 -429 (Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali)

Le norme, modificate nel corso dell'esame presso il Senato, prevedono l'abrogazione delle norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190/2014. Restano, invece, fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti. Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali (comma 407).

È stabilito che gli enti indicati al comma 407 concorrono al contenimento dei saldi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (comma 409). Al fine della determinazione del saldo

non negativo si considerano i titoli 1, 2, 3, 4 e 5 delle entrate²¹⁷ dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 e per le spese i titoli 1, 2 e 3²¹⁸. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento (comma 410).

Si prevede che, a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione sia allegato un prospetto, contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 409. Nel prospetto non sono considerati gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione (comma 411).

Per l'anno 2016 non rilevano, ai fini della determinazione del saldo non negativo di cui al comma 409, le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro. Sono dettate specifiche norme in base alle quali attribuire gli spazi finanziari messi a disposizione. Si prevede che la norma in esame dispieghi i suoi effetti solo nel caso in cui in sede europea saranno riconosciuti i margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione (comma 412).

Si prevede, per le autonomie territoriali, l'obbligo di trasmettere una pluralità di dati al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del monitoraggio del rispetto dell'obiettivo di saldo. Tra questi dati è inclusa la certificazione dei risultati raggiunti entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno: il mancato invio costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio (commi 415 e 416). Tale certificazione deve essere inviata nuovamente qualora, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti rilevino, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo (comma 418).

Sono elencate le sanzioni comminate ai vari enti in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 409. In particolare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo [comma 419, lett. a)];
- la regione inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei 30 giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita [comma 419, lett. b)];

²¹⁷ Ossia le Entrate correnti, i Trasferimenti correnti, le Entrate extratributarie, le Entrate in conto capitale e le Entrate rivenienti da riduzione delle attività finanziarie.

²¹⁸ Ossia le Spese correnti, le Spese in conto capitale e le Spese sostenute per l'incremento delle attività finanziarie.

- l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento [comma 419, lett. c)];
- l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti [comma 419, lett. d)];
- l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto [comma 419, lett. e)];
- l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente [comma 419, lett. f)].

Si dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole di cui al presente articolo (comma 422). Parallelamente si attribuisce alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti in sede di accertamento circa l'osservanza delle regole di cui al presente articolo, il potere di irrogare sanzioni agli amministratori qualora emerga l'artificioso rispetto delle regole conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive (comma 423).

Si introducono misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale (c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali). In particolare si consente alle regioni di poter autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 409 per permettere esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017 la Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e la regione Trentino alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno (comma 424).

Si prevede nei confronti degli enti locali che cedono spazi finanziari il riconoscimento, nel biennio successivo, di una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 409, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero (comma 426).

Viene definito un meccanismo di compensazione orizzontale nazionale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale. In tale ottica, gli enti che prevedono un differenziale positivo rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 409 cedono i propri spazi agli enti locali che necessitano di spazi al fine di sostenere impegni in conto capitale. La cessione ovvero l'acquisizione degli spazi verrà compensata nel biennio successivo (comma 427)

Qualora il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati di monitoraggio, rilevi andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni

finanziari assunti con l'Unione europea, proponga adeguate misure di contenimento della predetta spesa (comma 428).

Si prevede che per gli anni 2016 e 2017, nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e alle province autonome di Trento e Bolzano, non trovino applicazione le disposizioni in materia di sanzioni recate dal comma 419. Resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e successivi, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Pertanto, le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia perseguono gli obiettivi di risparmio per tali anni in termini di competenza eurocompatibile mentre la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano conseguono gli obiettivi di risparmio fino al 2018 concordando con il Ministro dell'economia e delle finanze, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista (comma 429).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Passaggio al pareggio di bilancio per gli enti locali (commi 407-409)				10	10	10	10	10	10
Inserimento del Fondo pluriennale vincolato nel saldo di riferimento per l'equilibrio di bilancio... (comma 410)				666			666		
Edilizia scolastica (comma 412)				500			500		
Minori spese correnti									
Passaggio al pareggio di bilancio per le regioni (commi 407-409)				1850	1022	666	1850	1022	666

La relazione tecnica afferma che le norme recate dai commi da 407 a 410 sono finalizzate, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio del pareggio di bilancio in coerenza con gli impegni europei, ad anticipare all'anno 2016 l'introduzione dell'obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e a ridefinire i vincoli di finanza pubblica per le regioni. In particolare, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, viene richiesto agli enti locali e alle regioni di conseguire l'equilibrio fra le entrate e le spese finali, espresso in termini di competenza.

Il passaggio al pareggio di bilancio nel 2016 determina per i comuni una manovra

espansiva, determinando oneri in termini di indebitamento netto per **400 milioni di euro**. Con riferimento alle Province e alle città metropolitane, l'introduzione del pareggio determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per **390 milioni di euro**, in termini di indebitamento netto. Per le regioni l'effetto positivo sull'indebitamento netto è pari a **1.850 milioni di euro**.

La relazione tecnica evidenzia anche che il comma 409, limitatamente all'anno 2016, prevede che ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di competenza concorre il saldo tra il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. La considerazione del Fondo pluriennale vincolato fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio determina, secondo la relazione tecnica, un'ulteriore politica espansiva per gli enti locali, con oneri in termini di indebitamento netto per l'anno **2016 pari a 666 milioni di euro**. Gli oneri derivano dal differenziale fra la maggiore spesa determinata dall'inclusione del Fondo pluriennale vincolato fra le entrate valide ai fini del pareggio e la minore spesa indotta dall'obbligo di accantonare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa gli accertamenti che prevedono impegni pluriennali; tale differenziale è influenzato anche da una probabile accelerazione degli Stati di avanzamento lavori (SAL). Il differenziale è stato stimato ipotizzando un incremento di realizzo degli Stati avanzamento lavori nei primi due anni pari al 13%.

La relazione tecnica ribadisce, ancora, che il comma 412 prevede che, per l'anno 2016, nel saldo di riferimento non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di **500 milioni di euro per l'anno 2016**. La predetta esclusione non si applica ove non fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.

Con riferimento ai commi da 415 a 427 la relazione tecnica afferma che le disposizioni normative, di carattere procedurale, non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Analogamente, la relazione non quantifica effetti sulla finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017 con riferimento alle disposizioni recate dal comma 428, che prevede la non applicazione delle sanzioni per il mancato conseguimento del pareggio di bilancio alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e alle Province autonome di Trento e Bolzano dal momento che è mantenuta la disciplina del patto di stabilità interno recata dalla normativa vigente e dagli Accordi sottoscritti con lo Stato. Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa per tali enti negli anni 2016 e 2017 la disciplina del pareggio di bilancio di cui al presente articolo si applica a fini conoscitivi.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**²¹⁹ ha fornito i seguenti chiarimenti:

- gli effetti ascrivibili al cambio dei previgenti vincoli con il passaggio al pareggio in termini di competenza tra entrate finali e spese finali sono connessi ai valori dei saldi, di ciascun comparto di spesa, presenti nel quadro tendenziale sottostante alle stime del DEF. Più precisamente, gli effetti

²¹⁹ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

dell'introduzione del pareggio sono pari al valore previsto in termini di indebitamente netto per singolo comparto;

- con riferimento agli effetti espansivi della spesa recati dalla disposizione, che, limitatamente al 2016 include nel computo delle entrate e delle spese finali anche il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa (al netto del debito), la Nota afferma che le valutazioni sono formulate simulando la quota di utilizzo, e la correlata quota imputata al fondo pluriennale in spesa, dei trasferimenti erogati agli enti locali negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. Tale stima si aggiunge all'ipotesi di accelerazione degli stati di avanzamento lavori nella misura del 13% annui nei primi due anni, già indicata nella relazione tecnica.

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce i dati e le ipotesi di carattere quantitativo sottostanti le quantificazioni proposte. In particolare, ai fini di una verifica delle stime fornite, andrebbe chiarito in quale modo la variazione dei vincoli posti dalle norme (quali i criteri di determinazione del saldo e l'esclusione o l'inclusione di specifiche poste, quale il fondo crediti di dubbia esigibilità) incida sulla determinazione degli effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.*

Come già accennato le indicazioni fornite dal Governo durante l'esame al Senato, ribadiscono la quantificazione fornita, ma non esplicitano gli elementi ed il procedimento di calcolo attraverso il quale si perviene a tali stime.

Tanto premesso si rileva che le norme in esame scontano significativi risparmi con riferimento alle amministrazioni regionali in relazione "al passaggio al pareggio di bilancio nel 2016". A tal fine sono precisati i criteri per il rispetto di tale vincolo. Le norme dettate sembrano riprodurre, peraltro in termini meno restrittivi, il vincolo di pareggio già previsto dalla vigente normativa.

Si intende far riferimento alla legge n. 243 del 2012 (recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), che all'art. 9, prevede che: "I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

In analogia a tale disciplina, la legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), all'art. 1, comma 463, ha previsto che le regioni a statuto ordinario, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti.

Il testo all'esame impone invece il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di sola competenza tra le entrate finali e le spese finali.

Come già segnalato nel corso dell'esame presso il Senato ²²⁰, alla luce della normativa illustrata, non appaiono evidenti le ragioni dell'imputazione alle

²²⁰ Cfr. Dossier del Servizio del Bilancio n. 111 del novembre 2015.

disposizioni in esame di effetti relativi all'introduzione del principio del pareggio di bilancio. Premessa la necessità di un chiarimento in merito alla compatibilità delle disposizioni in esame rispetto alla vigente normativa sopra illustrata, si prende tuttavia atto di quanto evidenziato dalla Nota governativa presentata durante l'esame al Senato, che ha precisato che gli effetti ascrivibili al passaggio al pareggio in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, sono connessi ai valori dei saldi, di ciascun comparto di spesa, presenti nel quadro tendenziale sottostante alle stime del DEF.

Tanto premesso, appare necessario che sia chiarito se tale procedura di valutazione degli effetti del principio del pareggio dovrà essere regolarmente svolta in occasione degli aggiornamenti del quadro tendenziale, effettuati al momento della predisposizione dei documenti di finanza pubblica, e se la stessa comporti conseguentemente la determinazione di volta in volta di effetti, positivi o negativi, da scontare in via previsionale ai fini dei saldi di finanza pubblica in sede di approvazione dei provvedimenti di manovra.

Quanto alla specifica disciplina dettata, che fa riferimento al solo saldo di competenza, andrebbe acquisita conferma che la specifica disciplina dettata sia idonea a compensare eventuali disallineamenti tra i valori di competenza e di cassa, come sembra evincersi dai chiarimenti forniti presso il Senato.

Si rileva inoltre che il comma 411 prevede che, a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione sia allegato un prospetto, contenente le "previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 409". Il medesimo comma dispone che nel prospetto non siano considerati gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. A tal proposito andrebbe chiarito se finalità della disposizione sia quella di dare specifica evidenza contabile a determinate poste di bilancio ovvero se la stessa debba interpretarsi come esclusione dei predetti stanziamenti dal saldo rilevante ai fini del rispetto dei vincoli finanziari per gli enti interessati. In quest'ultimo caso la disposizione sembrerebbe suscettibile di consentire agli enti interessati maggiori spese per importi che potrebbero rivelarsi anche di ammontare rilevante .

Per quanto attiene agli enti locali, si rammenta che l'articolo 1, comma 490, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità del 2015) stabiliva che nel saldo di competenza mista euro-compatibile "rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità". In virtù di tale previsione, la relazione tecnica allegata alla legge di stabilità 2015 scontava effetti positivi per la finanza pubblica pari a 1.889 milioni (1.750 milioni ascrivibili ai comuni e 139 milioni alle province), derivanti dalla compressione della spesa degli enti locali per effetto dell'introduzione dell'obbligo di alimentare proprio il Fondo per i crediti di dubbia esigibilità.

Articolo 1, commi 413-414 ***(Investimenti INAIL per le scuole innovative)***

Normativa vigente L'articolo 18, comma 8, del DL 69/2013 ha disposto che, per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili, destini fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 1, comma 153, della L. n.107/2015 ha altresì disposto successivamente che, al fine di favorire la costruzione di scuole innovative, il Ministro dell'istruzione ripartisca le risorse a tale scopo destinate tra le regioni. Il successivo comma 158 ha infine previsto che per la costruzione di dette scuole innovative sia utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del DL 69/2013, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato - dispongono che l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti destini ulteriori 50 milioni, rispetto alle somme indicate all'art. 18, comma 8, del DL 69/2013 per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento. Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo "La buona scuola"²²¹. Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'INAIL sono vincolate alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del concorso per l'assegnazione delle risorse in oggetto. Le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni (comma 413).

Al fine di assicurare lo svolgimento di dette attività l'INAIL è autorizzato a reclutare un apposito contingente di 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche, realizzate con apposito bando di mobilità, a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente (comma 414).

Il prospetto riepilogativo allegato al maxi emendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Canoni da corrispondere all'INAIL (comma 413)			1,5			1,5			1,5
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo "La buona scuola" (comma 413)			1,5			1,5			1,5

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento afferma che, dal punto di vista finanziario, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza

²²¹ Di cui all'articolo 1, comma 202, della L. 107/2015.

pubblica, in quanto il reclutamento a tempo indeterminato da parte dell'INAIL è a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Istituto previste dalla legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che le disposizioni in esame ampliano il ricorso alle risorse INAIL, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, del DL 69/2013, per la realizzazione di scuole innovative. Tale ulteriore utilizzo, rispetto ai 100 milioni annui già individuati dal suddetto articolo 18, comma 8, è pari a 50 milioni di euro.*

In proposito, preso atto che si tratta di una specifica finalizzazione di risorse ricomprese nel suddetto piano di impieghi dell'INAIL, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame non indicano il periodo di utilizzo delle medesime risorse, mentre l'articolo 18, comma 8, della legge n. 107/2015 fa espresso riferimento al triennio 2016-2018. Andrebbe pertanto indicato l'arco temporale di utilizzo delle somme anche al fine di verificare la previsione di spesa per i canoni da corrispondere all'INAIL, che decorre dal 2018.

Andrebbe inoltre confermato che gli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, inerenti la spesa di 50 milioni da parte dell'INAIL, risultino scontati negli andamenti tendenziali con la stessa tempistica insita negli utilizzi previsti dalla norma in esame; ciò al fine di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Andrebbe infine confermato che l'utilizzo delle risorse secondo le specifiche modalità previste dalla norma in esame non comporti squilibri per la programmazione finanziaria dell'Istituto tenendo conto delle caratteristiche degli interventi e della redditività assicurata dai canoni di locazione previsti.

Per quanto attiene all'autorizzazione in capo all'INAIL di reclutare, con procedura di mobilità, un apposito contingente di 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le autorizzazioni sono previste nei limiti della facoltà assunzionali dell'Istituto.

Articolo 1, commi da 430 a 434 ***(Passaggio alla tesoreria unica delle autorità indipendenti)***

Le norme assoggettano alla normativa sulla tesoreria unica (legge 720/1984) le seguenti autorità amministrative indipendenti: l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali. Le predette Autorità sono pertanto inserite nella tabella A allegata alla legge 720/1984 (comma 430).

Si ricorda che la legge 720/1984 ha istituito il sistema di tesoreria unica. Gli enti sottoposti al sistema, aventi tutti natura pubblicistica, sono stati distinti in due tabelle (A e B), con differenziata disciplina. Gli enti compresi nella tabella A sono tenuti a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: una contabilità speciale fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera. Le entrate degli enti affluiscono alle due contabilità speciali secondo due canali distinti a seconda della fonte dell'entrata. Nelle contabilità speciali fruttifere vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracani, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (assegnazioni, contributi e trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e da altri enti pubblici)

affluiscono a contabilità speciali infruttifere.

Alla data del 1° marzo 2016 i cassieri delle Autorità provvedono a versare le disponibilità liquide sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse da tale prescrizione le disponibilità liquide rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni (commi 431 e 432).

Le Autorità sono tenute, inoltre, a smobilizzare entro il 30 giugno 2016 gli eventuali investimenti finanziari, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Sono escluse dallo smobilizzo talune tipologie di investimenti indicati dal testo (comma 433).

Le norme stabiliscono, infine, che sono assoggettabili al regime di tesoreria unica di cui alla legge 720/1984 le Autorità amministrative indipendenti che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali, pure in assenza di trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato (comma 434).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento in tesoreria delle risorse delle Autorità				150,0					
Maggiori spese correnti									
Maggior onere per interessi sul conto di tesoreria		0,2	0,3						
Minori entrate extratributarie									
Minori entrate per interessi attivi provenienti dal sistema finanziario (entrate sostituite da interessi versati dallo Stato)					0,2	0,3		0,2	0,3
Minori spese correnti									
Minore spesa per interessi sul debito pubblico	1,5	2,3	3,0	1,5	2,3	3,0	1,5	2,3	3,0

La relazione tecnica precisa che la norma determinerà l'afflusso presso la tesoreria statale di risorse per un importo pari a circa 150 milioni di euro, quantificato sulla base delle disponibilità liquide detenute dalle quattro Autorità, al 31 dicembre 2014, presso il sistema bancario. Tale versamento alla tesoreria statale si traduce in un miglioramento di pari importo del fabbisogno per l'anno 2016. Sulla base dei principi che regolano il funzionamento della tesoreria unica, le somme versate costituiscono risorse proprie delle Autorità e per questo motivo ne è stato previsto il versamento sul sottoconto fruttifero. Lo Stato corrisponde su di esse un interesse annuale posticipato a un tasso pari allo 0,24%. L'onere per interessi, al netto della ritenuta fiscale del 26%, calcolato sulla giacenza media, è stimabile in circa 0,22 milioni di euro per il 2017 e 0,36 milioni di euro per il 2018. Tenuto conto che l'afflusso di risorse presso la tesoreria statale si traduce in una minore emissione di titoli del debito pubblico, è stato stimato il risparmio per il bilancio statale, conseguente ai minori oneri per interessi pagati, pari a 1,47 milioni di euro nel 2016, a 2,34 milioni nel 2017 e a 2,95 milioni nel 2018.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**²²² ha fornito precisazioni in merito ai seguenti dati ed elementi:

- la giacenza media presso la tesoreria statale sulla quale è stato quantificato il risparmio nella spesa per interessi sul debito pubblico ammonta a 150 milioni di euro (ossia ad una misura corrispondente all'importo versato dalle quattro Autorità);
- i tassi medi all'emissione del debito pubblico utilizzati quale parametro per il calcolo del risparmio nella spesa per interessi nel triennio 2016-2018 sono pari al 1,34% nel 2016, al 1,78% nel 2017 e al 2,25% nel 2018;
- l'effetto derivante dall'applicazione dei suddetti tassi alla giacenza media di 150 milioni è stato nettizzato della ritenuta fiscale del 12,50% (tenuto conto della quota che, che in mancanza dell'intervento in esame, sarebbe comunque affluita all'Erario);
- pertanto i minori interessi pagati dallo Stato (in conseguenza di una riduzione delle emissioni di titoli del debito pubblico) sono pari a 1,47 milioni di euro nel 2016, a 2,34 milioni nel 2017 e a 2,95 milioni nel 2018;
- l'interesse annuale posticipato corrisposto dallo Stato alle Autorità sui depositi fruttiferi è pari allo 0,24%;
- l'onere per interessi calcolato, al netto della ritenuta fiscale del 26%, sulla giacenza media di 150 milioni di euro all'anno ammonta a circa 0,22 milioni di euro per il 2017 e a circa 0,27 milioni di euro per il 2018, con effetti sul solo SNF;
- le minori entrate per il mancato flusso di interessi attivi percepiti dalle Autorità a valere sulle proprie giacenze bancarie, limitatamente agli anni 2017 e 2018, ammontano rispettivamente a 0,2 milioni e a 0,27 milioni.

La Nota del MEF sottolinea che gli oneri per minori interessi attivi percepiti dalle Autorità a valere sulle proprie giacenze bancarie sono stati quantificati nel presupposto che, dato il livello attuale dei tassi bancari, il saggio d'interesse applicato sulle giacenze delle Autorità dai propri cassieri sia pari a quello riconosciuto dallo Stato sui sottoconti fruttiferi delle contabilità speciali di tesoreria unica.

La Nota sottolinea, inoltre, che l'assoggettamento al regime di tesoreria unica determina l'incasso di interessi attivi dallo Stato, e quindi da un ente della PA, e non da privati. Pertanto l'effetto in termini di saldo netto da finanziare è colto come maggiore spesa, mentre per quanto riguarda il fabbisogno e l'indebitamento netto l'effetto è registrato in termini di minore entrata, in quanto viene meno un introito attualmente proveniente dall'esterno del perimetro della PA;

La Nota evidenzia infine che, con riferimento all'anno 2018, sono stati rettificati due errori materiali presenti nella RT: infatti la maggiore spesa per interessi per il 2018 ammonta a 0,27 milioni, anziché a 0,36 milioni come indicato nella relazione tecnica. Per il medesimo anno, inoltre, le minori entrate per il mancato flusso di interessi attivi percepiti dalle Autorità a valere sulle proprie giacenze bancarie ammontano a 0,27 milioni anziché a 0,36 milioni, come indicato nella RT.

In merito ai profili di quantificazione si osserva preliminarmente che –come si desume dalla RT e dal prospetto riepilogativo – l'effetto finanziario complessivamente positivo determinato dalle norme in esame si basa sul presupposto che il maggior onere per interessi passivi sostenuto dallo Stato per remunerare le Autorità sottoposte

²²² Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

al nuovo regime di tesoreria sia più che compensato dal minore onere per interessi sul debito pubblico conseguente al riversamento, presso la tesoreria dello Stato, delle disponibilità liquide delle Autorità. Ciò in ragione del differenziale dei tassi (più elevato per la remunerazione media dei titoli del debito pubblico, meno elevato per la remunerazione dei depositi presso la tesoreria unica).

Tanto premesso, con particolare riferimento alle giacenze presso la tesoreria, si osserva che nella Nota tecnica trasmessa dal MEF al Senato si ipotizza, ai fini delle stime in esame, che il saggio d'interesse applicato dal sistema finanziario sulle giacenze delle Autorità sia pari a quello riconosciuto dallo Stato alle Autorità sui conti fruttiferi di tesoreria unica. Detta impostazione presuppone una stabilità degli attuali tassi di interesse, riconosciuti sia dalla tesoreria, sia dal sistema finanziario. Su tale aspetto appare opportuno acquisire una valutazione del Governo, al fine di verificare la prudenzialità delle ipotesi sottostanti le quantificazioni in esame.

Si ricorda che tre delle Autorità sottoposte alla nuova disciplina (Energia, Trasporti, Protezione dei dati personali) rientrano fra le amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto consolidato della PA. Come sottolineato nella Nota del MEF, con le norme in esame vengono meno introiti attualmente incassati dalle Autorità e provenienti dall'esterno del perimetro della PA, ossia gli interessi riconosciuti alle Autorità dagli istituti finanziari.

Tali chiarimenti appaiono opportuni anche in ragione del fatto che gli effetti scontati nel prospetto riepilogativo, relativi alle maggiori spese correnti per gli interessi da corrispondere alle Autorità sul conto di tesoreria, nonché alle minori entrate per le Autorità dovute al venir meno di interessi attivi da parte del sistema finanziario, sembrerebbero prefigurati come di carattere permanente.

Il chiarimento appare opportuno considerato che la Nota tecnica del MEF riporta effetti di minore entrata (per il mancato flusso di interessi attivi percepiti dalle Autorità a valere sulle proprie giacenze bancarie) "limitatamente agli anni 2017 e 2018".

Riguardo alle minori spese correnti per interessi sul debito pubblico, andrebbe chiarito quale sia l'arco temporale di riferimento di tali effetti e se esso coincida con la durata media dei titoli del debito pubblico ovvero se detti effetti risultino configurati come permanenti. Con riferimento infine all'importo di 150 milioni da depositare presso la tesoreria statale, andrebbe chiarito se ai fini della quantificazione siano state considerate le previsioni di cui al comma 433, relativo agli obblighi di riversamento alla tesoreria anche delle disponibilità liquide derivanti dallo smobilizzo di investimenti finanziari sottoposti al nuovo regime (obblighi i cui effetti finanziari decorrerebbero, in base al testo, dal 30 giugno 2016).

Articolo 1, commi 435-437 **(Università ed enti di ricerca)**

Le norme prevedono che, per il triennio 2016-2018, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 637, 638 e 642 della legge n. 296/2006, relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca (comma 435). In particolare:

- il comma 637 prevede che il sistema universitario concorra alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica garantendo che il fabbisogno finanziario da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio

precedente, incrementato del 3 per cento;

- il comma 638 stabilisce che il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 4 per cento annuo;
- il comma 642 statuisce che il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 637 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 638 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

È stabilito, inoltre, che, alla luce dell'introduzione del bilancio unico d'ateneo²²³ il fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario per il solo anno 2016 è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015 (comma 436).

È riformulato il comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 confermando, nella sostanza, le norme vigenti, che prevedono che il fabbisogno degli enti di ricerca citati al comma 638 di cui sopra è determinato annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita del 4 per cento. Vengono espressamente esclusi, ai fini della determinazione del fabbisogno, i pagamenti annuali derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano; i pagamenti dell'ASI relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo; i pagamenti del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Sincrotrone di Trieste, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale (comma 437).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la norma proroga le vigenti disposizioni che stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali e dei principali enti pubblici di ricerca mantenendo, in tal modo, inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno dei due comparti di spesa per il prossimo triennio 2016-2018.

Pertanto, la conferma, per il triennio 2016-2018, della crescita annuale del fabbisogno dei due comparti di spesa rispetto al fabbisogno finanziario nell'anno precedente è finalizzata ad evitare che i due comparti possano, in assenza di regole, determinare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica.

²²³ Previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, comma 438
(Museo nazionale della Shoah)

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, prevedono che per l'anno 2016, nel saldo obiettivo fissato per i comuni ai sensi del comma 409 non sono considerate le spese sostenute dal comune di Roma Capitale per la realizzazione del museo nazionale della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenenti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale				3			3		

L'emendamento introduttivo della norma prevedeva una copertura in corrispondenti riduzioni del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato, si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, comma 439
(Contributo per province e città metropolitane)

Le norme attribuiscono alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.

Con decreto del Ministro dell'interno è stabilito il riparto del contributo, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi 3 rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Contributo alle province ed alle città metropolitane	400	400	400	400	400	400	400	400	400

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 1, comma 440 ***(Personale soprannumerario enti di area vasta)***

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno 2016, un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro. Il Fondo è costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte. Il fondo è finalizzato esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro dell'interno il fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato.

Il citato comma 425 della legge 190/2014 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici²²⁴, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane interessato ai processi di mobilità in conseguenza del riordino delle funzioni delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

²²⁴ Con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Fondo per il trattamento economico del personale degli enti di area vasta	100			100			100		
Minori spese correnti									
Assunzioni di personale delle amministrazioni centrali	100			100			100		
Maggiori entrate contributive e tributarie									
Fondo per il trattamento economico del personale degli enti di area vasta				48,5			48,5		
Minori entrate contributive e tributarie									
Assunzioni di personale delle amministrazioni centrali				48,5			48,5		

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno rilievi da formulare. Per quanto attiene alla destinazione al Fondo per il personale soprannumerario di somme già destinate alla mobilità, andrebbe confermato che l'utilizzo di tali risorse non determini, per le amministrazioni interessate all'assegnazione di personale in mobilità, problemi di tipo funzionale ed organizzativo, con eventuali effetti finanziari di carattere indiretto.*

Articolo 1, commi 441, 442 e 443 ***(Riordino funzioni trasferite dagli enti di area vasta)***

Le norme prevedono la nomina di un commissario che assicuri il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla legge n. 56/2014.

È stabilito che al Commissario non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, inoltre, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali. Si prevede che all'attuazione delle norme sopra descritte si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministeri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 441).

Sono delineati i compiti cui è chiamato a svolgere il commissario. Si stabilisce, tra l'altro, che in assenza di disposizioni legislative regionali, e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane. Inoltre si prevede che il trasferimento del personale avvenga nei limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione e dei comuni che insistono sul territorio della provincia o città metropolitana interessata (commi 442-443).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, evidenzia che il trasferimento di personale disposto nei limiti delle capacità assunzionali di comuni e regioni non sarà seguito da trasferimento di risorse finanziarie in quanto sterilizzato finanziariamente dall'utilizzo delle capacità assunzionali medesime.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 1, comma da 444 a 448 ***(Inquadramento del personale degli enti di area vasta)***

Le norme prevedono l'inquadramento, entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli del Ministero della giustizia, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza, del personale delle città metropolitane e delle province collocato utilmente nelle graduatorie del Ministero della giustizia redatte a seguito del bando di mobilità adottato con ricorso al fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 30, comma 2.3 del decreto legislativo n. 165/2001 (comma 444). Parallelamente si prevede che l'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014 prescinde dall'assenso dell'ente di provenienza (comma 445).

Si prevede l'acquisizione di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, per il biennio 2016-2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validità, ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 445 ovvero mediante il portale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014. Qualora non sia possibile procedere con le predette modalità l'acquisizione è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 446).

Le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei commi sopra descritti sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta (comma 447).

È fatto salvo l'obbligo delle regioni di corrispondere alle province e alle città metropolitane le risorse per l'esercizio delle funzioni non fondamentali nelle more

dell'individuazione con legge regionale dell'ente chiamato ad esercitare tali funzioni (comma 448).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Personale acquisito dal Ministero della giustizia (comma 446)	23	46	46	23	46	46	23	46	46
Maggiori entrate contributive e tributarie									
Personale acquisito dal Ministero della giustizia (comma 446)				11,2	22,3	22,3	11,2	22,3	22,3

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi da 449 a 451 (Ragionevole durata del processo)

Normativa vigente La cd. “legge Pinto” (L. n. 89/2001) riconosce un indennizzo quale equa riparazione in favore di chi sia stato danneggiato a causa del mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo. La legge, in particolare, individua i presupposti della riparazione, la misura dell’indennizzo, i procedimenti applicabili e le disposizioni transitorie e finanziarie.

Le norme, non modificate dal Senato, apportano una pluralità di modificazioni, unificate dall’intento - esplicitato nella relazione illustrativa - di “perfezionare e valorizzare, anche nell’ordinamento italiano, gli strumenti di accelerazione del processo a disposizione delle parti, configurandoli quali veri e propri rimedi di natura preventiva, da attivarsi cioè prima che si integri la violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’ uomo”, al fine di concorrere a prevenire l’eccessiva durata dei processi. In sintesi, il comma 449 interviene sulla legge Pinto stabilendo il diritto di ciascuna parte di un processo di rivolgere istanza al giudice affinché vengano adottate misure acceleratorie (lettera *a*)); disponendo che il previo esperimento dello strumento acceleratorio diviene condizione di accesso all’indennizzo per equa riparazione (lettera *b*)); prevedendo l’esclusione dell’indennizzo nelle ipotesi in cui la parte abbia abusato dello strumento processuale (per esempio se abbia agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese) (lettera *c*)); configurando casi di presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo (lettera *d*). La norma, inoltre, riduce la somma da riconoscere a titolo di equa riparazione, fissando un importo non inferiore a euro 400 (attualmente è fissato in 500

euro) e non superiore a euro 800 (ora 1.500 euro) per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo (tale somma può essere incrementata fino al venti per cento per gli anni successivi al terzo e fino al quaranta per cento per gli anni successivi al settimo, sono altresì previste ipotesi di riduzione facoltativa del *quantum* dell'indennizzo in ragione del numero delle parti o dell'esito del processo) (lettera *e*). La lettera *f*), introducendo i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* all'art. 2-*bis* della “legge Pinto”, prevede ipotesi di riduzione del *quantum* dell'indennizzo in ragione del numero delle parti o dell'esito del processo. Inoltre, la norma attribuisce la competenza alla corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto, in luogo della corte d'appello competente per i procedimenti riguardanti i magistrati (lettera *g*) e, conseguentemente, esclude che possa essere designato a provvedere sulla domanda di equa riparazione il giudice del processo presupposto (lettera *h*). Infine, la lettera *i*) del medesimo comma 449, modifica l'articolo 3, comma 7, della legge Pinto, specificando che le risorse nei cui limiti può essere erogato l'indennizzo sono quelle disponibili nel relativo capitolo (ovvero nel capitolo 1264 del Ministero della giustizia e nel capitolo 1313 del Ministero dell'Economia), fatto salvo il ricorso al conto sospeso.

L'istituto è previsto dall'articolo 14, comma 2, del DL n. 669/1996, secondo il quale nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi di notificazione di titoli esecutivi, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere (Banca d'Italia), da regolare in conto sospeso, con successiva reintegrazione a carico del Fondo di riserva per le spese obbligatorie. Lo speciale ordine di pagamento informatico (“SOP informatico”) è stato disciplinato dal DM 24/6/2015.

La lettera *l*) del medesimo comma 449 inserisce nella legge Pinto l'articolo 5-*sexies*, che disciplina il pagamento delle somme dovute. Liquidata la somma da corrispondere quale equa riparazione, il creditore presenta all'amministrazione debitrice una dichiarazione avente validità semestrale corredata dalla necessaria documentazione. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione: prima di tale termine i creditori non possono promuovere azioni esecutive. L'erogazione degli indennizzi avviene nei limiti delle risorse disponibili, fatto salvo il ricorso all'emissione dello speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso (*v. sopra*).

Una disposizione transitoria è, poi, recata dalla successiva lettera *m*), secondo la quale nei processi la cui durata ecceda i termini di ragionevole durata alla data del 31 ottobre 2016 non sarà necessario esperire i rimedi preventivi per potere eventualmente chiedere l'indennizzo e analogamente si dispone per i processi amministrativi.

Il comma 450 apporta al codice del processo amministrativo modificazioni di coordinamento e conseguenti, mentre il comma 451 consente ai giudici ausiliari di operare anche nei procedimenti relativi alla legge Pinto, fissando le modalità.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Ragionevole durata del processo, rideterminazione somma da riconoscere a titolo di equa riparazione	2,7	9,1	9,1	2,7	9,1	9,1	2,7	9,1	9,1

La relazione tecnica afferma innanzitutto che la disciplina proposta dal comma 449 apporta alla legge Pinto una serie di modifiche suscettibili di comportare una riduzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato per il pagamento dei relativi decreti di condanna.

Quanto al comma 449, lettera a), è introdotto il diritto di esperire rimedi preventivi avverso il mancato rispetto del termine ragionevole del processo. Dall'attuazione della misura non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anzi, proprio in vista della richiesta accelerazione del procedimento, si può ipotizzare un effetto di riduzione del carico giudiziario ordinario, con conseguenti risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

Il comma 449, lettera b), subordina le domande di riparazione al preventivo esperimento del rimedio preventivo: la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi, proprio in vista della funzione deflattiva sul numero di richieste di indennizzo, si potranno conseguire risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

Il comma 449, lettera c), prevede i casi di esclusione dall'indennizzo: dall'attuazione della disposizione non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma aumentano i casi di mancato riconoscimento del diritto all'indennizzo, potendosi quindi conseguire risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

Al comma 449, lettera d), sono elencati presunzioni e casi di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, ciò che potrà dar luogo a risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

Il comma 449, lettera e), ridetermina la somma di denaro da riconoscere a titolo di equa riparazione, fissando un importo non inferiore a euro 400 (attualmente 500 euro) e non superiore a euro 800 (ora 1.500 euro) per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Inoltre si prevede che tale somma possa essere incrementata fino al venti per cento per gli anni successivi al terzo e fino al quaranta per cento per gli anni successivi al settimo. Secondo la RT tale rideterminazione delle somme comporterà un oggettivo abbattimento dei costi di indennizzo, comunque graduale, e in misura non rilevante per il 2016, permettendo nel contempo una razionalizzazione ed una minore discrezionalità delle somme riconosciute a titolo di indennizzo.

Attualmente, per i procedimenti di competenza del Ministero della giustizia (in materia civile e penale) e del Ministero dell'economia e delle finanze (per i giudizi amministrativi e contabili), la spesa per la sola parte capitale è di circa 45 milioni di euro annui, così determinata:

- circa 12.000 sono i procedimenti annui iscritti e definiti presso le Corti di appello in materia di "Equa riparazione" (di cui circa 10.000 di competenza del Ministero della Giustizia e circa 2.000 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze);
- 5 anni sono il periodo medio di ritardo per ingiusta durata del processo;

- 750 euro è il valore medio dell'importo riconosciuto per ciascun anno di ritardo.

L'attuale spesa media annuale per i provvedimenti sopravvenuti (ad esclusione dello *stock* arretrato), è pertanto pari a euro 45.000.000 (12.000 x 5 x 750).

Nel caso della diversa ipotesi di liquidazione, rapportata prudenzialmente allo stesso numero di 12.000 procedimenti, si prevede che l'importo della spesa, per la sola parte capitale, sarà pari a circa 42,26 milioni di euro, così determinata: dei 12.000 procedimenti per equa riparazione il 25% (3.000 casi) sono per indennizzi sotto i 3 anni, il 55% (6.600 casi) per indennizzi tra i 3 ed i 7 anni e per quelli oltre i sette anni il rimanente 20% (2.400).

Considerando un importo medio di liquidazione di 600 euro per anno (valore medio tra il minimo di 400 euro ed il massimo di 800 euro), maggiorata prudenzialmente del 20% per i casi superiori a 3 anni e del 40% per i casi superiori a 7 anni, la spesa per l'anno 2016 verrebbe ad attestarsi secondo la seguente tabella:

Scaglioni	Numero procedimenti per equa riparazione per l'anno 2016 – totale 12.000 casi -	Importo medio liquidato per anno di indennizzo	Maggiorazione prevista dalla norma	Valore medio degli anni utilizzati per il calcolo	Totale importi liquidati
I scaglione (fino a 3 anni) 25% dei casi	3000	€600		2	€3.600.000
II scaglione (fino a 7 anni) 55% dei casi	6600	€600		3	€11.880.000
	6600	€600	20%	2	€9.504.000
III scaglione (oltre i 7 anni) 20% dei casi	2400	€600		3	€4.320.000
	2400	€600	20%	4	€6.912.000
	2400	€600	40%	3	€6.048.000
			2016		€42.264.000

La RT precisa che nella tabella sono stati quantificati 2 anni medi di indennizzo per i 3.000 casi (I scaglione); per i 6.600 casi (II scaglione) sono stati quantificati 5 anni medi di indennizzo di cui i primi 3 anni senza maggiorazione e i secondi 2 con la prevista maggiorazione prudenziale del 20%; infine per i rimanenti 2400 casi (III scaglione) sono stati quantificati 10 anni medi di indennizzo di cui i primi 3 anni senza maggiorazione, i secondi 4 con la maggiorazione del 20% e gli ultimi 3 con la maggiorazione del 40%.

Rispetto alla legislazione vigente, si avrebbe quindi nell'anno 2016 una minore spesa pari ad euro 2.736.000, così suddivisa in base al numero di decreti emessi: euro 2.280.000 sul capitolo 1264 del Ministero della giustizia (al quale afferiscono i pagamenti relativi alla giustizia civile e penale) ed euro 456.000 sul capitolo 1313 del Ministero dell'economia e delle finanze (al quale afferiscono, assieme ad altre spese, i risarcimenti per irragionevole durata dei processi amministrativi e contabili).

La successiva tabella tratta dalla RT indica la proiezione delle spese a decorrere dall'anno 2017 che tiene conto dei benefici deflattivi della norma nel suo complesso:

Scaglioni	Numero procedimenti per equa riparazione per l'anno 2017 e seguenti – totale 11.500 casi -	Importo medio liquidato per anno di indennizzo	Maggiorazione prevista dalla norma	Valore medio degli anni utilizzati per il calcolo	Totale importi liquidati
I scaglione (fino a 3 anni) 35% dei casi	4025	€600		2	€4.830.000
II scaglione (fino a 7 anni) 50% dei casi	5750	€600		3	€10.350.000
	5750	€600	20%	2	€8.280.000
III scaglione (oltre i 7 anni) 15% dei casi	1725	€600		3	€3.105.000
	1725	€600	20%	4	€4.968.000
	1725	€600	40%	3	€4.347.000
				2017	€35.880.000

Pertanto, a decorrere dall'anno 2017, il risparmio di spesa è quantificabile in euro 9.120.000 annui così suddiviso: euro 7.600.000 sul capitolo 1264 del Ministero della Giustizia ed euro 1.520.000 sul capitolo 1313 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al comma 449, lettera f) sono previste ipotesi di riduzione del *quantum* dell'indennizzo la cui introduzione potrà dar luogo a risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

Il comma 449, lettera g) sposta la competenza al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. La modifica, di carattere procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi è finalizzata a consentire allo stesso ufficio giudiziario in cui è avvenuta la violazione di attuare, nella gestione dei ruoli e nell'assegnazione degli affari, i correttivi necessari per una più efficiente ed economica gestione dei processi; analogamente la lettera h), di carattere procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente alle lettere i) e l) del comma 449, concernenti le procedure di pagamento e di esecuzione, la RT si limita ad illustrare le norme, affermando che non si evidenziano profili di onerosità a carico della finanza pubblica, trattandosi di interventi che, semmai, inducono a risparmi di spesa, sia pure quantificabili a consuntivo.

La disciplina transitoria di cui al comma 449, lettera m), reca previsioni di carattere ordinamentale, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al comma 450, che interviene più specificamente sul processo amministrativo, la RT descrive le norme specificando, quanto alla lettera a) (che dispone circa la penalità di mora nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro), che la previsione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma anzi è volta ad assicurare certezza nella determinazione delle penalità di mora e a prevenire eventuali contenziosi, e quanto alla lettera b) (che disciplina gli effetti dell'istanza di prelievo, ossia di un rimedio acceleratorio preventivo), che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri, ma è invece strumentale a garantire una ragionevole durata del processo e, quindi, a contenere le ipotesi risarcitorie, con conseguenti risparmi quantificabili a consuntivo.

Infine, relativamente al comma 451 (il quale consente l'utilizzo di giudici ausiliari anche nei procedimenti *ex* “legge Pinto” e conseguentemente disciplina il computo dei provvedimenti e l’indennità dei g. a.), la RT afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in ragione del limite retributivo annuo per indennità, fissato in ventimila euro dall'articolo 72, comma 3, del DL n. 69/2013 e, comunque, nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente in attuazione della predetta legge, quantificate in 8 milioni di euro in ragione d'anno e allocate sul capitolo 1362 del bilancio del Ministero della giustizia.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che per gli anni dal 2017 in poi – per i quali si prevede una minore spesa di 9,1 mln euro annui – la RT ipotizza che il numero di nuovi procedimenti annui scenda da 12.000 a 11.500, coerentemente con la nuova normativa finalizzata alla deflazione del contenzioso di cui alla legge Pinto. Tuttavia, la RT assume, a base dei calcoli, una previsione circa la distribuzione dei procedimenti per scaglioni basati sugli anni di ritardo, che non riflette quella desumibile dall’attuale situazione (proiettata al 2016 dalla RT). Infatti, nella tabella riferita agli anni 2017 e seguenti, il I scaglione (ritardi fino a 3 anni) passa dal 25% al 35% dei casi, il II scaglione (fino a 7 anni) passa dal 55% al 50% dei casi e il III scaglione (oltre i 7 anni) passa dal 20% al 15% dei casi. Non sono peraltro esplicitate le ipotesi sottostanti questa distribuzione; poiché le nuove percentuali presuppongono una maggiore incidenza, rispetto al totale dei procedimenti, di quelli con minori ritardi (cioè meno onerosi), per poter valutare la prudenzialità dei risparmi stimati, sarebbe opportuno acquisire gli elementi della predetta distribuzione ipotizzata.*

Inoltre, sarebbe necessario acquisire elementi riferiti agli eventuali effetti delle disposizioni rispetto all’arretrato descritto dalla “Relazione sull’amministrazione della giustizia” (Doc. CCXI, n. 2) e ai conseguenti effetti finanziari, posto che la RT appare riferita ai soli nuovi procedimenti.

Articolo 1, comma 452 **(Contenzioso in materia di recupero accise)**

La norma, introdotta in prima lettura al Senato, modifica l’art. 10, comma 12-*vicies*, del DL n. 192/2014, disponendo che, in relazione alla pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, questa non è dovuta se non sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto il dolo o colpa grave per lo stesso soggetto interessato dal procedimento penale instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 48/2010.

L’art. 10, comma 12-*vicies*, del DL n. 192/2014, nel testo vigente, prevede che la pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, non è dovuta qualora dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 48/2010, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, ribadisce il contenuto della norma ed afferma che, trattandosi di una mera riformulazione normativa di quanto

previsto a normativa vigente, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi da 453 a 464 **(Interventi cofinanziati UE)**

La norma, al fine di favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, prevede che:

- le Regioni e le Province autonome, dal 1° gennaio 2016, possano istituire²²⁵, ciascuno nel proprio ordinamento, un “Organismo strumentale per gli interventi europei” avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi finanziari relativi alla realizzazione dei programmi cofinanziati dall’Unione europea (comma 453);
- agli organismi strumentali vengano trasferiti tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e tutti i debiti regionali²²⁶ verso gli aventi diritto riguardanti gli interventi medesimi. L’eventuale differenza positiva tra debiti e crediti trasferiti costituisce debito della Regione o Provincia autonoma nei confronti dell’organismo regionale (comma 454);
- il patrimonio degli organismi è costituito solo dall’eventuale fondo di cassa, da crediti e debiti per interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività gli organismi si avvalgono dei beni e del personale delle relative regioni o delle province autonome (comma 455).

Vengono, altresì, dettate (commi da 456 a 460) le disposizioni contabili per la gestione delle risorse da parte degli organismi strumentali, prevedendo, in particolare:

- l’apertura di appositi conti correnti di tesoreria unica²²⁷, intestati agli organismi strumentali e l’istituzione di corrispondenti conti correnti presso i tesoriери delle Regioni e delle Province autonome (comma 456);
- il versamento sui conti correnti di tesoreria unica, di cui al comma 456, delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale destinate alle Regioni o alle Province autonome - da parte del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie²²⁸ - nonché le risorse relative al cofinanziamento regionale degli stessi interventi²²⁹ (comma 457).
- la trasmissione quotidiana, da parte degli Organismi, dei dati concernenti gli

²²⁵ Con legge regionale e provinciale. Gli organismi strumentali, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, costituiscono articolazioni organizzative regionali o provinciali, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.

²²⁶ Risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

²²⁷ Secondo le modalità di cui di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 279/1999.

²²⁸ Di cui alla legge n. 183/1987.

²²⁹ Si evidenzia che il sistema di tesoreria unica mista, che consente alle regioni e agli enti locali di detenere tali somme direttamente presso il sistema bancario, previsto dal D. lgs. n. 279/1997 (articoli 7-9) ha trovato applicazione dal 2006 al 2011 ed stato è sospeso ai sensi dell’art. 35, comma 8, del DL n. 1/2012. Il comma 395 della legge di stabilità per il 2015 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 il regime di sospensione e il mantenimento per i summenzionati enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall’art. 1 della legge n. 720/1984, che obbliga gli enti a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due contabilità speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

incassi e i pagamenti effettuati, con codifica uniforme, alla banca dati SIOPE²³⁰ (comma 458);

- la registrazione²³¹ da parte delle Regione e delle Province autonome, nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie, del trasferimento dei debiti e dei crediti all'organismo strumentale (comma 459);
- l'estensione del controllo della Corte dei conti²³² sulla gestione finanziaria delle regioni, anche agli organismi strumentali regionali (comma 460);

Vengono, quindi, escluse dalla sottoposizione a procedure di esecuzione forzata le somme giacenti sulle contabilità di tesoreria degli Organismi strumentali di cui al comma 456, nonché quelle giacenti sulle contabilità di tesoreria intestate al Ministero dell'economia e delle finanze destinate agli interventi cofinanziati dall'Unione europea e agli interventi complementari alla programmazione europea²³³. L'esecuzione forzata è, altresì, esclusa per i fondi depositati sulle contabilità speciali a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle Agenzie dalle stesse vigilate, su cui confluiscono le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale degli interventi UE, ai sensi dell'art. 1, comma 671, della legge n. 190/2014, come modificato dal successivo comma 462. Sui fondi depositati sulle contabilità speciali e sui conti di tesoreria degli organismi strumentali delle Regioni e delle Province autonome non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio (comma 461).

Viene, inoltre, prevista:

- la novella del comma 671²³⁴ della legge di stabilità 2015 al fine di estendere anche alle Agenzie vigilate dalle amministrazioni centrali dello Stato²³⁵ la possibilità di gestire, tramite contabilità speciali, le risorse relative ad interventi cofinanziati dall'UE, e a quelli relativi ai piani di azione e coesione complementari alla programmazione UE, di cui le stesse siano titolari (comma 462);

²³⁰ Di cui all'art. 14, comma 6, della legge n. 196/2009.

²³¹ In particolare, la norma prevede che il trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2015 è registrato nel bilancio di previsione 2016-2018 iscrivendo le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l'organismo strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi. L'eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo strumentale esigibile nell'esercizio 2016. Al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria, di cui all'allegato n. 1 al D.lgs. n. 118/2011, il trasferimento dei crediti e dei debiti regionali esigibili nell'esercizio 2016 e successivi è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accertamenti e impegni e registrando l'impegno per trasferimenti all'organismo strumentale, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell'esercizio. I crediti e i debiti cancellati dalla regione o dalla provincia autonoma sono registrati dall'organismo strumentale, in particolare, accertando le entrate derivanti dai trasferimenti dalla Regione e dalla Provincia Autonoma a seguito dei correlati impegni della Regione e della Provincia Autonoma.

²³² Previsto dall'art. 1 del DL n. 174/2012.

²³³ Ivi compresi quelli di cui al Piano di Azione coesione, e gli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014.

²³⁴ L'art. 1, comma 671, della legge di stabilità 2015, nel testo vigente, prevede che, al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie provveda alle erogazioni a proprio carico, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi.

²³⁵ Trattasi, in particolare, dell'Agenzia per la coesione territoriale – istituita dall'art. 10 del DL n. 101/2013 – nonché dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, istituita dall'art. 4 del D.lgs. n. 150/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016.

- la novella del comma 243²³⁶ dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2014, ampliando la platea dei programmi che possono beneficiare delle anticipazioni a carico del Fondo di rotazione (nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui e a valere sulle proprie disponibilità) per l'attuazione delle politiche europee, estendendola agli interventi a titolarità delle regioni e delle province autonome. Con riferimento alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati dall'Unione europea in favore di soggetti privati, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale, viene stabilita l'applicazione del disposto dell'articolo 131, par. 4, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica²³⁷ (comma 463).

Il comma 464, disciplina, infine, il recupero delle risorse indebitamente percepite dai beneficiari, residenti sul territorio nazionale, relative ai programmi di cooperazione territoriale europea, rinviando a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 183/1987²³⁸, nonché ad un apposito decreto ministeriale²³⁹.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica, con riguardo ai commi da 453 a 460, evidenzia che dall'applicazione delle stesse non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica e precisa quanto segue.

Con riguardo specifico ai commi da 453 a 460 la relazione tecnica afferma che dall'applicazione delle norme non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse che saranno gestite nell'ambito delle contabilità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, sia quelle provenienti dall'Unione europea che le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale sono già scontate nei tendenziali a legislazione vigente. Il comma 461 non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto sancisce l'impignorabilità e la non sottoposizione a procedure di esecuzione forzata delle somme giacenti sulle contabilità di tesoreria degli organismi strumentali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché sulle contabilità di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali e alle agenzie dalle stesse vigilate, su cui confluiscono le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale degli interventi UE, in forza del principio dell'integrità dei pagamenti ai beneficiari stabilito dall'articolo 132 del Regolamento UE n. 1303/2013. Con riferimento al comma 462, la RT afferma che dall'applicazione della norma non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi dell'estensione dell'esistente possibilità di gestione delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale relativa ad interventi di politica comunitaria,

²³⁶ L'art. 1, comma 243 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), nel testo vigente, autorizza il Fondo di rotazione a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'UE - nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità. Le quote anticipate dei finanziamenti comunitari vengono reintegrate a valere sui successivi accrediti delle risorse comunitarie corrispondenti ai programmi interessati.

²³⁷ Il comma dispone, inoltre, l'abrogazione l'art. 56, comma 2, della legge n. 52/1996 (legge comunitaria 1994) che disciplina attualmente gli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione.

²³⁸ In base all'art. 6, comma 3, della legge n. 183/1987, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché delle eventuali penalità. Al recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato.

²³⁹ Da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

nonché delle risorse destinate a realizzare interventi di azione e coesione complementari alla programmazione comunitaria, già prevista per le amministrazioni centrali con la legge di stabilità 2015, anche alle agenzie vigilate dalle stesse amministrazioni centrali.

Dal comma 463 non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto l'ampliamento dei programmi che possono beneficiare delle anticipazioni viene effettuato senza aumento dell'importo annuale di 500 milioni di euro, a carico del fondo di rotazione della legge n. 183/1987 già disponibile a legislazione vigente. Parimenti non onerosa è l'applicazione del disposto dell'art. 131, par. 4, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari degli interventi UE a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale degli stessi interventi, adeguandosi a quanto già avviene, per effetto dello stesso Regolamento UE direttamente applicabile, alle anticipazioni della quota comunitaria. Con riguardo, infine, al comma 464, la relazione tecnica afferma che questa non reca effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto è finalizzata ad assicurare l'effettivo recupero da parte delle Amministrazioni pubbliche interessate delle somme dovute dai beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea aventi Autorità di gestione estera.

Nel corso dell'esame in prima lettura il **Governo**²⁴⁰ ha fornito i seguenti chiarimenti. In particolare con riferimento all'istituzione in ogni Regione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei (commi 453-459) è stato chiarito che questa rappresenta una facoltà, riconosciuta alle Regioni, finalizzata ad assicurare la richiesta flessibilità nell'utilizzo dei fondi europei, propedeutica al raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti dai programmi comunitari e sanciti anche nel *Draft Budgetary Plan 2016*, presentato dall'Italia alla Commissione Europea. Tale previsione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le spese sostenute, le risorse di provenienza europea e le corrispondenti risorse di cofinanziamento nazionale relative alla programmazione 2014/20, sono già interamente scontate nei tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente. Né l'allocazione di dette risorse nelle contabilità speciali degli organismi strumentali è suscettibile di determinare movimentazioni diverse da quelle già previste nei cronoprogrammi di spesa approvati. L'attivazione degli organismi strumentali di cui sopra viene effettuata senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando le risorse disponibili, ivi comprese quelle afferenti l'assistenza tecnica dei programmi comunitari a titolarità regionale. Sul versante dei controlli svolti dalle sezioni regionali della Corte dei conti (comma 460) viene segnalato che detti compiti rientrano già fra quelli normativamente previsti ai sensi del DL n. 174/2012 e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo al comma 462, è stato evidenziato che la modifica normativa è volta ad estendere anche alle agenzie vigilate dalle amministrazioni centrali la possibilità di gestire, mediante contabilità speciali, interventi finanziati dai fondi europei e dalla programmazione complementare, prevista dal punto 2 della delibera del CIPE 10/2015. Considerato che le risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 sono già scontate nei tendenziali relativi ai saldi di finanza pubblica, viene data conferma che dall'attuazione della norma in esame non deriva un ulteriore fabbisogno di cassa rispetto a quello già previsto per gli interventi in esame.

Con riferimento, infine, al comma 463, è stato evidenziato che la norma stabilisce l'applicazione del disposto dell'art. 131, par. 4, lett. a), del Regolamento (UE) n.

²⁴⁰ Nella nota tecnica depositata in 5^a Commissione in data 9 novembre 2015.

1303/2013 alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari degli interventi UE a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale degli stessi interventi, adeguandosi a quanto già avviene, per effetto dello stesso Regolamento UE direttamente applicabile, alle anticipazioni della quota comunitaria. Di conseguenza, dispone poi l'abrogazione dell'art. 56, comma 2 della legge n. 52/1996 recante la previgente disciplina delle garanzie per le anticipazioni ai soggetti privati sulla quota nazionale relativa ai programmi cofinanziati dall'UE. L'eventuale concessione delle garanzie pubbliche ai sensi dell'articolo 131 sopra citato viene disposta dalle singole amministrazioni titolari nei limiti delle risorse disponibili per gli strumenti di ingegneria finanziaria, nell'ambito dei rispettivi bilanci.

***In merito ai profili di quantificazione**, quanto ai commi 453-460, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che, come confermato dal Governo, tale modalità di gestione contabile non determini effetti sui saldi di finanza pubblica, essendo il quadro complessivo d'intervento finanziario già interamente scontato nel tendenziali di finanza pubblica sulla base della legislazione vigente. Con riguardo specifico agli aspetti organizzativi e funzionali connessi all'istituzione degli organismi strumentali regionali, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che, come chiarito dal Governo, l'attivazione di tali organismi viene effettuata in condizioni di neutralità finanziaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle relative all'assistenza tecnica dei programmi comunitari a titolarità regionale.*

Nulla da osservare, altresì, in merito all'estensione del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni anche agli organismi strumentali regionali, in quanto, detti compiti rientrano già fra quelli normativamente previsti ai sensi del DL n. 174/2012 e, pertanto, secondo i chiarimenti intervenuti, verranno svolti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo al comma 462, che è finalizzato ad estendere anche alle agenzie vigilate (quali in particolare l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) la possibilità di gestire, mediante contabilità speciali, gli interventi finanziati dai fondi europei e dalla programmazione complementare nazionale, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che le risorse del fondo di rotazione preposte a tale finalità risultano già scontate nei tendenziali; si prende atto, altresì di quanto affermato dal Governo in merito al fatto che la disposizione non appare suscettibile di determinare un ulteriore fabbisogno di cassa rispetto a quello già previsto a legislazione vigente.

In merito al comma 463, primo periodo, che amplia la platea dei programmi che possono beneficiare delle anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee, estendendola agli interventi di titolarità regionale, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che è stato chiarito che siffatto ampliamento opera comunque a carico del fondo di rotazione, nel limite di spesa di 500 milioni di euro annui previsto dall'art. 1, comma 243, della legge di stabilità 2014.

Con riguardo, infine, al comma 463, secondo periodo, che dispone l'applicazione dell'art. 131, par. 4, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari degli interventi UE a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale degli stessi interventi, non si hanno osservazioni da formulare considerato che - come chiarito durante l'esame in prima lettura -

l'eventuale concessione delle garanzie pubbliche ai sensi della summenzionata norma viene disposta dalle singole amministrazioni titolari nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Articolo 1, commi 465 - 468
(Interventi UE - programmazione 2007-2013)

La norma, al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 - non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 - prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la coesione territoriale, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le Amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenti al CIPE²⁴¹ una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, relativa all'attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione europea per il periodo 2014/2020.

L'assegnazione disposta in favore di Amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione è reintegrata alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016 (comma 465).

Nel corso dell'esame in prima lettura al Senato la disposizione è stata integrata, prevedendo che:

- qualora nell'ambito della programmazione 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è prorogato al 31 dicembre 2016 (comma 466);
- il regime di proroga di cui al comma 466 non comporta sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1° luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece, la sanzione complessiva del 1,5 per cento del finanziamento totale concesso (comma 467);
- la mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine prorogato di cui al comma 466, determina la definitiva revoca del finanziamento (comma 468).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, con riguardo al comma 465, afferma che, per garantire il completamento dei progetti finanziati con i fondi strutturali europei 2007–2013 che non saranno conclusi entro il 31 dicembre 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE, un programma di utilizzo delle risorse per attivare i programmi

²⁴¹ Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

complementari al FESR e FSE, utili anche per la clausola di flessibilità. Si tratta di programmi finanziati attraverso eventuali riduzioni del tasso di cofinanziamento nazionale inizialmente programmato. In altre parole la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale viene trasferita al di fuori dei programmi operativi stessi, a favore di specifici interventi definiti, appunto, complementari. Le risorse finalizzate ai programmi complementari assegnate ai sensi della disposizione in discorso ad amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione sono reintegrate alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016.

Nel corso dell'esame in prima lettura il **Governo**²⁴² ha chiarito che la norma consente il completamento dei progetti non conclusi, in parte finanziati dall'UE, nel periodo 2007/13, entro il 31 dicembre 2015, per i quali sussiste un obbligo specifico di completamento con risorse nazionali. La norma non comporta oneri aggiuntivi, in quanto utilizza le risorse dei programmi complementari a carico della legge n. 183/87 e non comporta aggravii aggiuntivi in quanto prevede spese già scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

Con riguardo ai commi da 466 a 468, la relazione tecnica evidenzia che la disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2016 del termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti qualora nell'ambito della programmazione del FSC 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica ovvero dell'espletamento di procedure VAS o VIA. Si prevede altresì che non vi siano sanzioni se l'obbligazione sia assunta entro il 30 giugno 2016; mentre l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1° luglio-31 dicembre 2016 comporta una sanzione complessiva dell'1.5 per cento del finanziamento concesso. Si dispone, poi, che la mancata assunzione di obbligazioni entro il 31 dicembre 2016 comporti la definitiva revoca del finanziamento. Dalla disposizione non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che l'applicazione del previsto meccanismo di finanziamento sia subordinato, come affermato dalla relazione tecnica, all'effettiva riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale programmato per il periodo 2014/2020. Si prende atto, altresì, di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame al Senato in merito alla neutralità finanziaria della disposizione di cui al comma 465, in quanto la stessa utilizza risorse dei programmi complementari a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87 e prevede spese già scontate nei tendenziali di finanza pubblica.*

Nulla da osservare, altresì, con riguardo ai commi da 466 a 468, introdotti dal Senato, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria delle medesime disposizioni.

²⁴² Nella nota tecnica depositata in 5^a Commissione in data 9 novembre 2015.

Articolo 1, commi 469 e 470 **(Fondo recepimento normativa europea)**

Normativa vigente: l'articolo 41-bis della legge 234/12, introdotto dalla legge n. 115/2015 (Legge europea 2014), ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni annui a partire dal 2016, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

L'art. 43, comma 9-bis, della legge n. 234/2012, prevede che, ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'UE, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, d'intesa con le stesse, anche con compensazione con le risorse accreditate dall'UE per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarità delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali.

La norma aumenta la dotazione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis, comma 1, della legge n. 234/2012, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020 (comma 469).

Viene, altresì, sostituito l'art. 43, comma 9-bis, della legge n. 234/2012 con una nuova norma. La disposizione introdotta prevede che le sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Italia, siano pagate non più con anticipazioni da parte del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie²⁴³ ma a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis, comma 1, della legge n. 234/2012 (come modificato dal precedente comma) nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020.

Il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni anche mediante compensazione di tali somme con i trasferimenti a carico dello Stato in favore delle amministrazioni stesse (comma 470).

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 469 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento Fondo per sanzioni UE (comma 469)	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

²⁴³ Di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che l'onere di cui al comma 469 è configurato come limite di spesa. Appare peraltro opportuno acquisire un chiarimento del Governo a conferma della congruità di tale stanziamento a fronte di un onere non appare predeterminabile a priori, in quanto condizionato dall'esito delle pronunce di un organo giurisdizionale.*

Nulla da osservare con riguardo al comma 470.

Articolo 1, comma 471 **(Sentenze della Corte di Giustizia UE)**

La norma, inserisce due ulteriori commi all'art. 41 della legge n. 234/2012, che disciplina i poteri sostitutivi dello Stato in materia di attuazione di atti dell'Unione europea.

In particolare, viene previsto²⁴⁴ che in caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di Giustizia dell'UE di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Al commissario è attribuita²⁴⁵, ove occorre, la facoltà di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

Il prospetto riepilogativo, e la **relazione tecnica** non considerano la norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale della disposizione introdotta.*

Articolo 1, comma 472 **(Risorse proprie bilancio UE)**

La norma sancisce la piena e diretta esecuzione della Decisione n. 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, afferma che la Decisione comunitaria oggetto di adozione con la norma in questione è sostanzialmente confermativa del previgente sistema di finanziamento del bilancio comunitario per il periodo 2007-2013. Pertanto,

²⁴⁴ Con l'introduzione del comma 2-bis, all'art. 41, della legge n. 234/2012.

²⁴⁵ Con l'introduzione del comma 2-ter, all'art. 41, della legge n. 234/2012.

dall'applicazione della presente norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto alle risorse già previste a legislazione vigente a titolo di contribuzione dell'Italia al bilancio comunitario.

Nel corso dell'esame in prima lettura il **Governo**²⁴⁶ ha chiarito che la norma recepisce una decisione obbligatoria che modifica il sistema di finanziamento del bilancio UE, deciso nell'accordo inter-istituzionale del 7/8 febbraio 2013, recepito in un successivo Regolamento UE, i cui effetti finanziari, a suo tempo valutati, sono già stati scontati nei tendenziali a legislazione vigente. Pertanto, la norma non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare, considerato quanto affermato al Senato in merito al fatto che gli effetti finanziari connessi al nuovo sistema delle risorse proprie dell'UE, introdotto dalla Decisione 2014/335/UE/Euratom - di cui la norma in esame dispone l'esecuzione - risultano già scontati sui tendenziali di spesa in base alla legislazione vigente.*

Articolo 1, comma 474

(Accesso di liberi professionisti ai Fondi strutturali europei)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che i Piani operativi regionali (POR) e nazionali (PON) dei fondi FSE e FERS, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti - in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica a prescindere dalla forma giuridica rivestita – ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dall'art. 2, par. 28, del Regolamento UE n. 1303/2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni, del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.

Si evidenzia che l'art. 2, par. 28, del Regolamento UE n. 1303/2013, qualifica piccole e medie imprese (PMI): le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese facendo rinvio alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Lo strumento richiamato, a sua volta, nell'Allegato 1, Titolo 1, definisce impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxi emendamento non considera la norma.

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento afferma che alla norma, che intende ampliare la platea dei soggetti beneficiari dei fondi strutturali europei, non incidendo però sulla loro composizione e quantificazione, non si ascrivono effetti finanziari.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare.*

²⁴⁶ Nella nota tecnica depositata in 5^a Commissione in data 9 novembre 2015.

Articolo 1, commi da 475 a 482 **(Investimenti europei)**

Le norme prevedono che possano essere assistite dalla garanzia dello Stato le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse dalla Cassa depositi e prestiti SpA²⁴⁷. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato e le condizioni per la concessione della garanzia sono stabilite con appositi decreti ministeriali.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia è istituito un Fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi dell'articolo in esame, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La dotazione del Fondo potrà essere incrementata mediante contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali ovvero attraverso la procedura prevista dal successivo comma 497 dell'articolo 1 (che autorizza il Ministro dell'economia a disporre con decreto variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui, o a trasferire risorse mediante girofondo tra conti aperti presso la tesoreria dello Stato relativi a fondi di garanzia (comma 478).

Si segnala che l'articolo 1, comma 497, autorizza l'emanazione dei decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli o di trasferimento di risorse fra conti di tesoreria “previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettive dei fondi di origine e di destinazione”.

La Cassa depositi e prestiti SpA (CDP) ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dal regolamento (UE) n. 2015/1017, ed è abilitata a svolgere le attività previste da due regolamenti europei richiamati dal testo²⁴⁸ (commi 479 e 480).

La CDP può impiegare le risorse della gestione separata per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato (comma 481).

Alla CDP ed a società da essa controllate possono essere affidati i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), in forza di un mandato della Commissione europea ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione (comma 482).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

²⁴⁷ La norma fa riferimento testualmente al “istituto nazionale di promozione di cui al comma 479”. Si tratta appunto della Cassa depositi e prestiti SpA.

Secondo la Comunicazione COM (2015) 361, la principale motivazione economica dell'istituzione di una banca di promozione risiede nel fatto che i fallimenti del mercato possono ridurre gli investimenti e, di conseguenza, rallentare la crescita futura portandola a livelli non efficienti sotto il profilo economico. La Comunicazione prefigura la cooperazione tra le banche nazionali di promozione e la BEI tramite accordi di coinvestimento (piattaforme di investimento), che consentirebbero di ripartire più efficacemente il rischio fra i vari investitori.

²⁴⁸ Regolamento (UE) 1303/2013 (recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei - Fondi SIE) e regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 (recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo di garanzia per supporto a investimenti del FEIS	200								

La relazione tecnica afferma che con i commi 479 e 480 si provvede ad allineare il diritto interno a quello della UE ed a stabilire una base giuridica appropriata per potenziare il ruolo di CDP SpA come istituto nazionale di promozione (INP) secondo quanto raccomandato dalla stessa Commissione europea, anche al fine di precisare i compiti che ne derivano. La CDP espleta, infatti, attività finanziarie su base professionale ed è incaricata di svolgere una serie di attività a sostegno dell'economia. Peraltro, a livello europeo, CDP è già espressamente riconosciuta quale INP. La CDP, già rivestendo la qualifica di INP, è per ciò stesso legittimata a svolgere i compiti conferiti agli INP dalle norme dell'Unione europea. Tuttavia, è opportuno che il legislatore italiano designi esplicitamente CDP quale INP, attribuendo espressamente questa qualifica. Pertanto le norme di cui ai commi 479 e 480 non comportano alcun aggravio di spesa a carico della finanza pubblica.

La RT sottolinea, infine, che anche il successivo comma 481 (utilizzo delle risorse della gestione separata di CDP per la realizzazione di obiettivi del FEIS) non comporta oneri per la finanza pubblica.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**²⁴⁹ ha fornito precisazioni in merito ai seguenti dati ed elementi.

Comma 478: la quantificazione del Fondo per il 2016 è stata determinata tenendo conto che ci si trova nella fase iniziale di attuazione del Piano Juncker, con le piattaforme di investimento che sono in corso di definizione. Le dotazioni del Fondo di garanzia potranno quindi essere incrementate successivamente, in funzione della stima degli impegni correlati alle operazioni finanziarie incluse nelle piattaforme stesse.

Le risorse del Fondo saranno impegnate a fronte della concessione di garanzie statali su operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al FEIS (singole o in una logica di portafoglio), promosse da CDP in qualità di NPI nel quadro del Piano Juncker.

D'altra parte i commi 497 e seguenti prevedono misure di flessibilità, in via amministrativa, nella gestione delle disponibilità finanziarie destinate ai diversi fondi di garanzia: ciò in funzione delle esigenze attuali e prospettive dei fondi di origine e di destinazione. Tali misure potranno essere applicate anche per incrementare le dotazioni del Fondo (200 milioni di euro) a supporto del Piano Juncker.

Le risorse stanziare sul Fondo saranno impegnate nei limiti degli accantonamenti prudenziali determinati in relazione ai profili di rischio assunti per le operazioni garantite dallo Stato, a titolo oneroso, per le iniziative sopra indicate.

La quantificazione di 200 milioni di euro è stata definita sulla base di ipotesi di leva finanziaria in linea con quanto individuato dalla Commissione Europea in relazione allo strumento FEIS. In particolare, si stima che lo stanziamento di 200 milioni di euro possa attivare garanzie statali con un moltiplicatore pari a 4. L'effetto leva dipenderà,

²⁴⁹ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze e Nota tecnica MEF-RGS del 6 novembre 2015 e depositata presso la Commissione bilancio del Senato del 18 novembre 2015.

comunque, dalla tipologia della garanzia prestata e delle operazioni garantite, elementi che saranno in parte definiti dalla normativa attuativa.

Il Governo ha infine precisato che il Fondo è stato dotato per il solo anno 2016 anche in considerazione dell'autorizzazione ad aprire un apposito conto corrente di tesoreria, in ragione del quale le somme del Fondo saranno disponibili, a supporto delle garanzie concesse, anche oltre l'esercizio 2016.

Comma 481. In relazione all'impiego - per l'attuazione degli obiettivi del FEIS - delle risorse della gestione separata della Cassa depositi e prestiti, che come noto sono utilizzate anche a copertura dei fabbisogni di cassa dello Stato, il Governo fa presente che il saldo del c/c di tesoreria sul quale sono depositate le disponibilità liquide della CDP-gestione separata si è dimostrato costantemente in crescita da quando è stata costituita CDP SpA. Ciò nonostante il fatto che, nel tempo, siano state avviate diverse attività, alimentate dalla gestione separata, che precedentemente CDP non era autorizzata a svolgere. CDP, inoltre, dispone attualmente di diverse fonti di provvista, incluso il ricorso alle *facilities* di rifinanziamento BCE, che possono essere utilizzate in qualsiasi momento per stabilizzare il saldo del c/c di tesoreria evitando, quindi, di ricorrere ad indebitamento pubblico aggiuntivo.

Si ricorda che – sul punto – nel corso dell'esame presso il Senato era stato richiesto se ai fini dell'utilizzo delle disponibilità liquide della CDP depositate presso la tesoreria, quali componenti di copertura del fabbisogno di cassa del settore statale, fossero stati valutati i possibili effetti in rapporto alle altre componenti del fabbisogno, che determinano le maggiori emissioni del debito.

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto di quanto affermato dal Governo in ordine alla quantificazione del Fondo per il solo anno 2016, si segnala l'opportunità di acquisire indicazioni, sia pure di massima, circa:

- la presumibile dotazione del Fondo negli anni successivi, avendo la disciplina in esame carattere permanente e tenuto conto degli indirizzi assunti dall'Italia nell'ambito del cosiddetto Piano Juncker;
- le modalità di incremento delle dotazioni del Fondo (soggetti pubblici chiamati ad intervenire; entità delle possibili variazioni compensative fra capitoli di bilancio o fra conti di tesoreria).

Si ricorda che il testo stabilisce che la dotazione del Fondo “può” essere incrementata mediante contributi delle amministrazioni statali e territoriali ovvero attraverso variazioni compensative tra capitoli di bilancio o attraverso trasferimenti tra conti di tesoreria relativi a fondi di garanzia.

Circa i limiti di intervento del Fondo, si prende atto di quanto dichiarato dal Governo nella richiamata Nota tecnica, in base alla quale le risorse stanziare sul Fondo saranno impegnate nei limiti degli accantonamenti determinati prudenzialmente in relazione ai profili di rischio assunti per le operazioni garantite dallo Stato.

Riguardo all'attività della Cassa depositi e prestiti nella promozione delle operazioni finanziarie previste dall'articolo in esame e riguardo all'impiego - per l'attuazione degli obiettivi del FEIS - delle risorse della gestione separata della stessa Cassa (risorse assistite dalla garanzia dello Stato), andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la coerenza delle predette attività rispetto all'attuale collocazione della Cassa depositi e prestiti, che non rientra nell'elenco delle pubbliche

amministrazioni²⁵⁰, ai fini del conto consolidato della p.a.

Andrebbe infine chiarito, con riferimento al comma 478 (Istituzione del Fondo con dotazione di 200 milioni), se tale dotazione risponda a criteri di prudenzialità rispetto alla valutazione del presumibile rischio di escussione. In proposito si richiamano le considerazioni già svolte con riferimento ad altre disposizioni del testo in esame riguardanti la concessione di garanzie (cfr., tra gli altri, le schede relative ai commi 99-102, 230-238 e 489-491).

Articolo 1, commi 483-488 **(Fondo di garanzia presso TERNA)**

Normativa vigente L'articolo 32, comma 1, della L. 99/2009 prevede che, al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, la società Terna Spa provveda, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «*interconnector*», nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2.000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell'Italia.

Il successivo comma 6 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplini misure volte a consentire, fino alla messa in servizio dell'*interconnector* e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati.

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – istituiscono presso Terna²⁵¹ un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme determinate in misura pari a 1 Euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari o cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Terna di finanziamento delle opere di cui alla L. 99/2009, sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, che gli stessi riconoscono a Terna per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto Fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti. per il finanziamento di ciascun *interconnector*. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del Fondo lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al comma in esame, in proporzione alle quote di rispettiva competenza (comma 483).

Vengono altresì modificate, tra l'altro, ulteriori disposizioni concernenti termini

²⁵⁰ Riguardo al primo aspetto (promozione di operazioni finanziarie da parte della CDP), si ricorda che secondo la Comunicazione COM (2015) 361 “di norma le attività di assunzione e concessione di prestiti da parte delle banche nazionali di promozione ... non rientrano tra le statistiche della pubblica amministrazione, in ragione dell'autonomia rispetto al governo di cui gode la banca ... nell'adozione delle sue decisioni di concessione dei prestiti e dell'indipendenza dei membri dei suoi organi direttivi ... Se, al contrario, le decisioni di finanziamento richiedono l'approvazione del governo o i membri del pertinente organo direttivo (ad esempio il consiglio di amministrazione) sono funzionari statali o altrimenti agiscono secondo le istruzioni del governo, la banca di promozione nazionale diventa un ente finanziario vincolato e nella contabilità nazionale deve essere inclusa nel settore della pubblica amministrazione”.

²⁵¹ Il Gruppo Terna è un operatore di reti per la trasmissione dell'energia che gestisce attraverso Terna Rete Italia la rete di trasmissione nazionale.

temporali e modalità applicative della disciplina degli approvvigionamenti di energia elettrica (commi 484-488).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato afferma che le disposizioni prevedono, per i profili finanziari, l'istituzione di un fondo di garanzia volto a sostenere la finanziabilità degli *interconnector*, a supporto e garanzia degli impegni di finanziamento assunti dai soggetti assegnatari, al fine di limitare l'eventuale rischio di non solvibilità dei singoli progetti nelle fasi di costruzione e di esercizio.

Le norme non determinano oneri per la finanza pubblica, in quanto i possibili effetti finanziari riguardano soggetti che non rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione come definito dall'Istat ai fini della costruzione del conto economico consolidato. Le restanti disposizioni non comportano effetti finanziari per la finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame non intervengono su soggetti ricompresi nell'ambito del perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, come confermato dalla RT.

Articolo 1, commi da 489 a 491 ***(Investimenti ambientali e amministrazioni straordinarie)***

Le norme autorizzano l'organo commissariale di ILVA Spa – per l'attuazione del piano delle misure e di attività tassativamente indicate – a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 1 del 2015, in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo scopo, viene incrementata di 400 milioni di euro la dotazione del Fondo a copertura delle garanzie dello Stato di cui all'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 1 del 2015.

Tale norma ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015. A tale scopo, è stata autorizzata l'istituzione di un'apposita contabilità speciale su cui confluiscono le predette risorse.

La predetta integrazione avviene mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, che ha stanziato 1 mld per il 2014, con effetti in termini esclusivamente di saldo netto da finanziare.

La disposizione in esame entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente disposizione. Il Ministro dell'economia è autorizzato

ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui (comma 489).

Viene quindi introdotto un comma *2-bis* all'articolo 27 del decreto legislativo n. 270 del 1999, in base al quale, per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, la durata dei programmi di cessione dei complessi aziendali, di ristrutturazione e di cessione dei complessi di beni e contratti, può essere autorizzata dal Ministro dello Sviluppo economico fino ad un massimo di 4 anni (comma 491).

Il **Senato** ha inoltre introdotto il comma 490, che reca modifiche all'art. *2-bis* del DL n. 1/2015, in materia di sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che siano soggette ad amministrazione straordinaria. Le modifiche riguardano la definizione dei criteri di valutazione economico-finanziaria e delle modalità per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fermo restando il limite complessivo di importo già previsto dalla vigente normativa (euro 35.000.000).

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica; il **prospetto riepilogativo** riferito al **maxiemendamento approvato dal Senato** non ascrive effetti neppure al comma 490, introdotto durante l'esame al Senato.

La relazione tecnica, riferita al testo originario, riguardo al comma 489, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non determina oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, atteso che gli oneri derivanti dalla garanzia sono eventuali e che la stessa è da considerarsi di natura *una tantum* ai fini del sistema dei conti nazionali SEC2010: pertanto eventuali effetti sui predetti saldi si verificheranno esclusivamente in caso di escussione della garanzia. Relativamente al comma 491, la RT sostiene che dalla disposizione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Relativamente al comma 490, inserito durante l'esame al Senato, la **relazione tecnica** riferita al **maxiemendamento approvato dal Senato** afferma che la disposizione non determina oneri in quanto resta fermo l'importo, pari a 35 milioni di euro, delle risorse del fondo destinate alle PMI aventi le predette caratteristiche.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo** ha fornito i seguenti chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti emersi nel corso dell'esame.

In merito alla eventualità che, in base al SEC 2010, le garanzie alla predetta società possano essere trattate come se fossero escusse per l'intero, è stato chiarito che la circostanza che l'ILVA sia formalmente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2 del decreto legge 347/03, non determina automaticamente il trattamento di cui sopra. Ciò in quanto, in base al paragrafo 20.245 del SEC 2010, per l'applicazione di tale trattamento deve essere accertata *ex ante*, nella sostanza, l'effettiva impossibilità per l'unità beneficiaria della garanzia di adempiere alle proprie obbligazioni ovvero una probabilità molto alta di non adempiervi.

Relativamente all'utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, la Nota del Governo chiarisce che l'utilizzo di tali disponibilità risulta pienamente coerente con le finalità propria del predetto Fondo.

In merito all'eventuale collocazione delle somme iscritte in conto residui in apposita

contabilità speciale, la Nota evidenzia altresì che l'entrata in vigore della disposizione in esame il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di stabilità, consente di utilizzare i residui nel rispetto della tempistica prevista dalla vigente legislazione contabile, senza dover provvedere al versamento in tesoreria.

***In merito ai profili di quantificazione**, con riferimento al comma 489, si osserva che la relazione tecnica non esplicita i criteri sottostanti la quantificazione in 400 milioni di euro del rifinanziamento del fondo di garanzia, né la relativa modulazione temporale. In proposito appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo, al fine di verificare se il predetto importo corrisponda ad una valutazione del profilo di rischio connesso alle operazioni oggetto della garanzia, ovvero se ecceda, in via prudenziale, tale potenziale rischio.*

Tali elementi di valutazione appaiono opportuni anche in considerazione del fatto che alle risorse utilizzate per l'integrazione del fondo di garanzia -provenienti dalle disponibilità, in conto residui, di cui al DL n. 66/2014 - sono stati ascritti effetti esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare nel presupposto che – in coerenza con i criteri di contabilità europea, richiamati nella Nota governativa consegnata al Senato - l'effetto sui saldi di indebitamento netto e di fabbisogno si sarebbero prodotti soltanto al momento dell'escussione delle garanzie medesime. In proposito si rinvia alle considerazioni già espresse in relazione ad altre forme di garanzia previste dal testo in esame (cfr., in particolare, le schede relative ai commi 99-102 e commi 475-482).

Non si formulano osservazioni con riguardo al comma 490 e al comma 491, che assumono carattere essenzialmente procedurale.

Articolo 1, commi 492-496 **(Fondo progetti di innovazione tecnologica)**

La norma dispone quanto segue:

- istituisce, presso l'INAIL, un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per il 2016 e di 35 milioni annui a decorrere dal 2017, destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di altre macchine agricole e forestali. I criteri e le modalità per i benefici sono determinati dall'Istituto con avviso pubblico, nel primo semestre di ogni anno (commi 492 e 493);
- provvede alla copertura finanziaria degli oneri previsti al comma 493, nel seguente modo (commi 494 e 495):
 - a. quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse già previste dall'articolo 1 comma 60 della legge 24 dicembre 2007, n. 247²⁵² che viene soppresso;
 - b. quanto a 25 milioni per il 2016 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per

²⁵² La norma prevede una riduzione dei contributi INAIL, con effetto dal 1° gennaio 2008, dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle aziende con almeno due anni di attività, in misura non superiore al venti per cento dei premi e nel limite di 20 mln di euro annui. Gli effetti della norma, con riferimento al saldo netto da finanziare, erano configurati come maggiori spese per l'aumento dei trasferimenti a carico dello Stato in favore dell'INAIL.

il triennio 2015-2017 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81²⁵³, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente;

- istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge di stabilità 2014²⁵⁴ (comma 496).

L'articolo 1, comma 83, della legge di stabilità 2014 ha stanziato 300 milioni per il 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporette e ferry-boat. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione di cui al comma 492. Con riferimento al comma 493, afferma che la disposizione è di carattere procedurale e non comporta effetti per la finanza pubblica. La RT afferma, con riferimento ai commi 494 e 495, che la disposizione è volta ad orientare in modo più efficace gli sgravi contributivi per 20 milioni di euro annui previsti dall'articolo 1 comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e resi disponibili presso l'INAIL, già previsti a favore del settore agricolo e di limitato interesse per le aziende del comparto, attraverso la soppressione della predetta norma autorizzativa di spesa e la devoluzione delle relative poste di bilancio ad altra finalità.

Per i residui 25 milioni di euro per il 2016 e 15 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante le risorse già previste a legislazione vigente nel bilancio dell'INAIL per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Secondo la RT, si tratta di risorse che trovano ampia copertura nel bilancio dell'Istituto, come evidenziato dalla seguente tabella illustrativa del *trend* storico relativo al finanziamento con oneri a carico dell'INAIL di progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dall'anno 2010 (cd. Bandi ISI):

²⁵³ Si tratta del finanziamento a carico delle risorse dell'INAIL di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.

²⁵⁴ Legge n. 147/2013.

AVVISO PUBBLICO	RISORSE (Euro)
ISI 2010	60.000.000
ISI 2011	205.000.000
ISI 2012	146.250.000
ISI 2013	295.238.520
ISI 2014	267.427.404
ISI 2015	296.269.986

La RT fa presente che il predetto andamento risulta altresì confermato dalle previsioni 2016 che vedranno sul bilancio dell'INAIL appostate risorse pari ad euro 204.901.691,00: per la RT si tratta pertanto di previsioni di assoluta sostenibilità finanziaria per l'Istituto medesimo.

La RT aggiunge che la diversa finalizzazione e conseguente riprogrammazione di risorse attuata con la presente disposizione è conforme al dettato normativo di cui al precitato articolo 11, comma 5, e tiene conto delle finalità della norma medesima, vale a dire il finanziamento di “progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative”.

La RT conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le attività previste a legislazione vigente e nel complesso il fondo istituito con la presente norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e saranno condizionate al mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'Ente.

La realizzazione di tale iniziativa avverrà mediante l'emanazione da parte dell'INAIL di specifici avvisi pubblici annuali che saranno predisposti nel rispetto del Regolamento (Ue) della Commissione n. 702/2014 del 25 giugno 2014, negoziando appositamente con la Commissione Europea un regime di aiuti che vada oltre il tetto del “de minimis”.

Con riferimento al comma 496 la RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non comporta maggiori oneri.

Nel corso dell'esame presso il Senato, **il Governo**²⁵⁵ ha fornito i seguenti chiarimenti:

- le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 296 del 2006 che confluiranno nel nuovo fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale saranno stabilite d'intesa con le Regioni;
- al momento le risorse di cui all'art. 1, comma 1031, della legge n. 296 del 2006 e successivi rifinanziamenti, iscritte sul capitolo 7251 del MIT sono pari a 125 milioni per l'anno 2016 e 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. A tali risorse si aggiungono quelle della competenza 2015, pari a 260,134 milioni che, se non spese, costituiranno residui all'inizio del 2016.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere configurato come limite di spesa e tenuto conto di quanto affermato

²⁵⁵ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

dalla relazione tecnica e dalle ulteriori precisazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame al Senato, dalle quali risulta la congruità delle risorse individuate a copertura.

Articolo 1, commi da 497 a 499 **(Garanzie pubbliche e fondi di garanzia)**

Normativa vigente Relativamente al comma 497, si rammenta – fra l'altro – che l'art. 33, co. 4, della legge di contabilità pubblica (L. n. 196/2009), dispone che nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

Relativamente al comma 498, si rammenta che l'articolo 11-*bis* del decreto- legge n. 74 del 2012 destina, a partire dall'esercizio finanziario 2013, una quota fino a 25 milioni di euro del *Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca* (istituito presso la Cassa depositi e prestiti) alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma dell'Emilia Romagna del 2012, in relazione a determinate spese di investimento.

Relativamente al comma 499, si rammenta che l'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

Le norme dispongono quanto segue.

Il comma 497 autorizza, al fine di assicurare il più efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro o i Ministri competenti in materia, con propri decreti, a disporre variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui, o ad autorizzare il trasferimento di risorse mediante giro fondo tra conti aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia. I predetti decreti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettive dei fondi di origine e di destinazione.

Secondo la relazione illustrativa, tale disposizione appare necessaria al fine di rendere più tempestivo ed efficace l'utilizzo di risorse pubbliche in base alle effettive esigenze e richieste di cittadini e imprese. Allo stato attuale, tale rimodulazione è possibile solamente con previsione di legge.

Il comma 498 abroga l'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 74 del 2012, il quale, come sopra visto, destina fino a 25 milioni di euro per oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi alle grandi imprese danneggiate dal sisma dell'Emilia Romagna del 2012.

Secondo la relazione illustrativa, la riserva in esame risulta ora superata da quanto disposto dall'articolo 1, comma 366, della L. n. 147/2013 (stabilità 2014), che ha ricompreso tali finanziamenti agevolati nell'ambito dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge. n. 95/2012. Poiché i costi dei finanziamenti agevolati alle imprese delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 risultano coperti da altre disposizioni, si ritiene di poter mettere a disposizione del bilancio dello Stato le risorse della norma che si intende abrogare.

Il comma 499 rfinanzia il fondo di riserva per le garanzie rilasciate dallo Stato (art.

37, comma 6, DL n. 66 del 2014) per l'importo di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi per l'anno 2019.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Rifinanziamento fondo di riserva per le garanzie dello Stato	1.500	1.500	1.700						

La relazione tecnica afferma che il comma 497 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le operazioni autorizzate (variazioni di bilancio o trasferimento tra conti aperti presso la Tesoreria dello Stato) sono effettuate solo previa verifica di assenza di effetti per la finanza pubblica; il comma 498, in quanto rende disponibili ad altro utilizzo 25 milioni stanziati per contributi in conto interessi sui finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo imprese, abrogando una riserva di destinazione in favore delle imprese colpite dal sisma del maggio 2012, introdotta dall'articolo 11-*bis* del DL n. 74/2012, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; il comma 499 incrementa di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, di 1,7 miliardi per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019, la dotazione del fondo di riserva per le garanzie dello Stato: la disposizione ha effetto in termini di solo saldo netto da finanziare, trattandosi di un fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. In termini di fabbisogno e indebitamento netto, gli effetti finanziari si realizzeranno solo al momento in cui le garanzie saranno eventualmente escuse.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**²⁵⁶ ha chiarito che gli importi previsti al comma 499 sono riferiti al capitolo 7590 "Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato". Non si tratta pertanto di un fondo di garanzia, ma di un fondo da ripartire, con successivi provvedimenti, tra le diverse fattispecie di garanzie statali, a seconda delle esigenze che si manifestano di volta in volta, sia con riferimento ad interventi già in essere sia a quelli che potranno essere introdotti da nuovi atti legislativi.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che sarebbe necessario acquisire elementi conoscitivi circa le ipotesi e le assunzioni poste a base della determinazione degli importi indicati al comma 499. In particolare, pur prendendo atto che, secondo i chiarimenti forniti, il fondo in questione sarà ripartito, a seconda delle esigenze, tra le diverse fattispecie di garanzia, andrebbe chiarito se i predetti importi corrispondano a una valutazione, sia pur di massima, riguardo ai possibili rischi di escussione.

²⁵⁶ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali elementi di valutazione appaiono opportuni anche alla luce del fatto che le garanzie sono suscettibili di determinare conseguenze, sia pur di carattere eventuale, sui saldi di finanza pubblica. Sotto questo profilo, si osserva che le risorse utilizzate a copertura non scontano – in coerenza con i criteri europei – effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento. Pertanto, in caso di escussione si determinerebbe la necessità di provvedere ai relativi effetti compensativi a valere su tali saldi. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Articolo 1, commi 500 e 501
(Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni)

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, dispone la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un'imposta sostitutiva. In particolare, viene prorogata dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016 la data alla quale devono essere posseduti i beni e fissata al 30 giugno 2016 la decorrenza del termine di versamento dell'unica o prima rata dell'imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo (comma 500).

Vengono, inoltre, raddoppiate le imposte sostitutive dovute per la suddetta rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni qualificate e dei terreni e, con una modifica introdotta al Senato, posta pari all'8 per cento²⁵⁷ l'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non qualificate (comma 501).

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale, come modificato dal prospetto allegato al maxiemendamento approvato dal Senato ascrivono alle norme i seguenti effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
Imposta sostitutiva	260	130	130	260	130	130	260	130	130

L'emendamento modificativo approvato al Senato poneva gli effetti finanziari positivi per il 2016 (60 mln euro) e per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (30 mln euro) a incremento del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che, in base ai dati dichiarativi ricavati dal modello U2014 società di persone e persone fisiche (ultimi dati disponibili), il gettito effettivo attribuibile alla norma in parola è stato molto vicino a quanto stimato: circa 195 milioni di euro nel 2014 e circa 105 milioni di euro nel 2015 e nel 2016. Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento e tenendo altresì conto che i nuovi dati disponibili F24 di

²⁵⁷ L'aliquota relativa alle partecipazioni non qualificate di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001 è pari al 2 per cento, tuttavia già il comma 627 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) aveva previsto il raddoppio delle suddette aliquote con riferimento alla rideterminazione operata dal comma 626 della medesima legge.

autotassazione 2015 sono parziali, in quanto relativi al primo o unico versamento, si ipotizza in via prudenziale che l'ulteriore estensione temporale di un anno del possesso (1° gennaio 2015 - 1° gennaio 2016) equivalga, come gettito, a quanto già emerso con riferimento alla legge di stabilità 2014. Riguardo alla modifica introdotta al Senato riferita all'aliquota delle partecipazioni non qualificate, la RT afferma che, in assenza del dato specifico, se si assume che la proporzione tra valore rideterminato delle partecipazioni qualificate e non qualificate sia alla pari (quindi il 50%), il gettito complessivamente derivante dalla normativa proposta, tenuto altresì conto dall'incremento di 4 punti dell'aliquota per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non qualificate, risulterà pari a circa $(200 + 180 / (4\% \times 50\% + 8\% \times (100\% - 50\%))) \times 50\% \times (8\% - 4\%)$ 260 milioni di euro nel 2016 e 130 milioni di euro nel 2017 e nel 2018 su base annua. Dal 2019 per 6 anni si avrà una perdita di 33 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per mancate plusvalenze imponibili.

La RT indica, nel seguente modo, gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame:

<i>(milioni di euro)</i>					
	2016	2017	2018	Dal 2019 al 2024	Dal 2025
Effetti finanziari	+260	+130	+130	-33	0

In proposito si evidenzia che la relazione tecnica riferita al testo originario quantificava effetti di maggiore entrata in misura pari a 200 milioni nel 2016 e 100 milioni negli anni 2017 e 2018.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**²⁵⁸ ha precisato che la normativa proposta raddoppia le aliquote di imposta sostitutiva, così come avvenuto con la legge di Stabilità 2015. Ai fini della stima degli effetti di gettito, pertanto, si è ritenuto prudenziale ridurre la percentuale stimata di adesione rispetto all'ultimo dato definitivo disponibile, quello relativo alla riproposizione di cui all'art. 1, commi 156 e 157 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), i cui importi sono stati dichiarati nei modelli dichiarativi UNIC02014. La Nota afferma, pertanto, che, in via prudenziale, tenuto altresì conto del fatto che la normativa proposta è stata oggetto di numerose riproposizioni nel tempo, l'adesione è stata ridotta del 75%, anche al fine di tenere conto delle incertezze del quadro economico ancora perduranti che potrebbero determinare la riduzione della platea dei soggetti e/o degli ambiti oggettivi e relativi valori potenzialmente interessati dalla misura.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la stima appare in linea con le precedenti quantificazioni riferite alle analoghe proroghe; tanto premesso, pur tenendo conto che la quantificazione si basa su un'ipotesi di riduzione dell'adesione alla normativa in esame, andrebbe comunque valutata la prudenzialità di attribuire un ulteriore effetto di maggior gettito all'incremento dell'aliquota sulle partecipazioni non qualificate, considerato, fra l'altro, il possibile effetto disincentivante connesso a tale incremento.*

²⁵⁸ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

Andrebbe inoltre suffragata da elementi informativi l'ipotesi di stima che considera una proporzione tra valore rideterminato delle partecipazioni qualificate e non qualificate pari al 50 per cento.

Su tali elementi appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 1, commi 502-510 **(Rivalutazione dei beni d'impresa)**

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, prevede, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutazione dei beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento, ad esclusione dei beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa. La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita (commi 502 e 503).

È consentito affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento (comma 504). Il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione decorre dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (quindi il 2018), ad eccezione dei beni immobili per i quali decorre dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017, ed avviene mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili (comma 505).

Le suddette imposte sostitutive sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (comma 507). Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione (comma 506).

La disposizione consente anche, mediante il rinvio all'articolo 14 della legge del 21 novembre 2000, n. 342, il riallineamento del valore fiscale dei beni anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. Per questi soggetti l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, è vincolato ad una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata mediante il pagamento della citata imposta sostitutiva del 10 per cento (comma 510).

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale come modificato da quello riferito al **maxiemendamento** ascrive alle norme complessivamente i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
Imposta sostitutiva	108,6			108,6			108,6		
Minori entrate tributarie									
IRES/IRPEF			5,17			5,17			5,17
IRAP						1,43			1,43
Maggiori spese correnti									
IRAP			1,43						

In base all'emendamento che ha modificato il comma 510, i maggiori oneri per l'anno 2018, pari a 6,6 mln, hanno trovato copertura in una corrispondente riduzione del Fondo medesimo (cfr. scheda relativa al comma 369). Ulteriori riduzioni sono state disposte, altresì, per gli esercizi successivi al triennio di riferimento.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento precisa che la proposta in oggetto prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui art. 1 commi da 140 a 147 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (rivalutazione dei beni di impresa), vale a dire la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, tranne gli immobili merce, risultanti in bilancio in corso al 31 dicembre 2014, dietro pagamento di una imposta sostitutiva.

Ai fini della stima, la RT analizza i dati dichiarativi relativi alla ultima applicazione, indicati nel modello Unico 2014 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati:

(milioni di euro)

Società di capitali		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	1.199	1.555,06	16%	1.199	248,81
	beni non ammortizzabili	322	225,45	12%	322	27,05
	partecipazioni	18	19,98	12%	18	2,40
	Totale	1.539	1.800,49		1.539	278,26
Maggiori valori dei beni delle partecipazioni	beni ammortizzabili	84	629,76	16%	80	100,76
	beni non ammortizzabili	36	146,81	12%	36	17,62
	partecipazioni	1	1,23	12%	1	0,15
	Totale	121	778		117	119
	Totale complessivo				1.430	396,79
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	54	38,97	10%	54	3,9
Totale imposta sostitutiva						400,7

(milioni di euro)

Società di persone		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	472	125,69	16%	472	20,11
	beni non ammortizzabili	261	73,17	12%	260	8,78
	partecipazioni	3	0,4	12%	3	0,05
	Totale	736	199,26		736	28,94
Maggiori valori dei beni delle partecipazioni	beni ammortizzabili	22	11,16	16%	22	1,79
	beni non ammortizzabili	8	6,81	12%	8	0,82
	partecipazioni			12%		
	Totale	30	17,97		30	2,6
	Totale complessivo				598	31,54
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	55	22,58	10%	55	2,26
Totale imposta sostitutiva						33,8

La RT afferma che l'imposta sostitutiva totale è di circa 434,5 milioni di euro, coerente con i dati F24. Tenuto conto del breve lasso di tempo intercorrente tra la normativa del 2013 e la nuova proposta, si ritiene prudentiale considerare un effetto della nuova rivalutazione pari al 25% del dato dichiarato.

Ai fini della stima degli effetti di gettito è stata mantenuta la stessa distribuzione del dato dichiarato tra beni materiali ammortizzabili, non ammortizzabili e partecipazioni nonché tra rivalutazione dei beni piuttosto che riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

La RT precisa che la normativa in parola dispone il pagamento dell'imposta sostitutiva nell'esercizio successivo alla rivalutazione nonché una decorrenza differenziata dei maggiori valori ai fini fiscali: a decorrere dal periodo di imposta 2017 per i maggiori valori in bilancio riconosciuti; a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (2018) per le altre fattispecie.

Tenuto conto inoltre di un ammortamento in 10 anni ed una mancata plusvalenza annua pari al 10%, l'andamento di competenza, con una aliquota media IRES del 17,5% dal 2017 in ottemperanza all'esigenza di coordinamento nell'ambito della legge di Stabilità con la normativa che prevede una riduzione dell'aliquota IRES, sarebbe il seguente:

(milioni di euro)

COMPETENZA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Imposta sostitutiva	108,62	0	0	0	0	0
IRES			-2,88	-10,05	-10,39	-10,73
IRPEF			-0,07	-0,99	-1,08	-1,18
Addizionale regionale			0,00	-0,06	-0,07	-0,07
Addizionale comunale			0,00	-0,02	-0,02	-0,02
IRAP			-0,77	-2,76	-2,76	-2,76
Totale	108,62	0,00	-3,72	-14,02	-14,32	-14,76

Per cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75%, IRAP dell'85% e dell'addizionale comunale del 30%, e considerando il pagamento dell'imposta sostitutiva in un'unica rata da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2015), l'andamento stimato è il seguente:

(milioni di euro)

CASSA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva		108,62	0	0,0	0	0	0
IRES				-5,05	-17,58	-10,65	-10,99
IRPEF				-0,12	-1,74	-1,15	-1,24
Addizionale regionale				0,00	-0,06	-0,07	-0,07
Addizionale comunale				0,00	-0,03	-0,02	-0,02
IRAP				-1,43	-5,11	-2,76	-2,76
Totale	0	108,6	0,0	-6,6	-21,92	-14,65	-15,08

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**²⁵⁹ ha fornito i seguenti chiarimenti:

- l'aliquota IRPEF statale e le relative addizionali sono dati medi ricavati attraverso l'analisi delle società di persone che nel 2013 hanno provveduto ad effettuare la rivalutazione;
- per quanto riguarda, invece, l'aliquota IRES la stessa, come detto in sede di RT originaria, tiene conto della riduzione della aliquota nominale al 24% in ottemperanza all'esigenza di coordinamento nell'ambito della legge di Stabilità con la normativa che prevede tale riduzione dell'aliquota IRES;
- il dato relativo alla perdita di gettito dal 2018 deriva direttamente dalle ipotesi formulate in tema di adesione, nonché dai dati effettivi emersi - in sede dichiarativa - con riferimento alle rivalutazioni effettivamente effettuate. Pertanto, ad esempio, la perdita di gettito derivante dai maggiori ammortamenti sui beni ammortizzabili ai fini IRES è pari a circa: $(1.555 + 629,8) \times 25\% \times 10\% \times 17,5\% = -9,6$ mln, cui si aggiunge l'effetto derivante dalle mancate plusvalenze imponibili;
- si conferma che per l'anno 2018 non è stato ipotizzato alcun effetto di anticipo del minor gettito dovuto al calcolo degli acconti di imposta secondo il metodo previsionale, in quanto tale evenienza trova giustificazione con riferimento ad ambiti ben determinati e soprattutto potenzialmente esenti da riprese o rettifiche da parte dell'Amministrazione, quali ad esempio la riduzione nel periodo stesso della aliquota di imposta ovvero in caso di esenzione;
- si evidenzia che non appare direttamente sovrapponibile il regime in esame con quello di cui ai commi da 56 a 61.

In proposito si rileva che le disposizioni concernenti l'assegnazione agevolata di beni ai soci e lo scioglimento delle società di comodo consentono a società (di capitali e di persone) che siano titolari di beni diversi da quelli strumentali (beni immobili c.d. patrimoniali), ovvero di beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, di assegnare tali beni ai soci ed estrometterli dal regime d'impresa attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8 per cento. Le stesse disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la

²⁵⁹ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

gestione degli stessi beni - beni immobili c.d. patrimoniali e beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa - e che si trasformano in società semplici. Per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione, l'imposta sostitutiva è pari al 10,5 per cento.

Le disposizioni sulla rivalutazione dei beni d'impresa di cui alle disposizioni in esame, consentono, invece, ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, di rivalutare, per quanto rileva in questa sede, i beni d'impresa strumentali, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (beni merce), ossia quei beni destinati a un uso durevole in azienda.

Tanto premesso, la RT indica che le due disposizioni sono riferite a tipologie di beni diverse. Un uso fisiologico delle disposizioni suddette non dovrebbe, pertanto, portare a una sovrapposizione degli ambiti di applicazione.

Peraltro, si segnala che l'ipotesi di possibile sovrapposizione dei due regimi non tiene conto, in un'ottica di analisi di convenienza, del peso della fiscalità indiretta che si applicherebbe ad ogni trasferimento di proprietà del bene immobile sia in sede di assegnazione/cessione agevolata sia in sede di successivo conferimento a una "NewCo".

***In merito ai profili di quantificazione**, pur evidenziando i fattori (andamento negli ultimi anni dei valori di mercato degli immobili, difficili condizioni di liquidità nonché possibilità di rivalutazione concesse in anni recenti), che potrebbero ridurre l'interesse delle imprese ad effettuare una rivalutazione dei beni, si prende atto che la quantificazione si fonda su un significativo abbattimento (75%) della stima di gettito risultante dai dati disponibili riguardo alla platea interessata. Alla luce di tali elementi e dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato, non si hanno osservazioni da formulare.*

Articolo 1, commi 511-514 **(Circolazione del contante)**

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, modifica alcune disposizioni relative alla circolazione del contante:

- viene incrementato da 1.000 a 3.000 il limite oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore. Per i servizi di trasferimento di denaro all'estero (cd. *money transfer*) si mantiene, invece, il limite attuale di 1.000 euro (comma 511).

La relazione illustrativa afferma che l'innalzamento della soglia, a fronte di studi che escludono un indice di correlazione diretta tra utilizzo del contante ed evasione fiscale, assolve all'esigenza di garantire maggior fluidità nelle transazioni effettuate quotidianamente per il soddisfacimento di bisogni di stretto consumo, oltre che per allineare la soglia prevista dall'ordinamento italiano alle scelte degli altri Stati Membri, diretti competitors dell'Italia, tendenzialmente attestati su politiche meno restrittive;

- viene incrementato da 2.500 a 3.000 euro la soglia per la negoziazione in contante svolta dai cambiavalute professionali (comma 512);
- viene abrogato il comma 1.1 dell'articolo 12 del DL n. 201/2011 che vieta il pagamento in contante, qualunque sia l'importo, del canone di locazione di unità abitative – fatta eccezione per quello di alloggi di edilizia residenziale pubblica – ed impone la corresponsione del canone in forme e modalità che ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per

l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (comma 513).

La relazione illustrativa afferma che la norma si è dimostrata di scarsa efficacia, anche per la oggettiva difficoltà di *enforcement* (tra l'altro non è prevista nessuna sanzione), mentre ha creato disagi per le locazioni turistiche e, più in generale, ai soggetti che operano correttamente. Inoltre qualsiasi frammentazione della regola generale che vieta trasferimenti in contante, senza il tramite di intermediari abilitati, al di sopra della soglia fissata dalla legge, sortisce l'effetto di stratificare e rendere difficilmente intellegibile una norma che, per varietà delle fattispecie concrete potenzialmente ricomprensibili nel suo raggio d'azione, si rivela efficace unicamente tenendo fede ai caratteri della generalità ed astrattezza;

- viene abrogato il comma 4 dell'articolo 32-bis del DL n. 133/2014 che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, impone a tutti i soggetti della filiera dei trasporti di effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall'ammontare (comma 514).

La relazione illustrativa afferma che la norma ha creato disagi per il caso di piccoli pagamenti regolati ad esempio dagli autisti dei mezzi di trasporto. Inoltre, come per il caso di cui al comma precedente, è di difficile *enforcement*, anche perché non è prevista alcuna sanzione a carico di chi viola la norma mentre a carico di commercialisti e altri soggetti che tengono la contabilità delle ditte di trasporto è previsto l'obbligo, totalmente ignorato, di segnalare le violazioni.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione** si evidenzia che alle disposizioni oggetto delle modifiche normative in esame non sono mai stati attribuiti effetti di gettito scontati ai fini dei saldi; alcune relazioni tecniche hanno peraltro sottolineato l'utilità della norma in funzione antielusiva. In proposito appare utile acquisire l'avviso del Governo²⁶⁰.*

Articolo 1, commi da 515 a 520 **(Modifiche alla disciplina fiscale del settore agricolo)**

La norma, modificata dal Senato, intervenendo sulla disciplina fiscale prevista per il settore agricolo, prevede:

- l'incremento dal 12% al 15% dell'aliquota di imposta di registro applicata ai trasferimenti di terreni agricoli effettuati da soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (cd "*rentiers*") (**comma 515**);
- l'adozione di un DM, da emanare ai sensi dell'art.34, c.1, del DPR n. 633/1972, con il quale le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del

²⁶⁰ Cfr. in particolare RT allegata all'articolo 12 del DL n. 201 del 2011.

settore lattiero-caseario, attualmente fissate in misura pari all'8,8%²⁶¹, sono elevate in misura non superiore al 10% (comma 516);

- l'incremento dal 7% al 30% della percentuale di rivalutazione dei redditi dominicali e agrari da applicare ai fini della imposte sul reddito (comma 517);
- l'introduzione in via permanente, in luogo dell'attuale transitorietà fino al 2015, della disposizione²⁶² che applica il criterio del reddito agrario (in luogo della redditività del 25%) ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, con esclusione della quota incentivo e limitatamente alle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali superiori a 2.400.000 kwh anno, e fotovoltaiche superiori a 260.000 kwh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli²⁶³ (commi 518, 519 e 520).

Nel corso dell'esame presso il Senato, è stato soppresso:

- il comma che prevedeva anche l'abrogazione, a decorrere dal 2017, del regime agevolato IVA (esonero dal pagamento dell'imposta) previsto in favore dei contribuenti del settore agricolo con volume d'affari fino a 7.000 euro (art. 47, c.1, AS 2111). Alla disposizione risultavano ascritti effetti positivi di gettito stimati in 18,2 milioni annui a decorrere dal 2017, e posti a incremento del Fondo ISPE;
- il comma che prevedeva la riduzione, dal 22% al 10%, dell'Iva sui *pellet* (combustibile ricavato da segatura). Alla soppressione dell'art. 47, co. 11 dell'AS 2111 disposizione risultano ascritti effetti positivi di gettito stimati in 96 milioni annui a decorrere dal 2016, posti a incremento del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario, come modificato dal prospetto allegato al maxi emendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

²⁶¹ DM 23 dicembre 2005.

²⁶² Articolo 22 del DL 66/2014, che a sua volta richiama l'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005.

²⁶³ La disciplina ordinaria, prevista dall'art.1, c.423 della legge 266/2005, è stata oggetto di numerose deroghe. Da ultimo, il DL n. 66/2014 ha stabilito l'applicazione per gli anni 2014 e 2015 delle disposizioni che si intende introdurre a regime con la norma in esame. Le relazioni tecniche hanno stimato effetti, per ciascuna annualità di proroga, pari a 14 milioni in termini di competenza. Per gli effetti di cassa, veniva scontata la quota in sede di versamento di acconto nel primo anno di applicazione in quanto la formulazione normativa prevedeva espressamente tale modalità di calcolo.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
Aumento imp.registro trasferimento terreni (comma 515)	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
Aumento da 7% a 30% coefficiente rivalutazione redditi agrari e dominicali (comma 517) – IRPEF		124,4	71,1		124,4	71,1		124,4	71,1
Aumento da 7% a 30% coefficiente rivalutazione redditi agrari e dominicali (comma 517) – add.le reg. IRPEF					4,3	4,3		4,3	4,3
Aumento da 7% a 30% coefficiente rivalutazione redditi agrari e dominicali (comma 517) – add.le com. IRPEF					2,2	1,7		2,2	1,7
Minori spese correnti									
Aumento da 7% a 30% coefficiente rivalutazione redditi agrari e dominicali (comma 517) – add.le reg. IRPEF		4,3	4,3						
Aumento da 7% a 30% coefficiente rivalutazione redditi agrari e dominicali (comma 517) – add.le com. IRPEF		2,2	1,7						
Minori entrate tributarie									
Aumento aliquota compensazione forfetaria IVA settore lattiero caseario (comma 516)	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4
Revisione tassazione agroenergie (commi 518-520)		24,5	14,0		24,5	14,0		24,5	14,0

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma quanto segue.

Imposta di registro

La RT, in base ad elaborazioni su dati del Registro anno 2014, evidenzia che la maggiore entrata dovuta dall'innalzamento di un punto percentuale dell'attuale aliquota (dal 12% al 13%) risulta pari a 11,5 milioni.

Pertanto, l'incremento di 3 punti percentuali viene stimato in misura pari a $11,5 \times 3 = \mathbf{34,5 \text{ mln}}$ annui a decorrere dal 2016.

Aumento aliquota compensazione IVA settore lattiero caseario

La RT ricorda che la disposizione prevede un incremento dell'aliquota di compensazione del settore lattiero caseario dall'8,8% al 10%. Afferma in proposito che non è possibile individuare il gettito relativo al singolo settore in quanto in dichiarazione, con la stessa aliquota di compensazione, si trovano anche uova, miele e lana.

In base ai dati Istat (fonte Censimento ISTAT 2010) la produzione di latte risulta pari a 11.247.000 tonnellate. Applicando un prezzo medio pari a 35 euro al kg. si ottiene un fatturato medio di circa 3.900 milioni di euro. Inoltre, dai dati IVA (anno d'imposta 2012) risulta che, le cessioni ad aliquota IVA 10% effettuate dai soggetti interessati, sono attribuibili per il 69% a contribuenti in regime speciale ($3.900 \times 69\% = 2.700 \text{ mln}$).

Applicando a tale valore delle cessioni la maggiore aliquota di compensazione ($10\% - 8,8\% = 1,2\%$) si ottiene un minor gettito pari a **32,4 milioni** annui.

La RT fa presente che il regime speciale della compensazione spetta ai contribuenti con volume d'affari inferiore a 50 milioni. Considerando che la quasi totalità dei soggetti considerati non supera tale limite, la RT attribuisce alla modifica in esame

l'intero importo ottenuto (32,40 mln) senza effettuare ulteriori abbattimenti.

Incremento coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali

La RT ricorda che i redditi agrari e dominicali sono rivalutati, ai fini delle imposte dirette, del 70% e dell'80%. Al valore rideterminato si applica, a decorrere dal 2016, un'ulteriore rivalutazione del 7%. La proposta in esame incrementa dal 7% al 30% la misura della ulteriore rivalutazione.

Per la stima, utilizzando il modello di microsimulazione IRPEF con base dati anno d'imposta 2013 estrapolati al 2016, la RT afferma che l'incremento di 23 punti percentuali comporta una variazione di gettito IRPEF di circa **58,5 milioni** di euro, e di addizionali regionali e comunali IRPEF pari, rispettivamente, a **+3,6 mln** e **+1,4 mln**.

La RT considera inoltre i terreni che, essendo soggetti ad IMU ai sensi del DL 4/2015, sono esenti da IRPEF. In base ad apposite elaborazioni, la RT afferma che la quota dei redditi dominicali di tali terreni sul totale dei redditi dominicali rappresenta il 24,2%; riduce quindi la suddetta percentuale, in via prudenziale, al 20% ottenendo un ammontare stimato in circa 254 milioni.

Un ulteriore abbattimento, fino a 195,6 mln, viene effettuato in considerazione del fatto la ulteriore rivalutazione non si applica ai terreni dei CD e degli IAP.

Applicando a tale base imponibile l'incremento di rivalutazione di 23 punti percentuali e l'aliquota media IRPEF del 28% si ottiene un maggior gettito IRPEF pari a **12,6 milioni**, e maggiori addizionali regionali e comunali IRPEF pari a **0,7 mln** e **0,3 milioni** di euro.

Complessivamente, in termini di competenza, il maggior gettito IRPEF è pari a 71,1 mln, e quello delle addizionali regionali e comunali è pari, rispettivamente, a 4,3 mln e a 1,7 mln.

In termini di cassa, considerando un acconto IRPEF del 75% (nel primo anno non rileva) e un acconto addizionale comunale del 30%, ascrive gli effetti indicati nella seguente tabella.

(milioni di euro)

	2016	2017	dal 2018
IRPEF	0	+124,4	+71,1
Add.le regionale IRPEF	0	+4,3	+4,3
Add.le comunale IRPEF	0	+2,2	+1,7
Totale	0	+130,9	+77,1

Regime di tassazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili agroforestali

La RT riporta una dettagliata ricostruzione delle disposizioni intervenute nel tempo.

Per la stima degli effetti finanziari, ripropone la stima di norme analoghe – introdotte in via transitoria per l'anno 2014²⁶⁴ e per l'anno 2015²⁶⁵ - alle quali sono stati ascritti effetti finanziari, in termini di competenza, pari a 14 milioni annui.

Per gli effetti di cassa, si considera un acconto del 75% che non rileva nel primo anno.

(milioni di euro)

	2016	2017	dal 2018
IRPEF/IRES	0	- 24,5	-14,0

²⁶⁴ Articolo 22 del D.L. n. 66/2014.

²⁶⁵ Articolo 12 del DL n. 192/2015.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**²⁶⁶ ha chiarito – con riferimento al comma 518 - che la percentuale del 24,2% (ridotta prudenzialmente al 20%) è riferita ai redditi dei terreni soggetti ad IMU ed esenti da IRPEF a seguito dell'introduzione del DL 4/2015. Nella legge di stabilità 2013 era stata utilizzata una percentuale più elevata (45%) in quanto riferita a tutti i redditi agrari soggetti a IMU ed esenti da Irpef.

Con riferimento ai commi da 519 a 521 il Governo ha precisato, in merito alla richiesta di considerare un possibile effetto incentivante determinato dalla minore tassazione, che la norma “non rappresenta un regime agevolativo, ma esclude tali produzioni secondo determinati limiti da una tassazione più pesante. La stima non considera di conseguenza i possibili effetti di incentivo perché realizzata come differenziale rispetto a quanto già scontato nel bilancio dello Stato”.

Inoltre, con riferimento alla stima degli effetti di cassa (per cui non sono ascritti effetti nel primo anno di applicazione), il Governo – riportando le stime ascritte a legislazione vigente e a legislazione variata - chiarisce che, poiché il regime introdotto a regime dalla norma in esame è vigente nel 2015 in via transitoria, il minore acconto 2016 risulta già scontato nei tendenziali in quanto determinato in base al metodo storico sui redditi 2015.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi da 521 a 523 **(Norme di copertura finanziaria)**

Le norme dispongono:

- il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 45 milioni per l'anno 2016 da parte dell'ISMEA a valere sulle risorse del Fondo di investimento nel capitale di rischio di cui all'art. 66, co. 3, della legge n. 289/2002 (comma 521);
- la riduzione - di 8,3 mln per il 2016, 7,9 mln per il 2017 e 8 mln per il 2018 - del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'art.5, co. 2, del decreto legge n. 91/2014 (comma 522);
- l'utilizzo - per 75 mln nel 2016, per 18 mln nel 2017 e per 22,5 mln nel 2018 - del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 49, co. 2, lettera d), del decreto legge n. 66/2014 per la parziale copertura degli oneri recati dai commi da 33 a 40 del provvedimento in esame (comma 523).

L'articolo 49 del decreto legge 66/2014 prevede un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e di riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. L'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare deve essere quantificato con apposito decreto del MEF. La lettera d) del comma 2 – richiamata dalla disposizione in esame – disciplina, in particolare, i residui passivi relativi a trasferimenti e/o partecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali stabilendo che le operazioni di riaccertamento debbano essere effettuate con il concorso degli stessi enti interessati.

²⁶⁶ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento all'entrata di quota del fondo di investimento di capitale di rischio costituito presso ISMEA (comma 521)	45,0			45,0			45,0		
Maggiori entrate correnti									
Riduzione fondo per gli incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli (comma 522)				8,3	7,9	8,0	8,3	7,9	8,0
Minori spese correnti									
Riduzione fondo per gli incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli (comma 522)	8,3	7,9	8,0						
Minori spese in conto capitale									
Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi in conto capitale (comma 523)	75,0	18,0	22,5	75,0	18,0	22,5	75,0	18,0	22,5

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Comma 521

La RT ricorda che il Fondo costituito presso l'ISMEA (ai sensi dell'art. 66, co. 3, della legge n. 289/2002) con dotazione iniziale di 5 milioni annui per il triennio 2003-2005 è stato rifinanziato (50 milioni per l'anno 2005) dall'art.1, co. 86, della legge n. 311/2004.

La RT afferma che il fondo reca le necessarie disponibilità e la sua riduzione non pregiudica l'attività dell'istituto.

Comma 522

La RT, in riferimento alle assunzioni agevolate dei giovani agricoltori di cui all'art.5, co. 1, del DL n. 91/2014, il cui onere finanziario è compensato dalle risorse del Fondo indicato nel comma in esame, afferma che gli oneri, stimati in base al numero effettivo di assunzioni effettuate (dati INPS) entro il 30 giugno 2015, evidenziano un fabbisogno di coperture inferiore a quello previsto dal decreto. Pertanto, in un apposito prospetto, la RT evidenzia che – a fronte di uno stanziamento di 9 milioni annui per il triennio 2016-2018 – rimangono risorse disponibili pari a 8,323 mln per il 2016, a 7,943 mln per il 2017 e a 8,018 mln per il 2018.

La disposizione in esame, afferma la RT, è volta a consentire la riallocazione delle risorse finanziarie non effettivamente necessarie per l'attuazione della norma.

Comma 523

La RT afferma che la disposizione prevede l'utilizzo delle residue disponibilità accertate in conto residui nel bilancio del Ministero delle politiche agricole e conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le attività previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione si prende atto di quanto dichiarato dalla

relazione tecnica in merito alla disponibilità delle risorse sui fondi interessati e alla possibilità di utilizzare le medesime senza pregiudicare le attività previste a legislazione vigente.

Articolo 1, commi da 524 a 535 ***(Disposizioni in materia di giochi)***

Le norme prevedono quanto segue.

Comma 524. A decorrere dal 1° gennaio 2016 viene elevata, dal 13 al 15 per cento dell'ammontare delle somme giocate, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro *News slot* (AWP).

Comma 525. A decorrere dal 1° gennaio 2016 viene elevata, dal 5 al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, la misura del PREU sugli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro *video lottery terminal* (VLT).

Comma 526. Viene novellato l'articolo 1, commi 643 e 644, della legge 190/2014, n. 190, con l'effetto di prorogare fino al 31 gennaio 2016 la regolarizzazione fiscale dei centri di raccolta delle scommesse non collegati al totalizzatore nazionale.

Si ricorda che all'articolo 1, comma 643, della legge 190/2014 erano stati ascritti effetti di maggior gettito pari a 187 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 (scontati sui tre saldi di finanza pubblica). In base a tale norma è stato richiesto agli operatori che aderivano alla procedura di regolarizzazione il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per i periodi anteriori al 2015, nonché il versamento di euro 10.000 da compensare in sede di pagamento dell'imposta unica. Per quest'ultima è stata prevista l'applicazione – nella misura ridotta di un terzo, senza sanzioni ed interessi – sui ricavi relativi ai periodi per i quali non era ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento. L'imposta unica andava corrisposta in due rate, di pari importo, con scadenza 30 giugno 2015 e 30 novembre 2015. La base imponibile veniva determinata induttivamente, facendo riferimento alla raccolta media della provincia nei periodi oggetto di accertamento.

Al successivo comma 644 sono stati ascritti effetti di maggior gettito pari a 210 milioni di euro all'anno. In base a tale norma viene applicata ai soggetti che esercitano l'offerta di gioco in mancanza di concessione statale e che non aderiscano alla procedura di regolarizzazione di cui al precedente comma 643 una base imponibile forfettaria e l'aliquota massima di imposta unica sulle scommesse (=8%).

Comma 527. Viene individuata una procedura per accertare la stabile organizzazione dei soggetti esteri che svolgano attività di raccolta delle scommesse attraverso soggetti residenti e anche per mezzo di centri di trasmissione dati.

Comma 528. Viene stabilito che, nel caso in cui con la predetta procedura venga accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle entrate emetta motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.

Comma 529. Gli intermediari finanziari sono tenuti ad applicare, nei confronti dei soggetti di cui sia stata accertata la stabile organizzazione in Italia, una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.

Comma 530. Il contribuente può presentare specifica istanza di interpello disapplicativo, al fine di dimostrare il venir meno dei presupposti di cui ai commi 528, 529 e 530.

Comma 531. Viene disposto che, in vista della scadenza delle concessioni vigenti per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi (inclusi

le scommesse su eventi simulati e i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisca con gara, da indire dal 1° maggio 2016, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:

- durata della concessione per la raccolta, esclusivamente in rete fisica: nove anni (non rinnovabile);
- attribuzione fino a 10.000 diritti per i punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici;
- attribuzione fino a 5.000 diritti per i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di tali prodotti;
- base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni agenzia o negozio (=punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici);
- base d'asta non inferiore ad euro 18.000 per ogni *corner* (= punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione di tali prodotti).

Comma 532. Viene modificato l'articolo 12, comma 2, della legge 383/2001, prevedendo che le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi debbano essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Attualmente tali modalità tecniche sono stabilite con decreto dirigenziale.

Comma 533. Viene novellato l'articolo 1, commi 636 e 637, della legge 147/2013, al fine di mettere a gara, nel 2016, 210 concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, con una soglia minima di 350.000 euro per ciascuna concessione, in luogo del vigente importo di 200.000 euro, e per una durata della concessione non più di sei anni ma di nove anni, non rinnovabile. Le rate da versare per la proroga onerosa delle concessioni in scadenza sono innalzate da 2.800 a 5.000 euro per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni e da 1.400 a 2.500 euro per ogni frazione di mese inferiore a 15 giorni.

Si ricorda che ai richiamati commi 636, 637 e 638 erano stati ascritti effetti di maggior gettito pari a 40 milioni di euro per il solo anno 2014. In particolare, le norme avevano previsto l'attribuzione, nel 2014, delle concessioni per la raccolta del Bingo in scadenza negli anni 2013 e 2014 (198 concessioni, secondo la RT), più l'attribuzione di un'ulteriore quota di 30 concessioni, per un totale di 228 concessioni. Le norme avevano inoltre fissato in 200.000 euro il corrispettivo minimo per l'attribuzione di ciascuna concessione. La durata delle concessioni era stabilita in sei anni. I concessionari in scadenza partecipanti al bando di gara per la riattribuzione avrebbero dovuto versare 2.800 euro per ogni mese di proroga della concessione in scadenza ovvero 1.400 euro per ogni frazione di mese (inferiore ai quindici giorni) di proroga

La relazione illustrativa evidenzia che attualmente sono attive sul territorio nazionale 210 sale Bingo, per la maggior parte delle quali la concessione è scaduta nel biennio 2013-2015, mentre per le rimanenti le concessioni scadranno nel corso del 2016.

Comma 534. Si prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli bandisca entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione di 120 concessioni per la commercializzazione di giochi a distanza (scommesse, concorsi a pronostici sportivi e ippici, giochi di ippica nazionale, giochi di abilità, bingo), con versamento di un corrispettivo *una tantum*, per la durata della concessione, pari ad euro 200.000.

Il testo precisa che stanno per scadere le concessioni relative alla raccolta a distanza dei predetti giochi e che occorre garantire un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza.

Comma 535. Viene soppressa la norma [articolo 1, comma 78, lett. b), n. 26, della legge 220/2010] in base alla quale, alla scadenza del termine di durata della concessione, i gestori della raccolta sono tenuti a cedere la rete infrastrutturale, a condizioni non onerose, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Si ricorda che alla norma oggetto di soppressione non sono stati ascritti, a suo tempo, effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
Incremento PREU <i>Newslot</i> (AWP) (comma 524)	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Maggiori entrate tributarie									
Incremento PREU <i>Video lotteries</i> (VLT) (comma 525)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Maggiori entrate extratributarie									
Gara scommesse (comma 531)	410			410			410		
Maggiori entrate extratributarie									
Gara Bingo (comma 533)	73,5			73,5			73,5		
Maggiori entrate extratributarie									
Gara giochi a distanza (comma 534)	24			24			24		

La relazione tecnica fornisce i seguenti dati ed elementi.

Comma 524 (aumento PREU apparecchi AWP)

- incremento della tassazione: 2 punti percentuali;
- raccolta 2014 registrata per gli apparecchi AWP: 25,4 miliardi di euro;
- si ipotizza una raccolta invariata (rispetto al 2014) negli anni 2016 e seguenti;
- il maggior gettito ammonterebbe quindi a 508 milioni di euro (=2% di 25,4 mld.).

Comma 525 (aumento PREU apparecchi VLT)

- incremento della tassazione: 0,5 punti percentuali.
- La RT precisa che la differenziazione nell’incremento delle aliquote di PREU tra le due tipologie di apparecchi è dovuta al differente livello di *payout* minimo previsto dalla vigente regolamentazione tra le due categorie e al fatto che per l’acquisto di ciascuno dei diritti VLT i concessionari hanno versato un importo di 1.500 euro;
- raccolta 2014 registrata per gli apparecchi VLT: 21,4 miliardi di euro;
- si ipotizza una raccolta invariata (rispetto al 2014) negli anni 2016 e seguenti;
- il maggior gettito ammonterebbe quindi a 107 milioni di euro (=0,5% di 21,4 mld.).

Con riferimento ai commi 524 e 525 la RT precisa che sul livello di raccolta ipotizzato dal testo (mantenimento del livello registrato nel 2014 anche negli anni 2016 e successivi) potrebbero interferire gli sviluppi delle normative locali e delle relative modalità applicative.

La RT fa presente inoltre che l’incremento della tassazione non richiede alcun adeguamento tecnico degli apparecchi (quindi le nuove aliquote possono essere applicate a partire dal 1° gennaio 2016) e che il maggior onere fiscale inciderà interamente sulla filiera (concessionari, gestori ed esercenti), senza possibilità di poterlo traslare sui giocatori se

non variando la percentuale di *pay out* degli apparecchi (somme restituite in vincita), che attualmente è fissata dalla legge (apparecchi AWP: minimo 74% delle somme giocate (*pay out* di mercato risulta stabilito tra il 74% ed il 75%); apparecchi VLT: minimo 85% (*pay out* di mercato risulta stabilito tra l'88% e l'89%).

Comma 526 (*proroga regolarizzazione fiscale*). La RT ritiene prudente non prevedere alcun maggiore introito in relazione alla norma.

In proposito la RT ricorda che le stime di maggior gettito ascritto all'articolo 1, comma 643, della legge 190/2014 (187 milioni di euro) si basavano su un'ipotesi di adesione di 3.500 soggetti (pari al 50% dei circa 7.000 soggetti che si ritiene operino sul territorio dello Stato), attivi da almeno quattro anni.

In realtà hanno aderito alla procedura di regolarizzazione poco meno di 2.200 soggetti, la gran parte dei quali operanti da uno o due anni.

Secondo la RT, la mancata partecipazione alla regolarizzazione di circa due terzi della platea deriva principalmente:

- dal costo elevato dell'obbligo di corrispondere l'intero tributo dovuto "per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento" (infatti hanno aderito alla sanatoria solo coloro che avevano iniziato l'attività da uno o due anni);
- dalla prospettiva di regolarizzarsi mediante gara, tenuto conto del fatto che tutte le concessioni in materia di scommesse verranno a scadenza il 30 giugno 2016.

Oggi, il costo per aderire alla sanatoria sarebbe il medesimo, mentre il tempo di attesa della gara è ancora più breve. I potenziali interessati alla regolarizzazione avrebbero a disposizione, entro pochi mesi, la partecipazione alla gara. Tenuto conto del fatto che la regolarizzazione richiede il versamento di 10.000 euro per ogni punto vendita sanato e che la gara indetta richiede il versamento di un prezzo d'asta base di 32.000 euro per le agenzie e di 18.000 euro per i *corner*, l'esborso per la regolarizzazione, la cui efficacia si esaurirebbe con l'assegnazione delle nuove concessioni in base alla gara, potrebbe non apparire economicamente conveniente.

Comma 527 (accertamento della stabile organizzazione); comma 528 (liquidazione di imposte e sanzioni); comma 529 (ritenuta d'acconto per le stabili organizzazioni); comma 530 (istanza di interpello disapplicativo). La relazione tecnica non considera le norme.

Comma 531 (*gara per la raccolta di scommesse e di concorsi pronostici*). La RT ascrive alla norma un maggior gettito di 410 milioni di euro per il solo anno 2016. La stima si basa sui parametri desunti dal testo:

- attribuzione di 10.000 diritti per le agenzie o negozi;
- attribuzione di 5.000 diritti per i *corner*;
- base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni agenzia o negozio;
- base d'asta non inferiore ad euro 18.000 per ogni *corner*;
- 32.000 euro per 10.000 negozi=320 milioni di euro;
- 18.000 euro per 5.000 *corner*=90 milioni di euro;
- incasso totale per l'erario: 410 milioni di euro.

Poiché – come sottolineato dalla RT - la partecipazione al bando di gara per la raccolta delle scommesse in esame è correlata alla certezza, per i potenziali concorrenti/investitori, di poter poi attivare concretamente sul territorio le licenze acquisite con le gare, valgono, per il comma 532, le medesime considerazioni in ordine alla evoluzione e alle modalità applicative delle normative degli enti locali richiamate per i precedenti

commi 525 e 526 (livelli di raccolta degli apparecchi da intrattenimento).

Comma 532 (*fissazione delle modalità tecniche dei giochi mediante decreto*

ministeriale). La RT non considera la norma.

Comma 533 (gara raccolta Bingo). La RT ascrive alla norma effetti di maggior gettito pari a 73,5 milioni di euro per il solo anno 2016. La stima si basa sui seguenti parametri desunti dal testo:

- concessioni messe a gara: 210;
- corrispettivo per l'attribuzione di ciascuna concessione: 350.000 euro;
- 350.000 euro per 210 concessioni = 73,5 milioni di euro.

Come ricordato in precedenza, la relazione illustrativa evidenzia che attualmente sono attive sul territorio nazionale 210 sale Bingo, per la maggior parte delle quali la concessione è scaduta nel triennio 2013-2015, mentre per le rimanenti le concessioni scadranno nel corso del 2016.

Comma 534 (gara per i giochi a distanza). La RT ascrive alla norma effetti di maggior gettito pari a 24 milioni di euro per il solo anno 2016. La stima si basa sui seguenti parametri desunti dal testo:

- concessioni messe a gara: 120;
- corrispettivo per l'attribuzione di ciascuna concessione: 200.000 euro;
- 200.000 euro per 120 concessioni = 24 milioni di euro.

Comma 535 (soppressione della norma che prevede la cessione gratuita della rete infrastrutturale alla scadenza delle concessioni). La RT non considera la norma.

Si ricorda che alla norma oggetto di soppressione ai sensi del presente comma [articolo 1, comma 78, lett. b), n. 26, della legge 220/2010] non erano stati ascritti, a suo tempo, effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva – con riferimento ai commi 524 e 525 – che la relazione tecnica ipotizza un livello stabile della raccolta degli apparecchi con vincite in denaro pure in presenza di un incremento della tassazione. Tale ipotesi risulta innovativa rispetto alle metodologie di stima utilizzate in occasione dell'esame delle precedenti misure in materia di gioco con apparecchi da intrattenimento.

Si ricorda, da ultimo, il disegno di legge di stabilità 2015, nell'ambito del quale era stato inizialmente ipotizzato un incremento del PREU per gli apparecchi AWP e VLT di quattro punti percentuali²⁶⁷, successivamente soppresso e non più riproposto nel testo finale della legge (legge 190/2014). La RT riferita al testo iniziale non ascriveva effetti finanziari a tale aumento della tassazione.

Andrebbe pertanto acquisito un chiarimento del Governo al fine di valutare la prudenzialità delle stime di maggior gettito ascritto ai commi 524 e 525, atteso che la stessa relazione tecnica richiama una serie di elementi che potrebbero incidere sul livello di raccolta negli anni 2016 e seguenti.

In particolare, la RT fa riferimento:

- agli sviluppi delle normative locali ed alle relative modalità applicative, che potrebbero interferire sul livello di raccolta ipotizzato dal testo;
- alla possibilità di traslare almeno una quota dell'aumento fiscale sui giocatori, mediante una riduzione delle vincite (che potrebbe riflettersi negativamente sulla raccolta). Tale ipotesi, pur essendo implicitamente esclusa dalla RT, risulta materialmente praticabile alla luce dei dati forniti dalla stessa RT, la quale mostra una differenza (non rilevante nel caso degli apparecchi AWP, ma consistente nel caso degli apparecchi VLT) fra il *pay out* minimo previsto dalla legge e quello

²⁶⁷ C. 2679, testo iniziale: art. 44, co. 21.

concretamente praticato sul mercato²⁶⁸. Da ciò deriva la possibilità di incidere sul livello delle vincite senza violare i limiti minimi previsti dalla legge.

Riguardo al comma 526 (proroga della regolarizzazione fiscale), si prende atto che la relazione tecnica non ascrive effetti di maggior gettito alle norme. Sarebbe peraltro utile chiarire – alla luce degli elementi forniti dalla stessa RT – se gli effetti di maggior gettito, di carattere permanente, già ascritti alla disciplina sulla regolarizzazione introdotta con la legge 190/2014 (e quindi già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica) siano stati integralmente conseguiti. Si ricorda che tali effetti ammontano complessivamente a 397 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Non risulta chiaro, inoltre, se con la riapertura dei termini in esame tali effetti possano effettivamente essere confermati nella misura prevista dalla legge 190/2014, tenuto conto degli aspetti critici indicati dalla stessa RT (costo elevato dell'adesione alla sanatoria; prossimità delle procedure di gara, tenuto conto che tutte le concessioni in materia di scommesse verranno a scadenza il 30 giugno 2016).

Con riferimento ai commi da 527 a 530 (procedura di accertamento della stabile organizzazione in Italia), si osserva che la relazione tecnica non considera le norme. Andrebbe chiarito se la mancata indicazione di effetti finanziari (positivi) sia da ricondurre a ragioni di prudenzialità, tenuto conto che fra le altre misure contenute nel testo viene previsto che gli intermediari finanziari siano tenuti ad applicare, nei confronti dei soggetti di cui sia stata accertata la stabile organizzazione, una ritenuta d'acconto del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente.

Riguardo al comma 531 (gara per la raccolta di scommesse e di concorsi pronostici), andrebbe acquisita una valutazione del Governo in ordine alla prudenzialità delle stime di maggior gettito (410 milioni di euro nel 2016), considerato che anche in questo caso²⁶⁹ la relazione tecnica fa presente la possibilità che l'evoluzione e le modalità applicative delle normative degli enti locali potrebbero incidere negativamente sul numero di licenze effettivamente assegnate in esito alla procedura di gara.

Si sottolinea in proposito che non sembrerebbe prudente, ai fini delle stime di maggior gettito, l'ipotesi - adottata dalla RT - di assegnazione effettiva del numero massimo di diritti che potranno essere messi a gara in base al testo del comma 8 (10.000 negozi e 5.000 corner).

In ordine al medesimo comma 531 ed al successivo comma 533 (gara per l'assegnazione di concessioni per il Bingo), si osserva che l'acquisizione nel 2016 del maggior gettito atteso è subordinata alla conclusione entro l'anno delle procedure di selezione, considerato che in base alle norme il versamento dei corrispettivi dovuti dovrà avvenire “entro la data di sottoscrizione della concessione”. Si osserva, inoltre, che nel caso del comma 531, il testo prevede un termine per l'indizione della gara “dal” 1° maggio 2016 (espressione che potrebbe quindi consentire un'ulteriore posticipazione dell'adempimento in questione). Su tali aspetti andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

²⁶⁸ Come precisato dalla relazione tecnica, a fronte dei livelli minimi di *pay out* fissati dalla legge (apparecchi AWP: 74% delle somme giocate; apparecchi VLT: 85% delle somme giocate), sul mercato si registrano percentuali di vincite superiori (tra il 74% ed il 75% per gli apparecchi AWP; tra l'88% e l'89% per gli apparecchi VLT).

²⁶⁹ Analogamente a quanto rilevato dalla stessa RT con riferimento all'andamento dei livelli di raccolta per gli apparecchi da intrattenimento.

Articolo 1, commi da 536 a 542 *(Semplificazione per la dichiarazione precompilata)*

La norma interviene sulla disciplina recata dal decreto legislativo n. 175 del 2014 in materia di dichiarazione dei redditi precompilata.

Le disposizioni prevedono, tra l'altro:

- l'obbligo a carico delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate di inviare al Sistema Tessere Sanitarie i dati relativi alle prestazioni sanitarie eseguite dal 2016 (comma 536, lettera a);
- la possibilità per tutti i cittadini di consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisite dal Sistema Tessera Sanitaria (comma 536, lettera b);
- la previsione di sanzioni per omessa, tardiva o errata trasmissione di dati ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato (comma 536, lettera c);
- l'introduzione di specifiche procedure in base alle quali l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli prima di erogare il rimborso dell'imposta a credito indicata in dichiarazione. Il rimborso che risulta effettivamente spettante deve essere effettuato entro il sesto mese dal termine di presentazione della dichiarazione (comma 536, lettera e);
- una revisione del criterio basato sul numero delle dichiarazioni trasmesse per ottenere da parte dei CAF la relativa autorizzazione (comma 536, lettera h);
- l'obbligo per le casse e gli enti aventi fini assistenziali e previdenziali di trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai rimborsi di spese sanitarie effettuate dai contribuenti (comma 537);
- modifiche di carattere procedurale al *Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241* di cui al DM n. 164 del 1999 (comma 538);
- l'estensione dell'ambito di applicazione della detrazione IRPEF per spese funebri indipendente dall'esistenza di un legame parentale con il defunto. Infatti, non viene riproposto il riferimento alle persone indicate nell'art. 433 del cod.civ. in base al quale la detrazione spetta per le spese funebri relative al coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suocero, suocera, fratelli, sorelle (comma 541, lettera a);
- la modifica della norma che prevede la detrazione IRPEF per le spese universitarie precisando che, in caso di università non statali, l'ammontare della spesa detraibile è stabilito tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali (comma 541, lettera b);
- l'abrogazione delle norme (articolo 1, commi 586 e 587, della legge 147/2013) che hanno previsto controlli preventivi da parte dell'Agenzia delle entrate sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborsi o crediti d'imposta complessivamente superiore a 4.000 euro (comma 542).

Alle norme oggetto di abrogazione (a.1, co. 586 e 587, legge n. 147/2013) e alle successive modifiche (art.1, co. 726, legge n. 190/2014) non sono stati ascritti effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui al comma 536, lettere a), b),

d) ed h), comma 537, lettere a), b) e c), comma 538, lettere a) e b), comma 539, lettere a) e b) e comma 540 non determinano effetti sul bilancio dello Stato.

Ritiene altresì di non ascrivere eventuali effetti positivi in relazione all'introduzione delle sanzioni (comma 536, lettera c)) e alle modifiche relative ai controlli preventivi sui rimborsi del modello 730 (comma 536, lettere e), f) e g) e comma 542).

In relazione all'estensione della detrazione IRPEF per spese funebri (comma 541, lettera a)) la RT afferma che "tenuto conto dei potenziali effetti positivi derivanti dal miglioramento ai fini del controllo e della qualità dei dati proposti nelle dichiarazioni precompilate e considerato che l'estensione riguarderebbe prevedibilmente una platea molto ridotta di soggetti", la proposta non determina "complessivi effetti sul bilancio dello Stato".

Per quanto concerne la modifica alla detrazione IRPEF per spese universitarie (comma 541, lettera b)), la RT ritiene che non si rilevino effetti sul bilancio dello Stato, considerato che viene preso a riferimento l'importo medio delle tasse e dei contributi dovuti alle università pubbliche.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**²⁷⁰ ha chiarito, in merito all'estensione dell'ambito di applicazione della detrazione IRPEF per spese funebri, che occorre tener conto dell'incremento del numero dei contribuenti che saranno incentivati a richiedere l'emissione del regolare documento fiscale, facendo così emergere una maggiore base imponibile. Gli effetti positivi in termini di entrate che si determineranno in tal modo compenseranno gli effetti di minori entrate conseguenti all'estensione delle possibilità di detrazione.

Con riferimento all'estensione dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati sanitari anche ai soggetti non accreditati, il Governo afferma che saranno adottate le procedure già in essere senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Anche per quanto riguarda la consultazione da parte dei cittadini dei dati sanitari, viene confermato l'utilizzo di procedure già in corso di realizzazione, che prevedono l'accesso da parte dell'assistito al Sistema Tessera Sanitaria. Pertanto, non sono previsti ulteriori oneri.

***In merito ai profili di quantificazione**, con specifico riguardo alla disposizione relativa all'ampliamento della detrazione IRPEF per spese funebri, si prende atto dei chiarimenti forniti nella Nota tecnica presentata al Senato. Andrebbero tuttavia esplicitati i dati ed i parametri di calcolo volti a suffragare l'asserita compensatività tra gli oneri recati dall'estensione dell'ambito applicativo della detrazione e i possibili effetti positivi, derivanti dalla maggiore emissione di documenti fiscali da parte delle imprese funebri.*

Articolo 1, commi 543 e 544 **(Voluntary disclosure)**

Normativa vigente La legge n. 186/2014 ha introdotto una procedura volontaria finalizzata all'emersione e al rientro di capitali detenuti all'estero (c.d. *voluntary*

²⁷⁰ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

disclosure). Il provvedimento stabilisce che le risorse così acquisite, non scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica, devono essere versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il decreto legge n. 192/2014, intervenendo su specifiche clausole di salvaguardia, ha stabilito l'utilizzo prioritario di una quota delle risorse attese dalla disciplina sul rientro dei capitali. Tale quota, in particolare, risulta pari a **671,1 milioni per l'anno 2015** e **17,8 milioni per l'anno 2016**.

Il decreto legge n. 153/2015 ha disposto la proroga dal 30 settembre 2015 al 30 novembre 2015 del termine entro il quale i contribuenti possono presentare l'istanza di regolarizzazione. Contestualmente, nello stesso decreto, sono stati ascritti effetti positivi di gettito pari a **728 milioni per l'anno 2015**.

Le norme stabiliscono che le maggiori entrate derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto legge n. 153/2015, sono quantificate in **2.000 milioni di euro per l'anno 2016** (comma 543).

Qualora dal monitoraggio delle predette entrate emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell'importo indicato, si dovrà provvedere con l'incremento della misura delle accise (sui carburanti, sugli alcolici e sui tabacchi) in misura tale da assicurare il conseguimento del gettito ascritto (comma 544).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
Voluntary disclosure	2.000			2.000			2.000		

La relazione tecnica afferma che, sulla base degli elementi conoscitivi in possesso dell'Agenzia delle Entrate, nonché delle risultanze delle dichiarazioni dei contribuenti già acquisite, le entrate derivanti dalla procedura di emersione volontaria sono valutabili in circa 3.400 milioni di euro, comprensivi di 1.406 milioni già realizzati nel 2015.

Pertanto, l'importo di cui si prevede la realizzazione – chiarisce la RT – ammonta a 2 miliardi nel 2016 ed è ascrivibile alla proroga di termini prevista dal D.L. n. 153/2015.

La RT afferma, inoltre, che il comma 2 contiene una clausola di salvaguardia diretta ad assicurare l'effettivo realizzo delle maggiori entrate scontate nel 2016.

Si ricorda che dati parziali erano stati già forniti nel corso dell'esame parlamentare del DL 153/2015. In particolare, in tale sede il Governo aveva chiarito, con Nota del 15 ottobre 2015, che, in base alle richieste presentate al 28 settembre 2015 (allorquando era ancora aperto il termine per le domande), si prevedeva un gettito stimato di 1,4 miliardi per il 2015. In base alle dichiarazioni presentate fino al 30 settembre 2015 (n. 63.250 istanze) veniva invece stimato un gettito pari a circa in 1,9 miliardi²⁷¹.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**²⁷² ha chiarito che la presenza della clausola di salvaguardia ha finalità meramente prudenziale, essendo volta soprattutto a dare una ulteriore garanzia ai competenti organismi a livello europeo,

²⁷¹ Cfr *Dossier* n. 285 del 10 novembre 2015 "Misure urgenti per la finanza pubblica".

²⁷² Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

tenuto conto che il gettito in questione concorre ad assicurare gli equilibri della legge di stabilità 2016.

***In merito ai profili di quantificazione** si osserva che sia la norma sia la RT ascrivono il gettito previsto per il 2016 alla proroga stabilita dall'art. 2 del DL 153/2015. Non appaiono quindi evidenti le ragioni dell'imputazione di tali effetti al provvedimento in esame. Andrebbe pertanto chiarito se detta iscrizione sia dovuta alla disponibilità di dati più aggiornati rispetto a quelli alla base del DL n. 153, ovvero all'introduzione, prevista dalla norma in esame, di una clausola di salvaguardia, volta a dare certezza agli effetti di gettito scontati per il 2016. Peraltro la Nota tecnica trasmessa nel corso dell'esame presso il Senato attribuisce a tale clausola finalità meramente prudenziali. In proposito appare utile acquisire l'avviso del Governo.*

In merito all'entità degli effetti finanziari scontati, si segnala che nella Nota depositata durante l'esame del DL 153/2015 sono state indicate stime di gettito basate su dati, indicati in dettaglio, relativi alle domande presentate entro il 30 settembre 2015 e alle relative basi imponibili. Analogamente andrebbe chiarito in base a quali dati ed ipotesi sia stata costruita la previsione contenuta nella RT riferita al disegno di legge in esame.

Articolo 1, commi da 545 a 547 (IVA cooperative sociali)

Normativa vigente L'art. 10 del **DPR n. 633/1972** dispone, al punto n. 27-ter), l'esenzione dall'IVA delle “prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS”.

La Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972 (relativa ai beni soggetti ad aliquota IVA ridotta del 4%) individua, al n. 41-bis) le “prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale”.

L'art.1, c. 331 della **legge n. 296/2006** include nell'ambito di applicazione del richiamato punto 41-bis (IVA 4%) anche le prestazioni indicate nei punti 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell'art. 10 del DPR n. 633/1972²⁷³ qualora siano rese da cooperative sociali. Alla

²⁷³ Si tratta delle prestazioni di cui ai punti: n.18) prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del R.D. n. 1265/1934 ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze; 19) prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole

disposizione, che ha disposto il passaggio da un regime di esenzione IVA a un regime di imponibilità, sono stati ascritti effetti negativi (determinati dalla possibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti) pari a 30 milioni annui a decorrere dal 2007.

La norma, introdotta dal Senato, interviene sul regime IVA applicabile a specifiche prestazioni socio sanitarie disponendo (commi 545 e 546):

- l'introduzione di una nuova aliquota IVA fissata in misura pari al 5%. Tale aliquota si aggiunge a quelle già esistenti (4%, 10% e 22%);
- il passaggio dall'aliquota IVA del 4% a quella del 5% delle prestazioni socio sanitarie rese da cooperative e loro consorzi di cui al punto 41-bis del DPR n. 633/1972. Tali prestazioni includono, in quanto rese da cooperative sociali, anche quelle previste nei punti 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell'art. 10 del DPR n. 633/1972.

Le modifiche si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxi emendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
IVA cooperative sociali	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0

In base all'emendamento introduttivo del comma 546, gli effetti finanziari positivi sono stati posti a incremento del Fondo ISPE (cfr. scheda relativa al comma 369).

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento afferma che, elaborando i dati dall'archivio IVA anno d'imposta 2013, risulta – per le prestazioni sopra indicate - un ammontare di operazioni imponibili al 4% di circa 6 miliardi di euro. La RT ipotizza, prudenzialmente, che circa i 2/3 di tale ammontare sia diretto al consumo da parte di soggetti che non possono detrarsi l'IVA (oltre ai consumatori finali, si rilevano altri soggetti come Stato, Regioni, Enti locali, ecc.). Inoltre, l'incidenza delle cooperative sociali nei settori socio sanitari ed educativi è di circa l'85%.

Il passaggio dal 4% al 5% comporterebbe quindi un maggior gettito di circa **34 milioni** di euro su base annua (6 mld x 2/3 x 85% x 1%).

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti chiarimenti circa l'andamento costante del maggior gettito previsto, tenuto conto che la disposizione si applica alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dal 1° gennaio 2016. Si ritiene, pertanto, che il maggior gettito stimato (34 milioni annui) possa essere raggiunto, a regime, gradualmente in quanto parte delle

riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale; 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.

operazioni effettuate nel 2016 potrebbero riferirsi a contratti del 2015 o di anni precedenti. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 1, comma 548
(Contrasto all'evasione settore autoveicoli)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevede, con riferimento all'obbligo, di cui al comma 1 dell'articolo 103 del d.lgs. n. 285 del 1992, di comunicazione al competente ufficio del P.R.A dell'esportazione all'estero di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, la reimmatricolazione debba essere comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria dalla documentazione comprovante la mediazione dal PRA.

Il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione, di carattere procedurale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, comma 549
(Clausola salvaguardia regioni a statuto speciale)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, reca la consueta clausola in base alla quale le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento si limita a descrivere la norma.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.